

XVII legislatura

A.S. 1698:

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2014

n. 71



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

... tel.

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze)</i>	<i>2</i>
Commi 2-3 (Gestioni previdenziali)	2
Commi 4-5 (Fondo per la realizzazione del piano "La buona scuola")	3
Comma 6 (Manifattura sostenibile e artigianato digitale)	5
Commi 7-8 (Fondo per la tutela del patrimonio culturale)	6
Commi 9, 10 e 12 (Stabilizzazione del bonus 80 euro)	7
Comma 11 (Rientro dei cervelli incentivi fiscali)	9
Commi 13 e 14 (Ticket pasto)	10
Comma 15 (Compensazione cartelle esattoriali)	10
Commi 16-20 (Deduzione del costo del lavoro dall'IRAP)	11
Commi 21-29 (TFR in busta paga)	14
Commi 30-31 (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)	19
Commi 32-40 (Opzione regime esclusione parziale proventi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali – <i>patent box</i>)	24
Comma 41 (Crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate)	28
Comma 42 (Proroga ecobonus e ristrutturazione)	29
Comma 43 (Fondo emergenze nazionali)	35
Commi 44-79 (Regime fiscale agevolato autonomi)	36
Comma 80 (Compartecipazione IVA)	42
Commi 81-82 (Misure per l'efficienza del sistema giudiziario)	43
Commi 83-89 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro, politiche attive e previdenza)	45
Commi 90-94 (Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)	53
Commi 95-99 (Misure a favore della famiglia)	57
Commi 100-101 (Altri interventi per la famiglia)	59
Comma 102 (Contrasto alla ludopatia)	60
Commi 103-104 (Erogazioni liberali alle onlus)	61
Comma 105 (Erogazioni liberali a partiti politici)	62
Commi 106-107 (Cessione di frequenze e cofinanziamento dei fondi strutturali)	63
Commi 108-110 (Cessione di frequenze e cofinanziamento dei fondi strutturali)	63
Comma 111 (Credito d'imposta per aziende turistiche che installano il wi-fi)	66
Commi 112-114 (Autotrasporto e impianti portuali)	66
Comma 115 (Riparto della quota del 5 per mille)	67
Comma 116 (Contributo integrativo all'Agazia delle entrate)	67
Commi 117-131 (Interventi vari in materia di politiche sociali)	69
Comma 132 (Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)	79

Comma 133 (Inserimento delle reti metropolitane tra i destinatari delle risorse dello Sblocca Italia).....	79
Comma 134 (Finanziamento alle televisioni locali).....	79
Commi 135-138 (Segni distintivi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Concessione e uso di emblemi araldici – Destinazione di somme).....	80
Comma 139 (Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili).....	81
Commi 140-141 (Promozione del <i>made in Italy</i> e valorizzazione della produzione agricola)	83
Comma 142 (Potenziamento dei mezzi in dotazione ai VV.FF. – Convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni).....	85
Comma 143 (Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)	86
<i>Articolo 2 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)</i>	87
Comma 1 (Riduzione trasferimenti alle imprese).....	87
Comma 2 (Contratto di servizio ENAV)	89
Comma 3 (Diritti aeroportuali)	90
Comma 4 (Rottamazioni veicoli).....	91
Commi 5-8 (Parco rotabile TPL).....	91
Commi 9-11 (Lotti costruttivi rete ferroviaria)	92
Comma 12 (Risparmi da riduzioni crediti d’imposta)	92
Comma 13 (Rifinanziamento legge Sabatini).....	94
Comma 14 (Sospensione pagamento rate mutui PMI e famiglie).....	95
Commi 15-19 (Disposizioni in materia di autotrasporto).....	95
Commi 20–21 (Razionalizzazione di enti – Estensione delle funzioni di vigilanza della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata della CDP)	96
Commi 22–36 (Pubblico impiego)	100
Commi 37–39 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare)	112
Commi 40-42 (Valorizzazione del patrimonio mobiliare)	117
Commi 43–44 (Disciplina di impieghi e raccolta di Poste italiane S.p.A.)	118
Comma 45 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri).....	119
Commi 46-48 (Riduzione delle spese degli organi di rilevanza costituzionale).....	123
Comma 49 (Riduzioni delle spese e interventi correttivi della Presidenza del Consiglio dei ministri).....	125
Comma 50 (Riduzione trasferimenti a Rai S.p.A.).....	126
Comma 51 (Trasporto merce su ferro)	127
Commi 52–53 (ANAS).....	127
Comma 54 (Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).....	128
Commi 55-59 (Riduzione di oneri a carico dell’INPS)	129

Commi 60-62 (Versamento all'entrata di risorse dagli enti previdenziali)	131
Commi 63-66 (Riduzione stanziamenti patronati. Riforma degli istituti di patronato – abrogazione di norme. Semplificazione dell'erogazione delle risorse previste a loro favore)	133
Comma 67 (Riduzione del Fondo per la contrattazione di secondo livello)	135
Comma 68 (Banche dati per lotta all'evasione e calcolo ISEE)	136
Comma 69 (Piani triennali di investimenti dell'INAIL)	137
Commi 70-75 (Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)	137
Commi 76-102 (Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)	153
Comma 103 (Riduzione stanziamento convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro)	180
Comma 104 (Contributo a imprese armatoriali)	180
Comma 105 (Mutui ferrovie in concessione)	181
Comma 106 (Superstrada Formia)	181
Comma 107 (Area urbana di Reggio Calabria)	182
Comma 108 (Riduzione del canone dei concessionari ad ANAS S.p.A.)	183
Commi 109-126 (Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa)	184
Commi 127-132 (Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)	199
Commi 133-134 (Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato)	203
Comma 135 (Regime fiscale CDP)	207
Commi 136-140 (Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica «mista»)	208
Commi 141-153 (Concorso delle regioni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica)	211
Commi 154-161 (Concorso dei comuni e delle province al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica)	214
Commi 162-184 (Pareggio di bilancio delle regioni)	218
Commi 185-195 (Concorso dei comuni e delle province al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica)	222
Commi 196-200 (Armonizzazione contabile degli enti territoriali)	227
Comma 201 (Riserva all'erario di tributi afferenti il territorio della regione Sardegna)	228
Commi 202-206 (Spese relative agli uffici giudiziari)	229
Comma 207 (Contributo a Roma Capitale)	232
Commi 208-209 (Deroghe in materia di spese di personale connesse alla realizzazione dell'EXPO 2015)	232
Comma 210 (Contributo al comune di Milano)	233

Comma 211 (Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie per spese correnti dei comuni).....	233
Comma 212 (Rinegoziazione di mutui già rinegoziati degli enti locali)...	234
Comma 213 (Disavanzo enti locali)	234
Comma 214 (Aumento limite all'indebitamento degli enti locali)	235
Comma 215 (Operazioni di indebitamento con oneri per interessi a carico dello Stato)	236
Comma 216 (Anticipazioni di tesoreria)	236
Comma 217 (Regole contabili).....	237
Comma 218 (Compensi per lavoro nelle zone terremotate).....	237
Commi 219–220 (Norme relative ad enti in dissesto finanziario o in predissesto)	238
Comma 221 (Expo Milano 2015)	238
Comma 222 (Esclusioni dalla centralizzazione degli acquisti)	239
Comma 223 (Interventi di bonifica)	239
Commi 224-263 (Attuazione Patto per la salute 2014-2016 e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)	240
Commi 264-265 (Piano per il risanamento del Molise)	254
Comma 266 (Trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del SSN).....	255
Commi 267-272 (Razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali)	256
<i>Articolo 3 (Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e altre disposizioni in materia di entrata. Fondi speciali e Tabelle. Entrata in vigore)</i>	260
Commi 1-5 (Aliquota fondi pensione)	260
Comma 6 (Rivalutazione terreni e partecipazioni).....	261
Commi 7-11 (<i>Reverse charge</i> e <i>split payment</i>)	262
Commi 12–19 (Adempimenti volontari dei contribuenti).....	281
Comma 20 (Proroga attività riscossione)	291
Commi 21-26 (Giochi).....	292
Comma 27 (Tassazione enti non commerciali)	296
Comma 28 (Ritenute su ristrutturazioni)	298
Commi 29 e 30 (Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita).....	299
Comma 31-32 (Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia)	300
Comma 33 (Tasse automobilistiche per veicoli storici)	301
Comma 34 (<i>E-book</i> – IVA al 4 per cento).....	302
Commi 35-42 (Utilizzo del fondo di rotazione per le politiche comunitarie)	302
Commi 43-44 (Destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione della quota cofinanziamento).....	305
Comma 45 (Regimi fiscali privilegiati).....	305
Commi da 46 a 53 (Discarico dell'agente della riscossione)	307
Comma 54 (Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri)	313
Comma 55 (Campione d'Italia).....	314

Comma 56 (Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale).....	315
Commi 57-60 (Fondo per lo sviluppo e la coesione)	316
Commi 61-63 (Tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto)	318
Comma 64 (Regolarizzazione con versamento volontario da parte delle associazioni sportive delle somme dovute per imposta sui redditi).....	319
Comma 65 (Riduzione Fondo cuneo fiscale.)	320
Comma 66 (Riduzione dello stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale).....	321
Commi 67-68 (Aumento aliquote IVA e accise su carburanti – clausola di salvaguardia).....	321
Comma 69 (Fondo compensazione effetti finanziari)	324
Commi 70-71 (Versamento di somme da parte dell'INPS all'entrata dello Stato).....	324
Commi 72-73 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca)	326
Comma 74 (Sussistenza del requisito della territorialità).....	327
Comma 82 (Clausola di salvaguardia RSS e Province autonome di Trento e Bolzano)	327

PREMESSA

La presente edizione sostituisce la precedente edizione provvisoria per effetto dell'aggiornamento di alcune analisi, anche alla luce della relazione tecnica di passaggio inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali.
Disposizioni per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre
esigenze)

Commi 2-3
(Gestioni previdenziali)

I commi 2 e 3 rinviano all'allegato n. 2 annesso al provvedimento in esame per l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88 del 1989, e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, che ha trasferito all'INPS la gestione ex-INPDAP. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015, ai sensi del suddetto articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti al soppresso ENPALS.

Tali importi, e quelli dovuti dallo Stato e non ripartiti tra le gestioni con conferenza dei servizi, sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
Adeguamento trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; alle gestioni dei lavoratori autonomi; alla gestione speciale minatori; alla gestione ex-ENPALS (art. 37, co. 3, lett. e) della L. 88/1989)	186,00	186,00	186,00
Adeguamento trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a integrazione dei trasferimenti, della gestione artigiani (art. 59, comma 34, della L. 449/1997)	45,97	45,97	45,97
Adeguamento trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	21,03	21,03	21,03
Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
Gestione previdenziale speciale minatori	3,11	3,11	3,11
Gestione ex-ENPALS	72,10	72,10	72,10
Integrazione annuale oneri pensioni per coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 2009	598,00	598,00	598,00
Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP	2.342,91	2.342,91	2.342,91

La RT ricorda che la legge n. 335 del 1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, nonché la somma relativa ai

trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2014 dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 147 del 2013, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014, nella misura dell'1,1% per il 2014 e dello 0,4% per il 2015.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2015 un incremento pari a 186 mln di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, di 45,97 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 59, comma 43 della legge n. 449 del 1997, e di 21,03 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2011.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, pari a 598 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed *ex-Enpals*, pari rispettivamente a 3,11 e 72,10 milioni di euro.

La RT ricorda che i predetti oneri trovano copertura in virtù del miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme in parola, che determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti alle medesime gestioni previdenziali, che impatterebbero in pari misura sul SNF.

Pertanto l'allegato 3 ascrive alla norma effetti pari a 253 mln annui, in termini compensativi, soltanto sul SNF.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 4-5

(Fondo per la realizzazione del piano "La buona scuola")

Ai commi 4 e 5, modificati nel corso dell'esame in prima lettura, si istituisce il Fondo per la realizzazione del Piano "La buona scuola" nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzione di docenti e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, oltre che al rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, attraverso iniziative volte alla valorizzazione dei docenti e per la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici¹.

¹ Le modifiche approvate alle norme in esame rispetto al testo del ddl iniziale hanno ricevuto il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 novembre 2014, pagina 64.

La RT aggiornata riferisce che il Fondo è destinato a far fronte alle spese derivanti da un piano assunzionale, da declinare in apposito intervento, inteso all'assorbimento, nel limite delle risorse disponibili, dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012 e dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Il medesimo Fondo è, altresì, destinato alla copertura delle spese occorrenti per il potenziamento dell'alternanza "scuola-lavoro", al fine di incentivare le possibilità di intraprendere percorsi di didattica in realtà lavorative aziendali, pubbliche o del *no profit*, nonché alle spese relative alla connessione digitale nelle scuole, al fine di incentivare forme di didattica digitale, nonché alla copertura delle spese per la formazione di docenti e dirigenti. Quanto precede – sottolinea – anche nell'ottica di una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la valutazione del sistema scolastico. Conclude affermando che, complessivamente, gli oneri coperti dal Fondo, riferiti anche alle ricostruzioni ed alle progressioni stipendiali, ammontano ad euro 1.000 milioni per il 2015, relativi ai quattro mesi settembre-dicembre dell'anno scolastico il 2015/2016, ad euro 3.000 milioni a decorrere dal 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti / maggiori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese	1.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000
>e. eff. Ind.				484,9	1.454,8	1.454,8	484,9	1.454,8	1.454,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, considerato che la RT riferisce espressamente che gli oneri si intendono prioritariamente da correlare alla spesa da sostenersi anzitutto per il piano delle assunzioni *ex novo* da effettuare, nonché per far fronte alle ricostruzioni della carriera "economica" delle unità lavorative della scuola – di cui si prevede la stabilizzazione in ruolo – occorre necessariamente segnalare che la medesima relazione tecnica non fornisce però i necessari primi elementi circa la platea interessata dal piano assunzionale e i relativi dati concernenti l'anzianità media maturata dal medesimo personale nel servizio a tempo determinato. Ciò al fine di consentire almeno una prima valutazione, circa l'adeguatezza delle risorse stanziare nel fondo ad assicurarne la integrale copertura finanziaria, con la stima dei costi concernenti la ricostruzione di carriera cui avranno diritto coloro che saranno assunti per effetto della immissione in ruolo².

² Sul punto va ad ogni modo segnalato che la il dossier elaborato dal Governo "La Buona Scuola" dato in consultazione ai cittadini reca una dettagliata indicazione della platea dei docenti che si intende stabilizzare e degli oneri che si rendono necessari a tal fine. Va tuttavia ribadito che tal previsione dovrebbe essere riprodotta in una RT certificata che rappresenta l'unico documento che può essere preso a riferimento dell'iter legislativo. Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, "La Buona Scuola", documento sul sito *internet*, pagine 29-35.

In proposito, per profili "metodologici", è d'obbligo segnalare che, in presenza di oneri che si configurano in sé come chiaramente non "rimodulabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), andrebbero a rigore sempre forniti, sin dall'approvazione della norma che provvede alla definizione delle risorse – nella RT di accompagnamento – tutti gli elementi e dati che siano idonei a documentare la congruità delle medesime spesa rispetto alla platea interessata, nonché l'incidenza della spesa prevista per ciascun annualità del triennio. Ciò, a maggior ragione, in presenza di effetti d'"impatto" che ivi si contabilizzano, sin dalla definizione del fondo di risorse poste a copertura, anche per gli effetti indotti – in conto maggiori entrate tributarie e contributive -, per ciascuna annualità, in relazione alle stimate assunzioni/stabilizzazioni e considerando quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, primo, secondo e terzo periodo della legge di contabilità, laddove sono previsti specifici contenuti "obbligatori" delle RT allorché si sia in presenza di norme di spesa concernenti la materia del pubblico impiego – ed il comparto della scuola, in particolare – nonché, le specifiche istruzioni tecniche fornite dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. (Paragrafo 5). Andrebbe inoltre precisata la parte delle medesime risorse autorizzate dalla norma in esame per ciascun annualità del triennio 2015/2017, che dovrebbe essere destinata alla copertura alla copertura anche delle spese occorrenti anche al potenziamento dell'alternanza "scuola-lavoro", e per l'incentivazione della didattica "digitale".

Oltretutto, posto che la RT si limita a descrivere genericamente anche gli altri fabbisogni di spesa riconducibili al piano, che dovranno trovare comunque copertura a valere delle sole risorse ivi autorizzate, per le assunzioni in ruolo, andrebbero richiesti sin d'ora i dati idonei a documentare la congruità delle risorse stanziare, anche rispetto alle altre finalità espressamente riferite dalla RT, dando indicazioni circa i parametri adottati nella definizione dei relativi fabbisogni di spesa.

In tal senso, con specifico riferimento all'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura, per cui si prevede la destinazione di parte delle risorse anche ad iniziative di formazione di docenti e dirigenti scolastici, andrebbero anche richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle stesse a carico delle risorse già previste dal testo iniziale, atteso che le stesse risultavano evidentemente calibrate esclusivamente rispetto ai fabbisogni previsti dal testo originario del disegno di legge.

Comma 6 (Manifattura sostenibile e artigianato digitale)

Il comma 6 incrementa da 5 a 10 mln di euro la dotazione per il 2015 del fondo, istituito nello stato di previsione del MISE, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Inoltre il comma pone la

condizione che le imprese siano composte da almeno 15 individui e consente l'accesso al beneficio anche alle reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto).

Inoltre il comma, sostituendo il comma 57 della legge n. 147 del 2013, prevede che le risorse del predetto fondo sono erogate sulla base di progetti perlomeno biennali (attualmente la durata è stabilita in 3 anni) e modifica significativamente i criteri e i contenuti che devono essere sviluppati nei progetti rispetto a quelli attuali.

La RT illustra la disposizione e ricorda che la copertura dell'onere è stata individuata nel fondo speciale di conto capitale, corrispondentemente ridotto.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese capitale	5			2	3		2	3	

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 7–8 (Fondo per la tutela del patrimonio culturale)

Ai commi 7 e 8, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura³, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette al CIPE per presa d'atto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. La copertura finanziaria è indicata a carico di una riduzione di pari importo della Tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La RT aggiornata ribadisce che la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sul comma 8, poi, conferma che ivi viene previsto che le risorse finanziarie del Fondo siano utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al CIPE entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di stabilità e provvede ad aggiornare entro il 31 gennaio di ciascun anno, con relativa indicazione dello stato di attuazione degli interventi.

³ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera, ha ricevuto il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 25 novembre 2014, pagina 39.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti, in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese cap.	0	100	100	0	33	52	0	33	52

Al riguardo, considerato che la norma si limita a predisporre un'autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, non ci sono osservazioni.

Per i profili di impatto, posto che l'evidenziazione di distinti effetti sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, sembra coerente con la natura di spesa in conto capitale, andrebbero richiesti ulteriori dettagli in merito ai coefficienti di spendibilità delle risorse adottati nella previsione degli effetti d'impatto, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per il 2016 e 2017 rispetto alle risorse stanziare in ciascuna annualità.

Commi 9, 10 e 12 (Stabilizzazione del bonus 80 euro)

Il comma 9 del provvedimento in esame rende strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. "bonus 80 euro"), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

In particolare la somma spettante è pari:

- a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il comma 10, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del *bonus* non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori e i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia.

Ai sensi del comma 12 l'agevolazione viene riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta (come anche il *bonus* per il 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, che rimane in vigore). Essi, pertanto, possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. L'agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

Rimane fermo altresì (come già previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 66 del 2014) che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si propone che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario⁴.

⁴ Per ulteriori approfondimenti sul funzionamento delle disposizioni in esame si fa rinvio al commento del Servizio studi, che contiene uno specifico riquadro dedicato al "bonus" previsto dall'art. 1 del D.L. 66/2014.

La RT afferma che la norma in esame determina, a decorrere dal 2015, un costo complessivo, in termini di competenza, pari a circa 9.503 milioni di euro. Tale importo è indicato nell'allegato 3, sempre a decorrere dal 2015, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne gli effetti in termini di cassa, essi sono determinati come segue:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
Credito	-8.711,1	-9.503	-9.503

Rispetto alla natura dell'onere, il saldo netto da finanziare (così come il fabbisogno), sono interessati dai seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SNF		
	2015	2016	2017
Maggiore spesa (credito in compensazione)	+8.014,21	+8.742,76	+8.742,76
Minori entrate	-696,89	-760,24	-760,24

La RT, dopo avere ricordato che il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, afferma che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, effettuando per i singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) un'estrapolazione all'anno di riferimento.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 10, la RT ricorda in che modo e in quale misura operano i vigenti incentivi finalizzati a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero (i redditi sono imponibili solo per il 10 per cento) e dei lavoratori dipendenti che rientrano dall'estero (i cui redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori); al riguardo, la RT stima che il recupero in termini di gettito Irpef derivante dalla disposizione - che prevede di computare le predette riduzioni ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del *bonus* - sia di entità trascurabile.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione della RT, essendo stata elaborata sulla base di un modello di microsimulazione, non risulta verificabile in modo puntuale. Sarebbe quantomeno opportuno acquisire rassicurazioni in merito al fatto che siano stati adeguatamente considerati possibili cambiamenti, nel tempo, della numerosità dei diversi insiemi dei soggetti interessati, con particolare riferimento a quanti risultano situati in prossimità delle soglie

individuare dalle disposizioni ai fini della fruizione del beneficio. La considerazione di detto elemento non appare in modo esplicito dall'osservazione dell'andamento dell'onere, che è costante nel tempo a decorrere dal 2015.

Si ricorda in proposito che la Corte dei conti ha provveduto ad elaborare dati del MEF per individuare i contribuenti del tutto inclusi, parzialmente inclusi ed esclusi con riferimento all'agevolazione di cui al decreto-legge n. n. 66 che ora viene stabilizzata⁵. L'eventuale mutamento nel tempo della numerosità di detti insiemi appare suscettibile di influire sugli effetti finanziari delle disposizioni in esame.

Sarebbe poi auspicabile un approfondimento al fine di poter riscontrare come sia stata individuata, nell'ambito dell'ammontare dell'onere risultante dalle disposizioni in esame, l'entità della parte da contabilizzare a titolo di maggiore spesa, pari – in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno – a 8.014,2 milioni per il 2015 e 8.742,8 milioni a decorrere dall'anno 2016 e quella da registrare invece come minore entrata, pari, per i medesimi saldi, a 696,9 per il 2015 e a 760,2 milioni a decorrere dal 2016.

Comma 11 (Rientro dei cervelli incentivi fiscali)

Il comma 11, novellando i commi 1 e 3 dell'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78⁶, interviene sulla disciplina in tema di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all'estero, prolungando i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia⁷.

La RT afferma che la disposizione non comporta sostanziali effetti in termini di gettito.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti finanziari, da quantificare ai sensi della legge di contabilità, pur se di entità verosimilmente non rilevante.

Si ricorda che la RT associata all'articolo 44, commi 1 e 2, non riferiva alle disposizioni predette sostanziali effetti di gettito, analogamente alla valutazione effettuata in sede di RT allegata al D.L. 185/2008.

⁵ Cfr. Corte dei conti, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2014, pagg. 81-82.

⁶ Recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica." Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

⁷ In base al comma 1 dell'articolo 44 che viene novellato, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi - che divengono sette in seguito alla modifica in esame - vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. In base al comma 3 del medesimo articolo 44 l'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due (che diventano tre in seguito alla modifica in esame) periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

In considerazione dell'arco temporale trascorso dall'introduzione della disciplina agevolativa in esame, sarebbe utile poter disporre delle risultanze effettive dell'impatto della misura.

Commi 13 e 14 (Ticket pasto)

I commi 13 e 14, introdotti dalla Camera dei deputati, modificano il TUIR elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

La RT aggiuntiva, utilizzando dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), stima un numero annuo di buoni pasto interessati dal provvedimento pari a 200 mln di euro; considerando l'incremento del limite di esenzione (€ 1,71 per buono pasto), una quota del 25% di prestazioni in forma elettronica nonché l'introduzione graduale di tali prestazioni per il primo anno quantifica gli effetti di minor gettito a titolo di IRPEF pari a 9,6 mln di euro per l'anno 2015 e pari a 23,1 mln di euro a decorrere dall'anno 2016; a titolo di addizionale regionale per 0,65 mln di euro per l'anno 2016 e 1,3 mln di euro a decorre dall'anno 2017; a titolo di addizionale comunale per 0,3 mln di euro per l'anno 2016 e per 0,5 mln di euro a decorrere dal 2017. Conclude evidenziando che al maggior onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo a Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo non sembra che la RT abbia considerato il fatto che i buoni pasto consegnati ai dipendenti rappresentano una componente di costo deducibile per competenza a fini IRES ed IRPEF da parte dei datori di lavoro (persone fisiche ed aziende); infatti una stima prudenziale avrebbe dovuto tener conto della circostanza per la quale le aziende potranno, per la parte relativa all'incremento del limite di esenzione, dedurre maggiori costi con conseguente diminuzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Comma 15 (Compensazione cartelle esattoriali)

Il comma 15 dell'articolo 1 dispone l'applicazione anche nell'anno 2015 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

La RT, dopo aver riassunto il contenuto della norma, chiarisce che la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito tenuto conto che la facoltà di compensazione è subordinata all'adozione di un decreto che deve individuare modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza

pubblica. La RT rammenta, inoltre, che una valutazione analoga era stata, coerentemente, espressa in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

Al riguardo, si osserva che, come rilevato per la norma originaria⁸, la disposizione appare suscettibile di dare luogo ad un flusso di cassa non coincidente, per importi e tempi di definizione, con i flussi finanziari che si sarebbero determinati a legislazione vigente, con possibile incidenza sul fabbisogno; profili, questi, in merito ai quali è necessario acquisire dal Governo elementi informativi al fine di verificare, per quanto possibile, se dalla prefigurata attuazione possa derivare un qualche rischio di squilibrio finanziario.

Commi 16-20 (Deduzione del costo del lavoro dall'IRAP)

Il comma 16 del presente articolo, aggiungendo il comma 4-*octies* al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ammette in deduzione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario⁹ riferibili sempre al costo del lavoro. Pertanto l'agevolazione IRAP in argomento rappresenta una deduzione residuale rispetto a quelle già vigenti ed è prevista per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997¹⁰. Con modifica introdotta dall'altro ramo del parlamento si estende l'integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario¹¹ e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Con il comma 17 si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi¹², con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure del 3,9% (aliquota ordinaria), del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), del 4,65% (per le banche), del 5,9 % (per le assicurazioni) e dell'1,9% (per il settore agricolo).

Il comma 18 fa salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal citato decreto-legge n. 66/2014 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014; pertanto il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto verrà effettuato in sede di versamento a saldo dell'IRAP per l'anno 2014, così come peraltro si legge anche in relazione tecnica.

Il comma 19, a scopo di coordinamento, integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.

⁸ Cfr. Servizio del bilancio del Senato, [A.S. 1299: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015"](#), Nota di lettura n. 35, febbraio 2014, pagg. 53-55.

⁹ In particolare ci si riferisce ai costi: per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, per quelli sostenuti dagli enti privati per i lavoratori a tempo indeterminato, per le spese per apprendisti, disabili e personale assunto con contratti di formazione e lavoro, per una quota delle indennità di trasferta, per il personale di imprese che non superano il valore della produzione IRAP di 400.000 euro per un massimo di 5 dipendenti, per incremento della base occupazionale.

¹⁰ Sono quindi: le società di capitali ed enti commerciali, le società di persone ed imprese individuali, le banche e le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le persone fisiche, società semplici ed equiparate, i produttori agricoli.

¹¹ Di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/1997

¹² Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.

Infine il comma 20, introdotto dall'altro ramo del parlamento, prevede che l'estensione ai produttori agricoli, così come prevista dalla novella parlamentare di cui al comma 16 precedentemente illustrato, sia soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali.

La RT, dopo aver sintetizzato la portata normativa delle nuove disposizioni, evidenzia che per la determinazione degli effetti finanziari è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP (anno d'imposta 2012) e per estrapolare i dati reddituali al 2015, sono state applicate le modifiche intercorse successivamente all'anno di rilevazione dei dati, quindi all'anno 2012.

Stima quindi una perdita di gettito di competenza a partire dal 2015 pari a 5.600 mln di euro, mentre per il 2014 gli effetti finanziari sono relativi al solo incremento delle aliquote IRAP derivante dal comma 17 del presente articolo che, abrogando le disposizioni di cui al citato D.L. n. 66 del 2014, consente un recupero di imposta pari a 2.059 mln di euro¹³.

Inoltre valuta anche gli effetti positivi in termini di IRES ed IRPEF derivanti dalla minore deducibilità dell'IRAP relativa alla componente lavoro e dalla deduzione forfetaria, pari al 10% dell'IRAP versata e concernente gli oneri finanziari.

Pertanto utilizzando un'aliquota media delle imposte dirette del 20% stima un recupero di gettito di competenza a titolo di imposte sui redditi pari a 594 mln di euro per l'anno 2015 e pari a 1.232 mln di euro a partire dal 2016.

Considerando infine che:

- l'aumento delle aliquote IRAP per l'anno 2014 si manifesteranno integralmente al momento del pagamento del saldo (quindi nel 2015);
- l'aliquota di acconto IRAP è dell'85%;
- l'acconto a fini IRES ed IRPEF è pari al 75%;
- l'aliquota media per stimare il recupero di gettito IRES/IRPEF è del 20%;

gli effetti finanziari netti in termini di cassa e di competenza, secondo la RT originaria, sono rappresentati dalle tabelle sottostanti:

(milioni di euro)

CASSA	2015	2016	2017	2018
IRAP	-2.701	-5.600	-5.600	-5.600
IRES-IRPEF	0	1.040	1.710	1.232
TOTALE	-2.701	-4.560	-3.890	-4.368

(milioni di euro)

COMPETENZA	2014	2015	2016	2017
IRAP	2.059	-5.600	-5.600	-5.600
IRES-IRPEF	0	594	1.232	1.232
TOTALE	2.059	-5.006	-4.368	-4.368

¹³ Pari quindi a quanto stimato nella RT annessa al D.L. n. 66 del 2014.

L'estensione del beneficio introdotta al comma 16 viene quantificata nella RT aggiornata nella quale si evidenzia che dalla misura in argomento derivano effetti finanziari di minor gettito pari a 11,9 mln di euro per l'anno 2015 e a 13,9 mln di euro a decorrere dall'anno 2016. A copertura dell'estensione in discorso si provvede con il comma 130 dell'articolo 1 del presente disegno di legge a cui si rinvia.

Nel prospetto riepilogativo aggiornato pertanto si prevedono minori entrate per IRAP ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto per 2.712,9 mln di euro per l'anno 2015 e per 5.613,9 mln di euro a decorre dall'anno 2016; maggiori entrate a titolo di imposte dirette per tutti e tre i saldi per 1.040 mln di euro per l'anno 2016 e per 1.710 mln di euro a decorrere dall'anno 2017; maggiori spese correnti a fini del saldo netto da finanziare pari a 2.712,9 mln di euro per l'anno 2015 e pari a 5.613,9 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al riguardo si evidenzia che la stima, essendo stata effettuata con il modello di microsimulazione, non consente una verifica puntuale delle risultanze; tuttavia si può evidenziare che la perdita di gettito di competenza, pari a 5.600 mln di euro e con l'aliquota media del 20% ai fini della determinazione del maggior gettito da imposte dirette, sono compatibili con le informazioni in possesso e rilevabili dalla banca dati "Cognos viewer – Magister" – Dipartimento delle finanze.

Si sottolinea poi che la RT, per la stima del maggior gettito a titolo di IRPEF, non sembra tener conto o dare evidenza delle risultanze relative alle addizionali comunali e regionali; sul punto si rammenta che dette addizionali sono direttamente imputabili agli enti territoriali e che pertanto gli effetti finanziari ad esse relativi debbono essere separatamente quantificati ed indicati in quanto, in caso di incremento di gettito, rappresentano una minore spesa corrente a carico dello Stato.

Ulteriori informazioni andrebbero fornite in merito alla invarianza, nel tempo, degli andamenti di gettito sia positivi che negativi. L'attenzione in particolare si vuol porre con riferimento alla stima del maggior gettito di competenza a fini IRES/IRPEF che per il primo anno viene quantificato in 594 mln di euro per poi arrivare a 1.232 mln di euro a decorrere dal 2016. Infatti la RT ha acquisito come costante il maggior gettito derivante dalla minore deducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi, laddove è verosimile ipotizzare che le imprese, qualora possano effettivamente disporre di maggiori risorse finanziarie (per effetto delle minori imposte da pagare), potranno, almeno per una quota, decidere di effettuare nuovi acquisti o investimenti e/o incrementare la forza lavoro, con ciò aumentando le componenti negative di reddito e conseguentemente diminuendo la base imponibile IRES/IRPEF. In un'ottica di stima prudenziale occorre tener conto anche degli effetti diretti derivanti

dall'applicazione della disciplina qui analizzata che potrebbero tradursi in un minor gettito rispetto a quello atteso.

Pertanto si chiedono chiarimenti.

Commi 21-29 (TFR in busta paga)

Il comma 21 introduce il comma 756-*bis* nella legge n. 296 del 2006, disponendo, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di percepire la quota maturanda del TFR, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297 del 1982, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986, e non è imponible ai fini previdenziali.

Il comma 22 dispone che, ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge n. 296 del 2006, introdotto dal comma 21 del presente articolo.

Il comma 23 prevede che per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 25 si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

Il comma 24 applica ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, solo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 27 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponible ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.

Il comma 25 prevede che i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al successivo comma 27 e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Il comma 26 stabilisce che, al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'ABI.

Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Il comma 27 istituisce presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24, secondo periodo. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il comma 28 prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame vengano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 29 impone che ai maggiori compiti previsti dal presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che dal complesso della disposizione in esame derivano effetti finanziari di complessa valutazione *ex-ante* in quanto connessi a opzioni che i lavoratori interessati potranno esercitare in relazione alle diverse convenienze valutate in modo soggettivo. Sul piano qualitativo per la finanza pubblica la destinazione del TFR maturando in busta paga comporta:

- a) effetti negativi con riferimento ai lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 per il venir meno del gettito contribuito al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS, al netto delle conseguenti minori prestazioni erogate;
- b) effetti positivi, nel breve periodo, derivanti dall'imposizione fiscale, peraltro in aliquota marginale, della quota di TFR maturando anticipata in busta paga;
- c) effetti negativi derivanti dalla minore imposizione fiscale derivante dalle minori prestazioni di TFR erogate;
- d) effetti negativi dovuti alle agevolazioni contributive/fiscali previste per le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiori a 50 e dai maggiori oneri per la dotazione iniziale del Fondo di garanzia.

Sul piano quantitativo gli effetti sulla finanza pubblica sono connessi alle quote di flusso di TFR che verrà destinato dai lavoratori alla busta paga esercitando l'opzione in esame, ad esempio:

- il caso di maggiore impatto negativo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50;
- il caso di maggiore impatto positivo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50.

Nessuna delle due opzioni è considerata plausibile, trattandosi di casi estremi. Le possibilità di adesione dei lavoratori sono funzione della valutazione soggettiva di poter avere in un periodo transitorio un maggiore reddito disponibile (compromettendo, quindi solo in parte stante la transitorietà della disposizione, aspettative future di maggiori prestazioni al cambio di azienda, all'interruzione del lavoro ovvero in vecchiaia) pur in presenza di una tassazione

(aliquota marginale) penalizzante rispetto allo schema TFR, che potrebbe esercitare un effetto disincentivante all'esercizio di adesione da parte del lavoratore.

Al fine di effettuare valutazioni anche cautelative sugli effetti sulla finanza pubblica e dovendo necessariamente computare *ex-ante* una stima degli effetti della disposizione si è ipotizzato una percentuale crescente del flusso di TFR non destinato alla previdenza complementare venga destinato in busta paga nel periodo in esame in ragione della dimensione di impresa (il 40% con riferimento alle imprese con un numero di addetti inferiore a 10, il 50% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 10 e inferiore a 50, e il 60% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50).

Tenuto conto dei limiti introdotti dalla disposizione, le valutazioni sono state effettuate tenendo conto che a normativa vigente su un flusso di TFR maturando di circa 20,1 miliardi di euro annui, circa 5,3 miliardi sono destinati alla previdenza complementare, circa 5,6 miliardi annui sono destinati come contributo previdenziale al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS per i lavoratori presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze pari o superiore a 50, circa 9,2 miliardi sono accantonati annualmente presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 50 (di cui circa 4,3 miliardi di euro si stima presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 10).

Sulla base delle regole di contabilizzazione delle diverse voci economiche, delle ipotesi adottate e della stima della progressiva applicazione della disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:

	2015	2016	2017	2018
Minori entrate contr. Fondo TFR (oltre 50 dipendenti)	-2.327	-3.328	-3.361	-1.980
Minori prestazioni TFR a carico finanza pubblica	132	609	716	832
Minori entrate smobilizzo articolo 10, D. Lgs. 252/2005 (meno 50 dipendenti)	-125	-126	-145	-86
Maggiori entrate fiscali tassazione anticipo TFR aliquota ordinaria	2.246	2.738	2.769	1.402
Minori entrate fiscali per perdita tassazione TFR	-76	-281	-400	-486
Minori entrate contributive (0,2%) imprese optanti accesso credito agevolato	-56	-68	-70	-42
Maggiore spesa dotazione iniziale Fondo pubblico di garanzia	-100			
Riduzione temporanea versamento Fondi pensione	163	198	200	100
Saldo totale	-143	-258	-291	-260

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori entrate extratributarie									
Minori versamenti all'Entrata da fondo TFR INPS in Tesoreria (comma 1)	2.195	2.719	2.645						
Minori entrate contributive									
Minori entrate contributive a Fondo TFR INPS (comma 1)				2.327	3.328	3.361	2.327	3.328	3.361
Maggiori spese correnti									
Minori entrate fiscali									
Minori prestazioni TFR (comma 1)				132	609	716	132	609	716
Minori entrate per perdita tassazione TFR (comma 1)\	76	281	400	76	281	400	76	281	400
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)	20	25	25	20	25	25	20	25	25
Minori entrate contributive									
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)				105	155	160	105	155	160
Maggiori spese correnti									
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)	105	155	160						

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate tributarie									
Estensione art. 10 D. Lgs. 252/2005 a imprese sotto 50 addetti (comma 1)	0	54	40	0	54	40	0	54	40
Entrate da tassazione TFR con aliquota marginale (comma 1)	2.246	2.738	2.769	2.246	2.738	2.769	2.246	2.738	2.769
Riduzione temporanea versamenti a Fondi pensione (comma 7)	163	198	200	163	198	200	163	198	200
Minori entrate contributive									
0,2% per imprese optanti credito agevolato (comma 4)				56	68	70	56	68	70
Maggiori spese correnti									
Maggiori trasferimenti a INPS (comma 4)	56	68	70						
Dotazione iniziale Fondo garanzia INPS (comma 7)	100			10	10	10	100		

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli effetti risente principalmente della rispondenza delle ipotesi assunte dalla RT (peraltro abbastanza prudenziali) ai dati effettivi (futuri) di adesione alla possibilità concessa con il presente articolo di ricevere in busta paga il TFR maturando.

Andrebbero comunque esplicitate le motivazioni che hanno portato alla formulazione delle diverse ipotesi di adesione. Andrebbe poi confermata la neutralità del versamento, da parte delle imprese, della quota pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda da destinare in busta paga al Fondo di

garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese, essendo tale quota non aggiuntiva per le imprese rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

Inoltre, appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla garanzia, di ultima istanza, prestata dallo Stato al credito agevolato per le imprese con meno di 49 addetti che ne facciano richiesta. Infine, ulteriori chiarimenti appaiono necessari circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della quota di 100 milioni di euro per il 2015, atteso che la stessa viene imputata interamente al 2015 per quanto riguarda l'indebitamento, frazionandosi in quote annue di 10 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per quanto riguarda il fabbisogno.

In relazione all'impatto della disposizione sul flusso al Fondo TFR presso la Tesoreria gestito dall'INPS, sulla base dei dati e delle ipotesi assunte, peraltro caratterizzate da un sufficiente grado di prudenzialità, se non si hanno rilievi in ordine all'onere a partire dal 2016 (circa 3,3 mld annui), si evidenzia che il dato inerente il 2015 (circa 2,3 mld) sembra scontare un ritardo medio di circa 4 mesi nell'effettuazione della scelta della destinazione in busta paga della quota di TFR maturando da parte dei soggetti considerati dalla RT intenzionati ad utilizzare la possibilità concessa dalla norma in esame, anche se l'emanazione del DPCM attuativo è prevista entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto attiene agli aspetti di natura fiscale, si evidenzia che la RT non fornisce alcun dato che consenta una verifica puntuale dell'impatto della disposizione. Infatti, pur indicando i parametri relativi alla possibile ipotesi di richiesta di liquidazione del TFR in busta paga con riferimento alla dimensione aziendale, non evidenzia l'importo complessivo sul quale poi effettivamente si stima il maggior gettito fiscale, così come non fornisce informazioni in merito all'aliquota marginale utilizzata per il calcolo.

Inoltre, bisognerebbe acquisire informazioni in merito alle ipotesi sottostanti la quantificazione delle minori entrate fiscali dovute alla diminuzione delle prestazioni di TFR erogate; in particolare non vengono forniti dati circa il flusso di TFR medio annuo liquidato dalle aziende così come non viene stimata l'aliquota media applicata sulla tassazione separata che rileva al momento della monetizzazione del TFR.

Infine, ad una prima analisi, sembrerebbe che la stima presentata sia carente con riferimento alla minore imposta sostitutiva, sulle rivalutazioni dei fondi per TFR, che non sarebbe più riscossa dall'erario per la parte di TFR non più accantonato ma liquidato in busta paga; si rammenta infatti che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi TFR si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente nella misura dell'11%¹⁴, ma che l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge in esame eleva al 17%.

¹⁴ Articolo 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n° 47.

Per tali aspetti si chiedono chiarimenti.

Commi 30–31 (Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

L'articolo in esame con il comma 30, sostituendo il vigente articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ridisciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:

- la platea dei soggetti beneficiari si amplia in quanto l'agevolazione è estesa a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato¹⁵, laddove la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro;
- l'eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento;
- la misura del credito di imposta si dimezza in quanto arriva al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 a fronte della attuale percentuale pari al 50%. Tuttavia la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up innovative;
- il tetto massimo del credito d'imposta *pro-capite* annuale raddoppia passando dal previgente valore di 2,5 mln di euro all'importo di 5 mln di euro;
- la durata dell'agevolazione passa da tre anni (2014-2016) a cinque anni (2015-2019);
- l'investimento minimo agevolabile diminuisce, passando dai precedenti 50.000 euro a 30.000 euro;
- l'esclusione dei brevetti dalla tipologia delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili;
- la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato¹⁶, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro¹⁷;
- l'eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta con conseguente eliminazione dell'affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici;
- l'effettuazione dei controlli è ora demandata esclusivamente all'Agenzia delle entrate – che provvederà agli eventuali recuperi maggiorando l'importo con sanzioni e di interessi- laddove la norma vigente impegna anche il Ministero dello sviluppo economico;
- le modalità di copertura non fanno più riferimento ai fondi strutturali comunitari, così come previsto dalla vigente normativa ma, in parte, rivengono dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati¹⁸ e per la ricerca e sviluppo¹⁹, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- il monitoraggio sul del credito di imposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio;
- l'aggiunta al citato D.L. 145/2013 dell'allegato 3 contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al

¹⁵ Nella disposizione in esame non si includono tra i destinatari del beneficio in argomento i consorzi e le reti di impresa che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione, così come invece previsto dalla vigente normativa.

¹⁶ Articolo 1 comma 53 della legge 244/2007.

¹⁷ Articolo 34 della legge 388 del 2000.

¹⁸ Articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

¹⁹ Articolo 1 commi da 95 a 97 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (comma 31).

La RT utilizza dati 2012 – fonte Confindustria per evidenziare che l’investimento annuo delle imprese in attività di ricerca e sviluppo è risultato pari a circa 15 mld di euro di cui circa 3,5 mld annui “*extra-muros*”²⁰. Da dati ISTAT risulta che circa il 66% degli investimenti in ricerca e sviluppo è effettuato dalle imprese con più di 500 dipendenti mentre un ulteriore 10,3% è realizzato dalle imprese con un numero di addetti tra le 250 ed le 500 unità.

Assume che il gruppo delle imprese con dipendenti superiori alle 500 unità, che attua investimenti agevolati per un valore superiore al limite di 20 mln di euro (a cui corrisponde il valore massimo di credito di imposta *pro capite*, pari a 5 mln di euro), sia pari a 50 unità, mentre per le imprese con addetti compresi tra 250 e 500 unità il relativo numero sia pari a 100.

Ipotizza poi – utilizzando sempre i dati Confindustria che stimano una quota di incremento degli investimenti annua pari al 15% e considerando possibili effetti indotti dalla disposizione in commento – che l’incremento degli investimenti rispetto alla media dei tre anni precedenti a quello di effettuazione del nuovo investimento sia pari al 20% per il primo anno, al 25% per il secondo anno ed al 30% dal terzo anno e poi a regime.

Quindi, utilizzando dati ed ipotesi come sopra esplicitate, quantifica per il primo anno un credito di imposta in ricerca e sviluppo *intra-muros* (a cui corrisponde un credito di imposta pari al 25% della spesa) di 250, 4 mln di euro²¹; invece stima, sempre per il primo anno un credito di imposta per investimenti *extra- muros* (a cui corrisponde un credito di imposta pari al 50% della spesa) pari a circa 114,4 mln di euro²². Pertanto il minor gettito di competenza per il primo anno di applicazione della disposizione in esame è pari a 365 mln di euro (anno 2015), pari a 456 mln di euro²³ per il secondo anno (anno 2016) e pari a 547 mln di euro²⁴ a partire dal terzo anno (anno 2017) e poi a regime.

²⁰ Ci si riferisce alla ricerca e sviluppo attuata mediante contratti con centri pubblici, organismi ed enti di ricerca.

²¹ Il dato è fornito mediante un algoritmo che si basa sulla somma della quantificazione delle spese per sviluppo e ricerca *intra-muros* da parte delle imprese con meno di 250 dipendenti e delle medesime spese effettuate dalle 150 unità di imprese con investimenti pari a 20 mln di euro; a tale somma applica la percentuale del 20% che rappresenta l’incremento dell’investimento rispetto alla media degli ultimi tre anni, per poi moltiplicare per la percentuale di credito di imposta riconosciuto del 25%.

²² Il dato è fornito utilizzando il medesimo algoritmo illustrato nella precedente nota n. 6 dove però si considera il solo importo delle spese per ricerca e sviluppo *extra-muros* a cui, dopo aver applicato l’incremento di investimento del 20%, applica la percentuale di credito di imposta riconosciuta per tali spese, pari al 50%.

²³ Il dato è fornito dalla somma dei due algoritmi di cui alle precedenti note n. 6 e n. 7 modificando la percentuale di incremento degli investimenti e portandola dal 20% al 25%.

²⁴ Il dato è fornito allo stesso modo di quello di cui alla precedente nota n. 9 modificando la percentuale di incremento degli investimenti che passa dal 25% al 30% a decorrere dal terzo anno.

Stima gli effetti negativi in termini di cassa del gettito atteso considerando²⁵ che nell'anno di maturazione del credito di imposta una quota del 70% del beneficio sarà utilizzato in compensazione, mentre il restante 30% verrà utilizzato nell'anno successivo; le risultanze sono esposte nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-255,5	-428,7	-519,7	-547	-547	-164	0

Infine, in ragione del comma 13 dell'articolo in esame il quale stabilisce che le agevolazioni di cui al D.L. n. 83 del 2012 ed alla legge n. 228 del 2012 cessano alla data del 31 dicembre 2014 e che le relative risorse sono destinate al beneficio in argomento, evidenzia l'effettivo onere a titolo di credito di imposta che, rispetto alle risultanze precedentemente esposte in termini di cassa subisce una riduzione di spesa di 36,55 mln di euro a decorrere dall'anno 2015. Quindi gli effetti finanziari netti in termini di cassa, secondo l'originaria RT, sono rappresentati dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-218,95	-392,15	-483,15	-510,45	-510,45	-127,45	+36,55

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) evidenzia maggiori spese in conto capitale per tutti e tre i saldi pari a 255,5 mln di euro per l'anno 2015, pari a 428,7 mln di euro per l'anno 2016 e pari a 519,7 mln di euro per l'anno 2017; contemporaneamente iscrive come minori spese in conto capitale per gli anni a decorrere dal 2015 l'importo di 36,6 mln di euro.

Al riguardo si evidenzia in prima analisi che l'articolo in esame riscrive la recente disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al citato articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013, riproducendone, seppur con delle differenze, l'impostazione generale. Invece, con riferimento ai benefici fiscali che vanno ad abrogarsi, ed in particolare quanto alla disciplina vigente in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui al citato D.L. 83/2012, si richiama l'attenzione sulle differenti modalità operative e di fruizione delle agevolazioni in esame in quanto quest'ultima prevede un vantaggio fiscale a regime e senza limite minimo di investimento, con tutele, già inserite nel corpo della norma e senza quindi rinvio a decreti attuativi, sia per i dipendenti assunti sia per l'erario finalizzate ad arginare azioni elusive della norma²⁶. Si consideri inoltre che la norma, di cui si prefigura l'abrogazione, oltre

²⁵ Utilizza a tal fine quanto ha disposto l'amministrazione finanziaria con circolare del 28/11/2011 n. 5 – Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa.

²⁶ Nel merito si veda il comma 4 del citato D.L. 83/2012.

a prevedere un'istanza preventiva²⁷ contempla anche la possibilità, in base ad apposite convenzioni, di poter usufruire dei servizi di società ed enti in possesso dei requisiti tecnici finalizzati alla gestione del beneficio in parola. Sarebbe pertanto necessario un chiarimento circa il trattamento amministrativo-fiscale fin qui posto in essere per le già autorizzate assunzioni di profili altamente qualificati (ai sensi del citato D.L. 83/2012), che pertanto hanno maturato il diritto al credito di imposta, al fine di evitare possibili riflessi negativi in termini finanziari. Sarebbe opportuno conoscere sul punto gli importi dei crediti di imposta già maturati – peraltro la RT, poiché acquisisce all'entrata 36,55 mln di euro, quindi solo una parte delle risorse originariamente previste di 50 mln di euro, sembra presupporre che la differenza dello stanziamento sia destinato a finanziare i diritti maturati – e per i quali la relazione illustrativa prevede una non ben chiara possibilità che: *“le relative posizioni giuridiche soggettive saranno tenute in considerazione fino a poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14”*, al fine di evitare possibili contenziosi tra contribuenti e fisco. Andrebbe poi escluso che la norma relativa alla possibilità di concludere convenzioni con enti gestori del beneficio in parola possa generare maggiori oneri legati alla necessità di risolvere anticipatamente, da parte dell'amministrazione, gli accordi sottoscritti in considerazione del quadro normativo che verrebbe a delinearsi²⁸.

Quanto al credito di imposta riscritto con le norme all'esame, lo stesso non è concesso nell'ambito di limiti prefissati di spesa (c.d. tetto di spesa), come invece previsto nelle precedenti discipline qui modificate o abrogate, e ad esso è associato il monitoraggio da parte Ministero dell'economia e delle finanze (comma 15 del nuovo articolo 3 del D.L. 145/2013) ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità²⁹; in quest'ottica assume particolare rilievo la verifica della quantificazione presentata in RT.

In proposito, ripercorrendo il procedimento di valutazione, si rende necessario acquisire chiarimenti circa l'indicazione del numero di 50 unità per le imprese con più di 500 dipendenti e di 100 unità per le imprese con addetti compresi tra 250 e 500 unità; infatti la RT assume i citati valori senza indicare le modalità ed i criteri utilizzati per la loro individuazione. Si rappresenta che le statistiche ISTAT per l'anno 2012³⁰ evidenziano un numero di aziende pari a 1.406 unità, con dipendenti che vanno da 250 addetti ed oltre; se ad esse si applicano le percentuali indicate in RT – ricavate sempre da statistiche ISTAT – del 66% e del 10,3% (relative agli investimenti in ricerca e sviluppo

²⁷Peraltro disciplinata anche dal novellato articolo 3 del D.L. 145/2013

²⁸ Senza considerare l'eventualità che le convenzioni possano essere state stipulate con società *in house* con aggravio di costi di implementazione della struttura da parte delle amministrazioni pubbliche stesse.

²⁹ Non è stato invece prevista apposita clausola di salvaguardia per far fronte ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

³⁰ Si veda la ricerca ISTAT: Struttura e competitività delle imprese – anno 2012; pubblicato il 27 novembre 2014.

rispettivamente delle imprese con più di 500 dipendenti e con dipendenti tra 250 e 500 unità) si ottiene un numero di imprese che va da un massimo di 927 unità³¹ ad un minimo di 145 unità³². Pertanto, dall'analisi dei dati, la RT parrebbe essersi attestata sul valore minimo di medio/grandi imprese potenziali fruitori del credito di imposta in argomento con riflessi in ordine alla valutazione in termini prudenziali dell'onere; a ciò si aggiunga che la RT non sembra aver peraltro considerato che, il fenomeno degli investimenti in ricerca e sviluppo tende a crescere con la dimensione d'impresa e con la propensione ad esportare³³.

La quantificazione inoltre, sembra considerare nella stima del credito di imposta nella misura del 50% i soli investimenti in ricerca e sviluppo *extra-muros* (cioè pari a 3,5 mld di euro annui riferiti alla tipologia di spese di cui al comma 6, lettera *c*), del nuovo articolo 3 del citato D.L. 145/2013) senza includervi anche i contratti con personale altamente qualificato di cui al comma 6, lettera *a*), del nuovo articolo 3 del D.L. 145/2013. Questi ultimi dovrebbero esser ricompresi, almeno ad una prima interpretazione, nell'ammontare degli investimenti *intra-muros* di 11.500³⁴ mld di euro che, peraltro vengono assunti per la loro totalità come spese che generano un credito di imposta del 25%, senza quindi indicare quanta parte sia invece riferibile ai citati contratti con personale altamente qualificato³⁵.

Occorre poi chiarire se nella stima sono state considerate solo le imprese italiane o anche quelle estere con stabile organizzazione in Italia; va da sé che la valutazione potrebbe esser soggetta a variazioni qualora si fosse preso solo il primo aggregato e non anche il secondo, che sembrerebbe essere più rappresentativo del fenomeno qui analizzato.

Si chiede inoltre di sapere se l'attività di controllo e connesso recupero potrà essere efficacemente svolta dall'Agenzia delle entrate ad invarianza di risorse umane e tecnologiche.

Infine, con riferimento alla chiarezza della disciplina, in relazione ai conseguenti riflessi anche di natura finanziaria, si sottolinea che l'articolato non esplicita né il termine finale di emanazione del decreto attuativo, che contenendo diversi aspetti della gestione, controllo e regolamentazione del credito in parola assume rilievo ai fini della verifica della stima, né il momento in cui il credito di imposta dovrà essere iscritto nella dichiarazione dei redditi; infatti il comma 8 non dà indicazione in merito al fatto se il beneficio debba essere indicato al momento della maturazione o dell'utilizzo.

³¹ $1.406 * 66\% = 928$.

³² $1.406 * 10,3\% = 145$.

³³ Cfr Banca d'Italia; Supplemento al bollettino statistico del 28 luglio 2011 – Indagine sulle imprese industriali e dei servizi – anno di riferimento 2010 (pag. 16).

³⁴ Forniti per differenza tra gli stimati 15 mld di investimenti annui complessivi e i 3,5 mld di investimenti *extra-muros*.

³⁵ Che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del D.L. 145/2013 beneficia, come già ricordato del credito di imposta nella misura del 50%).

In considerazione di quanto precede appaiono necessari chiarimenti al fine di escludere una sottostima dell'onere associato alle disposizioni in esame.

Commi 32-40

(Opzione regime esclusione parziale proventi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali – *patent box*)

I commi in esame introducono un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *patent box*).

La relazione illustrativa individua le finalità di questa disposizione con riferimento alla possibilità di: incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all'estero, favorire il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la riallocazione all'estero, incoraggiare l'investimento in attività di ricerca e sviluppo; il tutto per rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di medio-lungo periodo.

Nello specifico il comma 32 evidenzia che il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile; ai sensi del comma 33 possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1 lettera d) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – quindi società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica – a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il comma 34, dopo aver specificato le tipologie di beni immateriali a cui si rivolge il beneficio, come sopra evidenziate, chiarisce che l'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali; in tal senso dispone che il regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni in parola, sia nell'ipotesi di utilizzo diretto. In tale ultima ipotesi, ed al fine di individuare correttamente il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo, si dispone la preventiva procedura di richiesta di apposito accordo, conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Tale procedura di *ruling*, prevista anche nel caso in cui i redditi oggetto del vantaggio fiscale siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse tra società controllate o controllanti, ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle componenti positive di reddito implicite e dei criteri per l'individuazione delle componenti negative di reddito inerenti alle predette componenti positive.

Ai sensi del comma 35 si prevede l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati; per esse l'esclusione dalla formazione del reddito si ottiene a condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.

Il comma 36 prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata sia consentita a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento.

Il comma 37 precisa che la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

Il comma 38 specifica che l'opzione è valida anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

Il comma 39 rinvia le modalità applicative ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 40 precisa la decorrenza del nuovo regime opzionale che si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; per il primo

periodo di imposta il beneficio è pari al 30%, mentre per il secondo periodo di imposta è pari al 40%, per poi attestarsi sul 50% per i periodi successivi.

La RT dopo aver sintetizzato la portata normativa dei commi in argomento, evidenzia che per la stima sono stati utilizzati i dati relativi ai pagamenti effettuati per l'utilizzazione economica di beni immateriali tramite l'elaborazione delle informazioni tratte dal modello 770 anno di imposta 2012; ha così rilevato che circa 4,5 mld di euro rappresentano flussi di redditi (a titolo di provvigioni e redditi diversi) corrisposti per circa 917,3 mln a residenti italiani e per circa 3.590,6 mln di euro a residenti esteri; a questi aggiunge, in via prudenziale, il flusso di redditi che i residenti italiani ricevono dall'estero per l'utilizzo dei beni immateriali in discorso e che, in mancanza di dati, stima in un importo pari ad 1/3 dei flussi rilevati in uscita.

Pertanto i ricavi derivanti dallo sfruttamento indiretto di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa nonché processi, formule e *know how* sono stimati in circa 2.114 mln di euro³⁶.

Inoltre non disponendo di dati concernenti lo sfruttamento diretto dei beni immateriali utilizza informazioni desumibili dalle attività di accertamento dalle quali risulta che l'utilizzo diretto è sensibilmente inferiore a quello indiretto e pertanto assume una valutazione pari ad 1/3 dell'utilizzo indiretto; in definitiva la stima è pari a 705 mln di euro³⁷.

Inoltre prende in considerazione anche i costi specifici inerenti ai beni intangibili e, in mancanza di informazioni al riguardo, ne stima un'incidenza pari al 50% rispetto ai ricavi; inoltre riduce ulteriormente il dato relativo ai costi per una quota pari ad 1/3 al fine di considerare i costi sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali.

In base alla metodologia esposta, arriva a quantificare redditi agevolabili conseguenti allo sfruttamento diretto ed indiretto dei beni in argomento per circa 940 mln di euro netti che, mediante l'applicazione della quota di detassazione a regime del 50%, forniscono l'ammontare definitivo dei redditi detassabili pari a circa 470 mln di euro annui.

Per quanto attiene invece alla stima in termini di gettito IRES/IRPEF ed IRAP effettua una specifica elaborazione sui contribuenti che presentano quote di ammortamento di beni immateriali dalla quale risulta un'aliquota media per imposte dirette, comprensiva anche delle addizionali, del 23,3%, mentre a titolo di IRAP l'aliquota media risulta essere pari al 3,8%.

Pertanto a regime viene stimata una perdita di gettito annua di competenza IRES/IRPEF pari a 109,8 mln di euro mentre a fini IRAP la stessa è pari a circa 17,8 mln di euro. Per il primo anno di applicazione del regime opzionale in parola, in cui la quota di detassazione è del 30% la perdita è di 65,9 mln di euro a

³⁶ $917,3 + 3590,6 * 1/3 = 2.114$ mln di euro.

³⁷ $2.114 * 1/3 = 705$ mln di euro.

titolo di imposte sui redditi, mentre è di 10,7 mln di euro per IRAP; per il secondo anno, in considerazione della quota di detassazione del 40% la stima diviene di 87,8 mln di euro per IRES/IRPEF, e di 14,2 mln di euro a titolo di IRAP.

A tale quantificazione aggiunge infine una quota del 10% per tener conto delle eventuali mancate plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione dei beni immateriali che sono sottoposte alla condizione del successivo loro reinvestimento al fine di godere della totale esclusione dall'imposizione.

L'andamento di gettito in termini di cassa e di competenza è rappresentato dalle tabelle sottostanti:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-11,7	-15,6	-19,5	-19,5	-19,5
IRES	--62,0	-82,7	-103,4	-103,4	-103,4
IRPEF statale	-9,6	-12,8	--16,0	--16,0	--16,0
Addizionale regionale	-0,6	-0,8	--1,0	--1,0	--1,0
Addizionale comunale	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Totale	-84,1	-112,2	-140,2	-140,2	-140,2

(milioni di euro)

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-21,7	--19,0	-22,9	-19,5
IRES	0,0	-108,6	-98,2	-118,9	-103,4
IRPEF statale	0,0	-16,8	-15,2	-18,4	--16,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Totale	0,0	--148,0	-133,5	-161,6	-140,2

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) considera come minori entrate a fini IRPEF/IRES per tutti e tre i saldi il valore di 125,4 mln di euro per l'anno 2016 e di 113,4 mln di euro per l'anno 2017; a fini IRAP per i solo fabbisogno ed indebitamento netto le somme di 21,7 mln di euro per l'anno 2016 e 19 mln di euro per l'anno 2017; a titolo di addizionale regionale IRPEF per i soli saldi di fabbisogno ed indebitamento netto la somma di 0,6 mln di euro per l'anno 2016 e 0,8 mln di euro per l'anno 2017; a titolo di addizionale comunale IRPEF per il fabbisogno e l'indebitamento netto per importi pari a 0,3 mln di euro a decorre dall'anno 2016. Considera invece come maggiori spese, ai fini del solo saldo netto da finanziare, i valori relativi all'IRAP per un importo di 21,7 mln di euro per l'anno 2016 e di 19 mln di euro per l'anno 2017; i valori dell'addizionale regionale IRPEF per 0,6 mln di euro per l'anno 2016 e 0,8 mln

di euro per l'anno 2017; gli importi a titolo di addizionale comunale IRPEF per un valore di 0,3 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al riguardo si evidenzia che la stima presenta un evidente grado di aleatorietà essendo basata su ipotesi non verificabili e relative, in particolare:

- alla scelta della quota di 1/3 dei flussi di reddito in uscita finalizzata alla stima dei flussi di reddito (provenienti dall'estero) percepiti dai residenti italiani;
- alla definizione della quota del 50% dei costi specifici da detrarre per quantificare la parte di redditi soggetta al beneficio fiscale in argomento nonché la scelta della quota di 1/3 relativa al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo ed i costi complessivi sostenuti per produrre il bene;
- all'individuazione della quota del 10% rispetto alla stima totale del gettito quale valutazione delle plusvalenze esentate.

Nel merito, inoltre, andrebbe chiarito perché la RT non abbia utilizzato i dati traibili dall'aggregato relativo ai bilanci delle imprese il quale avrebbe potuto fornire dati sia sugli investimenti in beni immateriali (e quindi indirettamente, con un confronto su più periodi, il valore dei flussi agevolabili) sia sulle quote dei costi specifici ad essi inerenti e quindi imputabili.

Con riferimento invece ai criteri sui quali si basa la quantificazione nel suo complesso si evidenzia che la stima sembra non aver tenuto conto del possibile effetto incentivo che la disposizione potrebbe produrre; esso è legato sia al conseguimento degli obiettivi dichiarati dalla norma (come si legge in relazione illustrativa) ossia l'incentivazione della collocazione in Italia dei beni immateriali esteri e del mantenimento di quelli già presenti in Italia, sia alla circostanza che la fruizione del *patent box* potrebbe coesistere con quella delle agevolazioni fiscali recate dai commi 1 e 2 del presente articolo in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo essendo lo svolgimento delle predette attività condizione necessaria per poter optare per il regime agevolato del *patent box* (comma 36).

Sempre con riferimento agli effetti incentivanti recati dalla disposizione la RT non sembra dar conto del possibile incremento delle plusvalenze, rispetto agli andamenti storici rilevabili, per effetto della norma in esame che, pur ponendo il vincolo al reinvestimento delle risorse finanziarie introitate per poter usufruire dell'agevolazione, si presenta comunque stimolante. Infatti poiché potrebbe risultare conveniente per i contribuenti vendere i beni intangibili per poi investire in nuovi beni intangibili e sfruttare doppiamente il beneficio fiscale recato dai presenti commi, si rende necessario analizzare gli effetti di un possibile incremento del tasso di rotazione³⁸ degli investimenti in beni agevolabili rispetto

³⁸ Considerato come rapporto tra acquisti e vendite di beni inteangibili.

alle movimentazioni storiche, ciò al fine di escludere sottostime della perdita di gettito.

Inoltre giova rammentare che i costi specifici inerenti ai beni intangibili, così come anche quelli relativi al mantenimento, accrescimento, sviluppo e produzione possono essere soggetti alla procedura di ammortamento in quanto riferibili a beni ammortizzabili³⁹; si evidenzia che aver stimato nella quota del 50% nonché di 1/3 i costi suddetti potrebbe dar luogo ad una sottostima dell'onere in quanto detti costi dovrebbero esser detratti dai redditi agevolabili solo per una quota annua rappresentata dalla specifica aliquota di ammortamento prevista per i diversi beni. Infatti mentre il beneficio fiscale è fruibile per intero nel momento in cui si opta per il regime fiscale in argomento, la contabilizzazione in bilancio dei costi inerenti ai beni immateriali rimane comunque soggetta alle regole in tema di ammortamento sia civilistico che fiscale, con la conseguenza che in termini di minor gettito, almeno per i primi anni in cui non si sconta l'effetto di accumulo delle quote stesse, i costi influiscono non per il loro peso totale (ipotizzato in RT pari al 50% o ad 1/3) bensì per la quota di ammortamento che rappresenta una parte del costo specifico totale sostenuto.

Ulteriore aspetto riguarda la mancanza di informazioni che consentano di verificare la diversa incidenza dell'IRES, IRPEF ed addizionali che, nelle tabelle riepilogative, vengono suddivise senza alcuna precisazione.

Con riferimento poi agli effetti di cassa, la RT non considera in alcun modo i possibili riflessi negativi in termini di gettito, già a partire dall'anno 2015, conseguenti all'utilizzo da parte dei contribuenti del sistema previsionale nel calcolo degli acconti a titolo di imposte sui redditi ed IRAP. Tale aspetto produrrebbe differenti andamenti per gli anni 2015 e 2016 dei saldi finanziari rispetto a quanto rappresentato nella tabella riepilogativa presentata in RT.

Per il complesso delle osservazioni formulate si chiedono chiarimenti al Governo.

Comma 41

(Crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate)

Il comma 41 dell'articolo è volto a chiarire che il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (articolo 8, legge n. 388 del 2000).

³⁹ A seconda della tipologia di beni si hanno diverse aliquote fiscali di ammortamento; in particolare per i diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno l'ammortamento è in misura non superiore ad 1/3 del costo per ciascun esercizio (le quote possono anche essere variabili), per le concessioni, licenze e diritti simili in quote costanti e corrispondenti alla durata di utilizzazione prevista dal contratto, per i marchi in quote annue anche variabili ma in misura non superiore a 1/10 per ciascun esercizio.

La **RT**, dopo aver riassunto la norma, evidenzia che la disposizione ha natura interpretativa e, pertanto, non comporta effetti in termini di gettito.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 42 (Proroga ecobonus e ristrutturazione)

Il comma in esame contiene proroghe al regime agevolativo delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, mantenendo sostanzialmente anche per il 2015 le percentuali in vigore per il 2014 e precisamente:

- 50 per cento per il recupero edilizio e per l'acquisto di mobili;
- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

La lettera *a*) del comma 1 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015.

Il nuovo comma 2, per effetto delle modifiche approvate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati estende la detrazione, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

La lettera *b*) del comma 1 in esame modifica l'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e per l'acquisto di mobili: si prevede quindi che per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda – fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.

Il punto 2) della lettera *b*) prevede fino al 31 dicembre 2015, per gli interventi in funzione antisismica detrazioni in misura del 65 per cento; tale disposizione è stata inserita dalla Camera dei deputati.

Il punto 3) della lettera *b*) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, prevedendo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di recupero edilizio, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro⁴⁰.

La RT associata al testo iniziale del disegno di legge di stabilità ora in esame quantifica come rappresentato nella seguente tabella gli effetti complessivi delle disposizioni recate dal comma:

⁴⁰ La disposizione della legge di stabilità 2014 che prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione è stata abrogata dall'articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014.

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	Dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
Ristrutturazione + mobili	+13,7	-252,2	-412,8	-309,0	+231,8	0
Riqualificazione	+5,3	-66,0	-167,1	-115,9	+86,9	0
Totale	19,0	-318,2	-579,9	-424,9	318,7	0

La RT rappresenta che la proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo e ricorda che per le spese finalizzate a ristrutturazione edilizia sostenute nel 2015 – fino ad un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 40%; con riguardo alle spese finalizzate alla realizzazione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%, mentre a decorrere dal 2016 (in base all'articolo 16-*bis* del TUIR) la detrazione è pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. La RT afferma poi che, al fine di utilizzare dati direttamente correlabili all'aliquota di detrazione prevista dalla normativa in esame, sono stati analizzati i versamenti delle ritenute del 4% da parte di Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese in oggetto; in base alla ricostruzione dei dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2014, viene stimato un ammontare complessivo annuale di circa 24.000 milioni di euro, comprensivo sia delle spese per interventi di riqualificazione energetica, che sono stimate (come da RT a corredo della corrispondente norma di proroga) pari a 4.500 milioni di euro, sia di quelle per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che sono stimate in misura di 1.000 milioni di euro.

La RT stima quindi pari a 18.500 milioni di euro (pari a 24.000 – 4.500 – 1.000), le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, al lordo della spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione stessa, ipotizzato nella misura del 10% (ovvero 1.850 milioni di euro). Considerando quindi, con riferimento alla parte di spesa base, una ulteriore detrazione di 10 punti percentuali rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, di 50 punti percentuali, la RT stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 259 milioni di euro annui ($(16.650 \times 10\% + 1.850 \times 50\%) : 10$).

La RT attribuisce alla norma proposta un effetto indotto stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate nel recente passato) in circa 462,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 420,5 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%),

si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +42 milioni di IVA e +126,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la RT ricorda che la legislazione vigente non prevede per il 2015 agevolazioni. Ai fini della stima degli effetti sul gettito della presente norma di proroga, vengono considerati i dati e la metodologia di cui alla RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147/2013), affermando che l'ammontare annuo di spesa in oggetto stimato in tale occasione (938,4 milioni di euro) risulta sostanzialmente confermato dai primi dati a consuntivo pubblicati dalle organizzazioni del settore. Arrotondando per eccesso l'ammontare di spesa citato si stima quindi una spesa annua pari a 1.000 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 50 milioni di euro ($1.000 \times 50\% / 10$).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +18 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +12,3 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Quanto alla proroga per il 2015, relativa alla detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, le norme proposte dispongono, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo (per le spese in oggetto sostenute nel 2015, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%). Per le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la legislazione vigente prevede una detrazione del 65% fino al 30 giugno e del 50% dal 1 luglio al 31 dicembre. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013).

È stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2012 di circa 3.300 milioni di euro).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 115,9 milioni di euro annui. Nello stesso tempo, la norma proposta viene ritenuta in grado di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 250,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 227,5 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%) (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), l'incremento di gettito stimato in virtù dell'effetto incentivante sugli investimenti è cifrato per il 2015 nella misura di 22,7 milioni di IVA e di 68,2 milioni in termini di IRPEF/IRES/IRAP.

La RT allegata al disegno di legge in esame nella versione trasmessa al Senato contiene una quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati in relazione alla possibilità di detrarre, nella misura del 65 per cento, le spese sostenute nel 2015 per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e quelle per gli interventi antisismici su edifici nelle zone sismiche ad alta pericolosità (se destinati ad abitazioni principali o ad attività produttive). Si tratta dei seguenti importi, che vanno sommati a quelli già indicati in precedenza:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018– 2025	2026
Schermature solari	0,2	-2,7	-2,2	-2	-1,5
Climatizzazione invernale e interventi antisismici	-1	-13,5	-10,4	-9,6	7,2
Totale	-0,8	-16,2	-12,6	-11,6	5,7

Al riguardo, si osserva in primo luogo che, dal punto di vista metodologico, la RT appare impostata in modo analogo alle precedenti RT redatte con riferimento alle agevolazioni che ora vengono prorogate. In particolare, accanto agli effetti di minor gettito Irpef derivanti dalle detrazioni, vengono stimati effetti indotti in termini di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA.

Vengono quindi quantificati separatamente gli effetti associabili alle disposizioni riguardanti:

- le detrazioni per spese sostenute nel 2015 relativamente ad interventi di ristrutturazione edilizia;
- le detrazioni per spese sostenute nel 2015 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
- le detrazioni per spese sostenute nel 2015 e relative ad interventi di riqualificazione energetica.

La quantificazione viene condotta tenendo conto dei benefici fiscali già presenti sulla base della legislazione vigente ed individuando quindi gli effetti finanziari delle disposizioni in esame utilizzando il differenziale percentuale da attribuire alle modifiche proposte, con riferimento alla versione contenuta nel disegno di legge di stabilità nella sua versione iniziale.

Un elemento di novità contenuto nella RT è costituito dall'aver preso in considerazione, al fine di utilizzare dati direttamente correlabili all'aliquota di detrazione prevista dalla normativa in esame, i versamenti delle ritenute del 4 per cento operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese in esame; viene dunque stimato un ammontare complessivo annuale di circa 24 miliardi. Rispetto a tale ammontare, si evidenzia che esso appare ricompreso nel dato che si riscontra sul Bollettino delle entrate tributarie con riferimento alle ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta⁴¹. In particolare, nell'ultimo numero disponibile di detta pubblicazione⁴², si trova un il valore di 690 milioni euro per il periodo gennaio-settembre 2014; esso corrisponde dunque ad una base imponibile di 17.250 milioni (essendo la ritenuta pari al 4 per cento); nell'ipotesi di una distribuzione lineare di dette entrate nel corso dell'anno, l'ammontare su base annua risulta pari a 23 miliardi ($17,250/9*12$). Ciò che non sembra argomentato in modo circostanziato è il procedimento in base al quale è individuato l'ammontare da scomputare a titolo di spese per interventi di riqualificazione energetica, indicato in 4.500 milioni di euro. Detto importo è infatti sottratto, insieme all'importo di 1.000 milioni associato alle spese per grandi elettrodomestici e mobili, per determinare il livello finanziario a partire dal quale vengono calcolati gli effetti finanziari associati alla misura in commento ($24.000 - 4.500 - 1.000 = 18.000$). Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto.

Per quanto riguarda la RT associata alle modifiche inserite dalla Camera dei deputati e suscettibili di determinare effetti finanziari - ovvero l'estensione della detrazione, in misura del 65 per cento, alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari e degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nonché per specifici interventi di natura antisismica - si osserva che i dati contenuti nella RT redatta in occasione del passaggio del disegno di legge al Senato non risultano tali da permettere una verifica puntuale della quantificazione; inoltre non sembra che l'allegato 3 aggiornato riguardante il comma in esame riportato di seguito sia perfettamente sovrapponibile con gli importi indicati in RT. Ad esempio per la sola IRPEF dai dati RT si ottiene un minore gettito per l'anno 2015 di 64,1 mln di

⁴¹ Detto ammontare è riferito anche ad altre tipologie di agevolazioni rispetto a quelle in esame.

⁴² Cfr. MEF, Bollettino delle entrate tributarie n. 151, novembre 2014, relativo al periodo gennaio-settembre 2014, pag. 3.

euro a fronte dei 65,5 mln di euro indicati in allegato 3; per l'anno 2016 di 683 mln di euro a fronte di 698,5 mln di euro e analogamente per l'anno 2017, di 426,9 mln di euro a fronte 436,5 mln di euro:

	s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ecobonus, ristrutturazioni, schermature solari, generatori di calore e misure antisismiche (irpef detrazioni)	e	t	-65,5	-698,5	-436,5	-65,5	-698,5	-436,5	-65,5	-698,5	-436,5
	e	t		315,5	-135,3		315,5	-135,3		315,5	-135,3
	e	t					48,6	-20,7		48,6	-20,7
	s	c		-48,6	20,7						
	e	t	83,6			83,6			83,6		

Si evidenzia poi che potrebbe essere opportuno procedere ad una stima dei possibili effetti delle modifiche apportate all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, che prevedono che le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici siano conteggiate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione; ciò pur nella consapevolezza del fatto che alla disposizione transitoria sull'argomento introdotta dal decreto-legge n. 47 del 2014 non erano stati ascritti effetti finanziari; l'entità delle spese per l'acquisto di mobili potrebbe infatti risultare non trascurabile, determinando quindi specifici effetti di minor gettito meritevoli di quantificazione. Analogamente, non sembra che la RT tenga conto degli effetti sul gettito associabili alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013; in particolare, mentre tale norma prevede la possibilità di detrazione delle spese sostenute per interventi relativi ai condomini, in misura del 65 per cento per quelle sostenute fino al 30 giugno 2015 e in misura del 50 per cento per quelle sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, la lettera a) del nuovo comma 2 prevede detrazioni in misura più elevata (ovvero 65 per cento), ma per un periodo di tempo più limitato (fino al 31 dicembre 2015), senza interessare l'esercizio 2016.

Si evidenzia, sotto altro profilo, che appare utile conoscere i dati più aggiornati sull'andamento recente delle agevolazioni fruite, per ottenere una quantificazione attendibile sull'entità degli effetti indotti, che contribuiscono in modo determinante alla definizione della quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni in esame.

Si sottolinea infine che, come evidenziato anche dalla RT, gli effetti positivi sul gettito sono ascrivibili interamente⁴³ al primo anno di riferimento, in questo caso il 2015. Nell'eventualità che la quantificazione del loro ammontare risultasse sovrastimata, si verificherebbe dunque uno squilibrio finanziario riferito a detto esercizio 2015, laddove resterebbero attivi gli effetti derivanti dalle agevolazioni – con i relativi impatti di minor gettito – per gli anni successivi. Né si può escludere che gli interventi ora agevolati sarebbero stati effettuati anche in assenza dei benefici fiscali prorogati, anche in considerazione

⁴³ Prendendo in considerazione il triennio 2015-2017.

del fatto che l'effetto indotto tende in genere a diventare meno consistente in presenza di un beneficio prorogato rispetto a quanto accade in occasione della sua prima applicazione. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento e/o provvedere ad attivare uno specifico monitoraggio, per ottenere una quantificazione attendibile sull'entità degli effetti indotti nel momento in cui essi manifestano il proprio auspicato apporto finanziario. Dal punto di vista metodologico, tenuto conto della possibile attenuazione degli effetti indotti in relazione alle reiterate proroghe delle disposizioni agevolative in esame, ed in considerazione della difficoltà di quantificare gli effetti stessi, in ottica prudenziale sarebbe auspicabile non utilizzarli a compensazione di disposizioni onerose.

Comma 43 (Fondo emergenze nazionali)

Il comma 43, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁴⁴, stabilisce che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015 e destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali (di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225/1992) una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili, che l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 destina al pagamento (da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) dei mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali.

La RT aggiornata all'esame in prima lettura riferisce che la disposizione attribuisce 60 milioni di euro, per l'anno 2015, per le finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando le risorse finanziarie disponibili di cui dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.

Precisa che la predetta assegnazione si rende possibile in quanto le risorse destinate alla copertura del pagamento dei mutui, per il prossimo anno, sono eccedenti rispetto al fabbisogno, tenuto conto sia degli sfasamenti temporali tra iscrizione in bilancio della provvista per il pagamento dei mutui ed effettiva attivazione degli stessi e sia delle economie derivanti dagli andamenti dei tassi di interesse che risultano in calo da diversi anni.

Pertanto la norma non comporta alcun effetto negativo sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non evidenzia effetti d'impatto.

⁴⁴ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera, è frutto di un emendamento presentato dal Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 21 novembre 2014, pagina 44.

Al riguardo, posto che la RT conferma che il diverso utilizzo delle risorse indicate dal testo non modifica gli effetti finanziari già scontati a normativa vigente ai fini dei saldi previsti per il medesimo esercizio, non ci sono osservazioni.

Commi 44-79 (Regime fiscale agevolato autonomi)

L'articolo all'esame istituisce, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15%. Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio. Le soglie devono essere ragguagliate ad anno sia per l'accesso che per la permanenza nel regime agevolato.

Nel dettaglio si evidenzia che:

- il comma 44 stabilisce i requisiti validi per applicare il regime agevolato in termini di reddito, attività svolta, limite massimo complessivo delle spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato, costo complessivo dei beni strumentali (la soglia di valore dei compensi e ricavi nonché la redditività dei diversi settori divisi per codici di attività ATECO sono evidenziati nell'allegato 4 del presente disegno di legge);
- il comma 45 specifica che per l'accesso al regime in parola non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore⁴⁵, inoltre in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività svolte;
- il comma 46 dispone che la comunicazione all'accesso al nuovo regime avviene mediante indicazione nella dichiarazione di inizio attività;
- il comma 47 esplicita i casi di esclusione dal regime forfetario⁴⁶;
- il comma 48 disciplina l'applicazione dell'IVA alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano operazioni nazionali o intracomunitarie o importazioni ed esportazioni. In ogni caso è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA per cui il soggetto è considerato come un consumatore finale;
- il comma 49 definisce gli adempimenti a fini IVA con particolare riferimento alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei relativi documenti;
- il comma 50 specifica che i contribuenti, nei casi in cui risultino debitori dell'IVA⁴⁷, emettono la fattura o la integrano e versano l'imposta entro i termini vigenti;
- il comma 51 prevede le regole per il passaggio dal regime ordinario IVA al regime forfetario;
- il comma 52 detta le regole per l'indicazione delle operazioni da inserire nell'ultima liquidazione in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari;
- il comma 53 dispone che l'eccedenza di IVA detraibile emergente dall'ultima dichiarazione presentata da soggetti che transitano dal regime ordinario al regime agevolato può essere richiesta a rimborso;
- il comma 54 specifica che i soggetti determinano il reddito imponibile in ragione di coefficienti di redditività applicati sull'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti; sul reddito così definito si calcola un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP pari al 15% e valgono le vigenti regole in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Per i contributi previdenziali è prevista la deduzione

⁴⁵ Di cui all'articolo 62-*bis* del D.L. n. 331 del 1993.

⁴⁶ In generale: casi di applicazione di regimi speciali a fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, soggetti non residenti, soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, soggetti che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone o associazioni.

⁴⁷ Pertanto nei casi di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, per gli acquisti intracomunitari, e per tutte le altre operazioni per le quali sono debitori di IVA.

- analitica dal reddito e l'eventuale eccedenza è comunque deducibile dal reddito complessivo determinato a fini IRPEF;
- il comma 55 prevede, al fine di incentivare l'avvio di nuove attività, che solo per i primi tre anni di attività e a specifiche condizioni⁴⁸, il reddito imponibile sia abbattuto forfetariamente di un terzo;
 - il comma 56 disciplina il trattamento delle componenti di reddito che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime agevolato;
 - il comma 57 dispone che i ricavi ed i compensi non siano soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta;
 - il comma 58 detta le regole finalizzate al trattamento di eventuali perdite generatesi anteriormente al periodo di accesso al regime agevolato;
 - il comma 59 disciplina l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dispone che i soggetti che accedono al regime agevolato non debbono operare la ritenuta alla fonte per i compensi corrisposti. Tuttavia, in tale ultimo caso devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore;
 - il comma 60 prevede che i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari;
 - il comma 61 dispone la cessazione del regime forfetario nel caso di venuta meno di una delle condizioni di accesso;
 - il comma 62 regola le modalità di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario definendo le modalità di partecipazione dei ricavi e compensi già soggetti alla definizione forfetaria del reddito⁴⁹;
 - il comma 63 esclude i contribuenti che accedono al regime agevolato dall'applicazione degli studi di settore⁵⁰ e dei parametri⁵¹, tuttavia, così come si legge in relazione illustrativa, rimangono soggetti al c.d. redditometro disciplinato dall'articolo 38 del DPR 600/1973⁵²;
 - il comma 64 dispone che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di IVA e di IRAP;
 - il comma 65 chiarisce che al fine del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito forfetario determinato secondo le regole della presente disciplina. Inoltre evidenzia che esso non rileva ai fini dell'applicazione delle altre detrazioni⁵³ legate all'ammontare di alcune tipologie di redditi prodotte⁵⁴;
 - il comma 66 istituisce un nuovo regime agevolato opzionale ai fini contributivi⁵⁵ per i soggetti esercenti attività di impresa che viene disciplinato nei successivi commi dal 67 al 74;
 - il comma 67 evidenzia che per i soggetti che optano a fini contributivi per il regime agevolato non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali⁵⁶;
 - il comma 68 prevede che nel caso in cui siano presenti collaboratori il titolare può indicare il reddito di spettanza di ognuno fino ad un massimo complessivo del 49%; per

⁴⁸ Cioè: che non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistiche, professionali o di impresa; che l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta; qualora l'attività sia proseguimento di attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto.

⁴⁹ In particolare viene regolamentato il caso di cessione di beni strumentali successivamente all'uscita dal regime forfetario.

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331/1993.

⁵¹ Ai sensi della legge 549/1995.

⁵² Il redditometro rappresenta una forma di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche che consente di ricostruire in via induttiva il reddito complessivo.

⁵³ Di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

⁵⁴ Ad esempio redditi di lavoro dipendente o di pensione.

⁵⁵ Per i contribuenti obbligati ai versamenti previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti.

⁵⁶ Articolo 1, comma 3 della legge n. n. 233 del 1990.

- i soggetti collaboratori il reddito imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta si determina con riferimento alla totalità dei redditi di impresa denunciati a fini IRPEF⁵⁷;
- il comma 69 dispone che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
 - il comma 70 reca una disposizione valevole per i soggetti titolari e loro familiari collaboratori per la quale non trova applicazione l'agevolazione⁵⁸ consistente nel dimezzamento dei contributi previdenziali dovuti;
 - il comma 71 esclude, per i familiari collaboratori dei soggetti titolari del regime agevolato in esame, l'applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali⁵⁹;
 - il comma 72 detta le modalità applicative in caso di cessazione del regime contributivo agevolato nel momento in cui vengono meno alcune delle condizioni necessarie per l'accesso al regime stesso;
 - il comma 73 disciplina le modalità di invio dell'apposita dichiarazione in via telematica da parte dei soggetti che vogliono accedere al regime agevolato in esame;
 - il comma 74 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato, al fine di monitorare le posizioni contributive coerentemente con le informazioni fiscali;
 - il comma 75 abroga le vigenti disposizioni in materia di: regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo⁶⁰, regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità⁶¹, regime dei minimi⁶²;
 - il comma 76 prevede il passaggio automatico al nuovo regime in parola per i soggetti che avevano optato per i regimi fiscali abrogati dal precedente comma 73;
 - il comma 77 dispone che i soggetti che hanno optato per le nuove iniziative produttive o per il regime fiscale di vantaggio possono applicare le disposizioni per le *start up*, di cui al precedente comma 55, per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato;
 - il comma 78 prevede invece, per coloro che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio, la possibilità di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
 - il comma 79 definisce la decorrenza del nuovo regime dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, rinviandone le eventuali disposizioni attuative a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

La RT pone in evidenza le variabili che incidono direttamente sulla stima; in prima battuta sottolinea che il regime forfetario in parola è rivolto ad imprese e professionisti che esercitano un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità.

Evidenzia poi che il reddito è determinato dall'applicazione di un coefficiente di redditività (definito dal citato allegato 4 al presente disegno di legge) sull'ammontare dei ricavi o compensi che sono comunque considerati secondo il "principio di cassa"; il reddito forfetario così definito viene

⁵⁷ Ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 384 del 1992.

⁵⁸ Di cui all'articolo 59, comma 15 della legge n. 449 del 1997.

⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 233 del 1990.

⁶⁰ Articolo 13 della legge n. 388 del 2000.

⁶¹ Articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011.

⁶² Articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge n. 244 del 2007.

assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 15% e che l'aliquota, nel caso delle nuove attività, si applica su una base imponibile ridotta di 1/3.

Rammenta poi che la nuova disciplina fiscale prevede l'abrogazione dei regimi fiscali di favore vigenti, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese; inoltre si regola un regime contributivo opzionale con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Evidenzia quindi, ai fini della stima, il procedimento utilizzato che si basa sull'elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 dalle persone fisiche titolari di partita IVA (escludendo i titolari di reddito agrario) esercenti attività d'impresa, arti o professioni e selezionando la platea di soggetti potenzialmente interessati dalla norma.

Considerando poi che il regime forfetario si considera come naturale con la possibilità di opzione per il regime ordinario, confronta in capo ad ogni singolo contribuente le imposte a legislazione vigente con quelle che si avranno con il regime agevolato in parola. Ipotizza poi, che il soggetto abbia convenienza ad accedere al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro in considerazione del fatto che tale incremento venga compensato da un risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili-fiscali.

Sempre ai fini della quantificazione e per tenere conto degli effetti dovuti alla possibilità di mantenere, anche se a specifiche condizioni, i regimi fiscali agevolati precedentemente utilizzati, ipotizza una permanenza media nel regime di provenienza di 5 anni. Suppone una graduale fuoriuscita dai rispettivi regimi agevolati pari ad 1/5 del totale dei soggetti per 5 anni. Quindi quantifica gli effetti di gettito di competenza sia nell'ambito fiscale che in quello contributivo, stimato, quest'ultimo, in base ad elaborazioni INPS, secondo le risultanze evidenziate nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF	-409,7	-372,3	--335,0	-297,6	-260,3	-222,9
Addizionale regionale	--38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	--20,0
Addizionale comunale	-13,3	--12,0	-10,8	-9,5	-8,3	--7,0
IRAP	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Sostitutiva regime forfetario	367,1	392,9	418,6	444,3	470,0	495,8
Sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	-1,3	-35,2	-69,2	-103,1	--137,0	--171,0
Sostitutiva 1.388/2000 (RE_22_02)	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,6	-1,8
Sostitutiva 1.38 ⁸ / ₂ 000 (RG 30_02)	-0,7	-0,8	-0,9	--1,0	-1,1	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9
Contributi previdenziali	-519,2	-554,8	-590,4	-625,9	-661,5	-697,1
Totale	-870,6	-864,5	-858,6	-852,4	-846,6	-840,4

Evidenzia inoltre che per il solo primo anno si ha un recupero di gettito relativo alla rettifica della detrazione IVA pari a 226,4 mln di euro.

L'andamento finanziario, nell'ipotesi di entrata in vigore a partire dall'anno 2015, sarà il seguente:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0	-716,9	-344,3	-306,9	-269,6	-232,2	-194,9	-222,9
Addizionale regionale	0	--38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	--20,0	--20,0
Addizionale comunale	0	-17,3	-11,7	-10,4	-9,1	-7,9	-6,6	--7,0
IRAP	0	-24,5	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Imposta sostitutiva regime forfetario	0	642,5	412,2	437,9	463,6	489,3	515,1	495,8
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0	-2,2	-60,7	-94,6	-128,6	-162,5	-196,4	--171,0
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RE_22_02)	0	-1,1	--1,0	-1,3	-1,5	-1,7	--2,0	-1,8
imposta sostitutiva L388/2000 (RG_30_02)	0	-1,2	-0,8	-0,9	--1,0	-1,1	-1,2	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9	-201,9	-201,9
Rettifica della detrazione IVA	226,4	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	-819,3	-575,3	-610,9	-646,5	-682,1	-717,7	-697,1	-697,1
Totale	-834,5	-967,7	-890,6	-884,6	-878,7	-872,6	-818,3	-840,4

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All.3) rappresenta maggiori entrate a titolo di imposta sostitutiva e di rettifica IVA; evidenzia minori entrate a titolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP, soppressione dei regimi di vantaggio precedentemente vigenti, IVA e contributi previdenziali; espone maggiori spese a titolo di trasferimenti, per il solo saldo netto da finanziare, per IRAP, addizionali regionale e comunale, e contributi previdenziali.

Al riguardo si evidenzia che la RT non indica alcun dato che consenta di poter verificare la stima presentata. Infatti nulla dice in merito al numero di contribuenti potenzialmente interessati alla nuova normativa, così come non indica il numero attuale di soggetti che hanno optato per i vigenti regimi agevolati ora abrogati dalla disposizione in commento, in più non fornisce informazioni in merito al debito medio fiscale dei contribuenti che potrebbero rientrare nei nuovi valori soglia dei compensi, né l'aliquota media IRPEF dei potenziali beneficiari da poter confrontare con l'aliquota della nuova imposta sostitutiva del 15%. Tali elementi potrebbero infatti essere utili per poter avere

dei parametri di riferimento finalizzati a comprendere la reale platea interessata dal provvedimento⁶³.

Il numero dei contribuenti che saranno agevolati dal nuovo regime è un dato fortemente significativo anche alla luce dell'andamento del gettito quale rappresentato nella tabella di competenza; infatti mentre il gettito a titolo di IRPEF ha un andamento decrescente in valori assoluti nel tempo⁶⁴, il gettito per imposta sostitutiva ha un andamento in valori assoluti crescente⁶⁵; già dal secondo anno di applicazione l'imposta sostitutiva garantisce un gettito superiore (nonostante la base imponibile per i primi tre anni sia ridotta di 1/3 nel caso di nuove attività) rispetto alla perdita a titolo di IRPEF. Tale aspetto conduce a due ipotesi che potrebbero essere complementari o sostitutive: si può supporre un costante aumento nel numero delle nuove adesioni al regime fiscale agevolato per effetto dell'incremento degli ingressi di soggetti con attività che si mantengono marginali per effetto della crisi economica perdurante, oppure l'aumento dei soggetti agevolabili è giustificato da un possibile effetto incentivo a sottrarre all'imposizione fiscale una parte dei compensi percepiti al fine di rimanere comunque al di sotto della soglia dei ricavi che consentono l'applicazione del nuovo regime fiscale forfetario. In particolare, in merito a questo ultimo punto si sottolinea che i contribuenti agevolabili non saranno sottoposti ad alcuna verifica induttiva dei compensi percepiti in quanto esclusi dagli studi di settore e dai parametri e senza obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (fatto salvo lo spesometro).

Inoltre la RT ipotizza che i soggetti abbiano convenienza ad aderire al nuovo regime anche a fronte di un aumento impositivo fino a 1.000 euro senza fornire informazioni che possano consentire di valutare il carattere prudenziale della stima; sul punto si evidenzia che, così come ricorda la RT, poiché i parametri di riferimento sono relativi all'esperienza del regime di minimi che ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento tributario nell'esercizio 2008 sarebbe interessante conoscere a consuntivo un'analisi che permetta di cogliere gli elementi sulla cui base i contribuenti hanno effettuato le loro scelte di adesione. Tra questi infatti non si può escludere che, al di là dei minori costi per adempimento degli obblighi contabili- fiscali, possa rappresentare un elemento importante anche la già ricordata esclusione dagli studi di settore e dai parametri.

Per questi ultimi, inoltre, giova rammentare che sono stati ascritti effetti di recupero di gettito e che in più, proprio per le imprese di piccole dimensioni è più frequente il fenomeno dell'evasione fiscale⁶⁶.

⁶³ Sul punto si rappresenta che il dato dovrebbe esser facilmente conoscibile dal Governo in quanto l'elaborazione delle informazioni dovrebbe fornire, oltre alle variazioni dei valori delle singole imposte, anche il potenziale numero dei soggetti beneficiari.

⁶⁴ L'incremento è però percentualmente crescente nel tempo.

⁶⁵ Ma a velocità decrescente percentualmente.

⁶⁶ Sul punto si fa rinvio alla quantificazione basata proprio su questo aspetto in termini di recupero di IVA e di imposte sui redditi nel caso dell'applicazione del *reverse charge* e dello *split payment*.

Nulla viene poi detto in merito ai criteri adottati per la stima del recupero di gettito a titolo di IVA, così come alcuna informazione viene fornita in merito all'elaborazione utilizzata dall'INPS per la stima del minor gettito a titolo di contributi. Sul punto si rammenta che il sistema contributivo è informato sul criterio del livello minimo imponibile e che, mancando nella quantificazione informazioni in merito ai valori reddituali, non è possibile verificarne la correttezza.

In merito poi alle stime finanziarie in termini di cassa si evidenzia che la RT non sembra prendere in considerazione la possibilità che i contribuenti possano utilizzare il metodo previsionale per il calcolo dell'acconto dell'imposta per l'anno 2015; va da sé che in una stima prudenziale sarebbe opportuno considerare che almeno una parte dei contribuenti, che avendo un reddito minimo non avranno particolari difficoltà a quantificarne in via preventiva l'ammontare, potrà calcolare con il metodo previsionale l'acconto al fine di evitare di versare anticipatamente imposte eccessive rispetto al debito fiscale prevedibile.

In considerazione di quanto si legge al comma 44 che fa riferimento ai contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni senza specificare la forma in cui detta attività possa essere svolta e avuto riguardo al disposto di cui al comma 47 lettera d) che vieta l'accesso al regime agevolato nei casi di "partecipazione, contemporanea all'esercizio dell'attività" a società di persone, associazioni o SRL a ristretta base proprietaria, andrebbe chiarito se l'agevolazione possa spettare anche nei casi di esercizio di impresa, arti o professioni in forma associata tra quelle indicate al comma 47 purché non in contemporanea con l'esercizio dell'attività in forma individuale. Tale chiarimento appare opportuno sia ai fini applicativi sia in ordine alla verifica della quantificazione che non parrebbe tener conto di tali possibilità.

Comma 80 (Compartecipazione IVA)

La disposizione in titolo incrementa di ulteriori 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

La RT si limita a ripercorrere il contenuto della disposizione. Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) evidenzia per il triennio effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno in misura pari a 5 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che la norma incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 il tetto di spesa di 20 milioni di euro annui, fissato a regime dal comma 6 dell'articolo 2 *ter* del D.L. 154/2008⁶⁷. Si ricorda

⁶⁷ Introdotto dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), che ha convertito il [decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#).

che a decorrere dal 1° gennaio 2009, in relazione alla predetta finalità, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto⁶⁸. La compartecipazione è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane. Con il DM 25 febbraio 2009 sono state individuate le modalità applicative⁶⁹. L'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato non può eccedere il differenziale ottenuto tra l'ammontare delle spese sostenute dalle regioni Lombardia e Piemonte per praticare la riduzione del prezzo alla pompa nelle zone di confine ed il maggior introito in termini di accisa per le medesime regioni derivante dall'incremento del numero di litri di carburante venduti rispetto all'anno 2008 e, in ogni caso, non può superare l'importo annuo complessivo di euro 20 milioni (art. 2, comma 3 del citato DM).

Trattandosi dell'adeguamento finanziario nella compartecipazione al gettito IVA che opera nell'ambito di un tetto di spesa non si hanno osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione. Andrebbero peraltro forniti elementi informativi per la valutazione della congruità di detto adeguamento nel biennio 2015-2016.

Commi 81–82 (Misure per l'efficienza del sistema giudiziario)

Il comma 81 istituisce presso il Ministero della giustizia un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, finalizzato al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

La RT aggiornata ribadisce che la norma prevede l'istituzione di un apposito Fondo nel bilancio del Ministero della Giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare alla copertura finanziaria di interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

⁶⁸ Dette regioni possono infatti disporre la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine

⁶⁹ IN GU 12 marzo 2009, n. 59.

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
spese	50	90	120	50	90	120	50	90	120

Al riguardo, in merito ai profili di stretta quantificazione, ritenuto che le finalità della spesa espressamente indicate dalla norma appaiono in tutto compatibili con un meccanismo autorizzativo di tetto massimo, andrebbero in ogni caso richiesti gli elementi e i dati da cui sia possibile trarre valutazioni in merito alla effettiva congruità delle risorse previste rispetto alle finalità indicate dalla norma.

In proposito, posto poi che gli interventi per l'innalzamento dell'efficienza del sistema giudiziario potranno interessare interventi di spesa sia di parte corrente che in conto capitale, andrebbe confermata la corretta contabilizzazione degli effetti d'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto rispetto ai valori indicati in termini di competenza finanziaria, considerando la nota e diversa connotazione che di norma contraddistingue la distribuzione degli "effetti" di spesa tra i citati saldi, nelle singole annualità, rispetto ai valori di stanziamento dei relativi esercizi⁷⁰.

Il comma 82, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁷¹, introduce l'obbligo delle parti di sostenere i costi di notificazione richiesti agli ufficiali giudiziari (spese di spedizione e indennità di trasferta) nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Attualmente, per tali cause e attività, le parti pagano 46 euro di contributo unificato. È prevista la riassegnazione al Ministero della giustizia delle risorse derivanti dai conseguenti risparmi di spesa, destinandoli a garantire la piena funzionalità degli UEPE (Uffici esecuzione penale esterna).

La RT aggiornata afferma che la disposizione è diretta ad introdurre l'obbligo di pagamento dei diritti e delle indennità di trasferta o delle altre spese di notificazione richieste agli ufficiali giudiziari, relativi alle cause e alle attività conciliative il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, attualmente esenti. La norma determina risparmi, allo stato non quantificabili, in quanto pone a carico della parte istante o notificante oneri che attualmente sono a carico del bilancio dello Stato. Tali risparmi concernono le somme attualmente a carico del bilancio dello Stato ed imputate sul capitolo 1360 del Ministero della Giustizia e che, per effetto della modifica normativa in esame, resteranno nella disponibilità del Ministero della Giustizia per assicurare la piena funzionalità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

⁷⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Servizio Studi, "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", ed. 2009, pagina 14 e seguenti.

⁷¹ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, è frutto di un emendamento presentato dal Governo. Il viceministro dell'Economia e delle finanze, ha precisato che nel corso dell'elaborazione di tale disposizione è stato fatto comunque un tentativo per selezionare la platea dei destinatari della norma. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino dei Resoconti Giunta e Commissioni*, 25 novembre 2014, pagina 49.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando l'evidente suscettibilità di risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, andrebbero comunque richiesti elementi, sia pure di massima, concernenti gli effetti finanziari complessivi attendibili della notifica prevista d'ora innanzi, con oneri a carico della parte, dal momento che la stessa verrà ad applicarsi però ai soli procedimenti previsti davanti al giudice di pace.

Commi 83-89

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro, politiche attive e previdenza)

Il comma 83 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un apposito Fondo la cui dotazione è pari a 2,2 mld di euro per il 2015-2016 e a 2 mld annui a decorrere dal 2017 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti.

La RT motiva gli effetti della presente misura come risultano dal prospetto riepilogativo, che sconta un impatto costantemente inferiore di 0,5 mld in ragione d'anno in termini di indebitamento e fabbisogno, argomentando che tale discrasia rispetto al dato relativo al SNF deriva dal fatto che, pur in assenza dei provvedimenti attuativi e tenuto conto di quanto previsto dai criteri di delega contenuti nel disegno di legge in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro, in via preliminare e presuntiva, con riferimento anche alle diverse finalità, si stima che i predetti oneri riverberino sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 1,7 mld di euro per il 2015 e il 2016 e per 1,5 mld a decorrere dal 2015, tenuto conto che si stima che i restanti 500 milioni di euro annui siano destinati a finanziare misure relative al riconoscimento di maggiori periodi di contribuzione figurativa e pertanto, con impatto, nel breve periodo, solo in termini di saldo netto da finanziare.

Nei termini sopra esposti in sede di attuazione dei provvedimenti normativi delegati non potranno che essere adottati interventi che, qualora non compensati al proprio interno e necessitanti dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, in ogni caso risultino coerenti con l'impatto sui saldi di finanza pubblica programmato sulla base del medesimo, tenuto conto della quota destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
spese	2.200	2.200	2.000	1.700	1.700	1.500	1.700	1.700	1.500

Al riguardo, si prende atto di quanto asserito dalla RT in ordine all'impatto dell'onere sui diversi saldi di finanza pubblica, non disponendo di elementi che consentono di supportare o contestare le stime contenute nella RT e quindi gli importi iscritti nell'allegato 3. Si prende altresì atto di quanto affermato nella RT circa la necessità che i decreti legislativi, qualora non compensati al proprio interno, risultino coerenti con l'impatto sui saldi di finanza pubblica programmato sulla base delle norme in esame.

Il comma 84 provvede alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dal comma precedente nei seguenti termini:

- quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 66 del 2014, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014.

La RT puntualizza gli importi indicati nell'articolo suddividendoli per stati di previsione, secondo lo schema di seguito riportato:

<i>(in milioni di euro)</i>	
Ministero	Lettere a) e b)
MEF (lettera d))	90,0
MISE	5,0
LAVORO	3,1
GIUSTIZIA	6,0
ESTERI	4,0
MIUR	5,0
INTERNO	5,0
AMBIENTE	2,5
MIT	6,8
DIFESA	10,0
MIBACT	10,0
SALUTE	10,0
TOTALE	157,4

La RT infine ricorda che per 42,6 milioni di euro nell'anno 2015 e per 200 milioni di euro nell'anno 2016 la copertura prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	-67,4			-67,4			-67,4		
Spese corr.	-90			-90			-90		

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in rapporto all'articolo 1, commi 140-141.

Il comma 85, introdotto durante l'esame parlamentare, fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 108, della legge di stabilità 2014, nel quale si prevede per l'ente gestore del porto la possibilità di destinare una quota, non eccedente il 15%, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate con la finalità di sostenere – mediante imprese o agenzie⁷² che forniscono lavoro temporaneo destinato ad attività portuali di carico e scarico di merci – iniziative a favore dell'occupazione nonché alla formazione dei lavoratori e all'incentivazione al pensionamento del personale.

Nello specifico l'interpretazione recata dal comma estende anche alle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate la possibilità per l'ente gestore del porto di destinare una quota non eccedente il 15% nelle modalità e per le finalità suddette.

La RT aggiornata evidenzia che la disposizione, avendo carattere di interpretazione autentica del citato articolo 1, comma 108 della legge di stabilità per il 2014, non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le sovrattasse destinabili alle finalità di sostegno dell'occupazione portuale non determinino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine andrebbe valutata l'opportunità di modificare la norma specificando che l'estensione ha luogo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 86 dispone che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992⁷³, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

⁷² In stato di grave crisi economica.

⁷³ Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

La RT afferma che la proposta riguarda sostanzialmente i lavoratori del polo industriale di Genova.

Infatti, a seguito di una indagine della Procura di Genova, avviata circa sette anni fa e tuttora in corso, riguardante presunte irregolarità nel rilascio di certificazioni Inail relative alla esposizione all'amianto per i lavoratori dell'area industriale e portuale genovese, sono stati avviati degli accertamenti e delle verifiche da parte di Inps e Inail che hanno determinato la revoca di migliaia di certificazioni già rilasciate a lavoratori di stabilimenti e reparti dove è stato utilizzato l'amianto.

Tali revoche hanno riguardato sia i lavoratori in attività sia i lavoratori già pensionati lasciando, in alcuni casi, alcune persone prive di sostegno economico.

Attraverso alcuni provvedimenti legislativi approvati negli ultimi anni (in particolare nel 2009, 2011 e 2013) si è posto parziale rimedio a dette situazioni.

Da questi provvedimenti legislativi sono rimasti fuori oltre 700 lavoratori esposti all'amianto che non hanno potuto usufruire del pensionamento.

Il beneficio in questione consiste nel maggiorare l'anzianità assicurativa della persona esposta all'amianto rivalutando per il coefficiente 1,5 il periodo di effettiva esposizione. Tale beneficio è valido sia per la maturazione del diritto al pensionamento (che anticiperà rispetto al diritto naturale), sia per la misura della pensione (che sarà calcolata fino alla sua estinzione con una maggiore anzianità assicurativa).

L'onere che ne deriva per la finanza pubblica consiste:

- nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;
- nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita (fino alla estinzione della pensione stessa).

Si è ipotizzato che dei circa 700 soggetti interessati ne verranno liquidati 400 nel corso del 2015 e i restanti nel corso del 2016.

Per quanto sopra rappresentato dalla disposizione derivano i seguenti oneri:

Anno	Maggiori oneri (milioni di euro)
2015	6,0
2016	16,5
2017	21,1
2018	21,1
2019	20,1
2020	16,0
2021	10,7
2022	6,2
2023	3,5
2024	3,0

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	6	16,5	21,1	6	16,5	21,1	6	16,5	21,1

Al riguardo, pur rappresentando che l'ordine di grandezza degli oneri appare in linea con quello dei provvedimenti di analogo tenore riguardanti i lavoratori esposti all'amianto, si rileva che l'entità del decremento dell'onere a decorrere dal 2021 merita un chiarimento in ordine alle sue motivazioni, confermando espressamente che deriverebbe dal fatto che quasi tutti i soggetti in questione avrebbero comunque nel frattempo avuto accesso alla pensione. Appare utile un'indicazione sull'attuale età anagrafica ed anzianità contributiva media di tali lavoratori. Comunque, poiché si è in presenza di diritti soggettivi, andrebbe inserita una clausola di salvaguardia per l'eventuale sfioramento dell'onere previsto.

Il comma 87 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 in rapporto ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. (Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.)

La RT, dopo averla illustrata, indica gli effetti finanziari della disposizione nei seguenti termini:

Valutazione dell'abrogazione del sistema di penalizzazione previsto dalla Legge 214/2011 (articolo 24, comma 10) limitatamente ai soggetti la cui prestazione viene liquidata con pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti fino al 31.12.2017

Anno	Maggiore spesa pensionistica (lordo fisco)	Maggiore spesa pensionistica (netto fisco)
	(milioni di euro)	(milioni di euro)
2015	7	5
2016	22	15
2017	50	35
dal 2018	72	50

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggior spese correnti/maggiori entrate tributarie:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	7	22	50	7	22	50	7	22	50
Entrate trib. (effetti fiscali)	2	7	15	2	7	15	2	7	15

Al riguardo, si rileva che, anche se la stima appare sostanzialmente corretta, sarebbe auspicabile l'indicazione da parte del Governo dei dati e parametri alla base della quantificazione.

Il comma 88 concede ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge n. 4 del 1998, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (consistenti nell'applicazione dell'aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato), nel limite massimo di 35.550.000 euro⁷⁴.

La RT ricorda che per l'anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che non è stato possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223 del 1991 per le assunzioni di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, in quanto le stesse si sono interrotte al 31 dicembre 2012 con riferimento alle assunzioni agevolate effettuate in data precedente al 31 dicembre 2012, nell'aspettativa dei datori di lavoro di poter

⁷⁴ La disposizione in esame è stata inserita con emendamento alla Camera dei deputati. A copertura è stato modificato l'articolo 2, comma 67 aumentando di 38 milioni di euro per l'anno 2015 il taglio del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

usufruire della proroga annuale. Tuttavia, la proroga dell'efficacia della norma, che prevede gli incentivi in questione per l'anno 2012, non incide sulla durata dell'agevolazione contributiva che è pari a 12 o 18 mesi a seconda se i datori di lavoro assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il provvedimento consente, quindi, ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori in mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 1998 entro il 31 dicembre 2012 di poter fruire dei benefici contributivi per l'intero periodo consentito dalla legge.

Il limite massimo di spesa, in termini di saldo netto da finanziare, per l'anno 2015 è stato quantificato dall'INPS per la proroga dei benefici per i rapporti agevolati per i mesi residui del 2013 e 2014 sulla base del tipo di rapporto di lavoro, della stima del numero dei dipendenti, del numero dei mesi residui, della retribuzione media mensile 2013 e 2014 e dell'aliquota media di agevolazione. In termini di indebitamento netto conseguono pertanto minori entrate contributive per 35,550 mln di euro per l'anno 2015. Per l'anno 2016 vi è un effetto positivo di 8 mln di euro in termini maggiori entrate fiscali indotte computate con il meccanismo del saldo acconto a seguito delle minori entrate contributive per l'anno 2015.

Pertanto gli effetti della disposizione sono i seguenti:

2015: minori entrate contributive per 35,550 mln di euro;

2016: maggiori entrate fiscali per 8 mln di euro.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Entrate contr.				-35,6			-35,6		
Spese corr.	35,6								
Entrate trib. (effetti fiscali)		8			8			8	

Al riguardo, andrebbero precisati i meccanismi che consentiranno di rispettare il tetto massimo di spesa previsto dalla norma. Potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere a tale proposito un monitoraggio da parte dell'INPS.

Il comma 89 prevede che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al

tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Si ricorda che i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni consistevano, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, in una maggiorazione ottenuta moltiplicando il periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5. Successivamente, l'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003, ha ridotto tale coefficiente all'1,25, specificando inoltre che tale maggiorazione è utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche (e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime).

La RT evidenzia che la norma si prefigge di tutelare quei lavoratori, assicurati presso l'INPS e l'INAIL, in mobilità a seguito di cessazione dell'attività dell'azienda, che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva il riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni ma che hanno presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto successivamente al 2 ottobre 2003. Pertanto, a seguito della sentenza, i suddetti lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede al comma 1 che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Per tali soggetti la disposizione permette tramite domanda all'Inps il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.

È opportuno definire quali siano gli oneri per la finanza pubblica in base al quadro normativo vigente e in base al quadro normativo che risulta dopo l'approvazione della disposizione in oggetto.

a) Quadro normativo vigente

L'onere a carico della finanza pubblica è costituito dal maggior importo della pensione che spetta al beneficiario per effetto dell'incremento dell'anzianità contributiva dovuta alla rivalutazione per il coefficiente 1,25 del periodo di esposizione all'amianto.

b) Quadro normativo sulla base della proposta in esame

Il riconoscimento della rivalutazione del periodo di esposizione per 1,5 ai fini sia del diritto che della misura, comporta un duplice onere a carico della finanza pubblica vale a dire:

- l'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;
- la maggiore quota di pensione per il periodo successivo al momento in cui il beneficiario avrebbe conseguito la pensione, se non vi fosse stato l'anticipo.

L'onere conseguente dalla proposta in esame è la differenza tra i due oneri innanzi definiti. Per quel che concerne la numerosità della platea interessata al provvedimento, sulla base di analisi condotte sui precedenti percettori di benefici previdenziali per anno di liquidazione che si trovavano in mobilità prima del pensionamento, si è giunti a stimare un platea a regime di circa 450/500 soggetti.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica:

7 mln di euro per il 2015, 10 mln per il 2016, 12 mln per il 2017 e il 2018.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	7	10	12	7	10	12	7	10	12

Al riguardo, nulla da osservare sulla quantificazione, nel presupposto che la platea dei soggetti interessati sia in effetti quella indicata e atteso che sono espressamente esclusi effetti retroattivi della disposizione sui ratei di pensione eventualmente già erogati.

Commi 90-94

(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato)

Il comma 90 dispone che, ai datori di lavoro privati – escluso il settore agricolo – e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 91 sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9 della legge n. 407 del 1990 nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale⁷⁵.

Il comma 92 provvede al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per

⁷⁵ L'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 specifica che i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. Nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, oppure da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

Conseguentemente, il comma 93 dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità il Gruppo di Azione Coesione provvede alle individuazione delle linee di intervento del Piano di Azione Coesione che saranno oggetto di riprogrammazione in conseguenza della riduzione complessiva di 3 miliardi delle risorse destinate al Piano stesso.

Infine il comma 94 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei 3,5 miliardi complessivi di risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (a valere sulla quota del Piano di Azione Coesione ancora non impegnata) per essere poi riassegnate alle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti									
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (comma 90)	1.886	4.885	5.030						
Minori entrate contributive									
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (comma 90)				1.886	4.885	5.030	1.886	4.885	5.030
Maggiori entrate fiscali									
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato – effetti indotti (comma 90)	0	1.194	1.122	0	1.194	1.122	0	1.194	1.122
Maggiori entrate contributive									
Soppressione beneficio contribuzione ridotta assunzione lavoratori disoccupati (comma 91)				155	493	859	155	493	859
Minori spese correnti									
Soppressione beneficio contribuzione ridotta assunzione lavoratori disoccupati (comma 91)	155	493	859						
Minori entrate fiscali									
Soppressione beneficio contribuzione ridotta assunzione lavoratori disoccupati (comma 91)	0	113	169	0	113	169	0	113	169
Maggiori entrate extratributarie									
Riprogrammazione risorse Piano azione e coesione (commi 92-94)	1.000	1.000	1.000						
Minori spese in conto capitale									
Riprogrammazione risorse Piano azione e coesione (commi 92-94)				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS risultano nel 2013 circa 636.000 lavoratori assunti a tempo indeterminato, esclusi quelli con un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi azienda. Stante la rilevanza e la significatività dell'incentivo è presumibile e prudentiale valutare un effetto incentivante con riduzioni di assunzioni a contribuzione piena (a tempo determinato, ad esempio) verso la tipologia di contratto a tempo indeterminato incentivato. Pertanto complessivamente, è valutato un numero di circa 1.000.000 di contratti incentivati. L'incentivo è pressoché pieno (sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a circa 26.000 euro su base annua e pari al limite di 8.060 euro

su base annua per retribuzioni imponibili rapportate ad anno superiori a circa 26.000 euro.

Sulla base delle distribuzioni per classi di retribuzione di fonte amministrativa INPS si è stimato in circa 790.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico essendo questi inferiori al limite massimo di 8.060 euro su base annua (in media pari a 4.215 euro su base annua, tenuto conto che circa 360.000 risulterebbero riferiti a retribuzioni imponibili rapportate su base annua inferiori a circa 8.500 euro) e in circa 210.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio nella misura massima di 8.060 euro su base annua.

Sulla base dei sopra esposti parametri e ipotesi, derivano le seguenti minori entrate contributive:

Minori entrate contributive in termini di cassa (valori in mln di euro; effetti negativi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Al lordo effetti fiscali	-1.886	-4.885	-5.030	-2.902	-387	0	0	0	0	0
Al netto effetti fiscali	-1.886	-3.691	-3.908	-2.105	-130	0	0	0	0	0

Relativamente al comma 91, la RT precisa che le disposizioni prevedono la soppressione del beneficio per il datore di lavoro della contribuzione ridotta nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale. Le norme operano con effetto sulle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Sulla base degli aggiornati importi relativi alle minori entrate attualmente derivanti dal beneficio in esame (circa 1.136 milioni di euro, consuntivo 2012 e circa 1.117 milioni di euro consuntivo 2013, in termini di competenza) e alla durata dei benefici contributivi (riduzione del 50% dei contributi e del 100% per le imprese artigiane e per le imprese del Mezzogiorno, per 36 mesi) nonché alle modalità di entrata in vigore della disposizione derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

maggiori entrate contributive in termini di cassa (valori in mln di euro – effetti negativi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Al lordo effetti fiscali	155	493	859	1072	1119	1141	1164	1187	1211	1235
Al netto effetti fiscali	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959

Per quanto attiene ai commi da 92 a 94, le disposizioni prevedono che alla copertura degli oneri si provveda, per 1 miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e per 500 milioni di euro per l'anno 2018, attraverso la riprogrammazione delle risorse, non ancora impegnate, del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già destinate al Piano di azione coesione.

Tale riprogrammazione dovrà essere adottata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro della Coesione territoriale del 1° agosto 2012, sulla base dello stato degli impegni sugli interventi del Piano di Azione coesione risultanti, alla data del 30 settembre 2014 dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Complessivamente dall'articolo in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comma 90- minori entrate contributive										
Lordo fisco	-1.886	-4.885	-5.030	-2.902	-387	0	0	0	0	0
Netto fisco	-1.886	-3.691	-3.908	-2.105	-130	0	0	0	0	0
Comma 91- maggiori entrate contributive										
Lordo fisco	155	493	859	1.072	1.119	1.141	1.164	1.187	1.211	1.235
Netto fisco	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959
Comma 92 – minori spese	1.000	1.000	1.000	500						
Effetto complessivo	-731	-2.311	-2.218	-760	-740	886	903	922	940	959

Al riguardo, mentre risulta coerente con la natura incentivante della misura in esame la valutazione di un aumento del numero dei contratti che si stipuleranno nel 2015 pari al 57% (dai 636.000 del 2013 a 1.000.000), sembrano opportuni chiarimenti sulla base dei dati INPS secondo cui nel 2013 risultano assunti 636.000 lavoratori a tempo indeterminato, esclusi quelli con un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti. Infatti, dal rapporto sulle comunicazioni obbligatorie⁷⁶, risultano attivati nel 2013 1.578.000 contratti a tempo indeterminato. Seppure da tale dato vanno sottratti i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, la differenza appare rilevante.

Inoltre, sembrano opportune precisazioni sulla stima per cui quasi l'80% di tali nuovi contratti non beneficerebbe in misura piena dell'incentivo con conseguenti minori effetti sulla finanza pubblica. Infatti, la RT prevede che all'interno del milione di contratti incentivati, 360.000 "risulterebbero riferiti a retribuzioni imponibili rapportate su base annua inferiori a circa 8.500 euro". Ciò comporta che circa 790.000 contratti su 1 milione beneficerebbero dello sgravio in misura minore a quella massima di 8.060 euro annui e pari in media a 4.215 euro annui. Occorrerebbe fornire i dati che sono alla base di questa stima con riferimento alla distribuzione per classi retributive di fonte INPS in modo da valutarne la congruità.

Un chiarimento sarebbe poi auspicabile in ordine al livello delle minori entrate contributive indicate dalla RT in relazione al 2015, che non sembrano

⁷⁶ Vedi pag. 13. Il rapporto è curato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche dei Servizi per il Lavoro e Ufficio di Statistica e da Italia Lavoro S. p. A. - Staff - Statistica, Studi e Ricerche sul Mercato del Lavoro; è disponibile al seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/Rapporto_CO_2014_2.pdf

pienamente spiegabili sulla base della sola distribuzione lineare nell'arco del 2015 delle assunzioni agevolate in questione.

Infine, poiché nel caso in esame si è in presenza di una previsione di spesa, non configurata come limite massimo di spesa, non sembra sufficiente la previsione soltanto di un monitoraggio (come disposto dall'ultimo periodo del comma 90), ma è necessaria una specifica clausola salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, per la compensazione degli effetti finanziari che eventualmente eccedano le previsioni.

Commi 95-99 (Misure a favore della famiglia)

Il comma 95 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'INPS che provvede alle relative attività nonché a quelle del successivo comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

Il comma 96 demanda ad apposito DPCM l'emanazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge delle necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 95.

Il comma 97 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4 con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo e il limite ISEE indicato.

L'onere derivante dai commi da 95 a 99 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 98).

Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 95 e 96 (comma 99).

La RT afferma che gli oneri sono stati computati sulla base dell'importo unitario del beneficio pari a 960 euro annui (80 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione), elevato a 1920 euro (160 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione) nel caso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, dalla durata (3 anni), dalle generazioni interessate (3 generazioni) e del requisito ISEE generale (non superiore a 25.000 euro annui). Tenuto conto delle sopra indicate condizioni rispetto al testo originario è stimato un ridimensionamento della generazione annua di beneficiari che viene rideterminata da 415.000 a circa 330.000 (da 90.000 euro di reddito complessivo considerando entrambi i genitori si passerebbe, ad esempio, a ISE di circa 56.000 euro per un nucleo di tre componenti incluso il minore, tenuto conto che la dimensione del nucleo è computata all'atto della presentazione della DSU). Dei predetti 330.000 soggetti

in termini di generazione annua (di tale valutazione è anche verificata la congruità con gli istituti vigenti in materia di assegni di maternità sottoposti alla verifica ISEE) circa 85.000 beneficiano dell'incremento dell'assegno mensile da 80 euro a 160 euro, in presenza di ISEE non superiore a 7.000. Tale valutazione è coerente con gli elementi di monitoraggio disponibili e in particolare con riferimento ai beneficiari della cosiddetta Carta Acquisti ordinaria, che presentano soglie ISEE simili. A tale ultimo riguardo si evidenzia che per tali nuclei (con ISEE non superiore a 7.000 euro) per effetto anche del beneficio della Carta Acquisti si arriverebbe ad un importo rapportato al mese (la Carta Acquisti è pari a 80 euro bimestrali) di 200 euro.

La RT, dopo aver riportato gli effetti finanziari della misura già indicati nella norma, conclude ricordando che, trattandosi di un onere valutato e non di un tetto di spesa, è stata prevista un'apposita clausola di salvaguardia.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	202	607	1.012	202	607	1.012	202	607	1.012

Al riguardo, si segnala che la versione iniziale del testo prevedeva una soglia massima per l'accesso all'assegno per figli di un reddito pari complessivamente a 90.000 euro mentre la versione attuale prevede un ISEE del nucleo familiare pari a 25.000 euro, con conseguente notevole restringimento dei beneficiari e dei relativi oneri. Tuttavia, il comma 98 reca ancora la previsione dell'onere riferita al testo iniziale, la cui congruità andrebbe attentamente valutata, atteso che il raddoppio del beneficio per i soggetti con ISEE inferiore a 7.000 euro non sembra finanziariamente equivalente alla decisa restrizione dei parametri economici stabilita in linea generale dalla nuova versione della misura.

In sostanza, considerando che le nascite nel 2013 sono state 514.000⁷⁷, a cui vanno aggiunte 4.000 adozioni⁷⁸, la RT sconta che nell'ambito dei nuclei familiari che registreranno nascite quasi i 2/3 si collocherebbero in una fascia ISEE inferiore a 25.000 euro.

Andrebbero forniti i dati sulla distribuzione delle dichiarazioni ISEE nelle famiglie con figli, onde valutare l'esattezza della quantificazione.

Comunque, si osserva che la distribuzione della spesa varia da un minimo corrisposto negli anni a margine del periodo temporale considerato (2015-2020) ad un picco corrisposto nei 2 anni centrali (2017 e 2018): ciò sembra coerente con il progressivo cumulo del numero dei beneficiari nei primi tre anni e il successivo graduale esaurimento. La distribuzione temporale dell'onere, nei rapporti fra i vari anni considerati, è corretta.

⁷⁷ Rapporto Istat Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti, 27 novembre 2014.

⁷⁸ Audizione del presidente dell'ISTAT, Giorgio Alleva, Commissioni riunite V e 5^a, 3 novembre 2014.

Per quanto attiene al monitoraggio svolto dall'INPS sui maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame, andrebbe fornita conferma circa l'effettiva possibilità per l'Istituto di provvedere a tali adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi 100-101 (Altri interventi per la famiglia)

Il comma 100 riconosce, nel limite di 45 mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, non superiore a 8.500 euro annui. Con ulteriore DPCM sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

La RT illustra la disposizione.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	45			45			45		

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il DPCM che determinerà l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare calibrerà lo stesso – sulla base della platea dei potenziali beneficiari, peraltro verosimilmente molto contenuta – in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa, onde evitare, in caso contrario, l'insorgere di possibili contenziosi. Si evidenzia comunque la scarsa trasparenza della disposizione che rimette ad un DPCM la determinazione del beneficio non individuato nel suo ammontare dalla norma. Infine, il rinvio ad un decreto attuativo per un beneficio valido solo per il 2015 potrebbe, in caso di ritardi, depotenziarne gli effetti.

Il comma 101 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 108 milioni per il 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012. Con DPCM sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

La RT si limita ad illustrare la disposizione ed indicare che parte della copertura è garantita con il ricorso al fondo speciale di parte corrente.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	108			108			108		

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 102 (Contrasto alla ludopatia)

Il comma 102 dispone che, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN, una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Una quota delle risorse, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge n. 158 del 2012, è trasferito al Ministero della salute.

Con decreto interministeriale è rideterminata la composizione dell'Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla relativa ripartizione si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti a regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

La RT asserisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Infatti, non sono ascritti effetti alla disposizione nell'allegato 3.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione, configurata come obbligatoria, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN senza incrementare le risorse ad esso destinate, andrebbe assicurata la compatibilità di tale finalità aggiuntiva con l'equilibrio finanziario complessivo del SSN.

Commi 103-104 **(Erogazioni liberali alle onlus)**

Le norme in commento, al comma 1, operando modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1.1. e 100, comma 2, lett. h) del TUIR⁷⁹, incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26 % nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Con il comma 2 si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

La RT associa alle disposizioni in commento effetti finanziari in termini di minor gettito ai fini IRPEF e IRES rappresentati, in termini di cassa, nella tabella seguente.

(milioni di euro)

	2015	2016	Dal 2017
IRPEF	0	-32,5	-18,6
IRES	0	-1,8	-1,0
Totale	0	-34,3	-19,6

Il prospetto riepilogativo (All. 3) evidenzia per tutti e tre i saldi i medesimi effetti finanziari. Nel quantificare il minore gettito associabile alle disposizioni in commento, la RT parte dalla considerazione che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi 2013, non è possibile conoscere le erogazioni superiori al limite vigente. Risulta invece dai dati disponibili che circa 9.000 contribuenti hanno effettuato erogazioni liberali per un importo superiore a 1.900 euro. Assume quindi l'ipotesi che detto numero corrisponda a coloro che possono erogare importi superiori al limite vigente e che mediamente versino 10.000 euro, in virtù dell'innalzamento del limite. Giunge quindi a stimare una perdita di gettito IRPEF di circa 18,6 milioni di euro. Operando quindi una simulazione riferita a tutti i contribuenti con reddito di impresa in regime sia di contabilità ordinaria sia semplificata assume che l'incremento del limite di importo può comportare un risparmio di imposta di competenza IRPEF/IRES di circa 1 milione a favore di circa 500 contribuenti.

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) rappresenta gli indicati effetti finanziari su tutti e tre i saldi per gli anni 2016 e 2017.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni in merito all'indicazione di 18,6 mln di euro quale minor gettito IRPEF stimato a regime in conseguenza della ridefinizione del limite massimo di erogazioni liberali ammesse all'agevolazione in commento. Moltiplicando l'importo medio delle erogazioni (10.000 euro) per il numero dei contribuenti (9.000) e riferendo al prodotto

⁷⁹ Testo unico delle disposizioni in materia di imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

l'aliquota (26%) applicabile per determinare la detrazione di imposta si giunge al differente risultato di un minor gettito pari a 23, 4 mln di euro. La RT non considera inoltre il possibile effetto incentivante che potrebbe derivare dall'innalzamento a 30.000 euro delle erogazioni liberali ammesse al beneficio fiscale, con conseguenze in ordine al numero dei soggetti fruitori ed agli importi. Sotto tale profilo l'importo considerato (10.000 euro) appare pari soltanto ad 1/3 del nuovo limite.

Quanto alla stima del minor gettito IRES non sono stati forniti elementi e parametri che consentano di poter verificare la simulazione operata e le sue risultanze.

Appaiono opportune maggiori informazioni riguardo ai profili evidenziati al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale della stima effettuata.

Comma 105 (Erogazioni liberali a partiti politici)

Il comma 105 dell'articolo 1 conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, anche se effettuati da candidati o eletti a cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime, intervenendo sull'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 149 del 2013.

La RT stima che la norma non determini effetti in termini di gettito, data la natura interpretativa della stessa. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme contenute nella legge di stabilità 2015 (Allegato 3), aggiornato con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non considera la norma in esame.

Al riguardo, si rappresenta che già l'articolo 11, comma 4-*bis*, interessato dalla modica in commento, prevede che, a partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*bis*, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). La norma dunque intende confermare il regime di detraibilità per le predette erogazioni che hanno interessato gli anni di imposta a partire dal 2007 nei termini di quanto previsto dal comma 1 *bis* dell'articolo 15 del TUIR che, si ricorda, è stato abrogato, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 149 del 2013, sostanziosamente in una conferma di un regime agevolativo già esistente⁸⁰.

⁸⁰ Si ricorda inoltre che, a norma del comma 1 dell'articolo 11 del D.L. n. 149 del 2013, a decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal TUIR alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo che consente la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito di un

Commi 106-107

(Cessione di frequenze e cofinanziamento dei fondi strutturali)

Il comma 106 prevede che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche, emanando l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle predette frequenze entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

Il comma 107, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, per l'anno 2015, le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevino, ai fini del patto di stabilità delle regioni, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del precedente comma 106, entro il limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto ministeriale si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi eccedenti l'importo di 700 milioni, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La RT afferma che entro il 2015 si potranno realizzare entrate stimate dai competenti uffici in un importo dell'ordine di 700 milioni di euro. Tali entrate hanno effetti sui tre saldi di finanza pubblica se l'incasso avviene nell'anno dell'aggiudicazione. Ove fosse prevista una diluizione del pagamento nel bando di gara, fermo l'impatto in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, gli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno sarebbero corrispondenti alle rate di incasso del credito verso gli aggiudicatari.

Le predette entrate, fino ad un importo di 700 milioni di euro per l'anno 2015, sono destinate ad incrementare, una volta incassate, gli spazi finanziari a favore delle regioni delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.

Infine, la RT spiega i motivi della riformulazione del primo periodo del comma 107, che rimandava ad una norma soppressa nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che i proventi da cessione di radiofrequenze sono considerate entrate *una tantum* e che il loro utilizzo per escludere le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, ai fini del patto di stabilità delle regioni, potrebbe determinare un peggioramento dell'indebitamento strutturale, indipendentemente dalla coincidenza dell'esercizio finanziario in cui le entrate e le relative spese saranno realizzate.

Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Commi 108-110

(Cessione di frequenze e cofinanziamento dei fondi strutturali)

I commi da 108 a 110 prevedono una diversa destinazione dei proventi della gara per le frequenze del digitale terrestre, stabilita dal decreto-legge n. 16 del 2012. Tali proventi non sono più destinati ad indennizzare i partecipanti alla precedente procedura di assegnazione delle

importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.

frequenze, nonché al finanziamento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica del Ministero dello sviluppo economico ma sono destinati per un importo non superiore a 600.000 euro agli indennizzi, mentre la quota eccedente dovrà essere destinata ad ulteriori misure compensative per gli operatori di rete interessati dal rilascio di frequenze caratterizzate da situazione interferenziali con l'estero, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 145 del 2013, che procedano al loro volontario rilascio.

Inoltre, si dispone quanto segue:

- il termine per il rilascio delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015;
- viene conseguentemente prorogato, sempre dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine per la definizione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze;
- viene limitato al 70 per cento delle risorse non utilizzate per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre lo stanziamento da destinare, successivamente all'erogazione delle misure economiche compensative per gli operatori che volontariamente rilascino le frequenze, ai soggetti che, in conseguenze della disattivazione delle frequenze interessate da situazioni interferenziali con l'estero, si ritrovino privi di frequenze assegnate in base al piano di assegnazione delle frequenze in ambito locale; attualmente la disposizione prevede che tutte le risorse originariamente stanziati per i contributi e non utilizzate per le misure compensative vengano destinate a tale finalità;
- si prevede l'avvio da parte dell'AGCOM delle procedure per l'assegnazione a operatori di rete locali delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non utilizzate da operatori di rete nazionali. I diritti d'uso sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica allo sviluppo e pianificazione della rete; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; d) sostenibilità economica; e) tempistica per la realizzazione delle reti;
- si prevede poi che gli operatori di rete attribuiscono capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale collocati all'interno della graduatoria predisposta dal Ministero dello sviluppo economico secondo i seguenti criteri: a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel; b) numero dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato; c) costi per i giornalisti;
- si prevede che l'AGCOM attribuisca i numeri dei canali del digitale terrestre ai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo la graduatoria dei fornitori predisposta dal Ministero da ultimo richiamata.

Infine, si dispone la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 108 valutati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in 31,626 milioni di euro, a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese correnti				31,6			31,6		
Spese capitale				-31,6			-31,6		

La RT afferma che la riassegnazione di cui al comma 108 prevede una diversa destinazione d'uso della somma già destinata dalla legge n. 44 del 2012 ad attività rientranti nell'ambito operativo del Ministero dello Sviluppo

Economico (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46). L'introito complessivo derivante dall'esito della procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ammonta ad euro 31.626.000, versato all'erario nel 2014 e non ancora riassegnato per lo scopo indicato nella legge n. 44 del 2012 (tali somme non risultano infatti riassegnate sulla contabilità 1201 relativa al FIT). Di questa maggiore entrata, la cifra pari ad euro 600.000 dovrà essere destinata all'indennizzo di cui al comma 6 dell'art. 3-*quinquies* della legge n. 44 del 12 (fissando in questo modo l'importo massimo dell'indennizzo), residuando quindi la cifra di € 31.026.000, da attribuire per il rilascio delle frequenze. La RT aggiunge che l'elemento innovativo che richiede l'aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze è dato dal maggior numero e dall'estensione territoriale delle frequenze da rilasciare (76 frequenze), previste dalla delibera 480/14/Cons dell'Agcom. La RT afferma, quindi, che, in base a quanto evidenziato, la copertura finanziaria per la misura in esame è fornita dalle maggiori entrate conseguenti alla procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico che nella misura di euro 31.626.000 sono destinate all'aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze, che potranno essere rassegnate nel 2015. Pertanto, la norma comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento per euro 31.626.000 nel 2015, in quanto le somme erano originariamente destinate ad interventi di natura rotativa per essere utilizzate nel corso del 2014. La copertura è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, per il medesimo importo mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT afferma, infine, che il comma 109 non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma dell'assenza di effetti della disposizione in termini di indebitamento netto strutturale tenuto conto della presumibile classificazione delle entrate in questione e delle spese cui sono destinate.

Con riferimento all'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, come modalità di copertura finanziaria, andrebbero forniti chiarimenti circa la presenza delle necessarie disponibilità sul predetto Fondo, precisando, altresì, che la loro utilizzazione non comprometta le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.

Infine, si osserva che la copertura dell'onere corrente, essendo a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari, che ha natura in conto capitale, determina una dequalificazione della spesa.

Comma 111

(Credito d'imposta per aziende turistiche che installano il wi-fi)

Il comma in esame, modificando il vigente articolo 9, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, specifica che il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo è riconosciuto solo a condizione che l'esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*.

La RT integrativa evidenzia che la disposizione non comporta effetti in considerazione del fatto che la modifica interviene su un'agevolazione che presenta dei limiti massimi di spesa indicati nel comma 5 del citato articolo 9 del DL83/2014 pari a 15 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare in quanto - oltre al fatto che gli effetti finanziari della disposizione sono contenuti nell'ambito di un tetto di spesa - rispetto alla vigente formulazione, la disposizione ha un potenziale effetto di contenimento del numero dei soggetti che possono richiedere il credito di imposta in questione.

Commi 112-114

(Autotrasporto e impianti portuali)

I commi 112 e 113 prevedono un'autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, da ripartire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota non superiore al 20% di tali risorse è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

Il comma 114 prevede un'autorizzazione di spesa di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, da ripartire con delibera CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di miglioramento della competitività dei porti italiani.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
c. 112 e 113 maggiori spese correnti	250	250	250	250	250	250	250	250	250
c. 114 maggiori spese c/capitale			100			30			30

La RT relativamente al comma 114, afferma che gli effetti sul saldo netto da finanziare corrispondono all'autorizzazione di spesa, mentre gli effetti in

termini di indebitamento netto sono imputati negli anni successivi in coerenza con la stima dei tiraggi degli stati di avanzamento lavori.

Al riguardo, nulla da osservare⁸¹.

Comma 115 (Riparto della quota del 5 per mille)

Il comma 115 rende permanenti le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente. Il riparto si applicherà anche all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Per la liquidazione della quota del 5 per mille Irpef è autorizzata la spesa di 500 mln di euro a decorrere dal 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
maggiori spese correnti	500	500	500	500	500	500	500	500	500

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si osserva che aver reso permanente il riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente, mal si concilia con il tetto di spesa recato dalla disposizione a decorrere dal 2015. Infatti, le scelte dei contribuenti potrebbero variare nel tempo determinando anche la variabilità dei relativi oneri. Di conseguenza, la mancata rispondenza dell'onere rispetto al fabbisogno finanziario derivante dalle opzioni espresse dai contribuenti potrebbe determinare in futuro la necessità di integrare lo stanziamento in parola.

Comma 116 (Contributo integrativo all'Agenzia delle entrate)

Il comma 116 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle sue spese di funzionamento.

La RT aggiornata ribadisce che lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle

⁸¹ Si segnala che l'articolo 1, comma 89, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) recava, per la medesima finalità, uno stanziamento di 330 milioni.

Amministrazioni dello Stato, con riferimento ad alcune voci dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Tenuto conto dell'andamento del gettito fiscale dell'ultimo anno, l'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese, e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre soffermarsi sulla descrizione fornita dalla RT in merito alla parte delle spese di funzionamento dell'Agenzia correlate alle spese di "intermediazione", che sono stabilite in "misura fissa" dalla legislazione vigente.

In tal senso, premesso che il capitolo del bilancio dello Stato⁸² relativo alla dotazione annuale dell'Agenzia delle entrate per l'espletamento del suo servizio è classificato contabilmente come "rimodulabile", andrebbero perciò forniti puntuali elementi di documentazione relativi ai fabbisogni di spesa espressamente richiamati dalla RT, evidentemente connessi all'assolvimento di obblighi di legge da parte dell'Agenzia.

Almeno ad un primo esame, considerano quanto riferito dalla RT, sembrerebbe dunque trattarsi della copertura di onere che ancorché classificabile come "rimodulabile" per il bilancio dello Stato, è di fatto "non rimodulabile" per la finanza pubblica, atteso che la dotazione dell'Agenzia è determinata per effetto del nuovo meccanismo di finanziamento previsto a regime dall'articolo 1, comma 74 della legge finanziaria 2006⁸³.

⁸² Capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁸³ A tale proposito si segnala che la stessa relazione sulla gestione annessa al bilancio 2013 dell'Agenzia delle entrate, riferisce che *"Il fabbisogno dell'Agenzia risulta caratterizzato da una struttura dei costi sostanzialmente rigida, che già sconta l'attuazione di attente politiche di razionalizzazione ed efficientamento. Pertanto, a fronte di un'esigenza di spesa sostanzialmente stimata nel budget per il 2014 pari a circa 3.431 milioni di euro, occorrerebbe agire sulla stabilizzazione delle dotazioni al fine di assicurare l'equilibrio nella gestione economica e finanziaria dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 300/1999"*. Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Relazione sulla Gestione – Bilancio 2013, pagina 88-89, sul sito *internet* dell'Agenzia.

Commi 117-131
(Interventi vari in materia di politiche sociali)

Il comma 117 incrementa di 250 mln di euro annui a decorrere dal 2015 il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritarie dei cittadini meno abbienti (cosiddetta “social card”), di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 118 incrementa lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali in misura pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

La RT illustra la disposizione.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Il comma 119 incrementa di 400 mln di euro per il 2015 e di 250 mln di euro annui a decorrere dal 2016 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese corr.	400	250	250	400	250	250	400	250	250

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 120, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁸⁴, incrementa dotazione già prevista dalla legislazione vigente per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di 650.000 euro annui per il triennio 2015/2017.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione integra di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 le risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Al riguardo, premesso che trattasi di mera autorizzazione di spesa "integrativa" sotto forma di limite massimo, la cui durata è limitata al solo triennio 2015/2017, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, posto che il bilancio dello Stato evidenzia già distinti capitoli, in riferimento alla quota "rimodulabile" e non della dotazione dell'organismo in parola, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di un chiarimento in merito alla quota di risorse destinata alla copertura di fabbisogni di spesa per il triennio riconducibili alla componente "obbligatoria", distintamente da quella invece ordinariamente destinata all'integrazione della componente rimodulabile⁸⁵.

⁸⁴ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati ed è frutto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 novembre 2014, pagina 44.

⁸⁵ Il ddl recante il bilancio a legislazione vigente 2015/2017 espone una previsione di spesa per il funzionamento dell'Autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza, relativamente ai due capitoli interessati nn. 2118 (quota rimodulabile) e 2119 (quota di spesa obbligatoria), dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, una previsione di 922.089 per il 2015, 917.729 per il 2016 e 1.011.486 per il 2017 e di 200.000 euro annui per ciascuna annualità del triennio.

Il comma 121, riformulato nel corso dell'esame in prima lettura⁸⁶, reca finanziamenti per 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 da destinare in favore delle scuole paritarie. La nuova formulazione del comma è volta a precisare che lo stanziamento in questione è finalizzato ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 62/2000, allocata sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR, relativo ai contributi direttamente erogati dal dicastero alle scuole paritarie, anziché, come prevedeva il testo iniziale del comma, a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 47, della L. 203/2008⁸⁷.

La RT aggiornata afferma che, con la modifica approvata alla Camera dei Deputati, viene sostituita l'autorizzazione di cui alla Legge 203 del 2008, articolo 2, comma 47 che prevedeva uno stanziamento di 200 milioni da attribuire alle scuole paritarie, tramite le regioni con la norma di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la quale prevede contributi di 200 milioni a decorrere dal 2015 per le scuole parificate con particolare riguardo al mantenimento delle scuole elementari parificate e per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Per effetto dell'ultimo periodo introdotto la variazione di bilancio verrà operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che l'onere è chiaramente limitato all'entità dello stanziamento, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la nuova formulazione prevede espressamente la destinazione delle risorse alla realizzazione e partecipazione delle scuole private paritarie al sistema prescolastico integrato, andrebbero richiesti elementi informativi che siano idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse predisposte rispetto alle finalità indicate dalla norma.

Il comma 122 stabilisce che al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (quota premiale del fondo ordinario per l'Università), dall'anno 2015 il medesimo Fondo ivi richiamato è incrementato di 150 milioni di euro annui. L'integrazione approvata in sede di prima lettura del provvedimento ha previsto che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella

⁸⁶ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, ha avuto l'assenso del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 26 novembre 2014, pagina 436.

⁸⁷ Anche tale autorizzazione è destinata al sostegno delle scuole paritarie, ma i relativi stanziamenti, allocati sul cap. 1299 dello stato di previsione del MIUR, sono destinati ad essere trasferiti alle regioni in virtù della loro competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali.

ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) debba essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università⁸⁸.

La RT aggiornata ribadisce che la norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015. Specifica poi che una quota di almeno il cinquanta per cento delle risorse iscritte sul capitolo n. 7245 "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica" (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia destinata al finanziamento dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) presentati dalle università, non derivando, quindi, dalla proposta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Al riguardo, quanto alla quantificazione, va premesso che l'onere è chiaramente limitato all'entità dello stanziamento e che il relativo ammontare è espressamente volto ad incrementare la componente "premiale" dello stesso assegnata alle Università. Pertanto, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di valutazione degli effetti d'impatto, posto che il finanziamento aggiuntivo è previsto a regime dal 2015 e che il capitolo di bilancio interessato iscritto nello stato di previsione del MIUR (cap. 1694) è interamente rubricato come di natura contabile corrente (rimodulabile), va tuttavia segnalato che la cronologia dell'effettivo impatto sui saldi tendenziali dipenderà in realtà dalla finalizzazione di spesa che risulterà nei fatti determinata in relazione alla natura "economica" degli impieghi di volta in volta disposti dalle Università interessate dalle risorse "aggiuntive", il cui utilizzo avverrà sulla base della propria speciale autonomia contabile e di bilancio per finalità di parte "corrente" ovvero d'investimento.

In relazione alla integrazione al dispositivo approvata in prima lettura, ritenuta la stessa di mero rilievo ordinamentale e scontandosi i relativi effetti nell'ambito dei soli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

⁸⁸ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, ha avuto l'assenso del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 20 novembre 2014, pagina 25.

Il comma 123, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁸⁹, autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. La relativa copertura finanziaria è predisposta mediante una riduzione della Tabella B, Ministero dell'istruzione per il 2016 e 2017.

La RT aggiornata ribadisce che la norma autorizza la maggiore spesa di 60 milioni di euro nel 2016 e di 170 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 in favore dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese in conto capitale come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese cap.	0	60	170	0	25	35	0	25	35

Al riguardo, tenuto conto che l'autorizzazione è chiaramente formulata come tetto massimo e che i relativi fabbisogni appaiono chiaramente rimodulabili, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di certificare la congruità delle risorse rispetto alle finalità indicate dalla norma, sembrerebbe necessaria la richiesta di ulteriori indicazioni in merito alle occorrenze di spesa previste in relazione alla partecipazione italiana nei prossimi anni ai programmi dell'Agenzia spaziale europea.

Il comma 124 prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato ordinariamente al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

La RT aggiornata ribadisce che la disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2015 e 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, uno stanziamento di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

⁸⁹ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, ha avuto l'assenso del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 20 novembre 2014, pagina 28-29.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti / maggiori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese c.	850	850	0	850	850	0	850	850	0
>e.eff.ind.				150	150		150	150	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'integrazione aumenta la dotazione già prevista dal bilancio a legislazione vigente per il finanziamento delle missioni internazionali di pace per le medesime annualità (capitolo 3004 dello stato di previsione del MEF)⁹⁰, si evidenzia un sensibile innalzamento della spesa anche rispetto alle previsioni iniziali e definitive già previste per il solo 2014 (615,3 milioni di euro). Potrebbe pertanto essere utile un quadro di sintesi dei fabbisogni di spesa previsti per ciascuno dei teatri delle missioni internazionali per cui si prevede la partecipazione italiana, relativamente alla loro durata prevista distintamente per le singole annualità 2015 e 2016.

Inoltre, per i profili d'impatto sui saldi, posto che il maggior onere risulta comunque limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, appaiono non di meno necessari anche chiarimenti in merito al diverso effetto ascritto alla norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, rispetto al saldo netto da finanziare. In proposito, va infatti segnalato che la maggiore spesa corrente netta evidenziata su fabbisogno e indebitamento (700 milioni di euro) corrisponde a circa l'82% di quella riferita al saldo netto da finanziare (850 milioni di euro), misura che è di per sé sensibilmente superiore all'incidenza ascrivibile agli effetti indotti che di norma assommano a circa il 51% dell'importo indicato nell'impatto sul saldo netto da finanziare.

Il comma 125 incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 le dotazioni del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi di asilo.

La RT aggiornata afferma che la norma mira a dare attuazione all'intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l'attuazione del Piano nazionale operativo per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014. La disposizione, in particolare, è diretta a consentire l'ampliamento a 19.300 posti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), come stabilito nella predetta intesa e, a tal fine, incrementa le dotazioni del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La RT evidenzia che la suddetta intesa attribuisce, inoltre, al Ministero dell'Interno il

⁹⁰ Il capitolo reca infatti una previsione nel BLV per il 2015 e 2016 rispettivamente di appena 50 e 87,7 milioni di euro.

coordinamento dell'attivazione delle strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, messe a disposizione dalle Amministrazioni territoriali.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese corr.	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 126 rende permanente lo stanziamento di 3 mln di euro autorizzato per il solo 2014 dalla legge di stabilità del 2013 in favore del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione è finalizzata ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese corr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, anche se va rilevato che il tenore letterale della disposizione sembrerebbe sopprimere lo stanziamento relativo al 2014, e ripristinarlo dal 2015. La questione potrebbe essere rilevante qualora vi siano residui di spesa del 2014 che, per l'entrata in vigore della disposizione in esame, non potranno più essere utilizzati.

Il comma 127 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2011, istituito presso il Ministero del lavoro, con il trasferimento delle

relative risorse ad un apposito Fondo – destinato alle medesime finalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tale fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

La RT illustra la disposizione.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese corr.	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 128 dispone poi che i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il summenzionato Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

La RT afferma che l'intervento consente, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, attualmente allocate nel Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo, di estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto d'asilo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'estensione della rete del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) anche ai minori stranieri non accompagnati che non abbiano richiesto asilo avverrà nei limiti delle risorse – peraltro incrementate dal comma 125 – disponibili per il finanziamento dei servizi di accoglienza erogati a valere sul Fondo SPRAR.

Il comma 129 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l'accesso nel 2015 al credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014.

La RT aggiornata afferma che la disposizione prevede il differimento del termine previsto dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, per la tracciabilità delle vendite e delle rese; il credito d'imposta, previsto al medesimo comma per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziato per tale finalità dal medesimo articolo

4, comma 1, così come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e allo stato non utilizzate sul bilancio autonomo della Presidenza. L'effetto sui saldi è pari a 4,5 milioni per l'anno 2015.

Tenuto conto che le risorse di cui articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da riassegnare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono pari a 8,5 milioni di euro, la norma ha un impatto in termini di fabbisogno di cassa del medesimo importo.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese/entrate:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese	0	0	0	13	0	0	13	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo si limita ad autorizzare anche per il 2015 la fruizione di crediti d'imposta già previsti dalla legislazione vigente sino al 31 dicembre 2014, esclusivamente nei limiti di risorse già stanziati a tal fine, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe comunque confermato che l'importo indicato in relazione all'impatto sulla annualità 2015, in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, corrisponda alle sommatoria delle risorse effettivamente già disponibili nel bilancio della presidenza del consiglio dei ministri per tale annualità (4,5 milioni di euro), in aggiunta a quella somme riversate in conto entrata al bilancio e da riassegnare alla medesima presidenza (8,5 milioni di euro) per le stesse finalità, e per il medesimo anno.

Inoltre, va sottolineato che la fruizione di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, appare di per sé suscettibile di determinare effetti in termini di cassa e competenza economica, anche sulle annualità successive a quella di competenza per la fruizione, posto che il meccanismo di compensazione, la cui operatività è va da sé condizionata al solo limite di risorse stanziati, determina l'eventualità che il suo riconoscimento possa essere *ex post* rimodulato rispetto a quanto inizialmente portato in detrazione in sede di dichiarazione⁹¹.

Il comma 130 dispone che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 (indennizzi per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni o vaccinazioni obbligatorie), erogati da regioni e province autonome, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli

⁹¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Servizio Studi, "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", ed. 2009, doc. cit., pagina 61 e seguenti.

arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provveda mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome, di un contributo di 100 milioni di euro per il 2015, di 200 mln di euro per il 2016, di 289 mln per il 2017 e di 146 milioni per il 2018. Tale contributo è ripartito tra regioni e province autonome interessate con decreto, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti.

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese corr.	100	200	289	100	200	289	100	200	289

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa. Atteso che comunque il rimborso in esame è correlato ad erogazioni a cui corrispondono diritti soggettivi, sarebbe auspicabile un chiarimento in ordine alla congruità degli stanziamenti in oggetto rispetto all'insieme delle richieste di indennizzo pervenute, al fine di escludere future, ulteriori necessità o, in subordine, avere contezza del loro restante ammontare.

Il comma 131 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

La RT fa presente che il finanziamento *de quo* è disposto per l'attuazione delle misure previste dal disegno di legge governativo (A.C. 2617) recante delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

L'allegato 3 ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	50,0	140,0	190,0	10,0	140,0	190,0	10,0	140,0	190,0

Al riguardo, andrebbero fornite le motivazioni alla base della differenza nell'impatto della misura sui 3 saldi in relazione al solo 2015, per il quale – a fronte di un'autorizzazione di spesa di 50 mln di euro – si registra un effetto limitato a soli 10 mln di euro in termini di indebitamento e fabbisogno.

Comma 132

(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)

Il comma 132, modificato dalla Camera dei deputati, incrementa la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica⁹² di 6,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 22,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 212,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 191 milioni di euro per l'anno 2018, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 211,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 289,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 306,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 307,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 310,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 319,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese corr.	6,1	22,8	212,7	6,1	22,8	212,7	6,1	22,8	212,7

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Comma 133

(Inserimento delle reti metropolitane tra i destinatari delle risorse dello Sblocca Italia)

La norma è volta ad includere le reti metropolitane di aree metropolitane nell'elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse che confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (art. 32, comma 1, decreto-legge n. 98 del 2011), per effetto della revoca dei finanziamenti presenti nel Fondo sblocca cantieri (art. 18, comma 1, decreto-legge n. 69 del 2013).

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione è di natura procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 134

(Finanziamento alle televisioni locali)

Il comma 134 autorizza la spesa di 20 mln di euro annui a decorrere dal 2015 a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale.

⁹² Si segnala che nel disegno di legge di bilancio (AC 2680) nello stato di previsione del MEF per il triennio 2015-2017 il capitolo 3075 relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica presenta la seguente dotazione: 126,8 mln di euro per l'anno 2015, 63,7 mln di euro per l'anno 2016 e 61,1 mln di euro per l'anno 2017.

La RT illustra la norma, la sua finalità e la modalità di copertura del relativo onere.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese corr.	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 135-138

(Segni distintivi di Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Concessione e uso di emblemi araldici – Destinazione di somme)

I commi 135-138, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura⁹³, che concedono alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'uso esclusivo dei propri segni distintivi (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono essere concessi in uso anche temporaneo a terzi, purché siano rispettate le finalità istituzionali e l'immagine dei due corpi, da parte rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006). A tal fine, viene previsto che in caso di violazione del diritto di proprietà di tali simboli, si applicano le misure correttive (tra cui l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio), le sanzioni civili, il risarcimento del danno, la restituzione dei profitti e la eventuale pubblicazione dell'ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà (artt. 124-125 e 126 del Codice di proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005). Contestualmente vengono abrogati i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 15 del D.L. 39/2009 che consentono l'utilizzo a determinate condizioni dei simboli dei vigili del fuoco. L'individuazione concreta dei segni distintivi oggetto delle disposizioni di cui sopra e delle specifiche modalità attuative sono demandate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle procedure per la concessione degli emblemi araldici da parte del Presidente del Consiglio recate dal DPCM 28 gennaio 2011. Le somme ricavate dalla concessione dei segni distintivi sono assegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno rispettivamente al programma "Contrasto al crimine" (missione "Ordine e sicurezza pubblica") e al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso civile" (Missione "Soccorso civile). L'integrazione equipara, per quanto riguarda l'utilizzo dei propri simboli, la Polizia e i Vigili del fuoco alle Forze armate, compresi i Carabinieri: infatti, il comma 1 dell'art. 300 del Codice militare (D.Lgs. 66/2010) reca una norma analoga a quella prevista dalla disposizione in esame. Inoltre, il comma 138 prevede l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 del citato art. 300 che puniscono con una multa da 1.000 a 5 mila euro chi, senza che gli sia stato consentito l'uso, fabbrica, vende e utilizza i segni distintivi di cui sopra, ad esclusione dei collezionisti ed amatori che operano per finalità personali e non lucrative. Si ricorda che una norma analoga a quella introdotta dall'emendamento esame è in vigore per il Corpo della Guardia di finanza (L. 191/2009 – Legge finanziaria 2010, art. 2, co. 29).

La RT aggiornata si limita a riferire che la norma si limita a disciplinare nuove entrate provenienti dalla commercializzazione dei segni distintivi

⁹³ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera, è frutto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 novembre 2014, pagina 439.

prevedendone, altresì, la riassegnazione sui pertinenti programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il prospetto riepilogativo Allegato 3 non evidenzia effetti.

Al riguardo, per i profili di interesse, premesso che dall'eventualità dello sfruttamento commerciale di taluni segni distintivi e stemmi dei Corpi richiamati, previa concessione in licenza d'uso, potranno senz'altro derivare nuovi e maggiori entrate, per cui il dispositivo prevede espressamente la devoluzione, previa "riassegnazione" delle risorse così incassate, alla spesa ai fini del finanziamento delle attività d'istituto delle amministrazioni interessate, e premesso che l'istituto contabile citato dovrebbe di per sé assicurare il pieno allineamento temporale tra il momento dell'effettivo incasso delle risorse e l'impiego delle medesime risorse, non vi sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe richiesta una conferma circa l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dal ricorso a tale speciale istituto contabile⁹⁴.

Comma 139

(Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili)

Il comma 139, inserito per effetto di un emendamento nel corso dell'esame in prima lettura⁹⁵, istituisce nella rubrica del ministero dell'economia delle finanze un Fondo da ripartire per la copertura di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018. La copertura è assicurata attraverso una riduzione di pari importo della tabella A, ricorrendo per 100 milioni di euro annui agli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze e per 10 milioni di euro annui a quelli del Ministero della difesa. L'elenco 1 allegato al disegno di legge specifica che 100 milioni annui sono destinati in permanenza alla stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per lavoratori socialmente utili. Inoltre, 10 milioni annui dal 2015 al 2017 sono destinati alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania.

La RT aggiornata ribadisce che la disposizione prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.

⁹⁴ L'articolo 2, comma 615, della legge finanziaria 2008 prevedeva risparmi a decorrere da tale anno in relazione al congelamento del versamento delle entrate da riassegnare ai pertinenti capitoli di spesa, ad eccezione di quelle destinate all'adeguamento delle dotazioni correlate ai Redditi di Lavoro dipendente. Cfr. XV Legislatura, Nota di Lettura n. 61, pagina 222 e seguenti.

⁹⁵ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera, è frutto di un emendamento del relatore che ha avuto il parere favorevole del Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 novembre 2014, pagina.

Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto del Ministero dell'economia, tra le finalità e negli importi indicati nell'Elenco 1 del provvedimento in esame.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>spese corr.	110	110	110	110	110	110	110	110	110

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione sotto forma di tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni⁹⁶. Ad ogni modo, anzitutto al fine precipuo di valutare l'effettiva congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità previste - tenuto conto che l'elenco n. 1 annesso al ddl in esame pone, tra l'altro, esplicito riferimento anche a finalità di spesa per oneri che rivestono natura "non rimodulabile" (interventi di sostegno per la stipula di convenzioni con i comuni che siano interessati alla stabilizzazione degli LSU che prestano servizio presso le loro strutture e, comunque, alla prosecuzione dei progetti di utilità sociale in cui gli stessi sono impiegati) - andrebbero comunque richiesti almeno i dati concernenti il numero dei comuni interessati dagli interventi di sostegno ai progetti di utilità sociale e, soprattutto, sulla platea dei lavoratori LSU coinvolti nelle misure⁹⁷: fornendosi anche indicazioni, sia pure di massima, anche in merito al loro costo unitario annuo per i comuni e agli oneri da sostenersi in vista della loro stabilizzazione in relazione ai previsti profili di inquadramento.

In tal senso, pur considerando che la progressiva stabilizzazione dei lavoratori in questione dovrà avvenire comunque con oneri a carico dei bilanci dei comuni, appare evidente che la provvista finanziaria in esame definisce comunque il limite massimo di risorse che lo Stato potrà stanziare nei prossimi

⁹⁶ Si segnala, ad ogni buon conto, che il decreto-legge n. 5 del 2009 aveva già previsto un analogo fondo al fine di assicurare il finanziamento di interventi "urgenti e indifferibili" con una dotazione iniziale, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro. Tale fondo è stato più volte rifinanziato, sino ad assicurare la copertura di parte dell'onere di cui all'articolo 1, lettere d) del decreto-legge n. 16 del 2014, concernente il contributo di 625 milioni di euro ai comuni in relazione alla soppressione dell'IMU. Il capitolo di riferimento n. 3071 iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze del ddl BLV per il 2015/2017 indica la "soppressione" del citato fondo.

⁹⁷ Da una ricognizione dei dati del Conto Annuale del personale 2013, aggiornato ai dati 2012, gli LSU in servizio nei Comuni sarebbero 13.328 unità complessive, conseguendone che il contributo dello Stato in ragione unitaria risulterebbe, alla luce delle risorse stanziare con la norma in esame, di 7500 euro unitari in ragione annua, a fronte di un costo medio unitario di 27-28.000 euro annui lordi da sostenersi da parte dei comuni all'atto dell'inquadramento degli LSU. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P. Conto Annuale 2013, Tavole, sul sito *internet* del dicastero.

anni per finanziare la proroga dei progetti di utilità sociale: nelle more dell'inquadramento in organico dei lavoratori di utilità sociale presso i comuni in cui gli stessi prestino servizio che dovrà avvenire a carico dei propri bilanci.

Commi 140-141

(Promozione del *made in Italy* e valorizzazione della produzione agricola)

Il comma 140 stanziava, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riassegnazione all'Agenzia ICE, ulteriori 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017, vincolando 1 mln di euro annui per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* e 2,5 mln di euro annui all'associazione delle Camere di commercio italiane all'estero. Inoltre istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale, per il biennio 2015-2016, di 6 milioni di euro annui.

A quota parte dei suddetti oneri si provvede, ai sensi del comma 141:

- quanto a 40 milioni di euro nel 2015, 50 milioni nel 2016 e 40 milioni nel 2017, mediante utilizzo del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge n. 66 del 2014;
- quanto a 82 milioni di euro nel 2015, mediante utilizzo dei Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* del decreto-legge n. 66 del 2014;
- quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge n. 66 del 2014;

La RT illustra le disposizioni. Giova ricordare che la RT iniziale, più diffusamente, specificava che:

- per quanto attiene all'utilizzo del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (40 milioni di euro nel 2015, 50 milioni nel 2016 e a 40 milioni nel 2017), le risorse sono corrispondentemente iscritte sul capitolo di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico n. 7481 (Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna straordinaria a favore del *Made In Italy*);
- per quanto attiene all'utilizzo dei Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (82 milioni nell'anno 2015, di cui 60 milioni di parte corrente e 22 milioni di parte capitale), le risorse sono corrispondentemente iscritte sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico n. 2535 (Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri) e sul capitolo di parte capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico n. 7481 (Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna straordinaria a favore del *Made In Italy*).

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
ONERI			
Riassegnazione Agenzia ICE	130	50	40
Valorizzazione produzione agricola	6	6	0
Totale	136	56	40
COPERTURE			
Fondo residui passivi parte capitale MISE (capitolo 7034)	40	50	40
Fondi residui passivi parte corrente e capitale MEF (capitoli 3050, 3051, 7588 e 7592)	82	0	0
Fondo residui passivi parte corrente MPAAF (2350)	6	6	0
Fondi speciali di parte capitale (Tabella B), voce MEF	8	0	0
Totale	136	56	40

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/capitale come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Piano straordinario spese capitale	70	49	39	31	50	77	31	50	77
Sostegno internaz. imprese spese corr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Piano straordinario spese corr.	59			59			59		
Fondo imprese prodotti agroalimen. spese corr.	6	6	0	6	6	0	6	6	0
Utilizzo fondi riaccert. residui spese capitale (c.141, lett. a))	-40	-50	-40	-15	-37	-78	-15	-37	-78
Utilizzo fondi riaccert. residui spese corrente (c.141, lett. b))	-60			-60			-60		
Utilizzo fondi riaccert. residui spese capitale (c.141, lett. b))	-22			-8	-14		-8	-14	
Utilizzo fondi riaccert. residui spese corrente (c.141, lett. c))	-6	-6		-6	-6		-6	-6	

Al riguardo, si rappresenta che la proposta in esame utilizza gli appositi Fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, presso i singoli Ministeri per l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio e dei residui passivi perenti.

Tutti i capitoli interessati presentano complessivamente una capienza congrua alla copertura degli oneri in esame e non sembrano ravvisarsi problematiche correlate ad eventuali dequalificazioni della spesa. Si osserva tuttavia che il capitolo 7034 del MISE (per quanto attiene all'esercizio 2015) e il capitolo 2350 del MPAAF (per quanto attiene agli esercizi 2015 e 2016) verrebbero azzerati dalla norma in esame.

Appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di escludere che l'utilizzo dei Fondi, destinati al ripiano di debiti accertati in sede di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, possa interessare

risorse appostate per pagamenti dovuti, il che potrebbe determinare tensioni su tale linea di finanziamento, con possibili effetti onerosi per la finanza pubblica.

Comma 142

(Potenziamento dei mezzi in dotazione ai VV.FF. – Convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni)

Il comma 142, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁹⁸, autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici, che privati. La piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto interministeriale (Interno ed Economia e finanze), che stabilisca la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale. La possibilità di permuta è funzionale a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione fa salvo quanto stabilito dall'art. 6-bis del D.L. 93/2013, in base al quale gli accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo possono prevedere la contribuzione di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, finalizzata al sostegno delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Nell'ambito di tali accordi è consentito il ricorso alla permuta di materiali e prestazioni e, in caso di accordi tra soggetti pubblici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni e proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni proprietà pubblica destinati a presidi di polizia.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione è finalizzata a valorizzare, secondo principi di economicità e di efficienza, le risorse a disposizione del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, autorizzando l'utilizzo dell'istituto della permuta di beni e prestazioni.

La disposizione non ha effetti sui saldi di bilancio poiché non prevede trasferimenti monetari in entrata o in uscita, ma esclusivamente un mero scambio di prestazioni o di beni.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che la permuta di materiali è già prevista a l.v., per l'amministrazione della Difesa, dalla legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 568) dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010, artt. da 569 a 574), e che a suo tempo non si rilevarono specifiche criticità⁹⁹, non ci sono osservazioni.

⁹⁸ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, ha avuto l'assenso del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 21 novembre 2014, pagina 43.

⁹⁹ Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, XIV legislatura, Nota di Lettura n. 175, pagina 135.

Comma 143
(Superamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Il comma 143, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura¹⁰⁰, posticipa di un anno, riducendone altresì gli importi per 3 miliardi a decorrere dal 2015, gli effetti della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (c.d. *tax expenditures*) qualora la revisione della spesa (ndr. *spending review*) non realizzi i risparmi previsti. Gli effetti della modifica approvata al testo iniziale nel corso dell'esame in prima lettura, hanno ridotto di 728 milioni a decorrere dal 2016, rispetto alla versione iniziale, gli importi derivanti dall'eventuale operare della clausola di salvaguardia sulla *spending review*, introdotta dalla legge di stabilità 2014. Tali importi – stabiliti nel disegno di legge di stabilità 2015 in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017 – vengono infatti ora rideterminati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni. La riduzione, si sottolinea, è da porre in relazione alle modifiche apportate, dal medesimo emendamento, all'articolo 3, comma 7, in tema di *reverse charge* e relativa clausola di salvaguardia, che determinano effetti di maggiore entrata stimati nella relazione tecnica in circa 728 milioni annui, da destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015, come richiesto dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015

La RT aggiornata ribadisce che la disposizione di cui al presente articolo provvede a sterilizzare in parte la previsione normativa contenuta nel comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014 (legge di stabilità 2015).

A seguito delle modifiche apportate al predetto comma 430, le maggiori entrate da assicurare in base al comma stesso si azzerano nel 2015 e si riducono a 3.272 milioni nel 2016 e 6.272 milioni a decorrere dal 2017.

L'onere recato dalla disposizione in esame è pari a 3.000 milioni annui a decorrere dal 2015, sui tre saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre prorogato al gennaio 2016 il termine per l'adozione del DPCM che dovrà disporre la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e detrazioni vigenti.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche approvate in prima lettura, indica i seguenti effetti in minori entrate (lettera c)):

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<entrate	-3.000	-3.728	-3.728	-3.000	-3.728	-3.728	-3.000	-3.728	-3.728

Al riguardo, occorre che il Governo chiarisca se la procedura richiamata dalla norma in esame (definizione, con apposito DPCM, di specifiche misure per la realizzazione di obiettivi finanziari), consenta una verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari imputabili al medesimo decreto.

Per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

¹⁰⁰ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, è frutto di un emendamento presentato dal Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 novembre 2014, pagina 63.

Articolo 2
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)

Comma 1
(Riduzione trasferimenti alle imprese)

Il comma 1 riduce le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso al provvedimento in esame, per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle suddette riduzioni.

Ministero	capitolo / p.g.	descrizione	autorizzazione di spesa	c/ k	Stanziamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)			
					2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Economia e finanze	1900	1	fondo rotativo investimenti imprese – quota interessi stato su plafond cassa depositi e prestiti	legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361	c	150000,0	150.00,0	150000,0	150000,0	50000,0	25000,0	0,0
Economia e finanze	7284	1	Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiaria	legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21	k	763,5	703,8	742,1	815,7	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	7750	1	Contributo all'istituto per il credito sportivo	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1	k	1400,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
Sviluppo economico	2501	1	Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	11180,1	13818,7	14359,6	14318,0	2039,6	2039,6	2039,6
Sviluppo economico	7350	1	Zone franche urbane	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1	k	0,0	75000,0	100000,0	0,0	0,0	50000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	2232	1	Somme da trasferire per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	8000,0	7286,2	7510,7	0,0	2000,0	2000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	5062	1	somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	278,1	150,8	87,8	97,4	150,8	87,8	97,4
Infrastrutture e trasporti	1962	1	spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	98,8	97,1	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	7604	1	contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4725,8	4639,2	4694,2	4680,5	4639,2	4694,2	4680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	1	spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	3070,6	2851,5	2891,8	3225,4	1000,0	1000,0	1000,0
Lavoro e politiche sociali	2232	1	Somme da trasferire per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	8000,0	7286,2	7510,7	0,0	2000,0	2000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	5062	1	somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori ed i centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	278,1	150,8	87,8	97,4	150,8	87,8	97,4

Ministero	capitolo / p.g.		descrizione	autorizzazione di spesa	c/ k	Stanzamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Infrastrutture e trasporti	1962	1	spese destinate al settore marittimo e della nautica da diporto per il finanziamento di programmi e progetti di studio, ricerca e innovazione	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	98,8	97,1	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	7604	1	contributi alle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di prodotti e processi nel campo navale avviati nel 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di stato alla costruzione navale n. 2011/c364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4725,8	4639,2	4694,2	4680,5	4639,2	4694,2	4680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	1	spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	3070,6	2851,5	2891,8	3225,4	1000,0	1000,0	1000,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	1	contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'osservatorio della cooperazione agricola	DL n. 182 / 2005 art. 2, comma 5	c	204,9	190,7	193,4	192,9	190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	1	spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca	decreto legislativo n. 226 / 2001 art. 10, comma 1-bis	c	590,8	550,0	557,9	556,3	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	1500	1	contributi ad enti, istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti l'agricoltura, l'agroartigianato e l'agroindustria	legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34	c	7198,5	6461,3	6240,0	6221,9	2063,2	2048,7	2047,1
	2090	1										
Politiche agricole, alimentari e forestali	2285	1	spese per lo svolgimento di campagne di educazione alimentare per la pesca marittima; contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica; spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	k	2913,4	2620,9	2529,0	2521,6	1914,9	1733,5	1727,0
	2087	2										
Politiche agricole, alimentari e forestali	7080	2, 3, 5	contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e per la realizzazione e gestione dei centri genetici ed altre strutture zootecniche di supporto all'attività di miglioramento genetico	legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1	k	1469,1	1300,3	1255,7	1252,0	989,3	944,7	941,0
7094	1											
Beni e attività culturali e turismo	8610	2	interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "arcus s.p.a."	legge 662 del 1996, a. 3, comma 83	k	4000,0	4000,0	3803,8	3803,8	1000,0	2295,9	2295,9
8770	2											
Totale						410848,8	434698,9	449512,1	320665,7	68538,7	94637,8	17693,5

La RT evidenzia che tali riduzioni ammontano ad un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per il 2015, 94,6 milioni di euro per il 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese in conto capitale									
Riduzione trasferimenti a imprese	10,4	61,6	11,7	3,0	35,0	30,0	3,0	35,0	30,0
Minori spese in conto corrente									
Riduzione trasferimenti a imprese	58,1	33,0	6,0	5,0	32,0	33,0	5,0	32,0	33,0

Al riguardo, si osserva che gli effetti riportati nel prospetto riepilogativo evidenziano – sia per quanto riguarda la parte capitale, sia per quanto riguarda la parte corrente – un impatto ridotto di tali misure sul fabbisogno e sull'indebitamento rispetto a quanto indicato in termini di SNF.

La cospicua differenza fra i predetti impatti merita un chiarimento. Andrebbe poi assicurato che le riduzioni non intervengano su stanziamenti a fronte dei quali sussistano obbligazioni ed impegni di spesa già assunti ovvero contributi e finanziamenti già riconosciuti su base pluriennale, in quanto altrimenti potrebbero insorgere oneri connessi ad eventuali contenziosi o alla necessità di procedere a successive integrazioni degli stanziamenti oggetto di riduzione.

Tali chiarimenti appaiono necessari, in particolare, per i capitoli di spesa classificati come oneri inderogabili o che evidenziano comunque un consistente utilizzo di risorse nell'esercizio 2014, come il capitolo 1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese) e il capitolo 7750 (contributo all'Istituto per il credito sportivo) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Andrebbe chiarito se ciò possa pregiudicare interventi già in essere e non ancora conclusi dal momento che sul medesimo capitolo, come mostra una interrogazione effettuata al sistema informativo della RGS, si è registrato un utilizzo, nell'esercizio 2014, pari a circa il 50 per cento del relativo stanziamento. Per le spese relative a contributi alle imprese si segnalano tra l'altro quelle di cui ai capitoli 7080 (sviluppo nel settore della pesca), 7094 (adeguamento e potenziamento strutture immobiliari) e 7715 (contributi associazioni di allevatori) dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le quali è prevista una riduzione delle relative dotazioni a decorrere dal 2015 pari ad oltre il 70 per cento del loro ammontare complessivo a fronte del pressoché totale utilizzo degli stanziamenti relativi all'anno 2014.

Comma 2 (Contratto di servizio ENAV)

Il comma 2 modifica il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, che reca la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato in materia di servizi di navigazione aerea. Le risorse non sono più individuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a, bensì attraverso le risorse riscosse dall'ENAV s.p.a. per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di

cui al decreto 5 maggio 1997 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
minori spese correnti	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 16,357 mln di euro a decorrere dall'anno 2015.

Al riguardo, si rileva che aver posto a carico di ENAV s.p.a. alcuni oneri connessi alla navigazione aerea in precedenza a carico del bilancio dello Stato, potrebbe determinare un innalzamento delle tariffe relativamente a quei servizi il cui onere è attualmente finanziato con le citate risorse statali. Tale circostanza potrebbe dare luogo a due possibili scenari nel breve termine: un primo aspetto è che ENAV s.p.a. potrebbe non recuperare integralmente, mediante l'innalzamento delle tariffe, le minori entrate provenienti dallo Stato, per effetto di dinamiche di mercato non prevedibili; un secondo aspetto è che i soggetti passivi che devono subire gli incrementi tariffari avranno la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito imponibile una quota di oneri maggiore rispetto all'attuale legislazione vigente. Su tali punti appare utile acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere possibili risvolti finanziari negativi in termini di minori gettiti tributari nei confronti dell'erario.

Comma 3 (Diritti aeroportuali)

Il comma 3 prevede, mediante una modifica dell'articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012, che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall'Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall'articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005 (tasso di inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttività, remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti). Si specifica inoltre che rimane ferma l'approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla disposizione, di carattere meramente regolatorio, non si ravvisano effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4 (Rottamazioni veicoli)

La norma modifica l'articolo 17-*undecies* del decreto-legge n. 83 del 2012, sopprimendo lo stanziamento relativo all'anno 2015 del Fondo per gli incentivi all'acquisto di veicoli.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese c/capitale	40,1			40,1			40,1		

La RT afferma che dalla soppressione in esame derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 40,096 milioni di euro nell'anno 2015.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 5-8 (Parco rotabile TPL)

La norma stabilisce le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 83 della legge n. 147 del 2013 (incremento del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) – finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare, destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale – all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario nonché di natanti e di *ferry-boat*. In particolare, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilita la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle società che espletano i servizi di TPL secondo determinati criteri. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le medesime finalità.

Si prevede, inoltre, che al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le Regioni e le province autonome possono chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.

La RT oltre a descrivere la norma, relativamente alle attività di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, afferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi, in quanto le stesse rientrano tra le competenze istituzionali del Ministero e pertanto potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Al riguardo, pur alla luce delle assicurazioni fornite dalla RT, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa la possibilità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere le attività di competenza indicate dalla presente disposizione e, in particolare, l'attività di centro unico di acquisto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e

senza alcun detrimento per le attività che il predetto ministero già svolge a legislazione vigente.

Commi 9-11 (Lotti costruttivi rete ferroviaria)

Il comma 9 prevede che, in coerenza con i contratti di programma – parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

- a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
- b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

Nell'ambito di tale ultimo programma di investimento e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere (comma 10).

Il comma 11 prevede, inoltre, che entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che gli interventi saranno attuati nel limite delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito del Contratto di programma RFI, nulla da osservare.

Comma 12 (Risparmi da riduzioni crediti d'imposta)

Il comma 12 demanda ad apposito DPCM la determinazione, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato, delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori a 16,335 milioni di euro per il 2015 e a 38,69 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

La RT afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate a razionalizzare la spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco 1 e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi con la fruizione effettiva. La RT afferma che la riduzione operata sul SNF consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.

La RT riporta, inoltre, gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dall'intervento normativo e, al riguardo, segnala che al fine di una razionalizzazione delle agevolazioni, si è provveduto ad inserire nell'elenco anche due crediti d'imposta (Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software e Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese) per i quali non sono previsti effetti finanziari, in quanto non si è riscontrato un livello contabilmente significativo di fruizione delle relative agevolazioni.

EFFETTI FINANZIARI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.196/09) - ALLEGATO A (in euro)									
Norma di riferimento	Descrizione	Amm.	capitolo	stanziamento		riduzione			
				2014	2015	2015	2016	2017 e successivi	
decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sui gpl per autovetture in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone	MEF	3816	25.000.000	21.250.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	MEF	3878	27.000.000	26.605.000	0	26.605.000	26.605.000	
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta acquisto personal computer corredati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.	MEF	7802	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	MEF	3884	0	0	0	0	0	0
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software			0	0	0	0	0	0
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali	MEF	7769	8.500.000	4.250.000	4.250.000	0	0	
legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8	Investimenti imprese prodotti editoriali	MEF	7804	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
totale stanziamenti				62.085.000	53.690.000				
totale riduzioni crediti imposta						16.335.000	38.690.000	38.690.000	

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	10,6	37,2	37,2	10,6	37,2	37,2	10,6	37,2	37,2
Minori spese in conto capitale	5,8	1,5	1,5	5,8	1,5	1,5	5,8	1,5	1,5

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che non sussistano riconoscimenti di crediti di imposta già intervenuti in ordine agli importi decurtati, al fine di escludere oneri correlati ad eventuali contenziosi.

Comma 13 (Rifinanziamento legge Sabatini)

Il comma 13 incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il plafond massimo della provvista che la C.DD.PP. può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, beni strumentali d'impresa.

Per fronteggiare l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti di cui al periodo precedente, poi, il comma modifica la autorizzazione di spesa, recata dal comma 8 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, relativa a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese. Tale autorizzazione passa da 21 a 12 milioni di euro per il 2015, da 35 a 31,6 milioni per il 2016, da 35 a 46,6 milioni per il 2017 e il 2018, da 35 a 39,1 milioni per il 2019, da 17 a 31,3 milioni di euro per il 2020 e da 6 a 9,9 milioni di euro per il 2121.

La RT illustra la disposizione e sottolinea che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo è correlato alla necessità di garantire un pieno, effettivo utilizzo del più ampio plafond della provvista fornita dalla C.DD.PP..

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche approvate in prima lettura, indica i seguenti effetti in maggiori spese in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese capitale	12	31,6	46,6	12	31,6	46,6	12	31,6	46,6

Al riguardo, nulla da osservare.

Infatti, l'onere correlato al secondo periodo è configurato in termini di tetto di spesa e certamente presenta sufficienti caratteri di modulabilità.

Tuttavia, si evidenzia che in realtà la variazione dell'autorizzazione di spesa non sempre opera in senso incrementale e, in ogni caso, l'aumento non raddoppia lo stanziamento (mentre il plafond massimo della C.DD.PP. passa da 2,5 a 5 mld di euro¹⁰¹), il che rende discutibile l'asserzione della RT secondo la quale l'incremento consentirebbe il pieno utilizzo delle maggiori risorse disponibili nel plafond della C.DD.PP..

Si rileva che l'Allegato 3 ascrive alla norma gli effetti correlati al futuro ammontare degli importi stanziati, senza considerare che la norma stessa

¹⁰¹ In rapporto all'incremento del plafond della C.DD.PP., si ricorda che la RT riferita alla norma originaria che determinava lo stesso in 2,5 mld di euro evidenziava che la sua costituzione (e conseguentemente la sua modifica quantitativa apportata dal presente comma) non ha impatto sul bilancio dello Stato, in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti s.p.a. a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle P.M.I., già precedentemente intraprese.

interviene, modificandoli, su stanziamenti già esistenti. Pertanto, l'effetto dovrebbe corrispondere alla differenza, anno per anno, tra l'importo iniziale e quello previsto dalla norma in esame.

Comma 14 **(Sospensione pagamento rate mutui PMI e famiglie)**

Il comma 14 prevede che, al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della clausola d'invarianza finanziaria e del fatto che analoghi interventi sono già stati posti in essere senza impattare sui saldi di finanza pubblica.

Commi 15-19 **(Disposizioni in materia di autotrasporto)**

La norma apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 286 del 2005 e al decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:

- vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub-vettore;
- viene introdotta la disciplina della sub-vezione;
- viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;
- viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita recentemente disciplinato dal D.L. n. 132 del 2014, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.

Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a

decorrenza dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

La RT afferma che la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è finalizzata a garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ed il suo contenuto è direttamente connesso alla garanzia di regolare pagamento degli oneri fiscali, contributivi del lavoro ed assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto.

Per la RT la disposizione, pur non avendo alcun effetto sui saldi di bilancio, può attivare un meccanismo virtuoso in forza del quale potrebbe emergere una gran parte di attività che allo stato viene svolta in nero e sfugge assolutamente al controllo del fisco.

La RT afferma, infine, che la norma si è resa necessaria alla luce della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia UE che, pronunciandosi in via pregiudiziale (su richiesta del TAR) sulla corretta interpretazione del Trattato UE in materia di libertà di concorrenza ha, de facto, statuito in ordine alla non conformità con il Trattato della normativa sui costi minimi, che, pertanto, viene superata dalle nuove disposizioni introdotte, riproponendo il principio di “libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci”, in perfetta aderenza alle disposizioni comunitarie.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra dare luogo a due effetti finanziari contrapposti: da una parte sembra attivare un meccanismo virtuoso che potrebbe far emergere maggiore base imponibile ai fini fiscali, con effetti positivi in termini di maggiori entrate tributarie; dall'altra parte, laddove il committente sia una pubblica amministrazione, la previsione della responsabilità in solido con il vettore per i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi, potrebbe determinare possibili oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto occorre, però, rilevare che, tra i due effetti, il primo sembra avere una portata finanziaria maggiore e tale da compensare gli eventuali effetti negativi determinati dalla responsabilità in solido.

Commi 20–21

(Razionalizzazione di enti – Estensione delle funzioni di vigilanza della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata della CDP)

Il comma 20 dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 21 milioni per il 2015 e a 20,7 milioni a decorrere dal 2016¹⁰².

¹⁰² Durante l'esame in prima lettura l'importo complessivo della riduzione è diminuito di 1 milione di euro su ciascun anno, per effetto della soppressione delle riduzioni inizialmente previste per gli Assegni agli istituti di cultura all'estero e per l'ISPRRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

La RT aggiornata riferisce che la norma prevede che i trasferimenti dal bilancio dello Stato a taluni enti ed organismi pubblici, siano ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2015, per gli importi indicati nell'apposito allegato. La riduzione complessiva di spesa ammonta a 21,1 milioni di euro nel 2015 e 20,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, con effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica. Di seguito si riportano gli stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti pubblici interessati dalla normativa di razionalizzazione.

(in migliaia di euro)

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanzia- mento 2014	Stanzia- mento 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
Min. dell'economia e delle finanze	1262	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	3.027,6	3.375,2	300,0	300,0	300,0
Min. dell'economia e delle finanze	1560	CONSOB	366,9	337,8	200,0	200,0	200,0
Min. dell'economia e delle finanze	1525	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.)	123.393,2	102.271,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Min. dell'economia e delle finanze	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	42.229,3	36.320,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Min. dell'economia e delle finanze	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	2.756,4	2.737,1	200,0	200,0	200,0
Min. dell'economia e delle finanze	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8.452,9	7.376,0	500,0	500,0	500,0
Min. dell'economia e delle finanze	2116	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.807,4	2.725,2	100,0	100,0	100,0
Min. dell'economia e delle finanze	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.024,5	922,1	50,0	50,0	50,0
Min. dell'economia e delle finanze	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	28.422,6	35.581,4	500,0	500,0	500,0
Min. dell'economia e delle finanze	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	194.081,1	134.859,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Min. dell'economia e delle finanze	5200	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE	5.542,2	4.986,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Min. dell'economia e delle finanze	5217	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.511,2	1.438,1	50,0	50,0	50,0
Min. dell'economia e delle finanze	5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.906,0	3.906,0	200,0	200,0	200,0
Min. dell'economia e delle finanze	7380	SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	95.486,4	95.578,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Min. dello sviluppo economico	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	18.078,9	14.804,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Min. dello sviluppo economico	2535	FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	21.546,2	19.107,5	550,0	550,0	550,0
Min. dello sviluppo economico	7630	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)	129.097,0	128.004,3	583,0	583,0	583,0
Min. del lavoro e delle politiche sociali	7682	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE FUNZIONAMENTO ISFOL	9.209,4	5224,6	500,0	500,0	500,0

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanzia- mento 2014	Stanzia- mento 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
Min. degli affari esteri e della cooperazione internazionale	2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE – SPESE DI FUNZIONAMENTO.	392,6	370,2	10,0	10,0	10,0
Min. degli affari esteri e della cooperazione internazionale	2741	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO	857,0	772,9	23,2	22,4	22,3
Min. degli affari esteri e della cooperazione internazionale	3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	2.360,8	1.702,0	50,0	50,0	50,0
Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1261	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	1.538,0	1.478,0	171,8	171,8	171,8
Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	3.493,9	3.733,4	112,0	112,1	112,3
Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca	7235	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE GSSI	12.000,0	12.000,0	360,0		
Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)	23.094,6	22.407,1	500,0	500,0	500,0
Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENoble	20.345,6	20.056,2	500,0	500,0	500,0
Min. dell'interno	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	822,4	745,5	50,0	50,0	50,0
Min. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA	243,0	243,0	10,0	10,0	10,0
Min. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1531	SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	1.657,6	1.657,6	90,0	90,0	90,0
Min. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1552	ENTI PARCO	71.957,7	71.957,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Min. delle infrastrutture e dei trasporti	1921	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	25.851,5	1.152,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Min. delle politiche agricole, alimentari e forestali	2200	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	614,2	471,9	50,0	50,0	50,0
Min. delle politiche agricole, alimentari e forestali	2083	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	9.433,3	5.568,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Min. dei beni e delle attività culturali e del turismo	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'E.N.I.T. – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	2.780,0	2.380,4	300,0	300,0	300,0
Min. dei beni e delle attività culturali e del turismo	6823	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO	2.000,0	2.000,0	100,0	100,0	100,0
Min. della salute	3398	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	5.200,6	5.201,5	100,0	100,0	100,0

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanzia- mento 2014	Stanzia- mento 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
Min. della salute	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	3.333,0	3.261,6	100,0	100,0	100,0
Min. della salute	3443	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	12,256,0	9.400,9	500,0	500,0	500,0
Min. della salute	3457	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	550,0	400,4	200,0	200,0	200,0
Min. della salute	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	1.857,0	578,3	100,0	100,0	100,0
Totale			896.578,1	817.094,1	21.060,0	20.699,3	20.699,4

Il prospetto riepilogativo, prima delle modifiche apportate in prima lettura, evidenziava i seguenti effetti in conto minori spese correnti e in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-4,4	-4,1	-4,1	-4,4	-4,1	-4,1	-4,4	-4,1	-4,1
<sp.c/cap	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che la norma in esame interviene mediante una riduzione selettiva dei trasferimenti agli enti pubblici, andrebbero innanzitutto richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle riduzioni di cui trattasi, rispetto alla gamma delle spese di funzionamento degli enti che sono di volta in volta considerati.

Sul punto, va infatti segnalato che, sebbene la lettura "contabile" dei capitoli del bilancio coinvolti, non evidenzia alcuna componente di spesa non rimodulabile (*ergo* giuridicamente "obbligatoria" per il bilancio stesso) ivi trattandosi di stanziamenti iscritti nella categoria "economica" dei "trasferimenti agli enti pubblici" del bilancio dello Stato, va non di meno sottolineato che la piena sostenibilità di siffatte riduzioni di spesa, andrebbe a rigore accertata solo mediante una puntuale ricognizione dei bilanci degli enti, i cui oneri di funzionamento comprendono – va da sé, *in primis* – le spese per il personale e per la copertura dei fabbisogni minimi di funzionamento.

Inoltre, quanto ai profili d'impatto, va rilevato che la RT, sia pure distintamente – per la gamma delle riduzioni di spesa di natura "corrente" distintamente da quelle in conto "capitale" – evidenzia effetti che si presentano simmetrici tra competenza e fabbisogno e indebitamento netto, ciò che rappresenta in sé una anomalia rispetto ai criteri convenzionalmente adottati nella misurazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica. In proposito, va rammentato che anche per le spese correnti di norma il criterio della competenza "finanziaria" risulta sovrapponibile a quello della competenza "economica" (*Accrual*), con alcune eccezioni quali le voci relative ai "trasferimenti agli enti pubblici" per cui il principio della imputazione per "cassa" risulta prevalente. Per le spese in conto "capitale" il criterio della imputazione sui saldi di cassa e di contabilità nazionale è di norma quello della "cassa" rispetto al momento

dell'impegno per competenza (giuridica) che si applica nella valutazione dell'impatto sul saldo netto da finanziare.

Circostanze, quelle appena delineate che farebbero ritenere più articolata la gamma degli effetti d'impatto attesi nelle singole annualità sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quelli in termini di competenza finanziaria¹⁰³.

Il comma 21, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁰⁴, amplia l'ambito della vigilanza esercitata dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alle operazioni di finanziamento svolte nell'ambito della gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti relative al sostegno del settore pubblico, con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.

La RT aggiornata sottolinea che la disposizione è rivolta ad integrare le competenze della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui alla comma 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'interno settore previdenziale. Restano ferme le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni.

La modifica non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto aggiunge competenze ad una Commissione parlamentare già esistente le cui spese di funzionamento sono a carico della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti d'impatto.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi 22–36 (Pubblico impiego)

Il comma 22 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

¹⁰³ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Servizio Studi, "I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi", ed. 2009, doc. cit., pagina 14 e seguenti.

¹⁰⁴ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, è frutto di un emendamento su cui il Governo si è rimesso alle valutazioni della Commissione. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 novembre 2014, pagina 72.

Il comma 23 estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Il comma 24 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l'esclusione dal blocco dei magistrati.

La RT aggiornata afferma sul comma 22 che pur non producendo effetti sui saldi di finanza pubblica, nella considerazione che le risorse per il rinnovo dei CCNL relativi al personale pubblico non sono state ancora previste dalla legislazione vigente, si rende necessaria in analogia a quanto già disposto negli anni precedenti. Infatti, in mancanza di tale intervento, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196 del 2009, occorrerebbe prevedere nel presente disegno di legge appositi stanziamenti da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

A tale misura, sono poi associati gli interventi di cui ai commi 23 e 24, concernenti, rispettivamente:

- il rinvio di un anno del pagamento dell'IVC, previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2018, con riferimento al triennio contrattuale 2018-2020. Si rappresentano di seguito gli effetti lordo amministrazione, limitati agli anni 2018, 2019:

Effetti comma 23 – Valori in milioni di euro lordo amministrazione¹⁰⁵

2015	2016	2017	2018	2019	2020
----	----	---	590	310	---

Con riferimento al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), la proroga anche per l'anno 2015 del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'art. 24 della legge n. 448 del 1998 e la non utilità dello stesso anno ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio. Tale ultimo intervento, di tipo strutturale, comporta una minore spesa stimata sulla base dei trattamenti economici "medi" nonché dell'entità delle categorie di

¹⁰⁵ Importi comprensivi di 30 mln per il 2018 e 20 mln per il 2019 con riferimento al personale convenzionato con il SSN, in relazione all'estensione, già prevista a normativa vigente (Articolo 1, comma 454, legge 147/2013 – Legge Stabilità 2014), al personale convenzionato del trattamento previsto per il personale dipendente relativamente all'erogazione della IVC. Gli importi indicati in tabella modificano il SNF rispettivamente per 470 (2018) e 250 (2019) milioni di euro. L'effetto sul fabbisogno e indebitamento netto ammonta a 320 mln per il 2018 e 170 mln per il 2019.

personale complessivamente interessate, quantificata in milioni di euro come segue:

Effetti comma 24 – Valori in milioni di euro lordo amministrazione.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
40	40	40	40	40	40

(mln di euro)

Effetti lordi	A dec. dal 2015
Settore Stato: Dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa	12
Settore non statale: Professori e ricercatori universitari	18
Totale	30

Il prospetto riepilogativo evidenzia sui commi 22-24 i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.correnti	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
<e.eff. ind				-20,7	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7

Al riguardo, sul comma 22, riprendendo il contenuto metodologico di considerazioni già formulate a suo tempo¹⁰⁶, sembrerebbe utile innanzitutto l'acquisizione di una stima analitica dei "risparmi" ottenuti in tal modo sulla spesa che avrebbe dovuto comunque sostenersi dal 2015 per il riconoscimento degli incrementi contrattuali¹⁰⁷.

Ad ogni modo, sarebbe altresì utile una integrazione alla RT recante la puntuale rappresentazione degli effetti di risparmio conseguiti in relazione al solo "congelamento" delle retribuzioni di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, XVI Legislatura, [Nota di Lettura n. 81](#), pagina 82 e seguenti.

¹⁰⁷ Un dato elaborato in tale senso dall'Organo di controllo, sulla base di indicazioni di massima contenute nel DEF dello scorso giugno, ha confermato che lo stanziamento di risorse, calcolato sugli incrementi contrattuali medi riconosciuti tra l'1,2 e l'1,5 per cento, avrebbe dovuto comportare per il triennio 2015/2017 una maggiore spesa rispetto al tendenziale pari a 6,5-6,6 mld di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS. RR. in Sede di Controllo, *Referto annuale sul Coordinamento della Finanza pubblica 2014*, pagina 168-169; *Referto annuale sul Rendiconto Generale dello Stato 2013*, Volume I, pagina 364; *Relazione annuale sul Costo del Lavoro pubblico 2013*, Giugno 2013, pagina 43.

¹⁰⁸ In tal senso, pur non essendo disponibili analisi dettagliate dell'effetto prodotto sulla stabilizzazione della spesa per il personale distintamente per le misure di congelamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010 ed al blocco del *turn over* parziale, si può citare il dato fornito dall'ARAN che ha stimato in una ragione di 2-3 mld di euro annui nominali (corrispondenti al 5 per cento complessivo e a 6,6 mld di valore assoluto nel periodo 2012/2010) la progressiva diminuzione della spesa maturata dal 2010. Tuttavia, un'analisi più dettagliata, per singoli comparti di contrattazione, avrebbe fatto emergere andamenti fortemente variabili rispetto al dato complessivo di riduzione della spesa rispetto al 2010. Cfr. ARAN, *Rapporto Semestrale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici*, n. 1/2013; Giugno 2013, pagina

In merito poi alla quantificazione degli effetti finanziari fornita dalla RT in relazione ai commi 23 e 24, posto che ivi si provvede alla distinta quantificazione degli effetti concernenti lo slittamento di un anno (sino al 2018) del congelamento della indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) alla misura accordata nel 2013¹⁰⁹, andrebbero richiesti, in aggiunta alle indicazioni concernenti le platee complessivamente considerate, anche i parametri a "valore" adottati nel calcolo delle economie considerate per ciascuna categoria di personale (comparto) contrattualizzato e non contrattualizzato, fornendosi, al tal fine, i distinti trattamenti "medi" considerati per il computo degli effetti attesi (40 milioni di euro annui dal 2015 al 2020)^{110 111}.

Sugli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto riepilogativo evidenzia anche gli effetti "indotti", andrebbero in ogni caso forniti i prospetti di computo relativi con l'evidenziazione delle percentuali e dei parametri applicati.

Il comma 25 dispone l'abrogazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

La RT aggiornata afferma che la disposizione abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. La predetta promozione ha effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell'omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di

6-7; n. 2/2012, Dicembre 2013, pagine 2-6; CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, Relazione Annuale sul Costo del Lavoro pubblico 2013, pagina 43.

¹⁰⁹ Ad ogni modo, nel corso dell'audizione sul ddl di stabilità 2015 il presidente della Corte dei conti ha ricordato che il solo slittamento di un anno (dal 2018) della corresponsione della IVC secondo i parametri previsti dalla legislazione vigente avrà un "impatto migliorativo sull'indebitamento netto è stimato in 320 milioni per il predetto anno e in 170 milioni per quello successivo". Cfr. CORTE DEI CONTI, Audizione del presidente del 3 novembre 2014, pagina 10.

¹¹⁰ Cfr. CORTE DEI CONTI, Audizione del 3 novembre, doc. cit., pagina 10.

¹¹¹ Va in proposito rammentato – proprio per il personale non contrattualizzato – che il provvedimento non contiene l'ulteriore proroga della disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, conseguendone che, a partire dal 2015, dovranno essere corrisposti agli interessati (sia pure senza arretrati) i benefici connessi con promozioni, avanzamenti di carriera e passaggi di livello, utili fino al 2014 esclusivamente a fini giuridici. Pur trattandosi di oneri già scontati dagli stanziamenti a legislazione vigente, tali elementi comporteranno un incremento della spesa rispetto ai tre anni precedenti, specie con riferimento al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

I risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell'istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite – *una tantum* –, beneficio su pensione 15.000,00¹¹² medi annui pro-capite – strutturale)¹¹³

Economie lorde in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,975	2,175	2,625	3,075	3,525	3,975

Il prospetto riepilogativo evidenzia, sul comma 25, i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-1	-2,2	-2,6	-1	-2,2	-2,6	-1	-2,2	-2,6
<e.eff. ind				-0,5	-0,7	-0,8	-0,5	-0,7	-0,8

Al riguardo, posto che la RT fornisce i dati della platea da considerare (n. 30 unità) e dei risparmi conseguibili, in ragione annua, a titolo sia di mancato riconoscimento sia della indennità di buonuscita che del beneficio anticipato della pensione, andrebbero richiesti i parametri adottati nella quantificazione dei risparmi unitari "medi", attraverso l'indicazione dei livelli "retributivi" considerati, nonché chieste rassicurazioni in merito alla utilizzabilità dei dati concernenti il conto annuale 2012 adottati dalla RT in esame. Sui profili d'impatto della medesima norma, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle percentuali applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

¹¹² I benefici scontano gli effetti economici derivanti dall'attribuzione dei sei scatti stipendiali attribuiti al momento del collocamento in servizio, per i quali il personale può optare in alternativa alla promozione alla vigilia.

¹¹³ I risparmi sono stati computati tenendo conto di una equidistribuzione dei pensionamenti in ciascun anno.

Il comma 26 prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria.

La RT aggiornata afferma che l'intervento prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di "ausiliaria", calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l'indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell'ultimo anno è ridotto alla metà.

Effetti – valori in milioni di euro lordo Stato

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	15	25	35	40	40	40

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-5	-15	-25	-5	-15	-25	-5	-15	-25
<e.eff. ind				-2,4	-7,3	-12,1	-2,4	-7,3	-12,1

Al riguardo, sui profili di stretta quantificazione, premesso che trattasi di risparmi di spesa di incerto ammontare ("valutabili in") pur alla luce degli elementi di sintesi forniti dalla RT, andrebbero innanzitutto richiesti i dati retributivi utilizzati in relazione agli effetti di risparmio stimati, relativamente ai singoli contingenti di collocati in ausiliaria, considerati per effetto della riduzione del 28,5% della prevista indennità (per profilo professionale/grado) nell'ambito di ciascuna delle FFAA e delle F.d.P a ordinamento militare, dal momento che lo stesso articolo del codice dell'ordinamento militare prevede che l'equiparazione del t.e. del pari grado in servizio debba considerarsi al netto degli elementi retributivi ivi considerati. Parimenti, andrebbero anche richiesti elementi

documentativi in ordine alla plausibilità della ipotesi di una platea complessiva di 300.000 unità e di un beneficio medio di 4.000 euro annui unitari, atteso che trattandosi di risparmi connessi ad oneri aventi natura retributiva i medesimi devono essere considerati in relazione alle unità effettivamente in servizio e non ai posti teoricamente disponibili. Inoltre, anche in merito agli effetti d'impatto evidenziati, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle relative percentuali di computo adottate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

In tal senso, per i profili metodologici, pur ritenendo che la riduzione dell'assegno sia di per sé in grado di determinare risparmi, va considerato che quelli in esame rientrano appieno nell'ambito dei fattori di spesa di bilancio classificabili come *entitlements*, ovvero, nell'ambito di quei fattori che sono appieno riconducibili a diritti soggettivi perfetti (spesa obbligatoria) che la norma riconosce a coloro che si trovino in un specifica situazione giuridica (militari collocati in posizione di "ausiliaria"): ragion per cui, a fronte di eventuali "errori" incorsi nella esatta quantificazione dei risparmi di spesa stimati dalla RT (platea), ne conseguirebbe *ex post* una rideterminazione degli effetti di "correzione" rispetto all'impatto sui tendenziali di spesa ora indicato dalla RT.

Il comma 27 dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo. Il medesimo comma prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell'articolo 2161 del Codice dell'ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contrarre ferma volontaria di durata biennale.

Il comma 28 prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

La RT aggiornata afferma che l'articolo 1803 del decreto legislativo n. 66 del 2010, nel recepire norme già previste dall'ordinamento, prevede degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale.

Analogamente, l'articolo 1804 dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010 prevede degli incentivi anche a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

L'intervento, al comma 27, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme – circa 13.000 euro lordi dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i

controllori del traffico aereo. Inoltre, con il comma 28, si prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età (risparmi quantificabili solo a consuntivo).

Il risparmio atteso è valutabile in 3,5 milioni di euro, lordo amministrazione, corrispondente al 50 per cento delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione, comprensivi degli oneri riflessi, appostate sul bilancio della Difesa per l'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
<e.eff. ind				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

Al riguardo, sui profili di quantificazione, pur considerando gli elementi sommariamente forniti dalla RT, andrebbero in ogni caso richiesti i dati concernenti la platea dei soggetti immediatamente (Ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale) coinvolti dalla riduzione dei benefici ridotti dalle misure in esame, nonché tutti gli elementi necessari a confermare la proiezione anche negli anni successivi della stima dei risparmi complessivi indicati in ragione annua dalla RT.

In tal senso, per i profili metodologici, analogamente al comma 26, va considerato che quelli in esame rientrano nei diritti soggettivi "perfetti" (spesa obbligatoria): ragion per cui, a fronte di eventuali "errori" incorsi nella esatta quantificazione dei risparmi di spesa stimati (platea) dalla RT, ne conseguirebbe *ex post* una inevitabile rideterminazione degli effetti di "correzione" rispetto all'impatto sui tendenziali di spesa ora indicato dalla RT.

In merito poi agli effetti d'impatto evidenziati dall'allegato, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle relative percentuali adottate.

Il comma 29 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia.

Il comma 30 dispone che siano versate all'entrata del bilancio 2015 le somme disponibili in conto residui relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e relative alle autorizzazioni di spesa riguardanti:

1. l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, contenete l'indicazione di risorse destinate al finanziamento del riallineamento del Trattamento economico del personale delle FFAA a quello pari grado dell'Arma dei Carabinieri;
2. l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, contenente un fondo per il finanziamento delle misure perequative del personale della FF.PP..

La RT aggiornata afferma che la disposizione riduce, per il solo anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse previste per il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa, con un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 119 milioni di euro per l'anno 2015.

Sul comma 30, riferisce che la disposizione prevede il versamento nel 2015, all'entrata del bilancio dello Stato, dei residui disponibili per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, con riferimento alle risorse destinate al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa.

L'accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell'esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l'entità del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti, in conto minori spese correnti, conseguibili dal solo comma 29:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-119	0	0	-119,0	0	0	-119,0	0	0
<e.eff.ind	0	0	0	-57,7	0	0	-57,7	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione evidenziati sul comma 29, vi trattandosi del definanziamento di una autorizzazione di spesa sotto forma di tetto massimo, andrebbero comunque richiesti gli estremi del capitolo di bilancio che risulterebbe definanziato, per il 2015, rispetto alla relativa dotazione prevista nel BLV per il medesimo anno¹¹⁴.

In merito poi agli effetti d'impatto evidenziati sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti" ivi contabilizzati, con l'indicazione delle relative percentuali adottate, nonché le ragioni di un effetto di riduzione di spesa complessivo atteso in misura pari al valore contabilizzato in termini di competenza finanziaria.

¹¹⁴ Sul punto si segnala che il capitolo 3078 dello stato di previsione del MEF reca uno stanziamento nel BLV pari a 0.

Sul comma 30, posto che alla norma di riduzione dei residui non risultano associati effetti correttivi dei tendenziali di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, dal momento che con il dispositivo si provvede alla riduzione dei "residui" maturati in relazione ai capitoli di riferimento delle autorizzazioni di spesa ivi indicate, andrebbe comunque fornito un quadro dei residui maturati nel triennio 2011/2013, oltre che quello presunto per il 2014, con la specificazione delle voci di bilancio ridotte.

Il comma 31 prevede che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi del decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

La RT aggiornata conferma che la proposta prevede il differimento delle assunzioni, al 1° dicembre 2015, autorizzate per il medesimo anno, del personale dei corpi di polizia, nonché di quello del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con alcune eccezioni relative a quelle fissate al 1° gennaio 2015 (articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) nonché quelle derivanti da esigenze funzionali (allievi ufficiali e frequentatori dei corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi). Il risparmio complessivo ammonta a 27,2 milioni di euro lordo Amministrazione.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-27,2	0	0	-27,2	0	0	-27,2	0	0
<e.eff.ind				-13,2	0	0	-13,2	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità 2014, prevedeva che, per le assunzioni di cui trattasi – riferite all'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – l'autorizzazione di spesa di 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, andrebbe richiesta un'integrazione alla RT attraverso cui si dimostri che il posticipo delle assunzioni per il 2015, nei limiti della specifica disciplina del *turn over*, fatte salve le eccezioni previste, a non prima del primo dicembre dello stesso anno, determini le economie di spesa ivi indicate.

Nel contempo, per i profili d'impatto sui tendenziali di spesa, andrebbero forniti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate nella loro determinazione.

Il comma 32, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹¹⁵, reca una norma interpretativa in cui si prevede che ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il comma 3-*bis* del medesimo articolo – laddove è previsto che al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013 approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale – si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione autorizza, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, all'ulteriore scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi anche nell'anno 2012, e non soltanto nell'anno 2013, così come previsto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate. La norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il previsto scorrimento delle graduatorie relative a procedure concorsuali bandite nell'anno 2012, avverrà nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che il dispositivo si iscrive chiaramente nei soli limiti "finanziari" e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per il reclutamento nelle forze di polizia, nulla da osservare¹¹⁶.

Il comma 33 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (ossia entro il 30 gennaio 2015) siano avviate le procedure per il rinnovo dell'Accordo nazionale quadro del personale del comparto forze di polizia. Con tale accordo, l'ultimo dei quali è stato sottoscritto il 31 luglio 2009, vengono definiti gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione decentrata.

Il comma 34 dispone che la revisione dell'Accordo nazionale quadro di cui al comma 33 avvenga entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 1° aprile 2015).

La RT aggiornata conferma che l'intervento – volto ad adeguare ed aggiornare la disciplina dell'impiego a livello decentrato del personale delle

¹¹⁵ L'integrazione, approvata in Commissione alla Camera dei deputati, è frutto di un emendamento su cui il Governo si è rimesso alle valutazioni della Commissione. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 26 novembre 2014, pagina 467.

¹¹⁶ Nota dei Lettura, n. 57, pagina 23-25.

Forze di polizia ad ordinamento civile – si rende necessario ed urgente al fine di razionalizzare le risorse disponibili e di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità delle stesse Forze di polizia derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dal conseguente prolungato mancato rinnovo del contratto di lavoro, con la conseguente incidenza sull'organizzazione dei servizi, tenuto conto, in particolare, della riduzione del personale in servizio per effetto del parziale blocco del *turn over* e del contestuale incremento dell'età media del personale.

L'iniziativa è finalizzata, quindi, – in via derogatoria e straordinaria – a consentire, in tempi brevi, la revisione degli accordi nazionali quadro al fine di corrispondere alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione delle risorse, nelle more del processo di riorganizzazione delle stesse Forze di polizia, nonché delle procedure per il rinnovo contrattuale normativo, di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tenuto conto della specificità dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia che richiede in particolare una riorganizzazione dell'orario di lavoro soprattutto a livello territoriale, la proposta normativa autorizza altresì, da subito, i responsabili degli uffici di impiegare il personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, come semplice informazione alle Organizzazioni sindacali.

L'iniziativa consente, tra l'altro, di superare l'attuale incertezza applicativa sorta in sede giudiziaria, con riferimento alla citazione davanti al giudice del lavoro di alcuni questori per comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), derivante dall'impiego del personale di polizia per specifiche esigenze operative, al di fuori dell'orario previsto dagli Accordi nazionale quadro attualmente in vigore.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Il comma 35, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, reca la proroga fino al 31 dicembre 2015 dei contratti a tempo determinato delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

Il comma 36, anch'esso aggiunto alla Camera dei Deputati, stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione indicata al comma 35 modifica l'art. 4, comma 9-*bis*, del d.l. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 nella parte in cui consente che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, non si applica la sanzione in base alla quale non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, e ciò proprio al fine di non pregiudicare l'obiettivo prioritario della progressiva stabilizzazione del personale precario che non risulta conclusa nell'anno 2014. La norma, mantenendo fermi tutti i vincoli finanziari previsti dal citato comma 9-*bis* (rispetto del patto di stabilità interno e limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito di risparmi di spesa), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 36, afferma che la norma consente all'agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'anno 2015, di coprire i posti vacanti attingendo alle graduatorie relative a procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. Tenuto conto che le assunzioni di che trattasi avvengono nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il dispositivo si iscrive appieno nei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Commi 37–39 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Il comma 37, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici (previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), introduce la possibilità di dismettere alcuni complessi immobiliari attraverso lo strumento della procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, investitori qualificati in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Il comma 38, in tema di razionalizzazione degli spazi, apporta modifiche al comma 222-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, integrando la relativa procedura e dando rilievo alla valutazione dei costi e della disponibilità di risorse finanziarie. In particolare, il nuovo comma 222-*quater* istituisce un "*Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi*" con un'iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi. Il "*Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi*" è alimentato con una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili statali versati all'entrata e con una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Per effetto di un'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura, dopo il terzo periodo, al citato comma 222-*quater*, sono attribuite all'Agenzia del demanio funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,

anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222, ivi stabilendosi che all'attuazione delle disposizioni ivi previste si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT aggiornata, sul comma 37, ribadisce il contenuto della norma, affermando che la disposizione introduce modalità di vendita volte a stimolare proposte di acquisto da parte di investitori qualificati, con la conseguente possibilità di creare in tal modo forme di concorrenza (non attivabili nel caso della trattativa privata) idonee a comportare un aumento degli introiti ricavabili e un ampliamento delle effettive potenzialità di alienazione dei beni immobili statali. Sul comma 38, lettera *b*), che introduce il comma 22-*quater*.1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ribadisce che la norma un fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi, volto a garantire il finanziamento delle opere necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali. Tale fondo ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro ed è alimentato da una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato e da una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive. Le restanti disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Precisa poi, sul comma 38, lettera *b*), numero 2), che la norma ivi prevista apporta delle modifiche all'ultimo periodo del comma 222-*quater* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, specificando che la quota del 50 per cento dei risparmi individuati nei piani di razionalizzazione rappresenta un limite massimo dei risparmi destinabili al finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei medesimi piani, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il prospetto riepilogativo evidenzia sul comma 38 i seguenti effetti in conto maggiori spese in conto capitale/minori spese correnti e maggiori entrate:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>sp. Fondo razionalizzazione spazi	20	0	0	0	10	10	0	10	10

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla circostanza che una quota pari al 10 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per locazioni passive, affluisca al Fondo per la razionalizzazione degli spazi, non ci sono osservazioni.

Sul punto, va peraltro segnalato che, da ultimo, in sede di introduzione delle norme concernenti tale razionalizzazione degli spazi in locazione delle

amministrazioni pubbliche, non sono stati contabilizzati i risparmi che si ipotizzava potessero derivare dalla relativa riduzione della spesa¹¹⁷.

Con riferimento poi all'integrazione approvata al comma 38, concernente il ruolo dell'Agenzia del Demanio delle funzioni di indirizzo e impulso nella attività e nei piani di razionalizzazione, premesso che il dispositivo è corredato da una specifica clausola di neutralità, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo stabilisce che ogni qualvolta una nuova norma sia accompagnata da tale strumento debba sempre prevedersi la presentazione di una RT recante gli elementi e i dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Al contrario, dovendo ritenersi siffatte clausole come mere affermazioni di principio prive di dimostrata validità.

In merito alla precisazione intervenuta con l'aggiornamento della RT sulla lettera *b*), numero 2), del comma 38, non ci sono osservazioni.

Il comma 39, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, contiene alcune modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. In secondo luogo è ripristinata la gestione accentrata da parte dell'Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale. Tra le finalità del piano triennale generale degli interventi manutentivi predisposto dall'Agenzia del demanio è inserita la "riqualificazione energetica degli edifici". Per gli interventi di manutenzione stabiliti dall'Agenzia del demanio nell'ambito del piano triennale generale non si applica il limite di spesa annua del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato, previsto da disposizioni vigenti. L'esecuzione degli interventi manutentivi da parte di operatori specializzati nel settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica) è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e non più, in alternativa, direttamente dalle strutture dell'Agenzia del demanio. Si prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria contribuiscano al finanziamento degli interventi di manutenzione che riguardano i loro immobili.

La RT aggiornata afferma che la disposizione apporta modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – contenente la disciplina del cosiddetto 'manutentore unico' – e non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica. Nel dettaglio:

- la lettera *a*) riconduce alle attribuzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli

¹¹⁷ Nota di lettura n. 45, pagina 88 e seguenti.

immobili demaniali, le sole decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- la lettera *b)* introduce variazioni al comma *2-bis* del richiamato articolo 12, uniformando al modello già in vigore per il Corpo della Guardia di Finanza le disposizioni riguardanti gli interventi manutentivi presso le sedi degli altri soggetti preposti alla tutela della sicurezza e del soccorso pubblico (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- alla lettera *c)*, che incide sul comma 4 del medesimo articolo 12, è previsto che alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del Demanio ai sensi del medesimo comma non si applicano i limiti vigenti in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel presupposto che gli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, confluiti nei due fondi appositamente creati, hanno già scontato a monte la necessaria decurtazione;
- la lettera *e)*, con l'inserimento del comma *6-bis* nell'articolo 12 di cui trattasi, individua una modalità specifica di approntamento delle risorse necessarie per gli interventi manutentivi comunicati dalle Amministrazioni dello Stato o dai soggetti pubblici di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso articolo 12, dotati di autonomia finanziaria.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, determinando, invece, risparmi di spesa connessi alla razionalizzazione delle competenze in materia di interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato da quantificarsi a consuntivo.

In particolare, rispetto al ripristino dell'originaria platea dei destinatari, con il recupero di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, resta valido l'impianto attualmente in vigore all'art. 12, comma 6, secondo cui gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.

Per la realizzazione degli interventi di somma urgenza, le cui decisioni di spesa vengono con la presente proposta di modifica attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono invece destinate le medesime risorse finanziarie allo stesso attualmente assegnate per gli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture nell'attuale comma 2, lett. *c)*, dell'art. 12 individuati come "diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*".

Conseguentemente, si elimina qualsiasi sovrapposizione tra decisori di spesa in quanto gli interventi "programmabili" sono eseguiti con le risorse gestite dall'Agenzia del Demanio, gli interventi di piccola manutenzione e sicurezza ai

sensi del D.Lgs. 81/08 sono eseguiti con le risorse direttamente assegnate a ciascuna Amministrazione utilizzatrice ed, infine, gli interventi di somma urgenza sono eseguiti con le risorse gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti superando così l'attribuzione alle singole Amministrazioni utilizzatrici (ex art. 5 del Decreto Interdirettoriale 8/10/2012) che, in questo primo periodo di funzionamento, hanno lamentato l'incapienza delle risorse appostate sui rispettivi capitoli del bilancio dello Stato per le spese di piccola manutenzione di cui all'art. 12, comma 2, lett. *d*), del D.L. 98/2011.

La possibilità di effettuare anche interventi di riqualificazione energetica non necessita di nuovi oneri rispetto alle quantificazioni dei fondi di cui all'art. 12, comma 6, in quanto rientranti, per tipologia, nella manutenzione straordinaria, come pure già esplicitato dal decreto interdirettoriale 8/10/2012 di attuazione dell'art. 12 D.L. 98/2011, costituendo l'introduzione della loro espressa previsione una mera specificazione delle priorità di intervento, nell'ottica di conseguire ulteriori risparmi di spesa. È inoltre funzionale a consentire il collegamento della procedura del Manutentore Unico e degli Accordi Quadro con questa tipologia di interventi di cui è stato recentemente effettuato, con il D.Lgs. n. 102/2014 il recepimento della normativa comunitaria (Direttiva 2012/27/UE).

Nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica deriva poi dall'attribuzione esclusiva ai Provveditorati della funzione di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzare, in quanto tale compito rientra già tra le competenze istituzionali delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infine, anche l'inapplicabilità dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 618, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 non determina alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto a seguito dell'accentramento delle decisioni di spesa l'Agenzia del Demanio sancisce con l'inserimento nei Piani Generali dalla stessa emanati la rispondenza degli interventi finanziati agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica perseguiti dalla norma, risultando la massa spendibile già preventivamente definita nei due capitoli di spesa gestiti dalla stessa Agenzia.

Il Sistema Accentrato infatti, con la programmazione delle decisioni di spesa nell'ambito delle risorse disponibili, rende ultronea la previsione del rispetto del vincolo del 2% del valore degli immobili per le manutenzioni, in quanto il tetto della spesa viene spostato in relazione all'entità delle risorse disponibili.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti finanziari.

Al riguardo, va premesso che l'integrazione predispone una serie di modifiche e integrazioni a valere dell'articolo 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) del decreto-legge n. 98/2011 (dl cd. di "stabilizzazione finanziaria"), in relazione al quale la relativa RT non scontava effetti di correzione dei tendenziali di spesa, pur essendo le norme ivi previste, tra l'altro, finalizzate a favorire una razionalizzazione degli interventi manutentivi sugli immobili pubblici¹¹⁸.

In sintesi, venendo alle integrazioni e modifiche ora in esame, relativamente alla prevista nuova attribuzione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (lettera a)) del compito di promuovere gli interventi di manutenzione sui beni statali e demaniali, andrebbe fornita certificata evidenza circa la piena sostenibilità di tali attribuzioni nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In termini analoghi, andrebbe poi confermata la neutralità della norma che attribuisce all'Agenzia del demanio la gestione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lettera b)).

Commi 40-42

(Valorizzazione del patrimonio mobiliare)

Il comma 40 prevede che, al fine di valorizzare Poste italiane S.p.A., assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili, il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane S.p.A., approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge n. 183/2011, rimanga efficace sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014.

A partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

Il comma 41 prevede che il contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza.

Il comma 42 incrementa il limite massimo per la fornitura a giorni alterni da un ottavo ad un quarto della popolazione nazionale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica e in ambiti territoriali con una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq.

¹¹⁸ XVI legislatura, Nota di lettura n. 108, pagina 49 e seguenti.

La RT descrive le norme. Con riferimento alla salvezza degli effetti delle verifiche effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto da Poste italiane s.p.a. per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014, la RT chiarisce che ciò comporta che non potranno essere trasferiti a Poste italiane importi complessivi nel triennio superiori agli oneri di servizio universale quantificati e verificati ex post dall’Autorità, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizio universale, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio entro cui viene approvato per legge il contratto.

Infine, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, considerato che si prevede un importo massimo per il contratto di programma e che le risorse poste a bilancio sono adeguate a tale importo¹¹⁹.

Commi 43–44

(Disciplina di impieghi e raccolta di Poste italiane S.p.A.)

Il comma 43 aumenta dal 5 al 50 per cento la percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli, diversi da quelli governativi dell’area euro, se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Il comma 44 riapre i termini (decorsi al 31 marzo 1994) per la stipula di appositi accordi o convenzioni (in luogo di sole convenzioni) tra Poste Italiane e il Ministero dell’Economia, per disciplinare le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi (riscossioni e pagamenti di Stato e settore pubblico allargato, conti correnti postali e raccolta del risparmio postale) e fissare le relative remunerazioni. Inoltre precisa che le remunerazioni saranno rapportate a una contabilità analitica per centro di costo (ovvero sulla base di appositi parametri rappresentativi di tali costi) solo per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale. Per tale ultima attività, rimane fermo il vigente criterio dell’ammontare della raccolta. Si chiarisce infine che dette remunerazioni potranno essere riviste non più solo su base annuale (come invece attualmente previsto), e che tale revisione potrà avvenire mediante appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta (modifica l’articolo 2 decreto-legge n. 487/1993).

La RT precisa che, i sensi dell’articolo 1, comma 1097, della Legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2006), e successive modifiche, i fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane per attività di Bancoposta, presso la clientela privata, sono investiti in titoli governativi dell’area euro e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano. In considerazione dell’attuale fase di mercato, la norma di cui al comma 43 estende il tetto dal 5% al 50%, ampliando, in tal modo, il novero di titoli in cui Poste Italiane può investire il patrimonio Bancoposta.

¹¹⁹ Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2015 reca lo stanziamento relativo al rimborso dello Stato a Poste italiane per gli oneri del servizio universale nel capitolo n. 1502 del programma 15.3, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia. A legislazione vigente il capitolo reca uno stanziamento di 277,4 milioni di euro, rispetto al quale il disegno di legge di bilancio prevede una riduzione fino a 262,4 milioni di euro.

La norma di cui al comma 44, disciplina i rapporti negoziali tra Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo che la remunerazione di Poste Italiane per il servizio di raccolta del risparmio postale vada rapportata a parametri di mercato, con esclusione di criteri ad oggi vigenti basati sulla contabilità analitica dei centri di costo, con misure premiali idonee ad incentivare il raggiungimento di obiettivi di raccolta del risparmio postale.

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto in quanto disciplina l'attività di soggetti esterni alla pubblica amministrazione quali Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, introducendo modalità operative maggiormente orientate a criteri di mercato.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'incremento dal 5 al 50 per cento riguarda il limite percentuale massimo dei fondi del c.d. Patrimonio Separato BancoPosta rivenienti dai conti correnti postali intestati a privati (non assistiti da alcuna garanzia prestata dallo Stato) che Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta potrebbe investire in titoli garantiti dallo Stato italiano, rimanendo comunque l'obbligo in capo a BancoPosta di investire la restante percentuale dei fondi in titoli governativi dell'area euro.

Comma 45 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

Il comma 45 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2015, per i seguenti importi: 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017 e anni successivi, come specificato nell'elenco n. 3 annesso al disegno di legge. Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

La RT aggiornata riferisce che il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 3 (integrato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

In apposite tabelle sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, riferiti al suddetto elenco 2 ed alle misure correttive proposte nell'articolato dai Ministri competenti (allegate al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero e, al fine di fornire un quadro della nuova situazione contabile, comprendono il riepilogo delle rispettive norme correttive, che comportano riduzioni di spesa ovvero aumenti

delle entrate, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, in ordine alla tabella C, si segnala che le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente. Per quanto riguarda la tabella D, essa comprende le variazioni in diminuzione riguardanti specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente; mentre per quanto riguarda la tabella E, le variazioni costituiscono voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Le restanti disposizioni normative concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dispongono la rideterminazione delle spese per i quali è necessaria l'esplicita previsione legislativa.

Taluni effetti di riduzione della spesa dei Ministeri riguardano tipologie di spesa interessate anche da altre misure specifiche, di carattere trasversale, introdotte in altre Sezioni del disegno di legge (in particolare, le riduzioni dei trasferimenti alle imprese o dei crediti d'imposta).

Riepilogo
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015-2017
(migliaia di euro)

Ministero	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	85.614	0	145.410	0	285.501	0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.722	4.500	9.036	0	10.098	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.600	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	102.724	0	102.724	0	102.724	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	467	0	467	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	148.610	1.000	136.207	1.000	136.207	1.000
MINISTERO DELL'INTERNO	100.923	3.579	100.029	3.579	99.995	3.579
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6.580	3.360	6.400	3.200	6.900	3.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.281	1.707	11.281	1.707	11.281	1.707
MINISTERO DELLA DIFESA	504.495	0	614.952	0	611.655	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	8.303	3.714	8.291	3.715	8.286	3.711
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	21.500	0	21.500	0	21.500	0
MINISTERO DELLA SALUTE	11.350	0	11.000	0	11.000	0
TOTALE	1.017.702	17.861	1.167.297	13.201	1.305.614	13.197

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>e.co.1/t	0	0	0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
<sp.co1/c	-413,2	-427,8	-489,4	-412,1	-426,5	-488,1	-412,1	426,5	-488,1
<sp.co1/k	-604,5	-739,5	-816,2	-578,9	-722,3	-770,9	-573,9	-722,3	-770,9

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, riprendendo valutazioni già formulate in passato in presenza di dispositivi analoghi, va in premessa rilevato che l'adozione di misure lineari di riduzione della spesa determina di per sé il rischio che i medesimi tagli si accompagnino, in esercizi successivi, anche a "rimbalzi" della stessa spesa, risultando, come noto, decisivo – ai fini del contenimento "permanente" delle spese – la modifica dei meccanismi normativi di formazione della stessa spesa, piuttosto che l'operazione "a valle" attraverso la diminuzione degli stanziamenti, come del resto è emerso in passato

con il fenomeno dei cd. debiti "fuori bilancio" che hanno coinvolto le amministrazioni dello Stato.

Sul punto va detto poi che, ad oggi, la dimensione della quota degli stanziamenti di spesa classificata dal Dipartimento della R.G.S. come "non rimodulabile" (*ergo* virtualmente "obbligatoria") assomma a circa il 94 per cento degli stanziamenti complessivi iscritti nel bilancio dello Stato¹²⁰ e che altri interventi di riduzione lineare degli stanziamenti si sono più volte ripetuti nelle manovre di fine anno ed in quelle correttive degli ultimi anni.

In tal senso, come peraltro espressamente riconosciuto dalla RT, risulta decisiva la piena conoscibilità anche del fattore "legislativo" cui sono riconducibili le riduzioni di spesa di volta in volta contemplate dai dispositivi di riduzione, nel senso di esplicitarne la conoscibilità dettagliata in ordine alla "qualità" giuridica dei fattori di spesa i cui fabbisogni trovano ivi copertura, alla luce della coordinate metodologiche indicate dall'articolo 21, comma 5, lettere *a)* e *b)* della legge di contabilità.

Ne segue che, pur considerando la riconoscibilità di tali fattori, almeno in parte, anche attraverso la indicazione dei soli "programmi" di spesa di volta in volta coinvolti, l'unica soluzione idonea a consentire un'esatta e trasparente definizione delle caratteristiche tecnico-economiche e giuridiche di singoli stanziamenti di spesa ridotti, è data dalla effettiva possibilità di disporre delle coordinate dei singoli capitoli cui gli stessi fanno riferimento, la cui sola indicazione consente di risalire anche alla natura economica della spesa.

In tal senso, proprio con riferimento all'impatto indicato sui saldi tendenziali, posto che l'allegato ne evidenzia correttamente la distinzione tra l'ammontare delle riduzioni di spesa che interessano stanziamenti di parte corrente ed in conto capitale, in considerazione del diverso criterio di contabilizzazione che ne contraddistingue di norma, gli effetti in termini di cronologia degli effetti in termini di cassa e di indebitamento netto, andrebbe infatti richiesta una conferma in merito alla coerenza degli effetti indicati, in considerazione anche della circostanza che anche talune spese di parte corrente risultano convenzionalmente imputate per "cassa" anziché per competenza, così come talune voci di spesa in conto capitale solo imputate per "competenza" anziché per cassa.

Sul punto, con specifico riferimento alle riduzioni apportate a stanziamenti di spesa in conto capitale, andrebbe confermata la riducibilità anche delle voci di spesa incluse nella tabella E, dal momento che tali riduzioni definiscono il definanziamento di contributi pluriennali, i quali potrebbero esser stati già attivati rendendosi di fatto non comprimibili.

¹²⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, tavola 1/6.

Commi 46-48

(Riduzione delle spese degli organi di rilevanza costituzionale)

Il comma 46 riduce, per gli importi indicati nell'allegato n. 7 (10 milioni di euro complessivi a decorrere dal 2015), gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Allegato 7

(migliaia di euro)

Organo	2015	2016	2017
Corte dei conti	5.931	5.948	5.997
Consiglio di Stato e TAR	3.209	3.252	3.225
Consiglio Superiore della Magistratura	825	764	743
Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	35	36	35
Totale	10.000	10.000	10.000

Il comma 47 dispone che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non possa comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo¹²¹.

Il comma 48 abroga talune disposizioni¹²² della legge n. 936/1986, concernenti le seguenti attribuzioni del CNEL o di suoi organi:

- la disciplina¹²³ relativa ad indennità, diaria di presenza e rimborso spese dei membri del CNEL, (comma 48, lett. a));
- la potestà¹²⁴ di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base sull'andamento della congiuntura economica (comma 48, lett. b));
- la possibilità¹²⁵ di commissionare ad istituti specializzati studi e ricerche, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro (comma 48, lett. c));
- la possibilità¹²⁶ di stipulare convenzioni con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari (comma 48, lett. d));
- la potestà¹²⁷ di conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini, ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (comma 48, lett. e)).

La RT afferma che il comma 46 prevede un effetto riduttivo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2015, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia.

Gli effetti recati dalla norma sono stati calcolati ripartendo proporzionalmente tra gli Organi il taglio previsto, in base alle risorse iscritte nel

¹²¹ Si ricorda in proposito che il CNEL è attualmente composto dal Presidente e da 64 membri (tra cui 2 vicepresidenti). Le indennità annue lorde sono attualmente pari a: 187.598 euro per il Presidente, 41.532 euro per i vicepresidenti, 30.938 euro per l'unico presidente di commissione e 25.633 euro per ciascun componente per un totale di 1.839.580 euro.

¹²² Sono altresì, abrogati i regolamenti connessi alle summenzionate disposizioni.

¹²³ Di cui all'art. 9, della legge n. 936/1986

¹²⁴ Di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) della legge n. 936/1986.

¹²⁵ Di cui all'art. 16, comma 2, lett. c) della legge n. 936/1986.

¹²⁶ Di cui all'art. 19, comma 3, della legge n. 936/1986.

¹²⁷ Di cui all'art. 19, comma 4 della legge n. 936/1986.

Disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi di rilevanza costituzionale.

La RT riporta la seguente tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo. La tabella riproduce ed integra il contenuto dell'allegato n. 7.

(euro)

Cap.lo Bilancio MEF	Organo	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017
2160	Corte dei conti	38.659.877	40.327.160	41.654.259	5.931.222	5.948.365	5.997.120
2170	Consiglio di Stato e TAR	20.913.107	22.048.720	22.399.079	3.208.502	3.252.246	3.224.880
2195	CSM	5.376.760	5.176.427	5.161.404	824.906	763.537	743.107
2182	Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	230.543	243.063	242.358	35.370	35.852	34.893
	Totale	65.180.287	67.795.370	69.457.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Con riferimento ai commi 47-48, la RT evidenzia che con tali disposizioni si intende recuperare a favore dell'Erario le risorse finanziarie che si rendono disponibili, a regime, con la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, consentendo che, nelle more dell'approvazione parlamentare del disegno di legge costituzionale abrogativo dell'art. 99 della Costituzione, il CNEL continui ad operare in regime di "ordinaria amministrazione". A tal fine si prevede che il presidente ed i consiglieri dell'organo svolgano i relativi compiti in maniera gratuita, evitando anche che risorse finanziarie siano impegnate nella stipulazione di contratti di ricerca con soggetti privati ovvero nel conferimento di incarichi di consulenza. Rispetto alla dotazione di bilancio prevista per il 2015 a favore del CNEL, pari ad euro 18.724.955, il contributo statale al funzionamento del CNEL viene ridotto a complessivi Euro 8.705.728,00, dei quali circa 8 milioni di euro sono destinati al trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro alla gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'organo.

La RT precisa che da tali disposizioni deriva una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 10.019.227,00 a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo (Allegato 3A-Riduzione spesa Ministeri) ascrive ai commi da 46 a 48 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Minori entrate tributarie e contributive				4	4	4	4	4	4

Al riguardo, posto che il comma 46 prevede una riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM, e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana appare opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che i medesimi organismi possano continuare a svolgere le proprie funzioni senza pregiudizio degli oneri che costituiscono partite di spesa obbligatoria; ciò al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari di natura indiretta.

Rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, la riduzione risulta pari, per ciascun organo interessato, al 15,3% per il 2015, al 14,8% per il 2016 ed al 14,4% per il 2017.

Con riferimento alle misure concernenti il CNEL (commi 47-48), sarebbe opportuno un chiarimento sull'effettiva entità della riduzione dello stanziamento, in quanto la relazione tecnica da una parte afferma che vi sarà una riduzione di 10 milioni portando il bilancio dell'ente a 8,7 milioni ma dall'altra afferma che rimane lo stanziamento di 8 milioni per il personale e di 2 milioni per la sede (pari quindi a circa 10 milioni di euro e non a 8,7 milioni di euro).

Inoltre, al fine di conferire piena trasparenza alla riduzione della spesa operata per il CNEL, nonché in ordine alla sua sostenibilità, andrebbe fornito un quadro di sintesi delle retribuzioni annuali del personale posto alle dipendenze dell'organismo, nonché una dettagliata evidenziazione degli effetti "indotti" con l'indicazione dei parametri considerati nella loro quantificazione. In tal senso, va comunque annotato che la minore spesa per gli organismi in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica è indicata su fabbisogno e indebitamento al suo importo "lordo" dei citati effetti.

Andrebbe fornito, altresì, un chiarimento in merito alle ipotesi di minori entrate tributarie e contributive (4 milioni di euro a decorrere dal 2015) evidenziate nel prospetto riepilogativo sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto con riferimento ai commi da 46 a 48, di cui non si dà conto nella relazione tecnica.

Comma 49

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il comma 49, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio, non inferiore a 13 milioni di euro. Le

relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT aggiornata afferma che la disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura a decorrere dall'anno 2015 un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro (l'importo è stato incrementato a 13 milioni di euro nel corso dell'esame in prima lettura). Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche approvate in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori entrate/minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Entrate extratributarie	13	13	13						
Spese correnti				-13	-13	-13	-13	-13	-13

Al riguardo, nulla da osservare alla luce della limitata entità della riduzione.

Comma 50 (Riduzione trasferimenti a Rai S.p.A.)

La norma dispone la riduzione del 5%, a decorrere dall'anno 2015, delle somme rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
minori spese correnti	86,8	87,5	88,5	86,8	87,5	88,5			
Maggiori entrate trib.							86,8	87,5	88,5

La RT afferma che la riduzione delle somme da riversare alla RAI, applicata dall'anno 2015, determina per il triennio 2015-2017, rispettivamente su uno stanziamento di entrata di 1.736.000.000 euro per l'anno 2015, di euro 1.750.000.000 per l'anno 2016 ed euro 1.769.000.000 per il 2017, un risparmio di euro 86.800.000 per l'anno 2015, euro 87.500.000 per l'anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall'anno 2017.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 51 (Trasporto merce su ferro)

La norma dispone che a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
minori spese correnti	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4

La RT afferma che a seguito dell'intervento in esame le disponibilità di bilancio, pari a circa 128,3 milioni di euro, sono ridotte di 28,3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Al riguardo, al fine di individuare esattamente l'entità del risparmio recato dalla norma, andrebbe chiarito se l'importo effettivamente da considerare sia quello indicato dalla RT (28,3 mln di euro) o quello esposto nel prospetto riepilogativo (28,4 mln di euro).

Commi 52–53 (ANAS)

I commi 52 e 53 prevedono che per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti perché la quota di spettanza di ANAS è a carico del quadro economico dell'opera e già rientra negli attuali quadri economici delle opere in corso.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la destinazione in favore di ANAS di una quota percentuale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'opera possa determinare una riduzione di risorse per il completamento dell'opera e richiedere risorse aggiuntive a carico della finanza pubblica per la sua ultimazione.

Quanto asserito dalla RT, circa la già avvenuta inclusione nei quadri economici delle opere delle quote di spettanza di ANAS, sembra contraddetto dal testo della norma che indica spese non inserite nel quadro economico di progetto.

Andrebbero inoltre fornite informazioni circa la tipologia delle spese cui tale quota in favore di ANAS sarebbe destinata, considerato che si tratterebbe di

spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto.

Comma 54

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Il comma 54 abroga la lettera *a)* dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, laddove si autorizzava l'integrazione della dotazione organica del personale ispettivo del ministero del lavoro, nella misura di duecentocinquanta unità complessive, di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e alle conseguenti assunzioni, i cui oneri venivano posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

La RT aggiornata ribadisce il contenuto della norma, confermando che in considerazione della progressività delle assunzioni ivi prevista, tale abrogazione consente un risparmio di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, di 7 milioni di euro e di 10,2 milioni di euro, a regime, dal 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti valori d'impatto, in conto minor spese e minori entrate da effetti "indotti", come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.c. org	-7	-10,2	-10,2	-7	-10,2	-10,2	-7,0	-10,2	-10,2
<e.eff.ind.				-3,4	-4,9	-4,9	-3,4	-4,9	-4,9

Al riguardo, per i profili di mera quantificazione, ivi trattandosi della mera abrogazione di una autorizzazione di spesa, a carattere permanente dal 2016, i cui oneri sono equivalenti agli effetti di risparmio contabilizzati in relazione alla norma in esame, in correzione, per il 2015 e dal 2016, non ci sono osservazioni.¹²⁸

Quanto ai profili d'impatto, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle relativi parametri adottati per la loro determinazione¹²⁹.

¹²⁸ Ad ogni modo, al fine di certificare la correttezza degli effetti di risparmio ivi integralmente contabilizzati rispetto alla abrogazione della norma di spesa, premesso che la RT ricollega i risparmi alla soppressione della lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 145/2013 – con ciò provvedendo ad eliminare anche la "copertura" degli oneri che furono a suo tempo previsti per le assunzioni in argomento (quarto periodo della citata lettera *a)*) – andrebbe confermato che la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione prevista a suo tempo, e ora soppressa unitamente alla coeva autorizzazione alle assunzioni, risulti comunque confermata anche alla luce della abrogazione in esame che deve intendersi riferita ai primi tre periodi della citata lettera *a)*.

¹²⁹ La stessa richiesta era stata formulata in occasione della approvazione del decreto-legge n. 145/2013 (Destinazione Italia) contenente la norma di autorizzazione delle assunzioni in questione. Cfr. Nota di Lettura n. 35, pagina 83-84

Commi 55-59 **(Riduzione di oneri a carico dell'INPS)**

Il comma 55 prevede che non siano più a carico dell'INPS le prestazioni economiche accessorie, con oneri a valere sulle rispettive gestioni previdenziali, relative alle cure termali.

Il comma 56 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL siano poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.

Il comma 57 modifica l'articolo 33 del decreto-legge n. 663 del 1979, disponendo che il medico che accerta il decesso trasmetta all'INPS, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica *on-line*.

Il comma 58 prevede che le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.

Il comma 59 dispone che l'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione delle norme sopra descritte

La RT afferma, con riferimento al comma 55, che vengono eliminati gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del SSN l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL. La disposizione pertanto abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali di cui all'articolo 5 della legge n. 323 del 2000. Tali prestazioni sono poste a carico delle gestioni previdenziali dell'INPS e assicurative dell'INAIL; la conseguente loro non erogazione porterà risparmi per i bilanci dei predetti istituti previdenziali, previsti dallo stesso INPS nella misura di 8 mln di euro annui.

Per quanto attiene al comma 56, la finalità della disposizione è quella di ricondurre a uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall'INPS a seguito della soppressione dell'INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con cadenze mensili, ma in giorni diversi. Infatti, i trattamenti INPS sono corrisposti il primo giorno di ogni mese mentre le pensioni per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti sono disponibili il giorno 10 di ciascun mese; e quelle per le gestioni dei lavoratori pubblici il giorno 16 di ciascun mese. La proposta normativa prevede di effettuare il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti il pagamento delle pensioni, dei trattamenti corrisposti agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL. Ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche.

Relativamente al comma 57, la RT ricorda che i ritardi nelle comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile effettuate dai comuni all'INPS si riflettono sulla regolarità dei pagamenti e delle prestazioni. Le sanzioni attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun comune l'anagrafe dei pensionati dell'INPS; da un lato, l'INPS comunica al comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall'altro, l'Ufficio anagrafe del comune provvede ad informare l'Istituto delle variazioni per matrimonio o morte. L'articolo 20, comma 12, della legge n. 133 del 2008, ha disposto, peraltro, per i comuni l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale.

Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche, estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia *on line*.

Riguardo al comma 58, il recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulato in relazione al tipo di pagamento, nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito, si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative, la norma intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie. Si prevede, in

particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto. Inoltre, gli istituti di credito non hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato. In ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale si attiva un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste. Relativamente ai commi 56, 57 e 58 l'INPS prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 11 milioni di euro. L'INPS procede a versare annualmente a decorrere dal 2015 la somma di 19 milioni di euro.

Al riguardo, prescindendo dall'accurata descrizione della situazione attuale e delle motivazioni sottese alle disposizioni in esame, si osserva che la RT non fornisce i criteri e i dati utilizzati per quantificare i risparmi derivanti dalle disposizioni in esame.

Conseguentemente, se appare certo l'effetto sul SNF, atteso che il comma 59 impone all'INPS, a prescindere dal volume dei risparmi effettivamente ottenuti, di procedere al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, non è verificabile l'asserito, equivalente, effetto in termini di fabbisogno e indebitamento, dipendente dai minori flussi finanziari che si registreranno in uscita dal bilancio dell'INPS in relazione ai commi da 55 a 58.

Commi 60-62

(Versamento all'entrata di risorse dagli enti previdenziali)

Il comma 60 prevede che l'INPS renda indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPDAP e proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT afferma che la norma, di fatto, mira indirettamente alla razionalizzazione della spesa dell'INPS di pari importo, venendo meno una parte delle entrate fonte di finanziamento. L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni di euro annui. La norma ha un impatto migliorativo di pari importo sul SNF e nullo sull'indebitamento, come risulta altresì dal prospetto riepilogativo.

Al riguardo, si osserva che il carattere permanente della norma, arguibile dalla contabilizzazione dei suoi effetti sui saldi, non trova riscontro letterale nel dispositivo.

Andrebbe poi assicurata l'effettiva disponibilità delle risorse nell'ammontare e secondo la proiezione temporale previsti, nonché l'assenza di problemi di disallineamento temporale nella fase di versamento delle somme

all'entrata. Infine, si ritiene opportuno un chiarimento in merito all'assenza di effetti sul fabbisogno ed indebitamento anche dopo il primo anno di applicazione della norma, atteso che la stessa è considerata dalla RT come un viatico per ulteriori processi di razionalizzazione della spesa dell'INPS, che evidentemente dovrebbero garantire il conseguimento di risparmi in misura corrispondente alle somme riversate all'entrata. Si chiede conferma se ciò sia ascrivibile a ragioni di prudenzialità, anche considerando che la norma non delinea alcuna linea di intervento per la razionalizzazione della spesa dell'ente.

Il comma 61 dispone che l'INPS proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

- a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN -Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia;
- b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
- c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici.

La RT nulla aggiunge al contenuto del comma.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione ai commi da 55 a 58, in ordine alla necessità che siano forniti i criteri e i dati posti alla base della quantificazione dei risparmi.

Il comma 62 dispone che l'INAIL proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto.

La RT afferma che l'INAIL predispone interventi di revisione e razionalizzazione delle proprie spese, con esclusione di quelle predeterminate per legge, finalizzate al conseguimento di economie di bilancio non inferiori all'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dal 2015, quindi, l'INAIL procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni annui.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti di pari importo in termini di minori spese per quanto attiene all'indebitamento e al fabbisogno e in termini di maggiori entrate extratributarie per quanto attiene al SNF.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma della sostenibilità dei risparmi rispetto allo svolgimento delle attività ordinarie dell'INAIL e della loro compatibilità con l'equilibrio finanziario del medesimo istituto.

Commi 63–66

(Riduzione stanziamenti patronati. Riforma degli istituti di patronato – abrogazione di norme. Semplificazione dell'erogazione delle risorse previste a loro favore)

Il comma 63, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, riduce di complessivi 75 mln di euro gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 è ridotta dall'80 al 62 per cento delle somme impegnate sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato la misura delle risorse erogate ai patronati in via previsionale. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 per il finanziamento dei patronati passa dallo 0,226 allo 0,186 per cento.

Il comma 64 dispone che possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri, anziché – come previsto finora – in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio. Una disposizione coerente con la precedente è prevista in rapporto alla costituzione e al riconoscimento di nuovi patronati.

Il medesimo comma 64 sostituisce poi l'articolo 10 della legge n. 152 del 2001 (che disciplina i criteri di costituzione e l'ambito di attività degli istituti).

In particolare sono introdotti nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione, basati sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano (pari ad almeno il 60% della popolazione nazionale); è ampliato l'ambito delle attività esercitabili, con possibilità di svolgere prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

La nuova versione del comma 3 dell'articolo 10 modificato consente agli istituti di patronato di svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore di persone fisiche, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto ministeriale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. L'elenco delle prestazioni e dei relativi contributi è adeguato ogni 4 anni con decreto direttoriale.

Con una modifica all'articolo 14, comma 1, lettera a) della stessa legge è stabilito l'obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza (redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro).

Infine, dispone la liquidazione dei patronati che abbiano realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale.

Tale ultima disposizione trova applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014. La liquidazione è altresì disposta qualora non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.

Il comma 65, oltre a sopprimere disposizioni inerenti i requisiti per la costituzione dei patronati, eliminando il comma 9 della legge n. 228 del 2012, abroga il concorso per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fino alla riforma degli istituti di patronato, per un importo pari a 30 milioni di euro annui, assicurato dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, ovvero la riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili.

Il comma 65 poi consente agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data del 1° gennaio 2013 di adeguare la propria struttura organizzativa non più entro il 1° gennaio 2014 bensì entro il 30 giugno 2015.

Il comma 66, a seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, prevede che siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.

La RT afferma che la disposizione è diretta a conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione da 0,226% a 0,186% dell'aliquota da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,226% darebbe luogo a un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 430 milioni di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di circa 75 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2014, per l'esercizio 2015 l'economia di 75 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, dall'80 per cento al 62 per cento, deriva dall'esigenza contabile di allineare alle economie programmate a seguito della disposizione in esame l'ammontare dello stanziamento previsionale nel bilancio dello Stato. Tale stanziamento sarà poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in virtù dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota prevista dalla disposizione in esame.

In rapporto alle modifiche alla legge n. 152 del 2001, dirette a razionalizzare la *governance* degli istituti di patronato e assistenza sociale, la RT esclude che esse comportino effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la quantificazione appare congrua in relazione alle disposizioni inerenti il finanziamento dei patronati di cui all'articolo 13 della legge n. 152 del 2001.

In relazione ai nuovi compiti che i patronati potranno svolgere andrebbe chiarito se le future convenzioni possano prevedere la corresponsione di contributi da parte delle PP.AA., al di là di quelli eventualmente correlati alla prestazione di servizi già attualmente affidati a soggetti terzi ed effettuati in favore delle medesime PP.AA..

Infine, si segnala che la disposizione – come emendata – rinuncia espressamente al contributo per il miglioramento dei saldi richiesto al Ministero del lavoro nella misura di 30 mln di euro annui ai sensi del comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Non si evidenziano riflessi di tale disposizione nell'allegato 3. Il punto necessita di un chiarimento.

Comma 67

(Riduzione del Fondo per la contrattazione di secondo livello)

Il comma 67 riduce il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello per la somma di 238 mln di euro per il 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

La RT afferma che dalla disposizione conseguono maggiori entrate contributive per effetto del riconoscimento, attraverso il previsto procedimento concessorio, di sgravi contributivi di minor entità in ragione delle minori risorse programmate.

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018
Maggiori entrate contributive lorde	238	200	200	200
Effetti fiscali indotti	-15,5	-78	-47	-47
Maggiori entrate nette	222,5	122	153	153

Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate contributive lorde e minori entrate fiscali (effetto indotto), come riportato nel prospetto riepilogativo (Allegato 3)

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese correnti									
Riduzione fondo sgravi contributivi per contrattazione di secondo livello (comma 11)	238	200	200						
Maggiori entrate contributive									
Riduzione fondo sgravi contributivi per contrattazione di secondo livello (comma 11)				238	200,0	200,0	238	200,0	200,0
Minori entrate fiscali									
Riduzione fondo sgravi contributivi per contrattazione di secondo livello (comma 11)	15,5	78	47	15,5	78	47	15,5	78	47

Al riguardo, si rileva, in merito al minor gettito fiscale connesso con i minori sgravi contributivi concessi, che l'aliquota fiscale media applicata corrisponde a circa il 23,5 per cento. Appare opportuno acquisire dal Governo gli elementi sottostanti la scelta di tale aliquota, considerando che si tratta evidentemente della quota marginale (più elevata) dei redditi dei soggetti interessati, precisando altresì se, ai fini dell'IRAP, siano state scontate anche le modifiche previste dal provvedimento in esame.

Comma 68 (Banche dati per lotta all'evasione e calcolo ISEE)

Il comma 68 dispone che, oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013 (ai fini ISEE), nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

La RT afferma che la modifica normativa risulta necessaria in quanto il DPCM 159 del 2013, che disciplina le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, ha previsto che tra le componenti da dichiarare da parte del cittadino ai fini del calcolo dell'indicatore vi sia anche il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali. Tale valore, che è quello sulla base del quale gli intermediari bancari calcolano gli interessi ovvero l'imposta di bollo, non appare di facile reperimento da parte del cittadino, che deve calcolarlo a partire dagli estratti conto (o dai libretti) ricevuti nell'anno precedente quello di dichiarazione ai fini ISEE ovvero farne apposita richiesta presso l'intermediario. Pertanto, la proposta in esame permette che il dato sia acquisito direttamente dall'Agenzia delle entrate presso gli intermediari, mediante i flussi informativi già predisposti per la finalità della lotta all'evasione, e direttamente utilizzato per il calcolo dell'ISEE senza richiederne una dichiarazione da parte del cittadino. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rientrando peraltro nella cornice attuativa del citato DPCM n. 159.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile acquisire conferma dal Governo, che agli adempimenti in capo all'Agenzia dell'entrate la stessa provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 69
(Piani triennali di investimenti dell'INAIL)

Il comma 69 demanda ad apposito DPCM l'individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'INAIL stesso presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che si tratti di interventi non aventi natura incrementale rispetto all'ammontare delle risorse previste per i piani triennali di investimento, bensì, nel loro ambito, di mere finalizzazioni.

Commi 70–75
(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 70 contiene disposizioni per la riduzione dei contributi ad organismi internazionali. In particolare, si prevede che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale provveda – ove necessario – alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori dell'Italia alle organizzazioni internazionali di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte nella misura risultante dall'allegato 8 al disegno di legge di stabilità 2015: a tali autorizzazioni di spesa, a decorrere dal 2015, non si applica quanto previsto dall'art. 26 della legge di contabilità, ovvero la possibilità di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – in allegato al quale figura l'elenco dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio.

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale		Autorizzazione	2015	2016	2017 ed anni successivi
OSCE	RIDUZIONE	L. 18 luglio 1984, n. 343	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del consiglio d'Europa, gruppo Pompidou, centro nord-sud, osservatorio audiovisivo)*	RECESSO	L. 28 marzo 1991, n. 119	225,0	225,0	225,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del consiglio d'Europa, gruppo Pompidou, centro nord-sud, osservatorio audiovisivo)*	RECESSO	L. 23 luglio 1949, n. 433	554,5	564,5	564,5
Segretariato INCE	RIDUZIONE	L. 18 giugno 2003, n. 142	43,0	143,0	143,0
CIEC – Commissione internazionale dello stato civile	RECESSO	L. 26 novembre 1957, n. 1296	18,3	18,3	18,3
BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l'Europa di Venezia	RECESSO	L. 4 giugno 1997, n. 163	650,0	650,0	650,0
Istituto internazionale del freddo	RECESSO	L. 24 luglio 1959, n. 697	60,0	60,0	60,0
Comitato consultivo del cotone	RECESSO	L. 3 novembre 1971, n. 950	35,0	35,0	35,0
European spatial data research	RECESSO	L. 26 luglio 1978, n. 477	7,5	7,5	7,5
Carta europea dell'energia	RECESSO	L. 10 novembre 1997, n. 415	–	450,0	450,0
Esecuzione statuto delle nazioni unite	RIDUZIONE	L. 17 agosto 1957, n. 848	20.000,0	2.685,0	2.685,0
Unesco	RIDUZIONE	L. 9 agosto 2013, n. 100	150,0	150,0	150,0
Centro internazionale ingegneria genetica	RIDUZIONE	L. 15 marzo 1986, n. 103; L. 9 ottobre 2000, n. 288	200,0	200,0	200,0
Icranet – rete internazionale astrofisica relativistica	RIDUZIONE	L. 10 febbraio 2005, n. 31	150,0	150,0	150,0
IAP – InterAcademy Partnership	RIDUZIONE	L. 10 gennaio 2004, n. 17	50,0	50,0	50,0
TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo	RIDUZIONE	L. 10 gennaio 2004, n. 17	100,0	100,0	100,0
Totale			25.243,3	8.488,3	8.488,3

* Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni

La RT aggiornata ribadisce il contenuto delle norme.

Al riguardo, si evidenzia che la norma impone in massima parte la rinegoziazione dei termini della partecipazione italiana a talune organizzazioni internazionali, oltre al recesso da altre, allo scopo di ridurre il livello di contribuzione volontaria ed obbligatoria prevista in capo all'Italia in attuazione degli specifici trattati istitutivi, e degli eventuali protocolli aggiuntivi, delle medesime organizzazioni¹³⁰.

Complessivamente, sono ascritti effetti di minor spesa corrente complessivamente pari a circa 25 milioni di euro per il 2015 e a 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, connessi alla riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dagli specifici strumenti di ratifica relativi ai suddetti accordi. Di tali importi, soltanto 1,5 milioni circa deriverebbero dal recesso da talune

¹³⁰ Il programma di spesa "cooperazione economica e relazioni internazionali" è contraddistinto da stanziamenti in massima parte correlati a fattori non rimodulabili: sui 42 milioni di euro di previsione complessiva per le annualità del triennio 2015-2017, la relativa scheda programma riportata del BLV per il prossimo triennio segnala un valore complessivo di 37 milioni di euro di spesa "non rimodulabile" e, pertanto, non riducibile se non a condizione di una rinegoziazione dei relativi accordi internazionali.

organizzazioni internazionali mentre 23,7 milioni dalla rinegoziazione della contribuzione nel 2015 e 6,9 milioni dalla rinegoziazione a decorrere dal 2016. Gran parte dei risparmi sul 2015 (20 milioni) deriverebbero dalla rinegoziazione della contribuzione all'ONU.

Sul punto, posto che la summenzionata attività di rinegoziazione dovrà presumibilmente essere condotta nel quadro delle procedure disciplinate dagli accordi e dai protocolli relativi a ciascuna delle organizzazioni interessate, appaiono necessari chiarimenti riguardo alla realizzabilità, ai termini temporali e alle condizioni finanziarie di tale rinegoziazione¹³¹.

Andrebbero inoltre escluse eventuali conseguenze sanzionatorie connesse al venir meno di impegni già assunti.

Il comma 71 prevede anzitutto che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con effetto dal 1° luglio 2015, eseguiti rilevamenti di carattere oggettivo, provvede a una revisione complessiva dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 – come modificato dal comma 2 in esame – che reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Ivi si provvede poi alla riduzione del venti per cento delle indennità di base di cui alla Tabella A annessa al citato Testo unico; si modifica poi l'articolo 84 del testo unico in modo da escludere il riconoscimento della indennità di servizio all'estero al personale a contratto distaccato all'estero, ivi prevedendosi anche l'abrogazione della norma per cui era sinora previsto che si potesse riconoscere l'alloggio di "servizio" al personale di custodia e addetto alla "cifra" presso le sedi diplomatiche. In più, si provvede alla modifica dell'articolo 144 del testo unico, laddove si subordina il computo del servizio in sedi disagiate, ai fini pensionistici, ad apposita domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa. Con la modifica poi all'articolo 171 del testo unico, si sopprime il riferimento al costo degli alloggi nella lettera a) del comma 3 del medesimo articolo, in base ai quali si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, che sono parametrati in generale al costo della vita, con particolare riguardo al costo *in loco* degli alloggi e dei servizi. Seguono poi altre modifiche e integrazioni alle lettere a)-n), tutte miranti alla realizzazione di ulteriori risparmi di spesa rispetto alla disciplina vigente delle norme contenute nel T.U. e miranti a riconoscere specifici trattamenti e benefici nei confronti del personale dislocato presso le sedi all'estero del MAE.

La RT aggiornata riferisce che la riforma ha tre effetti diretti: due disposti dalla legge (ridistribuzione del peso relativo delle varie componenti del trattamento economico percepito dai dipendenti in servizio all'estero e incremento del gettito fiscale e contributivo), l'altro è necessariamente rimesso ad atti amministrativi (la ricalibratura delle indennità attribuite alle singole sedi, che può essere realizzata solo con un'analisi puntuale della situazione prevalente nei singoli Paesi sotto i profili del costo della vita, delle abitazioni e delle

¹³¹ In tal senso, appaiono confermate anche le perplessità rilevate dall'Organo di controllo nel corso dell'audizione, laddove ha affermato che " la riduzione dei contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali appare di non facile attuazione, almeno nel brevissimo periodo. Infatti, le rinegoziazioni vanno concordate con tutti gli altri Paesi partecipanti poiché l'ammontare del contributo concesso, a seconda dei casi, è determinato sulla base di una ripartizione fissata al momento dell'adesione all'Organismo ed è riportato nella legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo che la sancisce" ovvero sulla base di una ripartizione delle quote di contribuzione, vincolante per tutti gli Stati membri, deliberata dagli organi di governo dello stesso organismo in sede di approvazione del bilancio. Cfr. CORTE DEI CONTI, Audizione del presidente del 3 novembre 2014, pagina 43-44

condizioni di maggiore o minore disagio). I primi due effetti possono essere stimati, per il terzo può essere fornita solo una valutazione di massima.

In ogni caso, la riforma non comporta aumenti di stanziamenti e non è suscettibile di creare debiti fuori bilancio.

L'analisi è svolta secondo la seguente sequenza logica:

1. si considera lo stanziamento disponibile a legislazione vigente per gli anni 2015-17, che costituisce la copertura finanziaria e, conseguentemente, il tetto di spesa della riforma, al netto delle riduzioni di stanziamento disposte con provvedimenti legislativi adottati nel 2014 (302,4 milioni per il 2017 per gli stanziamenti per il personale MAECI, anno del triennio nel quale vi è la minore disponibilità; 41 milioni per il 2017 relativamente allo stanziamento per il personale del comparto scuola);
2. viene poi sottratto il maggior gettito fiscale e contributivo (32,3 milioni, di cui 26,8 milioni di euro relativamente al personale MAECI; 5,5 milioni relativamente al comparto scuola);
3. vengono poi sottratti gli importi delle componenti che sopperiscono a specifici oneri quantificabili sulla base dei criteri stabiliti per legge o a dati storici di spesa (102,3 milioni di euro annui relativamente al personale MAECI; non vi sono variazioni per il personale della scuola, la cui normativa non viene modificata);
4. sottraendo dalla disponibilità iniziale di cui al punto 1) le componenti di cui ai punti 2) e 3) si ricava l'importo disponibile per le componenti non predeterminabili sulla base delle sole norme di legge (173,3 milioni per il personale MAECI; 34,5 milioni per il personale della scuola);
5. sono infine analizzate le innovazioni cui, pur comportando sicuramente risparmi di spesa, non sono prudenzialmente attribuiti effetti finanziari favorevoli, neppure in via di stima.

Le quantificazioni correlate al numero effettivo di dipendenti in servizio all'estero sono effettuate sulla base delle presenze sulla rete nell'anno 2013 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi). Nei calcoli sono considerate tutte le categorie di personale il cui trattamento estero è a carico del bilancio del MAECI, tra cui i carabinieri addetti alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, gli esperti ex art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967 e il personale della scuola in servizio all'estero (art. 656 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994). Gli effetti di risparmio sui trattamenti del personale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e del personale militare inviato all'estero nell'ambito delle addebbanze militari o in regime di lungo servizio all'estero, saranno valutati a consuntivo.

1. Stanziamenti a legislazione vigente

A legislazione vigente, lo stanziamento (cap. 1276, pg 1, 2, 3, 5, 8 e 9), da considerarsi come tetto di spesa per la riforma in questione, è pari a circa 330,4 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-17. Per effetto dell'art. 9-*bis* del D.L. n. 101 del 2013 (contributo per spese di trasloco), dell'art. 16-*bis*, commi 1-2, del D.L. n. 66 del 2014 (istituzione del fondo per la promozione dell'Italia) e dell'art. 16-*bis*, comma 3, del medesimo D.L. n. 66 del 2014 (aumento del personale locale delle sedi all'estero), la disponibilità si riduce a 304,2 milioni per il 2015; 304,6 milioni per il 2016; 302,4 milioni per il 2017. A scopo prudenziale, è considerato nell'analisi il dato del 2017.

2. Maggiore gettito fiscale e contributivo ed effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio

Con la modifica dell'articolo 51, comma 8, del TUIR, la riforma aumenta l'imposizione fiscale e contributiva: all'imponibile pari a metà dell'indennità base si aggiunge una quota imponibile pari a 2 volte la base, portando quindi l'imponibile fino a 2,5 volte l'indennità base. Il maggiore gettito fiscale e contributivo è valutabile in 32,3 milioni di euro annui, di cui 26,8 milioni dai capitoli 1276 e 1278 e 5,5 milioni dai capitoli 2503 e 2514. Il dato è stato calcolato sulla base dei mesi/persona pagati per ogni posto funzione nel corso dell'anno 2013, delle aliquote marginali IRPEF attribuibili a ciascuna categoria di personale, nonché del coefficiente di lordizzazione del 24,20%, (non è applicabile la contribuzione per il TFS, in quanto si tratta di una componente accessoria, e l'IRAP non è dovuta, trattandosi di servizi prestati all'estero).

Per quanto concerne gli effetti sulla spesa pensionistica, la modifica normativa determina i seguenti effetti:

- a) per i dipendenti che sono liquidati con il sistema "retributivo" (con il requisito di 15 anni di anzianità al 31.12.1992) o con il sistema "misto" (coloro che al 31.12.1992 erano in possesso di una qualunque anzianità inferiore a 15 anni) la base di calcolo della c.d. "quota A" rimane invariata;
- b) per la determinazione della base di calcolo della c.d. "quota B" (a partire dal 1993) si aggiungono anche le competenze accessorie, per cui l'aumento della base contributiva dell'indennità di base avrà effetti finanziari di maggiore spesa;
- c) per la quota calcolata con il sistema contributivo aumenta la base imponibile in relazione all'aumento della contribuzione sull'indennità di base, con conseguenti effetti finanziari;

d) gli effetti della proposta normativa sul trattamento di fine servizio (TFS) sono neutrali, in quanto rispetto alla legislazione vigente non vi sono variazioni nelle voci fisse e continuative che vengono considerate nel calcolo del TFS.

Ciò premesso, sulla base di valutazioni effettuate dall'INPS, in relazione ai dati presenti nell'archivio dell'Istituto, e alle conseguenti stime sul numero delle pensioni liquidate nel prossimo decennio al personale in servizio all'estero, si valuta una maggiore spesa pensionistica dell'ordine di circa 2 milioni di euro annui a regime, che appare più che compensata dalle maggiori entrate contributive recate dalla disposizione medesima.

3. Componenti legate al rimborso di specifiche tipologie di oneri connesse con il servizio all'estero

3.1 Oneri per spese di alloggio (comma 71, lettere b), d), i) ed l))

Attraverso la modifica dell'art. 178 (*Spese di abitazione*) – contemplata dal comma 71, lettera l) – la componente alloggio costituirà una voce autonoma del trattamento economico all'estero. Essa viene calcolata, per ogni sede di servizio, come una maggiorazione percentuale fino all'80% dell'indennità personale di ciascun dipendente (pari alla somma tra nuova ISE e componente di rischio e disagio maggiorate a loro volta in base ai carichi familiari). Tale percentuale di maggiorazione, che potrà anche essere differenziata in base ai singoli posti in organico in una stessa sede, è stabilita in base ai prezzi medi del mercato locale come desunti dai dati forniti annualmente dalle nostre Sedi all'estero nonché, ove possibile, da un indice elaborato da una società di rilevazione esterna specializzata.

In ogni caso il contributo non potrà eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte (art. 178, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 18 del 1967 come modificato dalla presente proposta normativa). Come parametro di stima dell'impatto della disposizione in parola, è assunto il dato storico degli oneri di affitto di abitazioni nelle sedi di servizio sostenuti dai dipendenti in servizio all'estero nell'anno 2013. Tali oneri, pur essendo sostenuti, a legislazione vigente, dai dipendenti e non dall'amministrazione, sono costantemente oggetto di rilevazione da parte del MAECI. In base ai dati forniti annualmente dalle sedi all'estero, i costi effettivamente sostenuti per l'abitazione dal personale del MAECI in servizio all'estero nel corso del 2013 sono stati pari a 52.883.000 di euro.

Il personale che beneficia di residenze di servizio ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 18 del 1967 o di alloggi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 84 non percepirà alcuna maggiorazione. Parallelamente le modifiche normative degli artt. 84, quarto comma (si veda comma 71, lettera b), della proposta) e 177,

comma secondo (comma 71, lettera *i*)) aboliscono le trattenute sull'indennità personale rispettivamente per il personale di ruolo che fruisce di alloggio demaniale e per i Ministri Consiglieri e i Capi di Consolato Generale di I classe assegnatari di residenze di servizio. Infatti, a legislazione vigente, sussiste una disparità di trattamento rispetto ai capi di rappresentanza diplomatica o al personale di custodia e vigilanza cui non viene applicata alcuna trattenuta a fronte dell'utilizzo di locali demaniali. In un sistema che prevede il pagamento di un'indennità parametrata sul costo del reperimento in sede di un alloggio adeguato, non è ragionevole applicare una ritenuta ad alcuni dei dipendenti assegnatari di alloggi demaniali. L'effetto finanziario della norma è quantificabile in euro 2.418.057 euro corrispondenti all'importo delle trattenute operate nel 2013 sull'indennità di servizio all'estero del personale assegnatario di alloggi messi a disposizione dall'amministrazione in base agli articoli 84 e 177 del D.P.R. n. 18 del 1967.

Dall'attribuzione di una maggiorazione ad hoc per l'alloggio discende anche la modifica dell'art. 171, co. 3, lett. *a*), disposta dal comma 1, lettera *d*), della proposta, che prevede l'eliminazione del costo delle case dai criteri di parametrizzazione dei coefficienti di sede. Ciò in quanto il costo dell'alloggio è ora considerato nella specifica maggiorazione di cui all'articolo 178 del D.P.R. n. 18 del 1967, come modificato dalla presente proposta. La norma non è di per sé suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri.

L'effetto finanziario totale della nuova disciplina relativa agli oneri per il reperimento di alloggi è quindi pari a 55.218.057 euro annui.

3.2 Maggiorazioni per situazioni di famiglia (comma 71, lettera e)).

Il primo comma dell'art. 173 riduce la maggiorazione per il coniuge a carico dal 20% a un ottavo dell'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171. Tuttavia, per effetto della riduzione del 20% delle indennità base per il calcolo dell'ISE, l'importo della maggiorazione per il coniuge sarà dimezzato (se l'indennità pre-riforma era pari a 100, l'aumento di famiglia era pari a 20; riducendosi l'indennità a 80 per effetto della riforma, l'aumento per il coniuge è ora pari a 1/8 di 80 cioè 10). Complessivamente la spesa stimata, sempre in relazione al personale presente sulla rete al 31.12.2013, sarebbe approssimativamente pari a 12.400.000 euro, dimezzati rispetto alla somma effettivamente spesa nel 2013 che è stata pari a 24.719.932 euro.

Il terzo comma dell'art. 173 viene invece novellato dal comma 71, lettera *e*) della proposta normativa in esame, aumentando la percentuale di maggiorazione per il figlio a carico dall'attuale 5% a un ottavo. Per effetto della riduzione del 20% dell'indennità base (comma 1, lettera *a*)), la maggiorazione per ogni figlio a carico viene raddoppiata (se l'indennità per il posto di primo segretario pre-riforma era pari a 100, l'aumento per figlio a carico era pari a 5;

posto che l'indennità del primo segretario è ora pari a 80, l'aumento per il figlio è ora pari 1/8 di 80, cioè 10). Complessivamente la spesa stimata sarebbe circa pari a 21.300.000 euro a fronte di una spesa effettiva nel 2013 pari a 10.617.139 euro.

Complessivamente si può quindi stimare un esborso totale a titolo di aumenti per situazioni di famiglia pari a 33.700.000 euro annui.

3.3 Indennità di sistemazione e di richiamo (comma 71, lettere f), g) ed h))

Attraverso tale modifica, attuata mediante il comma 71, lettera *f)*, vengono compensati con un'operazione puramente aritmetica gli effetti della riduzione della base di calcolo per l'indennità di sistemazione (poiché l'indennità base sarà portata a 4/5 della base attuale, i coefficienti di calcolo delle indennità di sistemazione diventeranno i 5/4 di quelli attuali: quello per il personale che si trasferisce da Roma all'estero passa da 1/7 a 5/28 dell'indennità personale annua); quello per il personale che si trasferisce da una sede estera ad un'altra sede estera passa da una mensilità a 5/4 di una mensilità; quello per il personale trasferito tra sedi diverse del medesimo Paese passa dal 50% al 5/8 di un'indennità mensile.

Anche la modifica all'articolo 176 del D.P.R. n. 18 del 1967, introdotta dal comma 71, lettera *h)*, si limita a compensare aritmeticamente la riduzione della base di calcolo dell'indennità conseguente alla riforma applicando un fattore di 5/4 al coefficiente di calcolo dell'indennità (dal 150% a 15/8 di una indennità mensile media).

Considerata la revisione globale dei coefficienti prevista dal comma 3 della proposta normativa in questione, non è possibile stimare con esattezza l'impatto finanziario di questa modifica normativa. Tuttavia, poiché l'aumento del 20% dei coefficienti compensa esattamente la diminuzione di pari misura della base, è ragionevole supporre che le revisioni proposte non comporteranno maggiori oneri. In considerazione di quanto precede, si stima che l'esborso a titolo di indennità di sistemazione e di richiamo rimanga invariato rispetto all'ultimo dato storico accertato, relativo al 2013, anno nel quale sono stati assunti impegni sul relativo piano gestionale 8 del capitolo 1276 per 10.507.027 (di cui 7.067.422 euro per indennità di prima sistemazione e 3.439.605 euro per indennità di richiamo).

L'effetto dell'abrogazione dell'articolo 175, comma 3 del DPR n. 18/1967, disposta dal comma 71, lettera *g)*, può essere stimato in euro 1.463.794 (al lordo dell'imposizione fiscale), di cui:

- euro 861.055 come maggiore esborso a titolo di indennità di prima sistemazione (importo corrispondente alle decurtazioni operate nell'anno 2013 in base alla disposizione abrogata);

- euro 602.739 come maggiore esborso lordo a titolo di spese di trasporto (assumendo una percentuale del 70% come maggiorazione media per spese di trasporto).

Nel complesso quindi, a titolo di indennità di prima sistemazione e di indennità di richiamo, nonché per maggiori oneri per contributo per spese di trasporto, si prevede un esborso complessivo pari a euro 11.970.821.

3.4 Viaggi di congedo (comma 71, lettera m))

Con la modifica proposta all'articolo 181 del D.P.R. n. 18/1967 si propone di ripristinare il rimborso per un viaggio di congedo ogni 18 mesi, riportando la quota di rimborso dall'attuale 50% al 100%. A tale fine è da prevedere una maggiore spesa annua pari a euro 1.395.000 (pari allo stanziamento 2014, calcolato sul fabbisogno storico rapportato ad una percentuale di rimborso del 50%).

5. Componenti non predeterminate per legge: componenti indennitarie calcolate con l'applicazione di coefficienti all'indennità base.

Dall'applicazione delle norme finora analizzate emerge una disponibilità finanziaria residua di circa 173 milioni a regime, che verrà finalizzata alle seguenti componenti indennitarie del trattamento economico del personale all'estero:

a) indennità di servizio all'estero in senso proprio (art. 171 e Tabella A del D.P.R. n. 18/1967, modificata dal comma 71, lettera *a)* del progetto normativo in esame);

b) maggiorazione per rischio e disagio (art. 171, comma 5, del D.P.R. n. 18/1967).

Nell'anno 2013, a titolo di indennità di servizio all'estero in senso proprio sono stati erogati complessivamente 212.679.998 euro, al lordo del "conglobamento" e del prelievo straordinario (abrogati dal comma 71 della presente proposta). Per effetto della riduzione di un quinto delle indennità base di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 18/1967, la spesa derivante dall'applicazione della norma proposta porterebbe ad un esborso netto per indennità di servizio all'estero complessivamente pari a euro 170 milioni. Considerando l'obbligo di legge di revisione integrale dei coefficienti di sede e di disagio, si può concludere che la disponibilità calcolata a regime (169 milioni circa) sia sufficiente a garantire la copertura delle funzioni istituzionali.

Per il personale del comparto scuola, la riduzione a 34,5 milioni della disponibilità netta a seguito dell'applicazione delle maggiori aliquote fiscali e contributive disposte dalla norma avverrà all'interno degli stanziamenti disponibili.

6. Ulteriori interventi che generano risparmi prudenzialmente non quantificati

6.1 Abolizione della diaria per viaggi di servizio all'estero (comma 71, lettera n))

Viene abolita la “diaria” attualmente prevista per i viaggi di servizio. Tale disposizione comporterà risparmi erariali, che, in quanto di difficile prevedibilità, non sono, a titolo prudenziale, quantificati. Oltre ad un effetto di contenimento dei trattamenti economici individuali (in linea con analoghi provvedimenti adottati per il personale in servizio sul territorio metropolitano), la norma semplifica anche i procedimenti amministrativi.

6.2 Effetti previdenziali del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate (secondo periodo, secondo inciso dell'alinea e lettera c))

La disposizione prevede la necessità di un'espressa domanda del dipendente o del superstite avente causa per la valutazione maggiorata, ai fini previdenziali, del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Introducendo un onere procedurale rispetto all'attuale automatismo, la disposizione diminuirà il numero di dipendenti che si avvarranno di tale maggiorazione. Sotto il profilo degli effetti finanziari, la modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non modificandosi il sistema delle maggiorazioni attualmente esistente. La norma sarà efficace solo per il futuro e fa quindi salvi i diritti acquisiti.

posto funzione	mesi/nomo	indennità base attuale	indennità base post riforma	Imponibile attuale	imponibile post unitario post riforma	maggiore imponibile post unitario post riforma	maggiori versamenti contributivi a carico dell'amministrazione	maggiori contributi a carico del dipendente	maggiore imponibile IRPEE	maggiore gettito IRPEE (mensile)	gettito IRPEE totale	entrate contributive (carico dipendente)	entrate contributive (carico amministrazione)	
Capo Rappres. Diplomatica	1.541	1.888,68	1.510,94	944,34	3.777,36	2.833,02	685,59	315,88	2.517,14	1.082,37	1.667.931,33	486.773,75	1.056.495,48	
Ministro	89	1.534,91	1.227,93	767,46	3.069,82	2.302,37	557,17	256,71	2.045,65	879,63	78.287,08	22.847,52	49.588,34	
Ministro Consigliere	59	1.399,60	1.119,68	699,80	2.799,20	2.099,40	508,05	234,08	1.865,32	802,09	47.323,09	13.810,90	29.975,23	
Capo Consolato Generale I Classe	107	1.446,08	1.156,86	723,04	2.892,16	2.169,12	524,93	241,86	1.927,26	828,72	88.673,38	25.878,69	56.167,19	
Capo Consolato Generale	517	1.378,94	1.103,15	689,47	2.757,88	2.068,41	500,56	230,63	1.837,78	790,25	408.557,38	119.234,53	258.787,05	
Primo Consigliere / Console Gen. Aggiunto (inclusi Esperti art. 168)	1.113	1.262,74	1.010,19	631,37	2.525,48	1.894,11	458,37	211,19	1.682,92	723,65	805.427,12	235.058,10	510.170,95	
Consigliere (inclusi Esperti art. 168)	1.189	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	755.642,75	231.286,40	501.984,84	
Esperto Amm.vo	12	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	7.626,34	2.334,26	5.066,29	
Capo Consolato I Classe	36	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	22.879,01	7.002,78	15.198,87	
Capo di Consolato	170	983,33	786,66	491,67	1.966,66	1.475,00	356,95	164,46	1.310,53	498,00	84.660,44	27.958,53	60.681,29	
Primo Segretario / Console Aggiunto presso Cons. Gen. I CI / Console presso Cons. Gen. (inclusi Esperti art. 168)	2.274	963,19	770,55	481,60	1.926,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	1.109.263,48	366.326,68	795.076,74	
Secondo Segretario / Vice Console presso Cons. Gen.	331	929,62	743,70	464,81	1.859,24	1.394,43	337,45	155,48	1.238,95	470,80	155.835,26	51.463,53	111.696,63	
Direttore Istituto di Cultura Dirigente	45	1.038,08	830,46	519,04	2.076,16	1.557,12	376,82	173,62	1.383,50	567,24	25.525,60	7.812,85	16.957,04	
Direttore Istituto di Cultura non dirigente	330	938,92	751,14	469,46	1.877,84	1.408,38	340,83	157,03	1.251,35	475,51	156.918,74	51.821,34	112.473,23	
III Area F4 - F5 - F6 - F7	1.096	963,19	770,55	481,60	1.926,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	534.631,82	176.558,51	383.203,22	
II Area F3	768	919,29	735,43	459,65	1.838,58	1.378,94	333,70	153,75	1.225,18	330,80	254.054,10	118.080,96	256.283,34	
III Area F2/F1	4.636	867,13	693,70	433,57	1.734,26	1.300,70	314,77	145,03	1.155,67	312,03	1.446.572,13	672.347,46	1.459.265,33	
Addetto Istituto di Cultura	763	792,24	633,79	396,12	1.584,48	1.188,36	287,58	132,50	1.055,86	285,08	217.517,28	101.099,13	219.425,92	
II Area F3	8.603	770,04	616,03	385,02	1.540,08	1.155,06	279,52	128,79	1.026,27	277,09	2.383.832,10	1.107.973,40	2.404.749,45	
II Area F2	4.158	702,38	561,90	351,19	1.404,76	1.053,57	254,96	117,47	936,10	252,75	1.050.918,60	488.452,96	1.060.140,06	
II Area F1	1.028	608,90	487,12	304,45	1.217,80	913,35	221,03	101,84	811,51	219,11	225.243,13	104.690,00	227.219,56	
I Area F1	94	543,31	434,65	271,66	1.086,62	814,97	197,22	90,87	724,10	195,51	18.377,57	8.541,65	18.538,82	
Coadiutore Principale CC	84	608,90	487,12	304,45	1.217,80	913,35	221,03	101,84	811,51	219,11	18.405,08	8.554,44	18.566,58	
Commesso Capo CC	2.376	564,49	451,59	282,25	1.128,98	846,74	204,91	94,41	752,32	203,13	482.630,92	224.320,42	486.865,85	
Commesso CC	29	524,72	419,78	262,36	1.049,44	787,08	190,47	87,76	699,32	188,82	5.475,68	2.545,02	5.523,73	
TOTALE PERSONALE MAECI + ESPERTI + CARABINIERI VIGILANZA AMBASCIATE											12.052.209,39	4.662.773,82	10.120.101,03	
Dirigente Scolastico	432	792,24	792,24	396,12	1.980,61	1.584,49	383,45	176,67	1.407,82	534,97	231.107,59	76.321,70	165.648,90	
Docente Scuola Infanzia	96	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	26.285,65	12.217,22	26.516,30	
Docente Scuola Primaria	2.304	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	630.855,70	293.213,32	636.391,25	
Docente Secondaria I Grado	1.368	594,44	594,44	297,22	1.486,10	1.188,88	287,71	132,56	1.056,32	285,21	390.163,55	181.342,82	393.587,11	
Docente Secondaria II Grado	1.272	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,96	145,11	1.156,36	312,22	397.139,36	184.585,08	400.624,13	
Letto	144	599,09	599,09	299,55	1.497,73	1.198,18	289,96	133,60	1.064,58	287,44	41.390,98	19.237,98	41.754,18	
Letto con incarico extraacc.	168	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,96	145,11	1.156,36	312,22	52.452,37	24.379,16	52.912,62	
Direttore Servizi Generali	1.404	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	384.427,69	178.676,87	387.800,92	
Assistente Amministrativo	408	490,12	490,12	245,06	1.225,29	980,24	237,22	109,30	870,94	235,15	95.942,64	44.592,86	96.784,50	
TOTALE PERSONALE DELLA SCUOLA											2.249.765,53	1.014.567,02	2.202.019,90	
TOTALE												32.301.436,70		

Il prospetto riepilogativo di sintesi evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/maggiori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>e.extra/t	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3
<sp.c/corr	-9	-18	-18						
>e.ef.inf				9	18	18	9	18	18

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT fornisce un quadro dettagliato degli effetti attesi dalle singole modifiche alla normativa contenuta nel D.P.R. n. 18 del 1967, con specifico riferimento ai trattamenti economici ed indennitari riconosciuti dalla legislazione vigente al personale del MAECI e delle altre PA, andrebbe confermato se la quantificazione predisposta

abbia tenuto conto della sole unità che si prevede siano effettivamente distaccate presso le sedi site all'estero e del loro *turn over* previsto per i prossimi anni¹³².

Poi, nulla avendo da rilevare circa la metodologia adottata nel computo dei risparmi, che prende espressamente a base di riferimento gli stanziamenti previsti nel BLV (in particolare, i n. 9 piani gestionali del capitolo 1276 dello stato di previsione del MAECI), va comunque segnalato che i valori d'impatto evidenziati sui saldi tendenziali di finanza pubblica, espongono nel complesso effetti di riduzione della spesa corrente, cui sono connessi inevitabili effetti indotti per l'erario, trattandosi di istituti indennitari e retributivi soggetti a normali ritenute previdenziali e a ordinaria tassazione, su cui andrebbero richiesti i prospetti di computo con l'indicazione delle aliquote applicate.

Quanto poi alla mancata specifica contabilizzazione anche degli effetti attesi per talune misure (es. abrogazione delle *diaria* attualmente prevista per i *viaggi di servizio*) nonché la mancata contabilizzazione degli effetti riconducibili ad alcune misure, da cui si possono attendere aumenti e diminuzioni della spesa (lettera *e*), *maggiorazioni per situazioni di famiglia*, e lettera *m*), *Viaggi di congedo*), va sottolineato che tale soluzione prefigura implicitamente il rischio di una sottostima della spesa, oltre che dei risparmi conseguibili, ciò che non corrisponde pienamente a criteri di prudenzialità.

Sul piano metodologico, un'ultima annotazione riguarda poi la circostanza che quelli contemplati dalle riduzioni di spesa in esame rientrano appieno nell'ambito dei fattori classificabili come *entitlements*, ovvero, nell'ambito di quei fattori di spesa che sono appieno riconducibili a dispositivi che determinano il riconoscimento di diritti soggettivi "perfetti" (spesa obbligatoria) in presenza delle circostanze definite dalla norma, cui si ricollegano determinati "benefici" (indennità, rimborsi ecc.): ragion per cui, a fronte di eventuali "errori" incorsi nella esatta quantificazione dei risparmi di spesa stimati dalla RT (es. nella definizione della platea, ovvero parametri di riferimento), ne conseguirebbero effetti rilevabili solo *ex post*, una inevitabile rideterminazione degli effetti di "correzione" in diminuzione rispetto all'impatto di rettifica sui tendenziali di spesa ora indicati dalla RT.¹³³

¹³² Al momento, i suddetti dati sono ufficialmente verificabili alla luce dei dati disponibili relativi al personale distaccato all'estero a tutto il 2013 (ambasciate, consolati, Istituti di Cultura ecc.), che alla fine dello scorso anno consistevano in n. 491 diplomatici (a fronte di n. 416 prestanti servizio in Italia); n. 12 dirigenti (a fronte dei n. 39 prestanti servizio in Italia); n. 1.634 appartenenti alle aree funzionali (a fronte dei n. 1.374 prestanti servizio in Italia); n. 93 APC (a fronte dei n. 41 prestanti servizio in Italia); n. 2.909 unità di altro personale (a fronte delle n. 596 unità prestanti servizio in Italia). La situazione complessiva del personale è di 4.103 unità di personale di ruolo, di n. 2.692 di unità di personale non di ruolo e n. 786 unità di personale comandato (Altre amministrazioni), per un totale di n. 7.581 unità. Cfr. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, Annuario Statistico 2014, pagina 20.

¹³³ In proposito, vanno sottolineate le discrasie rilevate anche dall'Organo di controllo, che ha affermato che le riduzioni di spesa ivi predisposte vanno ad incidere soltanto nella parte relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero, senza la trasformazione della intelaiatura normativa che ha avuto origine in contesti storici profondamente diversi. In particolare, per i profili di specifico interesse la Corte ha osservato che sul punto *a)* del comma 71, che riduce del 20 per cento la tabella A delle indennità

Il comma 72 opera riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all'estero del personale docente delle scuole italiane all'estero. La norma prevede che l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 – recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero – è ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

La RT aggiornata riferisce che in relazione al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per effetto della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, del contingente del personale di ruolo del MIUR in servizio all'estero, fissato dalla legge n. 135 del 2012 nel limite massimo di n. 624 unità, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.c/corr	-3,7	-5,1	-5,1	-3,7	-5,1	-5,1	-3,7	-5,1	-5,1
<e.ef.inf				-1,8	-2,5	-2,5	-1,8	-2,5	-2,5

Al riguardo, sui profili di quantificazione, occorre innanzitutto segnalare che il dispositivo non fornisce le necessarie puntuali indicazioni in merito ai singoli stanziamenti di bilancio che vengono ridotti. Sul punto, occorre sottolineare che la piena riconoscibilità delle riduzioni di spesa in sede parlamentare passa per una puntuale verifica delle autorizzazioni legislative di riferimento, possibile solo attraverso l'indicazione dei capitoli incisi.

A tale proposito, posto che il decreto-legge n. 95/2012 ha già provveduto alla riduzione del limite massimo di personale docente distaccabile presso le istituzioni scolastiche site all'estero (*max* 624 unità), ivi evidenziando gli effetti

di base, che "tale diminuzione, calcolata sugli impegni lordi 2013 del capitolo relativo alle indennità di servizio all'estero dovrebbe comportare una riduzione pari a circa 60 milioni sulla componente netta, con una conseguente riduzione dello stanziamento in bilancio per un importo pari a 169 milioni, che sembrerebbe non garantire appieno la copertura delle spese programmate sul relativo capitolo di spesa/piano gestionale. Va inoltre considerato che questo intervento si estende anche ad altre tipologie di oneri che sono calcolate sull'indennità di servizio (esempio rimborso spese di alloggio)". Al contempo, osservando, altresì, in merito alla riforma dell'art. 178 del D.P.R. n. 18 del 1967 (spese per abitazione all'estero) che il rimborso ivi richiamato viene "calcolato, per ogni sede di servizio, come una maggiorazione fino all'80 per cento dell'indennità personale di ciascun dipendente (pari alla somma tra nuova ISE e componente di rischio e disagio maggiorate a loro volta in base ai carichi familiari)" mentre, in precedenza, all'aumento del costo della locazione corrispondeva un aumento proporzionale del rimborso, ne consegue che la modifica normativa proposta nel ddl in esame sul costo della locazione risulterebbe "ininfluente".Cfr. CORTE DEI CONTI, Audizione del presidente del 3 novembre 2014, pagine 41-42.

di risparmio anche per il MAECI¹³⁴, va sottolineato che, a rigore, dalla riduzione degli stanziamenti in esame dovrebbe conseguire una ulteriore riduzione del contingente dei docenti in servizio all'estero rispetto a quello computato a legislazione vigente. Tuttavia, almeno in linea di principio, l'autorizzazione di spesa dovrebbe fornire l'integrale copertura finanziaria del fabbisogno di spesa riferibile all'intero contingente previsto dalla legislazione in vigore, sia pure come limite "massimo" numerico¹³⁵.

Il comma 73 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere. Il testo aggiornato alla modifica disposta in I lettura non prevede più il risparmio esplicito di 3 milioni di euro¹³⁶.

La RT aggiornata afferma che la norma dispone a decorrere dal 1 gennaio 2015 il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nel testo iniziale era contestualmente prevista la esplicita riduzione per 3 milioni di euro annui dei relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato non evidenzia specifici valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato che la RT non fornisce le pur necessarie indicazioni in merito agli stanziamenti iscritti in bilancio, indicando il capitolo e i singoli piani gestionali a valere dei quali opererà la riduzione della spesa indicata dalla norma.

¹³⁴ Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, XVI legislatura, [Nota di lettura n. 135](#), pagina 156 e seguenti.

¹³⁵ A tale proposito, occorre segnalare che l'Indice cronologico degli Atti elaborato dal Dipartimento della R.G.S, nella versione aggiornata al 2013, associa al D.P.R. n. 215/67 i seguenti capitoli dello stato di previsione del MAECI nel BLV: n. 2441 (Indennizzo al personale in servizio all'estero per danni subiti in conseguenza di disordini), indicato PER MEMORIA, ma rubricato come di Spesa Obbligatoria; n. 2471 (Beni e servizi, piano gest. n. 2) recante una previsione di 2,2 mil di euro annui nel triennio, ma Rimodulabile; n. 2503 (Competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche), con una previsione di 45 milioni di euro per il 2015, ma "non rimodulabile"; n. 2560 (Beni e Servizi) "rimodulabile"; n. 2561 (Spese trasporto funerario in servizio all'estero deceduto) di spesa obbligatoria.

¹³⁶ L'emendamento ha eliminato il risparmio di 3 milioni di euro che la disposizione nel testo iniziale prevedeva dovessero derivare dal trasferimento delle attività svolte dal Ministero degli Affari esteri relative alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel contempo la modifica disposta al comma 49 ha aumentato da 10 a 13 milioni i risparmi che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve assicurare, a decorrere dal 2015, in termini di riduzione delle spese del proprio bilancio.

Il comma 74, inserito in prima lettura¹³⁷, aumenta da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 gli importi dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. A tal fine viene novellato il comma 249 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione incrementa di 5 milioni di euro, per le annualità 2015 e 2016, le risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto sono posti a carico del Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87, che presenta disponibilità sufficienti.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti in conto maggiori spese correnti

Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe comunque confermato che dalla nuova finalizzazione di risorse che sono già previste a carico del fondo di rotazione delle politiche comunitarie¹³⁸, non risultino effetti modificativi, in termini di cassa, rispetto a quelli da ritenersi già scontati a legislazione vigente in relazione alla loro originaria destinazione, ove mai la provvista in esame fosse tratta da una riduzione di spese programmate nella quota risorse in conto capitale. Nel qual caso, va da sé che si dovrebbe prevedere la compensazione degli eventuali effetti modificativi degli effetti sui saldi nel biennio 2015 e 2016, a valere dell'apposito fondo.

¹³⁷ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati ed ha ricevuto il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 19 novembre 2014, pagina 96.

¹³⁸ Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Dal 1993 il Fondo si è avvalso di due conti correnti infruttiferi, accesi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 23209 e finanziamenti CEE c/c n. 23211). Per facilitare la gestione dei programmi complementari alla programmazione comunitaria (Piano di Azione Coesione del 2011 e successivi interventi di cui all'art. 1, comma 242 della legge di stabilità 2014, n. 147 del 2013), nel 2013 è stato aperto presso la tesoreria centrale dello Stato il conto corrente infruttifero n. 25051, denominato "MEF Interventi complementari alla programmazione comunitaria". A valere del suddetto fondo sono riversate sia risorse aventi natura economica di parte corrente che in conto capitale (capitolo 7493 dello stato di previsione del Mef). Cfr. A.S. 1669 recante il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2015/2017, Tabella 2, programma di spesa "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE".

Poi, passando all'esame della mancata evidenziazione di effetti d'impatto sui saldi, premesso che la provvista "aggiuntiva" prevista dalla norma in esame per le finalità di cooperazione allo sviluppo, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente per il 2015 e 2016 (legge di stabilità 2014), risulterebbe posta a carico di disponibilità del fondo di rotazione delle politiche comunitarie - dunque, sotto il profilo tecnico contabile, mediante il ricorso a risorse poste al di "fuori" della disciplina di bilancio - andrebbero per l'appunto evidenziate le ragioni della mancata evidenziazione di effetti finanziari "aggiuntivi", rispetto a quelli che sono già contemplati dai saldi tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Il comma 75, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹³⁹, riproduce esattamente il testo dell'art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168, finalizzato all'ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni dei COMITES (Comitati degli italiani all'estero). All'attuazione delle relative disposizioni si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. È previsto che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT aggiornata riferisce che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto per le elezioni dei Comitati degli Italiani all'estero si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, per le stesse finalità, si rende necessario l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008 per compensare l'effetto sui saldi di finanza pubblica della possibilità, accordata dal provvedimento, di impegnare parte degli stanziamenti già previsti anche nell'esercizio 2015. Considerato che, alla data di adozione del provvedimento in esame, è già stato disposto l'impegno o il prelievo dai conti corrente valuta tesoro delle sedi all'estero di somme pari a 7.843.597, è necessaria la compensazione per la quota residua pari a 1.103.191 euro rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti in spese in conto capitale:

¹³⁹ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati ed è frutto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 20 novembre 2014, pagina 24.

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Rinnovo COMITES spese capitale				1,1			1,1		
Fondo attualizz.contributi plurienn. spese capitale				-1,1			-1,1		

Al riguardo, premesso che la norma si iscrive appieno nell'ambito degli effetti finanziari già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni. Pur tuttavia, con specifico riferimento alla prevista impegnabilità anche nel corso del 2015 degli stanziamenti previsti per il bilancio 2014, andrebbe solo confermato gli effetti di cui si provvede alla compensazione coincidono con quelli complessivamente associabili agli stanziamenti di riferimento per la norma in esame.

Commi 76–102

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Il comma 76 riduce di 200 mila euro, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma. A tal fine, apporta una modifica non testuale all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, co. 1, lett. b), della L. 115/2009, specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento della Scuola

La RT aggiornata riferisce che il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza, sul capitolo destinato al finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, di euro 9.562.000. Si propone di ridurlo di euro 200.000 a decorrere dal 2015. Si rappresenta che la quota della risorsa utilizzata dalla scuola per pagare gli stipendi al proprio personale, ammonta a circa 8,1 milioni. La riduzione di stanziamento comporta dunque una diminuzione delle disponibilità per acquisto di beni e servizi presso la scuola da euro 1,4 milioni a euro 1,2 milioni. Si chiede quindi alla scuola, che sinora non è stata destinataria d'interventi di razionalizzazione, di incrementare l'efficienza nell'acquisto di beni e servizi nella misura del 14%.

Si otterranno dunque le seguenti riduzioni di spesa, a decorrere dall'anno 2015 pari a 200.000 euro.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.c/corr	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Al riguardo, sui profili di quantificazione, posto che il BLV reca l'indicazione di uno specifico capitolo dello stato di previsione del MIUR di cui

però non è segnalata espressamente al rimodulabilità¹⁴⁰, andrebbero richieste rassicurazioni circa la sostenibilità delle riduzione delle risorse rispetto ai fabbisogni minimi funzionamento della scuola.

Il comma 77 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L. 440/1997 (già, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

La RT aggiornata ribadisce che la norma prevede la riduzione, per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400 del 1997, che a legislazione vigente è destinata alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea, all'alternanza scuola-lavoro.

Si tratta di risorse la cui specifica finalizzazione, nell'ambito di quelle, numerose, sopraelencate, è decisa annualmente con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1 comma 601 della legge n. 296 del 2006. La relativa autorizzazione di spesa, quindi, non è gravata da obbligazioni giuridiche per gli stanziamenti relativi gli anni 2015 e successivi.

Gli effetti di risparmio attesi sono indicati in 30 milioni di euro annui dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.c/corr.	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che trattasi di stanziamento di spesa relativo ad oneri rimodulabili andrebbero solo fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della riduzione. Ad ogni modo, anche al fine di conferire trasparenza alla riduzione del fondo in parola,

¹⁴⁰ Capitolo 1250, recante una previsione di 9,5 milioni di euro annui nel triennio 2015/2017.

andrebbero comunque precisati i capitoli di spesa di riferimento nell'ambito dello stato di previsione del MIUR, dal momento che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche prevede distinte statuizioni in corrispondenza ai programmi di spesa relativi ai singoli cicli di istruzione.

In merito poi ai profili d'impatto, andrebbe confermata la corretta imputazione del medesimo effetto sui saldi di finanza pubblica atteso che ciò fa ritenere che le risorse impiegate dalle scuole risultano sempre devolute a finalità di spesa di parte corrente.

Il comma 78 prevede che, per il 2015, quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica e che, a legislazione vigente devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimanga invece acquisita all'erario.

La RT aggiornata afferma che l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 134/2009 prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, siano versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate alle scuole statali per il loro funzionamento. Le somme da versare sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà possibile versare alle entrate dello Stato, nell'esercizio finanziario 2015, la somma di euro 10.000.000 indicata nella misura di *spending review* proposta, a valere su risorse già individuate, assegnate negli scorsi anni per formazione del personale scolastico ovvero a seguito del riparto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 97 e per le quali la rendicontazione richiesta alle istituzioni scolastiche ha già rivelato la non attivazione dell'intervento o un grado di realizzazione ridotto. È opportuno evidenziare che si tratta di risorse diverse da quelle di cui all'articolo 7 comma 39 del D.L. n. 95 del 2012.

Gli effetti di risparmio indicati sono di 10 milioni di euro nel 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori entrate extratributarie:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>e/extra	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, dal momento che trattasi di risorse erariali gestite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia "contabile (cioè "fuori" dalla disciplina del bilancio dello Stato, sia pure giacenti "in" tesoreria),

andrebbe solo confermato che le relative risorse risultino al momento "libere" da impegni perfezionati o in corso di perfezionamento. Ad ogni modo, si segnala che le regole della legittima copertura finanziaria previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità prescrivono che il riversamento al bilancio di risorse che siano già affluite in c.s. di tesoreria, debba sempre accompagnarsi anche alla formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui esse si sono formate.

Circa i profili d'impatto, andrebbe confermato che non risultino alterazioni negli effetti da ritenersi già scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, ritenuto che la destinazione originaria delle risorse potrebbe far ritenere che la relativa finalizzazione avrebbe potuto ben corrispondere a spese di "investimento" per l'amministrazione scolastica (es. Formazione del personale), a fronte della nuova finalizzazione che riveste neutra economica di spesa corrente (Funzionamento delle istituzioni scolastiche).

Circostanza quest'ultima che, come noto, profila il rischio di una diversa articolazione cronologica degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, che andrebbe debitamente compensata mediante il ricorso all'apposito fondo (capitolo n. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In ogni caso, va da sé che in tal caso si sarebbe in presenza di una dequalificazione della spesa prevista a legislazione vigente.

Il comma 79 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell'esonero dall'insegnamento. In tal senso, novellando l'art. 307 del D.Lgs. 297/1994, dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un solo dirigente scolastico o di un solo docente di ruolo di educazione fisica, che può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

La RT aggiornata riferisce che la norma si propone il fine di limitare gli esoneri totali dall'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, oggi previsti dall'articolo 307 del Testo Unico sulla scuola, ad uno per regione. A legislazione vigente ne è invece previsto uno per provincia. Oggi i coordinatori sono n. 108 docenti di educazione fisica, dei quali novanta presso gli Uffici scolastici territoriali e diciotto presso gli altrettanti Uffici scolastici regionali.

Conseguentemente viene meno la spesa per 90 supplenti annuali di educazione fisica nella scuola secondaria. La spesa annua al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP per un supplente annuale di educazione fisica nella scuola secondaria, di primo o di secondo grado, è pari a euro 34.400,44.

Si otterrà, quindi, un risparmio lordo, per il bilancio del MIUR e a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, pari a euro 3.096.039,60. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-1	-3,1	-3,1	-1	-3,1	-3,1	-1	-3,1	-3,1
<e/ef.ind.	0	0	0	-0,5	-1,5	-1,5	-0,5	-1,5	-1,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei puntuali elementi quantitativi e concernenti i parametri a valore impiegati, non ci sono osservazioni.

In relazione agli effetti indotti, andrebbe in ogni caso richiesto il prospetto di computo con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 80 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, abroga l'art. 459 del D.Lgs. 297/1994.

La RT aggiornata afferma che la norma abroga l'articolo del Testo Unico sulla scuola che prevede la possibilità per i professori collaboratori dei dirigenti scolastici di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento. Nell'anno scolastico 2014/2015 l'esonero completo interessa tre circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con un numero di classi pari ad almeno 40 ma inferiore a 55.

Considerando che lo stipendio lordo Stato di un supplente annuale, compresa anche l'IVC, è pari ad euro 31.909,92 nella scuola dell'infanzia e primaria e ad euro 34.400,44 nella scuola secondaria di secondo grado e considerando prudenzialmente che in ciascuna istituzione l'esonero sia correntemente assegnato ad un professore con la qualifica inferiore tra quelle tipiche della relativa tipologia di scuola, si ricava che la norma comporterà un risparmio lordo per le finanze pubbliche pari ad euro:

$$3 \times 31.909,92 + 1.119 \times 31.909,92 + 469 \times 34.400,44 + 2.056/2 \times 31.909,92 + 1.049/2 \times 34.400,44.$$

Cioè, 102.783.165,14 euro lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Gli effetti sui saldi attesi sono di risparmi pari a 34.261.055,05 nel 2015, 102.783.165,14 nel 2016 e 102.783.165,14 dal 2017.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-34,3	-102,8	-102,8	-34,3	-102,8	-102,8	-34,3	-102,8	-102,8
<e/ef.ind.				-16,6	-49,8	-49,8	-16,6	-49,8	-49,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei puntuali elementi quantitativi e concernenti i parametri a valore impiegati, non ci sono osservazioni.

In relazione agli effetti indotti, andrebbe comunque richiesto il prospetto di computo con l'indicazione delle aliquote applicate.

I commi 81 e 82 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso l'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze e l'eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

In particolare, il comma 81 sopprime il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici; il comma 82 dispone che dal 1° settembre 2015 il personale del comparto scuola (incluso, dunque, il personale ATA) non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, nonché presso autorità indipendenti – inclusa la CONSOB -, enti, associazioni e fondazioni, fatte salve alcune ipotesi. In seguito di modifica apportata nel corso dell'esame in prima lettura¹⁴¹, è stato previsto che gli effetti di tale soppressione operino solo a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. La relativa copertura è stata individuata mediante la modifica dell'articolo 17, comma 21, riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 1,7 milioni di euro nel 2015 e di 3,4 milioni per il 2016

La RT annessa al ddl iniziale affermava al comma 82 che ivi si prevede che il personale scolastico possa prestare servizio esclusivamente presso le scuole, facendo così venire meno i comandi, distacchi ed utilizzazioni presso gli organi costituzionali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (fatta eccezione per le utilizzazioni presso l'Amministrazione dell'istruzione a supporto dell'autonomia scolastica e per il coordinamento dei progetti di

¹⁴¹ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati e ha ricevuto il parere favorevole del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* i, 26 novembre 2014, pagina 455.

educazione fisica), le regioni, gli enti locali, università (ad eccezione del personale impegnato nei percorsi di reclutamento del personale docente), altri enti pubblici nonché enti ed associazioni private. Sono altresì fatte salve le posizioni relative alle scuole all'estero, comprese quelle finalizzate all'amministrazione, coordinamento e vigilanza delle stesse. La disposizione non comporta modifiche all'attuale regime dei comandi del personale scolastico previsto da disposizioni attuative di obblighi europei o internazionali. Si tratta di circa 2.500 unità di personale oltre i dirigenti scolastici. Di questi, 1.371 sono utilizzati presso gli Uffici Scolastici Regionali. Per lo più sono docenti, anche se vi sono 110 ATA. Ad oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riceve rimborsi da parte di alcun ente in funzione del personale comandato/distaccato/fuori ruolo/utilizzato, pur continuando a pagarne lo stipendio e quello dei relativi supplenti.

La RT aggiornata ha precisato poi che, con la modifica apportata alla Camera dei Deputati si sopprime, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 anziché dal 2015-2016, il secondo e terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, che consentono l'assegnazione di complessivi 150 tra docenti e dirigenti scolastici in posizione di fuori ruolo presso gli enti e le associazioni ivi previsti. A tal fine viene quantificato, limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, un onere di 1,7 milioni per l'anno 2015 e 3,4 milioni per l'anno 2016. Infatti, sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporterebbe di fatto, l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni, pari a 150 x 34.000 euro annui distribuita, in virtù del corrispondente anno scolastico, per 4/12 nel 2015 e 8/12 nel 2016.

In attesa di una ricognizione puntuale della distribuzione tra le qualifiche, per la stima dei risparmi conseguenti al venir meno dei supplenti, si ipotizza che il risparmio consegua unicamente al rientro a scuole del personale utilizzato presso il ministero stesso. Considerando in via prudenziale un risparmio medio di euro 30.000 lordo Stato l'anno (lo stipendio minimo di un docente supplente annuale è pari ad euro 31.909,92 l'anno), si ricava che il risparmio complessivo è pari ad euro 41 milioni per ciascun anno scolastico dal 2015/2016 in poi.

Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico: sono attesi 13,6 milioni nel 2015 e 41 milioni di euro dal 2016.

Il prospetto riepilogativo, pur indicato come "aggiornato" alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia effetti in conto minori spese correnti/minori entrate da effetti riflessi come segue:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese correnti	-12	-37,6	-41	-12	-37,6	-41	-12	-37,6	-41
entrate/effetti riflessi				-5,8	-18,2	-19,9	-5,8	-18,2	-19,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della prudenzialità della stima, non ci sono osservazioni. In relazione agli effetti indotti, andrebbe richiesto il prospetto di computo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito ai profili d'impatto riportati in Allegato sui saldi di finanza pubblica, alla luce delle indicazioni riportate in RT, non ci sono osservazioni.

Il comma 83 – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola – prevede il divieto di conferimento di supplenze "brevi" per i primi 7 giorni di assenza, stabilendo che per la temporanea sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore "eccedenti".

La RT aggiornata riferisce che il dispositivo prevede di adottare le seguenti misure, con decorrenza 1° settembre 2015:

- abrogazione dell'istituto della supplenza "breve" a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, fatta eccezione che per le scuole il cui organico abbia uno o due posti. La misura intende estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;
- abrogazione dell'istituto della supplenza "breve" a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;
- previsione che, per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Circa l'impatto sulle segreterie amministrative, si rappresenta che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione del personale amministrativo in caso di assenza. Si è comunque ritenuto di dover mantenere la possibilità della sostituzione per le scuole di minori dimensioni e in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un assistente amministrativo rischierebbe di gravare eccessivamente sul DSGA e sul collega (ove c'è) rimasto in servizio.

Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti "brevi" e "saltuari" nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del decreto-legge n. 147/2007.

Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali.

Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che:

- l'ammontare impegnato per i contratti stipulati nei confronti degli assistenti amministrativi e tecnici supplenti "brevi" presso le scuole con almeno 3 posti in organico di diritto di assistente amministrativo, è pari ad euro 35.044.268,36 lordo Stato. Dai dati non è possibile distinguere i contratti degli assistenti amministrativi da quelli relativi agli assistenti tecnici. Il dato potrebbe quindi essere sottostimato, poiché non sono stati presi in considerazione i contratti per gli assistenti tecnici nelle scuole con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico;

- l'ammontare impegnato per i contratti di durata pari od inferiore a 7 giorni stipulati con collaboratori scolastici supplenti "brevi" è pari ad euro 32.637.359,51. Si rappresenta che la somma corrisponde a quella massima che occorrerà spendere, a seguito dell'entrata in vigore della norma proposta, per l'attribuzione di ore eccedenti (straordinario) ai colleghi rimasti in servizio. Tenuto conto dell'esigenza di remunerare il sopra indicato impegno aggiuntivo dei collaboratori scolastici, oltre che quello normalmente remunerato ai docenti, la norma dispone che il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) sia destinato prioritariamente alle ore "eccedenti". Il MOF a legislazione vigente ammonta a circa euro 689 milioni in ragione d'anno, quasi tutti oggi utilizzati per il finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta formativa decisi annualmente dalle scuole. Il MOF è quindi più che capiente rispetto la nuova spesa posta a suo carico, a maggior ragione se si considera che l'attuazione del piano consentirà di incrementare l'offerta formativa, anche oltre i livelli oggi assicurati dal MOF, senza gravare su quest'ultimo.

Per quanto sopra illustrato, la norma proposta avrebbe potuto garantire nel 2013 risparmi di spesa pari a euro 67.681.627,87 lordo Stato, se fosse entrata in vigore entro l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 64 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Sono attesi risparmi pari a 21,3 milioni di euro nel 2015 e 64 milioni dal 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-21,3	-64,0	-64,0	-21,3	-64,0	-64,0	-21,3	-64,0	-64,0
<e/ef.ind.				-10,3	-31	-31	-10,3	-31	-31

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che sembrerebbe corretto l'*iter* metodologico seguito per la definizione dei risparmi "di massima" conseguibili, in ragione annua, per effetto della abrogazione della norma che prevede la possibilità di fare ricorso alle supplenze "brevi" nei primi 7 giorni di assenza dal servizio del personale tecnico e collaboratori scolastici, occorre non di meno richiedere alcuni elementi di chiarificazione circa la congruità dei parametri considerati dalla RT.

In particolare, richiamandosi all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, va innanzitutto sottolineato che la RT non fornisce un dato distinto, per aree contrattuali/profili professionali, del numero dei contratti di supplenza "breve" stipulati nel 2013, né in merito alla loro durata "assoluta" in termini di giornate lavorative, tantomeno la loro durata "media" per contratto, che comunque, ai fini in esame, deve considerarsi nel limite della durata di 7 giorni. Dati tutti, dalla cui disponibilità è unicamente possibile trarre utili indicazioni circa la plausibilità dei risparmi conseguibili come da stima riportata dalla RT.

Inoltre, tale dato andrebbe completato dall'indicazione del numero degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che prevedono meno di n. 3 posizioni di personale tecnico interessato dalla misura in esame, per i quali le supplenze "brevi" resteranno invece comunque consentite, anche nei prossimi anni.

Nel computo dei risparmi, la RT si limita poi a stimare il risparmio come equivalente al valore della spesa complessiva già sostenuta nel 2013, per le due aliquote di personale considerate – ovvero, distintamente per le supplenze riferibili al personale tecnico e per quello alla qualifica dei Collaboratori- non consentendo, in tal modo, una puntuale verifica degli oneri sostenuti (e quindi dei risparmi in tal modo "dedotti" per il futuro), in dipendenza delle giornate lavorative effettivamente riconosciute ai supplenti "brevi" rispetto al profilo professionale di appartenenza: perciò non permettendo di ricostruirne il dato di spesa indicato, rispetto alla retribuzione contrattuale prevista dalla legislazione vigente.

In merito poi alla stima prudenziale di un importo complessivo pari a 64 milioni di euro annui dal 2016, cifra inferiore rispetto al dato indicato nella stima dalla RT (67 milioni complessivi circa), non ci sono osservazioni.

Circa la distribuzione annua degli effetti finanziari attesi, in considerazione del peculiare meccanismo di distribuzione che contraddistingue la spesa per l'istruzione scolastica, non ci sono osservazioni. Andrebbero in ogni caso forniti i prospetti di computo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle aliquote applicate.

Quanto infine alla prevista copertura dei fabbisogni conseguenti alle assenze dal servizio inferiori ai 7 giorni, mediante il ricorso a ore di "straordinario" (ore "eccedenti" l'orario di lavoro previsto dal ccnl) del personale in servizio nel medesimo istituto, attraverso la destinazione a tal fine delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), va *in primis* segnalato che la dotazione a l.v. del citato fondo per le spese "accessorie" per il personale scolastico (tutto) è stata da ultimo prevista, sulla base del CCNL 7/8/14¹⁴², in euro 634 milioni, a fronte dei 689 milioni di euro indicati dalla RT (-55 milioni di euro): circostanza questa in merito alla quale andrebbe fornito un chiarimento, considerato che la RT afferma che il Fondo risulterebbe ad oggi più che capiente rispetto la nuova spesa posta a suo carico.

Nel metodo, va inoltre segnalato che in ogni caso l'eliminazione della possibilità di conferimento di supplenze "brevi" nei primi 7 giorni di assenza per il personale non docente, non è espressamente associata alla possibilità di prevedere ore di "straordinario" per il personale omologo "momentaneamente" supplente, ma nei soli limiti delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa del relativo istituto. L'assenza di tale limite dalla norma sembrerebbe di per sé prefigurare la possibilità che l'onere da sostenersi per il riconoscimento delle ore di "straordinario" possa, a conti fatti, risultare anche complessivamente superiore rispetto ai risparmi contabilizzati per effetto del norma in esame in relazione al divieto di conferimento delle supplenze "brevi" nei primi 7 giorni.

Il comma 84 stabilisce che ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente, per il primo giorno di assenza.

La RT aggiornata riferisce che la norma prevede, con decorrenza 1° settembre 2015, di non sostituire più con supplenti brevi e saltuari i docenti che si assentino dal servizio, per il primo giorno di assenza. Ciò anche in considerazione del fatto che non sempre è possibile che i supplenti brevi nominati riescano a prendere servizio sin dalla prima ora del primo giorno, per evidenti ragioni logistiche, pur essendo comunque pagati per intero purché prendano servizio entro la giornata. Alla sostituzione si provvederà invece mediante l'utilizzo dell'organico funzionale e di rete che sarà realizzato con l'attuazione del piano. Come previsto dallo stesso piano, si potrà provvedere alle sostituzioni anche mediante il ricorso ad eventuali strumenti quali una "banca delle ore". Ciò consentirà una maggiore efficacia, grazie all'immediata reperibilità di docenti, che potrebbero già conoscere gli alunni interessati, pronti a sostituire i colleghi assenti. Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati

¹⁴² BLV 201572017, stato di previsione del MIUR, pagina 22.

dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli nominati sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del decreto-legge n. 147/2007. Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali. Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che l'ammontare impegnato per il primo giorno di durata di tutti i contratti di supplenza breve stipulati con docenti è stato pari, nel 2013, a euro 143.107.240,97, dei quali euro 113.348.596,67 relativi la scuola dell'infanzia e primaria. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 135 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Sono indicati risparmi pari a 45 milioni nel 2015 e a 135 milioni dal 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-45	-135	-135	-45	-135	-135	-45	-135	-135
<e/ef.ind.				-21,8	-65,5	-65,5	-21,8	-65,5	-65,5

Al riguardo, sui profili di quantificazione, posto che la stima dei risparmi attesi è stata calcolata prudenzialmente al di sotto della spesa sostenuta nel 2013 per il primo giorno di supplenza, nell'ambito delle supplenze "brevi", si ribadiscono le esigenze di fornire una dettagliata evidenza della quota della spesa riferibile alle supplenze del "primo giorno" di docenti, separatamente per cicli scolastici e inquadramento professionale dei docenti (laureati e non).

In merito poi alla stima prudenziale di un importo complessivo pari a 135 milioni di euro annui dal 2016, cifra inferiore rispetto al dato indicato nella stima dalla RT (143 milioni complessivi circa), non ci sono osservazioni.

Circa la distribuzione annua degli effetti finanziari attesi, in considerazione del peculiare meccanismo di distribuzione che contraddistingue la spesa per l'istruzione scolastica (da rapportarsi all'anno scolastico), non ci sono osservazioni. Tuttavia, andrebbero forniti i prospetti di computo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 85 dispone che con decreto interministeriale MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

- a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.

La RT aggiornata afferma che la norma proposta, provvista di adeguata clausola di salvaguardia, prevede la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali.

Ciò anche tenuto conto che nel corso degli anni è stata incrementata l'efficienza di numerosi procedimenti amministrativi che interessano o interessavano le segreterie scolastiche, talvolta eliminandoli completamente (e.g. il pagamento della TARSU e delle visite fiscali, la liquidazione delle spettanze ai supplenti brevi e saltuari), talaltra introducendo procedimenti automatizzati che hanno semplificato il lavoro quotidiano (e.g. Ordinativo Informatico Locale, sistema informativo per la gestione degli inventari).

Fermo restando che in sede di predisposizione del decreto interministeriale previsto dalla norma si provvederà, con la relativa relazione tecnica, a dare compiuta dimostrazione dell'adeguatezza delle misure rispetto al fine di contenimento della spesa per euro 50,7 milioni lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a mero titolo indicativo si rappresenta che il risultato finanziario indicato potrebbe essere raggiunto mediante una riduzione dei posti inferiore al 50% di quelli vacanti e disponibili a settembre 2015, cioè di 923 posti di assistente amministrativo, di 819 posti di collaboratore scolastico e di 275 posti di assistente tecnico. Considerato che lo stipendio lordo Stato di supplenti annuali delle qualifiche elencate è rispettivamente pari ad euro 26.288,13 annui, euro 23.481,74 annui e euro 26.288,13 annui, la riduzione di spesa sarà pari a:

$923 \times 26.288,13 + 819 \times 23.481,74 + 275 \times 26.288,13$ cioè euro 50.724.724,80 lordo amministrazione a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

In definitiva, i risparmi indicati dalla RT sono pari a 17 milioni di euro circa nel 2015 e 50,7 milioni di euro dal 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-16,9	-50,7	-50,7	-16,9	-50,7	-50,7	-16,9	-50,7	-50,7
<e/ef.ind.				-8,2	-24,6	-24,6	-8,2	-24,6	-24,6

Al riguardo, sui profili metodologici, occorre preliminarmente considerare se la ridefinizione dei criteri di base per la definizione dell'organico di "diritto" per personale della scuola (A.T.A. nel caso specifico), risulti essere di

per sé suscettibile di produrre effettivi risparmi di spesa. Ciò si rende indispensabile non solo in relazione ad effetti di "risparmio" che vengono quantificati dalla RT sono portati in correzione dei dati tendenziali di spesa del triennio, ma anche dalla circostanza che parte degli stessi sono espressamente destinati anche alla "copertura" delle maggiori spese previste dal comma 11. Sul punto, si rinvia all'esame del comma 12.

Ora, per i profili di quantificazione della norma in esame, occorre rilevare che la definizione degli stanziamenti di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione deve di norma essere calibrata sulle effettive "presenze" in servizio, indipendentemente da quello di "diritto" assegnato alle singole istituzioni, secondo il noto criterio degli anni-persona, piuttosto che sulla base di posizioni teoricamente disponibili nell'organico di diritto, ma di fatto vacanti.

In proposito, posto che nel caso in esame la norma, individuando in n. 2.020 le posizioni da ridurre dal prossimo anno scolastico, definisce altresì il risparmio permanente da conseguire in ragione annua, va segnalato che la RT fornisce un'illustrazione della norma secondo cui a tale risultato si potrebbe giungere attraverso il dimezzamento dei posti "disponibili" e vacanti al settembre 2015, fornendo anche il dettaglio delle qualifiche coinvolte.

Ora, considerato che l'allegato sconta effetti di correzione sui tendenziali di spesa dal 2015, andrebbe innanzitutto fornita una conferma in merito alla effettiva sussistenza dei risparmi contabilizzati per la cifra corrispondente, posto che la medesima RT riconosce che la riduzione dei posti dovrà interessare anche posizioni "vacanti" al settembre 2015, e ritenuto che i posti da sopprimere risulteranno effettivamente suscettibili di produrre risparmi solo nella misura in cui risultino effettivamente "coperti" a quella data. Come segnala la Corte dei conti, ad un confronto tra dati del ministero (in suo possesso) con le previsioni del Governo sui posti esposte dalla RT, risulterebbe che la previsione dei posti vacanti dal 1° settembre 2015, sarebbe diversa alla luce della recente stipula di contratti a tempo indeterminato del personale ATA avvenuta di recente, conseguendone una stima di risparmi conseguibili per effetto della riduzione dell'organico sensibilmente inferiore a quella indicata dalla RT¹⁴³.

¹⁴³ La Corte dei conti riferisce infatti che "di recente è stato emanato un decreto ministeriale (in corso di registrazione alla Corte dei conti) per l'assegnazione di 4.599 unità di personale ATA, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica al 1° settembre 2014 (MIUR, Prot. n. 7957 del 7 agosto 2014- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione). Confrontando i dati del ministero con le previsioni del Governo inserite nel d.d.l. di stabilità 2015, risulterebbe che la previsione dei posti vacanti è diversa da quella successiva alla stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale ATA.. Un confronto tra i dati di riduzione della vacanza prevista dal comma 10 del d.d.l. 2015 e le retribuzioni medie del conto annuale 2012 per il personale ATA, comprensive degli scatti medi di anzianità o "gradoni" del 2011 (delibera n. 2/2013/SSRRCO/CCN) e 2012 (delibera n. 9/2014/SSRRCO/CCN), evidenzia una differente previsione: 46,7 milioni di euro da conto annuale e 50,7 milioni di euro a regime per anno in termini di saldo netto da finanziare (al lordo degli oneri riflessi..).Cfr. CORTE DEI CONTI, Audizione del presidente del 3 novembre 2014, doc. cit., pagina 41 e tavola 4 a pagina 47.

A tal fine, sembrerebbe perciò indispensabile innanzitutto l'acquisizione del numero delle previste cessazioni dal servizio previste dal 1 settembre 2015, nel personale della scuola a t.i. appartenente ruolo A.T. A., stimata in base delle percentuali medie di cessazione registrate per tale personale negli ultimi anni¹⁴⁴, a conferma della plausibilità della soppressione dei posti indicati dalla norma e dei risparmi cifrati a regime dalla RT. Al contrario, dovendo ritenersi che la riduzione operi, anche solo in parte, a valere su posti "vacanti" al settembre 2015, ma comunque in parte "scoperti" a t.i. (ossia, eventualmente, destinati ad essere occupati solo da personale a t.d.) per i quali non potrebbe parlarsi di consolidati risparmi di spesa permanenti.

Va poi sottolineato che in riferimento agli analoghi risparmi di spesa già previsti a suo tempo in relazione all'articolo 64, comma 2, operava la clausola di salvaguardia ivi stabilita al comma 8 del medesimo articolo al fine di assicurare il conseguimento delle riduzioni di spesa ivi indicate¹⁴⁵. Sul punto, si rinvia al successivo comma 86.

Infine, sulla distribuzione annua degli effetti finanziari attesi nel triennio e a decorrere, in considerazione del peculiare meccanismo di distribuzione che contraddistingue la spesa per l'istruzione scolastica (da rapportarsi per l'appunto sempre alla durata dell'anno scolastico), non ci sono osservazioni. Andrebbero in ogni caso forniti i prospetti di computo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 86 prevede che per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 85.

La RT aggiornata riferisce che la norma autorizza la spesa di euro 10 milioni l'anno 2015 per il completamento delle attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, affidati alle segreterie scolastiche, al fine di

¹⁴⁴ I dati in valore assoluto delle cessazioni del personale ATA scuola contenuti nell'ultimo Conto Annuale del personale elaborato dalla RGS e aggiornato ai dati 2012, sono i seguenti: n. 5.318 unità cessate nel 2012; n. 9.240 unità cessate nel 2011; n. 7.157 unità cessate nel 2010. Tali valori, rapportati all'organico complessivo di circa 205.000 unità del personale in questione, fornisce un percentuale di cessazioni del triennio 2010/2012 che va dal 2,5 per cento del 2012, al 4,5 per cento del 2011, al 3,4 per cento del 2010: per un valore "medio" percentuale annuo del 3,4 per cento. Aliquota che applicata all'organico complessivo dovrebbe significare che al 1° settembre 2015 dovrebbero essere stimate cessazioni dal servizio di circa n. 6.970 unità. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., *Conto Annuale 2012, tavole cessazioni del comparto Scuola*; link sul sito *internet* del dicastero; MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA', C.M. n. 6278 del 20 giugno 2014, avente ad oggetto trasmissione dello scheda di per la definizione dell'Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'a.s. 2014/2015.

¹⁴⁵ Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, XVI legislatura, [Nota di Lettura n. 10](#), pagina 143 e seguenti.

umentare l'efficacia, l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni ed il personale dipendente.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>sp.corr.	10	0	0	10	0	0	10	0	0

Al riguardo, ivi trattandosi di una autorizzazione di spesa sotto forma di tetto massimo e considerata l'evidente rimodulabilità dell'onere, non ci sono osservazioni.

Il comma 87 stabilisce che dall'attuazione del comma 85 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 86. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 85, entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT aggiornata si limita a ribadire che alla copertura dell'onere derivante dal comma 86 si provvede mediante quota del risparmio derivante dalle riduzioni di spesa di cui al comma 85.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

Ad ogni modo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della "speciale" clausola di salvaguardia ivi prevista al fine di assicurare in ogni caso la copertura degli oneri in questione.

Sul punto, va in ogni caso sottolineato che la clausola di salvaguardia, nella cornice della legge di contabilità, non costituisce un surrogato della copertura di un onere purchessia, ma uno strumento tecnico volto a rafforzare la copertura finanziaria di disposizioni onerose che presentino carattere di incertezza nella "previsione" della spesa.

Nel caso in esame, la suddetta clausola sembrerebbe invece assicurare il corretto finanziamento di una autorizzazione di spesa che si predisponesse chiaramente come "tetto" massimo, ciò che farebbe ritenere che vi siano sin d'ora dubbi o perplessità circa i risparmi di spesa stimati in relazione al comma 85, e già portati in correzione.

Il comma 88 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico legali che sono sostenute da Università e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

I risparmi attesi sono indicati nella misura di 0,7 milioni di euro annui dal 2015. Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

La RT aggiornata ribadisce che la norma provvede a ridurre lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e agli enti AFAM le risorse per gli accertamenti medico-legali. Avuto riguardo al livello di spesa atteso, lo stanziamento residuo risulterà sufficiente, a decorrere dal 2015, per la copertura del fabbisogno.

Al riguardo, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe confermata la sostenibilità della riduzione di spesa in argomento rispetto ai relativi fabbisogni di spesa previsti, per i prossimi anni, in ragione annua.¹⁴⁶

Il comma 89 sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea *Jean Monnet*, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli. In base al combinato disposto dell'art. 1, co. 278, della L. 311/2004 e al secondo periodo del comma 3 dell'art. 11-*quaterdecies* del D.L. 203/2005 (L. 248/2005) – dei quali il comma in esame dispone l'abrogazione – detto contributo ammonta a 3,5 milioni di euro annui.

La RT aggiornata ribadisce viene abrogata l'autorizzazione di spesa in favore della scuola di ateneo per la formazione europea “Jean-Monnet” presso la seconda università di Napoli. L'università, nell'ambito del proprio autonomo bilancio, potrà comunque proseguire il supporto alla scuola di ateneo.

Si prevedono risparmi nella misura di 3,3 milioni di euro annui dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/in conto capitale:

¹⁴⁶ Il capitolo 1776 dello stato di previsione del MIUR nel BLV evidenzia una previsione annua di soli 900.000 euro annui nel triennio 2015/2017.

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe valutata la previsione per cui la II Università degli studi di Napoli potrà procedere alla continuazione del riconoscimento di un contributo finanziario all'organismo in questione, atteso che la circostanza prefigura l'eventualità che la medesima incorra nel sostenimento di un nuovo e maggiore onere a carico del proprio bilancio.

In proposito, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità, impone alla leggi che determinino effetti finanziari d'onere a carico degli enti del settore pubblico allargato l'individuazione delle risorse a valere dei propri bilanci attraverso cui i medesimi potranno farvi fronte.

Il comma 90 stabilisce che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

La RT aggiornata ribadisce che la disposizione in questione dispone la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte delle Università. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia delle università, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010, ovvero, mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Con decreto del Ministro saranno comunque dati indirizzi applicativi alle università.

Sono attesi 34 milioni di euro di risparmi nel 2015 e 32 milioni di euro dal 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-34	-32	-32	-34	-32	-32	-34	-32	-32

Al riguardo sui profili di quantificazione, non vi sono osservazioni. Una conferma andrebbe comunque richiesta in merito alla effettiva sostenibilità della

riduzione di cui trattasi, esclusivamente mediante l'innalzamento del livello di efficienza della spesa e la maturazione dei conseguenti risparmi.

Il comma 91 prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA) è versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 per essere successivamente riassegnata al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La RT aggiornata afferma che l'articolo 18 comma 8-*sexies* del D.L. n. 69 del 2013 prevede che le somme giacenti presso il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo e destinate al piano stralcio del Fondo Speciale di Ricerca Applicata siano versate alle entrate dello Stato e riassegnate al FFO, detratti 150 milioni destinati dalla medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo.

Si stima che alla chiusura del piano stralcio e detratti i 150 milioni destinati all'edilizia scolastica, rimarranno disponibili almeno 140 milioni di euro.

La disposizione, pertanto, prevede l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 della predetta somma di 140 milioni di euro, fermo restando che eventuali ulteriori disponibilità che fossero accertate confluirebbero sul FFO.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori entrate conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
> e.extra	140	0	0	140	0	0	140	0	0

Al riguardo, premesso che trattasi di risorse che riaffluiscono al bilancio da una gestione "stralcio"¹⁴⁷, per essere devolute al FFO delle Università,

¹⁴⁷ Lo strumento in parola opera presso Intesa Sanpaolo S.p.A., dalla data del 1 gennaio 2000 con una dotazione di 294 milioni di euro circa al 31 dicembre 2011, ridotti a 144 milioni dall'art.18, comma 8-*sexies*, del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98. Il citato Fondo, istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è stato soppresso, contestualmente istituzione del Fondo Agevolazioni alla ricerca (FAR), dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297. Nel corso del 2013, le stipule perfezionate da Intesa Sanpaolo hanno riguardato interventi per 1,1 milioni di euro; sono state effettuate erogazioni per 5,8 milioni. Non si sono conclusi progetti di ricerca. Con decorrenza gennaio 2000 poi il Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) ha incluso la gestione residua del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA). Nel corso del 2013 sono state registrate entrate per un totale di circa euro 1,3 miliardi sul Conto di Contabilità Speciale n. 3001, intestato al Fondo in esame e uscite per un ammontare di circa euro 645 milioni. Si evidenzia un rilevante aumento nei trasferimenti P.O.N. – Programma Operativo Nazionale 2007/2013 rispetto alla gestione degli anni precedenti; questo è dovuto in particolar modo ad uno sblocco di domande di pagamento relative all'anno 2011 (trasferimenti di contributi Fesr Fdr). È anche continuata la notevole operosità legata al recupero dei crediti accertati, nella maggior parte dei casi, a seguito della revoca dei finanziamenti conseguenti l'avvio di procedure di liquidazione volontaria o giudiziale delle imprese beneficiarie. La situazione del recupero crediti sta

andrebbero comunque considerati gli effetti di alterazione dei valori d'impatto rispetto ai tendenziali di spesa già scontati dalla legislazione vigente, atteso che il Fondo speciale ricerca applicata, ancorché contraddistinto da una peculiare modalità gestionale (gestione "stralcio", per l'appunto), si contraddistingue pur sempre per la finalizzazione di risorse per spese in conto "capitale", rispetto al riutilizzo indicato dalla norma che riveste chiaramente natura economica corrente¹⁴⁸.

Il comma 92 prevede che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono ridotte di un milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

La RT aggiornata riferisce che la disponibilità presso alcuni enti AFAM di elevati fondi cassa consente, per il solo esercizio 2015, di ridurre di un milione l'ammontare delle risorse destinate agli stessi enti per il loro funzionamento amministrativo e didattico, senza conseguenze sulle attività istituzionali.

Sono previsti risparmi pari a 1 milione di euro. Nel 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Il comma 93 prevede che dal 1° gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi già conferiti. Al Presidente spetterà solo il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione,

assumendo, anche dal punto di vista gestionale, particolare rilevanza in conseguenza dell'attuale situazione di crisi. Le procedure positivamente concluse al 31 dicembre 2013 sono, rispetto a quelle attivate, il 14 per cento del totale, con il recupero del 95 per cento (93 per cento nel 2012) del relativo importo richiesto (comprensivo di interessi di mora). Da evidenziare, inoltre, un trasferimento di 40 milioni di euro effettuato ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania 2007-2013 FESR e l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Sviluppo" per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS. RR. in sede di controllo, *Referto sul Rendiconto Generale dello Stato*, Volume II, pagina 526 e seguenti.

¹⁴⁸ Capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR inserito nel BLV 20015/2017 recante un previsione di spesa di 6.800 milioni nel 2015, 6.700 milioni nel 2016 e 6.700 nel 2018.

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

La RT aggiornata riferisce che la previsione che l'incarico di Presidente presso gli 80 enti AFAM svolta a titolo gratuito consentirà di risparmiare in media 14.000 euro per presidente, cioè 1.120.000 euro. La norma prevede altresì che si provveda a ridurre l'indennità riconosciuta ai direttori didattici e i compensi ai componenti dei Consigli d'Amministrazione, in maniera da assicurare un ulteriore risparmio pari ad euro 330.000 annui.

Sono attesi 1,45 milioni di euro di risparmi dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<e,ef.ind.				-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 94 dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, è adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998. La rideterminazione deve consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016. Conseguentemente, il Fondo è ridotto in pari misura.

La RT aggiornata afferma che la disposizione prevede di razionalizzare e uniformare i compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per la ricerca, in maniera da realizzare risparmi di spesa pari a 1 milione l'anno. Poiché il decreto del Ministro che ridetermina i compensi sarà adottato entro il 1° febbraio, nel 2015 la riduzione di spesa ammonterà a 11/12mi del valore di regime, cioè 916 mila euro.

Sono previsti risparmi pari a 916.000 euro nel 2015 e a 1 milione dal 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese conto capitale e minori entrate da effetti "indotti":

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.c/k	-0,9	-1	-1	-0,9	-1	-1	-0,9	-1	-1
<e,ef.ind.				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto che la riduzione dei compensi è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, mentre i relativi effetti di risparmio vengono scontati immediatamente sui saldi di finanza pubblica¹⁴⁹, andrebbe acquisita una conferma in merito all'effettiva conseguibilità dei risparmi contabilizzati per il primo anno. Inoltre, si segnala che l'intera dotazione relativa al funzionamento degli enti di ricerca è classificata nel bilancio dello Stato come per spesa in conto capitale.

Il comma 95 prevede che il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è ridotto di 42 milioni di euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in tal caso da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

La RT aggiornata riferisce che con la norma in questione si riduce il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte degli enti stessi. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia degli enti, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Il Ministro, con proprio decreto, darà indirizzi attuativi, nel rispetto dell'autonomia degli enti.

Sono attesi 42 milioni di euro di risparmi dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Spese in conto capitale	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42

Al riguardo, non avendo nulla da rilevare in merito ai profili di quantificazione, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in ordine alla distribuzione degli effetti d'impatto stimati sui saldi di finanza pubblica nel triennio, atteso che una riduzione di tale entità dovrebbe incidere sia su spese correnti che in conto capitale. Pur rilevando che la classificazione contabile rinvenibile nel bilancio dello Stato indica il capitolo relativo al fondo ordinario per la ricerca come interamente destinato al finanziamento di spese in conto

¹⁴⁹ Capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR nel BLV 2015/2017, recante una dotazione di 1,7 mld di euro per ciascuna annualità del triennio.

capitale, si osserva che le spese di acquisto di beni e servizi che la norma in esame intende ridurre, dovrebbero in parte riguardare anche spese correnti.

Il comma 96 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in n. 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

La RT aggiornata afferma che a legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità e il fondo per la corresponsione delle indennità accessorie al relativo personale ammonterà a euro 1.227.420,00 al lordo dipendente, cioè euro 1.628.786,34 al lordo Stato. La proposta riduzione a n. 190 unità del contingente di personale di diretta collaborazione corrisponde ad una riduzione del 13,63%, cioè ad una riduzione del fondo pari ad euro 222.107 lordo Stato.

Sono attesi 222.000 euro di risparmi dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/ minori effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.c/corr	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<e.ef.ind.				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di elementi di maggiore dettaglio circa la base di computo da cui scaturisce la riduzione della spesa di 222.000 euro per gli stanziamenti relativi alle competenze "accessorie" del personale in questione.

Inoltre, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote e dei parametri adottati.

Il comma 97, inserendo un nuovo periodo nel comma 13-bis dell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) (disciplina del reclutamento di docenti e ricercatori presso le Università), prevede che, dal 2015, le (sole) università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80%, possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (triennali "rinnovabili" per una sola volta e triennali non rinnovabili) "in aggiunta" alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis. Stabilisce, inoltre, che le università possono procedere a ciò "anche" utilizzando le cessazioni dei ricercatori della seconda tipologia avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui al più volte citato comma 13-bis.

La RT aggiornata non si sofferma sul dispositivo. La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2679 riferiva invece che al fine di favorire il reclutamento di ricercatori universitari nella fase iniziale della carriera accademica, apporta, a decorrere dall'anno 2015, talune modifiche all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevedendo la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già assunti a valere sui punti organico con riferimento alle sole Università che presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 80% sul totale delle entrate, ai sensi di quanto attualmente previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Quanto precede nel presupposto che si tratta della mera sostituzione, alla scadenza dei relativi rapporti, di personale assunto a tempo determinato a valere su cessazioni di personale a tempo indeterminato.

Tale previsione non cambia la modalità di calcolo del rapporto delle spese di personale in cui rimarrebbero inclusi i costi dei ricercatori a tempo determinato sia della tipologia *a*), sia della tipologia *b*) dell'articolo 24 della legge 240/2010, ma si pone l'obiettivo di favorire l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ferma restando la compatibilità finanziaria dei relativi oneri, mantenendo invece tali figure completamente nell'ambito delle limitazioni al *turn over* per le università con indicatori di bilancio non adeguati. Le disposizioni che individuano gli indicatori di bilancio ai fini della programmazione delle assunzioni delle università sono peraltro in corso di ridefinizione con D.P.C.M., in attuazione del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 49 del 2012.

I conseguenti riflessi sulle facoltà assunzionali riguardano unicamente soggetti assunti con contratto a tempo determinato non convertibile a tempo indeterminato. Quindi la norma non comporta incrementi di spesa permanenti. La facoltà in questione è attribuita alle sole Università con bilanci tali da consentire la copertura (temporanea, come detto) della maggiore spesa. Inoltre, non prevedendosi un contestuale incremento del FFO, la maggiore spesa di personale potrà avvenire unicamente con una contestuale riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi da parte delle Università interessate. Tale incentivo va altresì a stimolare il perseguimento di politiche di bilancio virtuose in tutto il sistema universitario.

Il prospetto riepilogativo non associa effetti finanziari.

Al riguardo, tenuto conto che il dispositivo si iscrive appieno nei limiti e vincoli assunzionali già previsti dalla legislazione vigente per le università, semplicemente ampliando la possibilità di procedere ad assunzioni a t.d. di ricercatori – ma solo nei confronti degli atenei che presentino situazioni di equilibrio economico-finanziario – e, in ogni caso, nei soli limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente, eventualmente anche ricorrendo alle risorse derivanti dalle cessazioni dei contratti di ricerca triennali (non rinnovabili) avvenute nell'esercizio precedente, non ci sono osservazioni.

In proposito, tuttavia, posta la accentuata autonomia riconosciuta dalla legislazione vigente agli Atenei, andrebbe tuttavia chiarito se il MIUR risulti essere nella concreta possibilità di operare un monitoraggio circa il dispiegamento degli effetti della norma in esame, nel senso che la sua operatività sia consentita solo agli Atenei che risultino nelle condizioni strutturali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Sul punto, si segna che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7, del decreto legislativo n. 49/2012, si prevede espressamente che il MIUR sarebbe tenuto alla verifica costante del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettera *a*), comunicandone gli esiti anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 98 modifica la previsione recata dall'art. 4, co. 2, lett. *c*), secondo periodo, del D.Lgs. n. 49 del 2012, in cui si prevede, per gli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, la stipula di un numero di contratti a favore di ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia (contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, eliminando il riferimento alla specifica tipologia di contratto. In sostanza, si consente una maggiore flessibilità nella scelta della tipologia contrattuale, mantenendo invariati i vincoli numerici assunzionali.

La RT aggiornata non si sofferma sul dispositivo. La RT di accompagnamento al ddl iniziale A.C. 2679 affermava che sopprimendo il riferimento esclusivo ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la norma consente di rendere più flessibile, nell'ambito della programmazione di ateneo, la modalità di calcolo del rapporto 1:1 tra assunzione dei professori ordinari e quella dei ricercatori a tempo determinato. In questo modo al denominatore di tale rapporto sarebbero conteggiati oltre ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 240/10, anche i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della Legge 240/10 che fino ad oggi ne erano esclusi. Si persegue in questo modo un indirizzo di maggiore flessibilità mantenendo invariati i vincoli assunzionali.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, tenuto conto del fatto che gli effetti del dispositivo si iscrivono pienamente nell'ambito della disciplina dei vincoli assunzionali già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 99 estende alle università le disposizioni – già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (articolo 3, comma. 3, secondo periodo, del D.L. 90/2014-L. 114/2014) – che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La RT aggiornata non considera il dispositivo. La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2679 riferisce che la norma dispone che, a decorrere dall'anno 2014, alle università vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, consentendosi, quindi, agli atenei che non hanno utilizzato integralmente le risorse rese disponibili dalle cessazioni in termini di punti organico per le assunzioni, di poter cumulare le disponibilità residue nell'arco temporale di tre anni, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Detta disposizione consente agli atenei di poter esercitare la propria facoltà assunzionale che è stata in questi ultimi tempi condizionata dai ritardi dell'abilitazione scientifica nazionale e perseguire realmente una programmazione triennale del reclutamento.

Inoltre si evidenzia che in tal modo si evita di richiedere interventi di proroga dei termini di utilizzo dei punti organico resi disponibili dalle cessazioni dell'anno precedente.

Anche questa norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché lascia invariate la facoltà assunzionali fruibili dalle Università, limitandosi a renderne più semplice la fruizione.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, sul piano metodologico, riprendendo argomenti proposti anche di recente, andrebbe comunque esclusa l'eventualità che dalla riconosciuta possibilità di provvedere ad un "cumulo" delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale comunque non superiore ai 3 anni, non derivino alterazioni agli effetti da ritenersi già scontati nei saldi tendenziali di spesa redatti, secondo il noto criterio della legislazione vigente, per ciascuna annualità del bilancio di previsione¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Nota di Lettura n. 57, pagina 21 e seguenti; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 16/2014, recante istruzioni in materia di "Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2014 – Previsioni di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015 – 2017 e Budget per il triennio 2015 – 2017", Nota metodologica n. 1, Paragrafo 6.2

I commi 100-102, inseriti durante l'esame in prima lettura¹⁵¹, prevedono l'adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni degli esami di maturità (art. 4 L. 425/1997), da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (a.s. 2014-2015). A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve intervenire un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro lo stesso termine si provvede, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i compensi dei componenti della commissione. Le economie derivanti restano nella disponibilità del MIUR e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano "La Buona Scuola". Dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni legislative attualmente vigenti che risulteranno incompatibili.

La RT aggiornata riferisce sul comma 100 che la disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica e la professionalità dei docenti. Prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con i principi del Piano "La Buona Scuola".

Sul comma 101, afferma poi che ivi si prevede le modalità di destinazione all'attuazione degli interventi previsti nel Piano "La Buona Scuola", delle economie derivanti dal comma 100 e accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito al comma 102 ribadisce che la disposizione prevede l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 100, delle previgenti disposizioni in materia di criteri di costituzione e nomina delle commissioni d'esame e di determinazione dei relativi compensi, incompatibili con quanto disposto dai decreti medesimi.

Il prospetto riepilogativo non annette effetti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe fornito un quadro di sintesi della spesa attualmente sostenuta in ragione annua per le commissioni d'esame in argomento, nonché un quadro dettagliato degli stanziamenti coinvolti. Si osserva peraltro che dal testo del comma 100 non sembra discendano obbligatoriamente "economie" come presuppone invece il successivo comma

¹⁵¹ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati e ha ricevuto il parere favorevole del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 26 novembre 2014, pagina 45.

101. Pertanto, sembra necessario vengano prospettati gli effetti delle modifiche che si intendono predisporre alla relativa disciplina, con annessa una stima, sia pure di massima, dei risparmi che da tale revisione di attendono e delle destinazioni cui si vorranno destinare le economie.

Comma 103

(Riduzione stanziamento convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro)

La norma riduce, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 1994 (Ratifica della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) di 1 milione di euro.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
minori spese correnti	1	1	1	1	1	1	1	1	1

La RT descrive la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la riduzione recata dalla norma non comprometta gli adempimenti connessi alla convenzione sulla biodiversità di cui alla legge n. 124 del 1994.

Comma 104

(Contributo a imprese armatoriali)

La norma sopprime il contributo ventennale pari a 5 milioni a decorrere dal 2014, di cui all'art. 1, comma 38, secondo periodo della legge n. 147 del 2013, finalizzato alla prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
minori spese correnti	5	5	5	5	5	5	5	5	5

La RT afferma che la disposizione prevede la soppressione del comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147 del 2014 che autorizzava un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per garantire la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta (articolo 1 della legge 88/2001).

Al riguardo, relativamente agli effetti sui saldi di finanza pubblica occorre evidenziare che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito

alla norma che ora si sopprime ascriveva effetti differenti sul saldo netto da finanziare rispetto ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, mentre il presente prospetto riepilogativo ascrive effetti omogenei su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo.

Comma 105
(Mutui ferrovie in concessione)

La norma riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, finalizzata al finanziamento, per capitale e interessi, dei mutui che sono autorizzati a contrarre le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese c/capitale	8,9	10	10	8,9	10	10	8,9	10	10

La RT afferma che la riduzione proposta riguarda oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge n. 910 del 1986 per la realizzazione degli investimenti. La riduzione, per 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e per 10 milioni a decorrere dal 2016, viene proposta in seguito al completamento dei progetti di investimenti già avviati in attuazione della legge n. 910 del 1986.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e atteso che i mutui contratti sono accompagnati dalla garanzia dello Stato, occorre assicurare che le somme oggetto di riduzione siano effettivamente libere da qualsiasi forma di impegno e finalizzazione.

Comma 106
(Superstrada Formia)

La norma riduce di 3 milioni di euro per l'anno 2015 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per realizzazione di opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, di cui al comma 981 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

La RT afferma che la modifica apportata alla Camera dei Deputati dispone che la riduzione per 3 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 981, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 296, concernente il concorso dello Stato nella realizzazione di opere infrastrutturali (Superstrada di Formia), sia limitata al solo anno 2015 e non a regime come previsto nel testo originario. Al relativo onere pari a 3 milioni per ciascun anno del periodo 2016-2021 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Minori spese c/capitale	3			3			3		

Al riguardo, nel segnalare che l'autorizzazione di spesa in esame, pari a 5 milioni di euro annui, è già stata ridotta dal comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 in misura pari a 5 milioni per l'anno 2013, 3 milioni per l'anno 2014 e 2 milioni a decorrere dall'anno 2015 e al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi, andrebbe chiarito se relativamente all'opera in questione siano stati già assunti impegni o programmate attività a valere sulle risorse in esame e se alla luce di tali riduzioni, risulti ancora praticabile l'estensione temporale quindicennale per la realizzazione di opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia.

Comma 107 (Area urbana di Reggio Calabria)

La norma riduce di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui al comma 1 dell'articolo 144 della legge n. 388 del 2000.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
minori spese c/capitale	3	3	3	1	2	3	1	2	3

La RT afferma che la riduzione proposta riguarda oneri relativi al contributo quindicennale previsto dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che prevede un contributo al Comune di Reggio Calabria in base agli stati di avanzamento lavori del programma di recupero urbano.

Poiché detto programma dopo aver subito continui e forti rallentamenti risulta bloccato, si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Al riguardo, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi, andrebbe chiarito se relativamente al programma in questione siano stati già assunti impegni o programmate attività a valere sulle risorse in esame e se il citato programma, pur risultando bloccato, possa essere ripreso in futuro.

Comma 108

(Riduzione del canone dei concessionari ad ANAS S.p.A.)

La norma riduce dal 42 al 21 per cento la quota delle risorse da corrispondere direttamente ad ANAS SpA e derivanti dal pagamento del canone annuo che le concessionarie autostradali sono tenute a versare allo Stato. Di conseguenza, ANAS SpA effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate extratributarie	24,8	24,8	24,8						
Minori spese correnti				24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8

La RT afferma che sulla base dei dati di bilancio della società ANAS relativi all'anno 2013 la quota di risorse introitata dalla società ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 risulta di 49,6 milioni di euro.

La riduzione prevista dalla norma in esame, pari alla metà della percentuale spettante ad ANAS, comporta conseguentemente una diminuzione della quota di ANAS quantificabile in 24,8 milioni di euro. Tale riduzione andrà compensata con i risparmi di spesa che la stessa società è chiamata a realizzare.

Considerato che la quota non assegnata ad ANAS viene introitata dallo Stato, dalla norma derivano maggiori entrate, per il bilancio dello Stato, per 24,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Al riguardo, si osserva che la possibilità di conseguire i risparmi ascritti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto è connesso alla capacità di ANAS SpA di conseguire effettivamente quei risparmi in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo. Sul punto si segnala che ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 la quota del canone concessa ad ANAS SpA e che la presente disposizione riduce, è finalizzata prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo.

Commi 109–126

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa)

Il comma 109 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base alla quale il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera prefettizia, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

La RT aggiornata afferma che l'intervento è diretto ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, in base alla quale il personale delle Forze armate all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha ora diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 97, della legge n. 183 del 2011, per il personale impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell'articolo 1809 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che aveva disposto l'esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale. Tenuto conto del numero medio annuo di "rientri in patria", il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
<entr.ind.				-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo associa una riduzione permanente di spesa, alla abrogazione dello specifico trattamento indennitario previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86/2001, all'atto del rientro, per il personale militare comandato a prestare servizio

all'estero presso organismi internazionali, andrebbero richiesti tutti i dati e gli elementi idonei a certificare la corretta qualificazione della riduzione di spesa ivi prevista.

Sul punto, va sottolineato infatti che ivi trattasi di abrogazione di norma che ricollega l'attivazione di un diritto soggettivo perfetto riconosciuto dalla normativa vigente nei confronti di una determinata platea di beneficiari, di cui andrebbe perciò fornito il numero delle unità lavorative che ad oggi sono interessate dalla norma in esame, nonché le coordinate dei relativi stanziamenti di spesa previsti nello stato di previsione del dicastero della difesa.

Per i profili d'impatto sui saldi, segnalando che il prospetto riepilogativo evidenzia una simmetria tra la cifra "lorda" della riduzione di spesa, indicata in termini di competenza finanziaria, e quella "netta" degli effetti "indotti" da associare alla cassa e alla competenza economica, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Il comma 110 stabilisce che ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo fisso di quattro anni.

La RT aggiornata riferisce che l'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa n. 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle n. 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa nn. 120/130 unità. Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all'anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
<entr.ind.				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Al riguardo, sui profili di quantificazione, pur considerando che la RT fornisce le coordinate metodologiche sottese alla individuazione dei risparmi in

ragione annua andrebbero richiesti i criteri attraverso cui si perviene ad una riduzione stimata della platea da 450 a 330 unità annue. Poi, andrebbe fornito il quadro delle coordinate "contabili" degli stanziamenti di spesa interessati dalla riduzione previsti nell'ambito stato di previsione del dicastero della difesa.

Peri profili d'impatto, segnalando che il prospetto riepilogativo evidenzia una simmetria tra la cifra "lorda" della riduzione di spesa, indicata in termini di competenza finanziaria, e quella "netta" degli effetti "indotti" da associare alla cassa e alla competenza economica, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Il comma 111 prevede l'abrogazione dell'articolo 565-*bis* del Codice dell'ordinamento militare che disciplina la cosiddetta "Mini naja" inserita nel nostro ordinamento in virtù dei commi 5-*bis* e ss. dell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui contenuto è stato successivamente riassetato nel Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010).

La RT aggiornata riferisce che l'intervento abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 565-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dall'anno 2015, con un risparmio pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Al riguardo, sui profili di quantificazione, andrebbe segnalato che i commi 5-*bis*-5-*sexies* dell'articolo 55 del decreto-legge n. 78 del 2010 dovrebbero esser stati già abrogati dall'articolo 2268 del Codice dell'ordinamento militare, così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera s), n. 10), del decreto legislativo n. 248/2012, conseguendone che i relativi stanziamenti avrebbero perciò già dovuto essere stralciati dalle previsione di spesa da iscrivere nel BLV, sin dall'esercizio 2013.

Ad ogni modo, si segnala che l'articolo 565-*bis* del Codice dell'ordinamento militare prevedeva un finanziamento di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2013, proprio per l'organizzazione dei corsi in questione. Ne segue che andrebbero perciò richiesti i capitoli del BLV che vengono ridotti dal 2015 per effetto della norma in esame.

Il comma 112 modifica l'articolo 1461 del Codice dell'ordinamento militare specificando che la c.d. medaglia Mauriziana non è coniata in oro. La relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, ricorda che l'articolo 1461 su cui si interviene rinvia la definizione delle caratteristiche della medaglia al regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, il cui articolo 838 attualmente prevede che la medaglia Mauriziana sia coniata in oro in un unico formato di 35 millimetri. Con il comma in esame si prevede, pertanto, a livello di norma primaria e ferma restando la necessità di adeguare il D.P.R. citato, che il materiale utilizzato per il conio non possa essere il solo oro.

La RT aggiornata chiarisce che per effetto del comma in esame il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall'oro. La RT riferisce che attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Il presente intervento normativo consente che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con un costo stimato di circa 110 euro per ciascuna medaglia. Ne consegue una possibile riduzione sul pertinente capitolo di bilancio pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Al riguardo, non si ha nulla da osservare, per quanto di competenza.

Il comma 113 esclude la possibilità per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee *bus* affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa, precisando che non possono essere esperite nuove gare per l'affidamento del servizio e non può essere esercitata la facoltà di rinnovo anche nel caso in cui tale facoltà fosse prevista in origine negli atti di gara (articolo 57, comma 5, lettera *b*) del D.Lgs. n. 163 del 2006.

La RT aggiornata afferma che la disposizione è volta precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014. Il risparmio è quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Al riguardo, sui profili di quantificazione, considerato che la disposizione sconta effetti di risparmio permanenti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i dati e gli elementi che siano idonei a comprovare l'adeguatezza degli effetti stimati dalla RT, fornendosi anche le coordinate identificative degli stanziamenti di spesa destinati ad essere oggetto di riduzione.

Andrebbe inoltre chiarito con quali mezzi il Ministero della difesa soddisferà le esigenze di trasporto collettivo al cessare di tali contratti.

Il comma 114 riduce da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR).

Il comma 115 stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 114, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

La RT aggiornata afferma che l'intervento è finalizzato a ridurre drasticamente il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), per i quali l'amministrazione militare deve provvedere a tutte le relative spese.

Il risparmio è quantificato in 0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ed è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali, il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e provvedere alla manutenzione degli elementi di arredo.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Al riguardo, sui profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati e gli elementi necessari a provare l'effettività dei risparmi sommariamente cifrati dalla RT, fornendosi anche gli identificativi di tutti gli stanziamenti di spesa destinati ad essere ridotti in conseguenza della riduzione del numero degli alloggi di rappresentanza

Il comma 116 è diretto a sopprimere l'inciso recato dall'articolo 906, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri non si tiene conto, ai fini del computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprono specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa.

La RT aggiornata riferisce che l'intervento è diretto a sopprimere la disposizione recata dall'articolo 906 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che non considera il contingente degli ufficiali (colonnelli e generali) che ricoprono specifici incarichi internazionali individuati con decreto del Ministro della difesa, ai fini del computo delle eccedenze rispetto agli organici previsti per il ruolo di appartenenza, ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ),

L'intervento comporta un risparmio di spesa quantificato in 1.500.000 euro a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<e.eff.ind.	0	0	0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Al riguardo, sui profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati e gli elementi necessari a provare l'effettività dei risparmi sommariamente cifrati dalla RT, fornendosi a tal fine anche gli identificativi di tutti gli stanziamenti di spesa destinati ad essere ridotti, in conseguenza della prevista ricomprensione del numero degli ufficiali distaccati presso organismi internazionali ai fini della attivazione dell'istituto del collocamento in aspettativa d'ufficio per riduzione dei quadri.

Peri profili d'impatto, segnalando che il prospetto riepilogativo evidenzia una simmetria tra la cifra "lorda" della riduzione di spesa, indicata in termini di competenza finanziaria, e quella "netta" degli effetti "indotti" da associare alla cassa e alla competenza economica, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo di tali effetti, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Il comma 117 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.

La RT aggiornata afferma che l'art. 36 del codice dell'ordinamento militare prevede per il personale civile, in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero, esclusivamente mansioni esecutive (archivista) e l'attuale contingente, definito dal Decreto interministeriale Difesa- Affari esteri e cooperazione internazionale – Economia e Finanze del 4 luglio 2013, è di circa n. 23 unità. Con la presente disposizione si prevede la riduzione del 10% di tale personale ovvero 2 unità di personale esecutivo (coadiutori civili), con un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/minori entrate da effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<e.eff.ind.	0	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, sui profili di quantificazione, posto che al dispositivo sono associati effetti di riduzione della spesa, andrebbero richiesti i dati e parametri a valore adottati dalla RT nella quantificazione dei risparmi

Peri profili d'impatto, segnalando che il prospetto riepilogativo evidenzia una simmetria tra la cifra "lorda" della riduzione di spesa, indicata in termini di competenza finanziaria, e quella "netta" degli effetti "indotti" da associare alla cassa e alla competenza economica, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo di tali effetti, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Il comma 118 dispone la riduzione del 20 per cento dell'attuale contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, affidando ad un apposito regolamento il compito di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia militare).

La RT aggiornata afferma che la disposizione riduce il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di non meno del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenziali modificazioni alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di persone addetto a tali uffici. Il risparmio di spesa è stimato in circa 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti/minori effetti indotti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<e.eff.ind.	0	0	0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Al riguardo, sui profili di quantificazione, posto che alla disposizione in esame sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica (0,4 milioni di euro lordi a decorrere dal 2015), andrebbero richiesti i dati e gli elementi adottati nella quantificazione dei risparmi a partire dalla evidenziazione del numero delle unità in servizio (e relativa qualifica) rispetto al contingente organico degli uffici di diretta collaborazione della Difesa.

Peri profili d'impatto, poi, segnalando che il prospetto riepilogativo evidenzia una singolare simmetria tra la cifra "lorda" della riduzione di spesa indicata, in termini di competenza finanziaria, e quella "netta" degli effetti "indotti" da associare alla cassa e alla competenza economica, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo di tali effetti, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Il comma 119 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. Nello specifico si dispone la riduzione di 62,3 milioni per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dal 2016 degli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del Codice dell'ordinamento militare e riguardanti la graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto; le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa.

La RT aggiornata afferma che viene prevista la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582, 583 e 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative alla fissazione dell'organico delle Forze Armate.

Gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dai richiamati articoli 582 e 583. Di seguito una tabella riassuntiva dei risparmi complessivi, lordo amministrazione, per gli anni 2015-2017:

Effetti di risparmio	2015	2016	2017
mld euro lordi Amm.	66,285	93,737	93,926

Il prospetto riepilogativo allegato evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-62,3	-89,7	-89,9	-62,3	-89,7	-89,9	-62,3	-89,7	-89,9
<e.eff.ind.	0	0	0	-30,2	-43,5	-43,6	-30,2	-43,5	-43,6

Al riguardo, sui profili di quantificazione, pur non avendo particolari osservazioni da formulare, andrebbe per "trasparenza" richiesto il quadro dettagliato degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello stato che sono destinati ad essere ridotti per effetto della norma in esame¹⁵². Al tempo stesso, andrebbe poi specificato quali siano gli ambiti applicativi sui quale si intende intervenire (FFAA in generale o volontari) e se la riduzione degli stanziamenti incida sul meccanismo degli automatismi legati all'avanzamento delle carriere.

Peri profili d'impatto, andrebbero poi richiesti chiarimenti in merito alle differenze rilevate tra i valori ivi sinteticamente indicati in conto risparmi dalla RT, per le annualità del triennio 2015/2017, e quelli invece riportati per le medesime annualità dall'Allegato 3 per i medesimi anni. Comunque, andrebbero altresì richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

¹⁵² Una ricostruzione di sintesi degli stanziamenti di bilancio riconducibili agli articoli 582-583 del Codice dell'ordinamento militare, è stata invece prodotta dalla Corte dei conti nel documento depositato nel corso della Audizione del 3 novembre scorso. La tavola è la seguente:

Anno	Oneri riferiti alle consistenze delle FFAA			DDL legge di stabilità	
	Articolo 582	Articolo 583	Totale	Importi ridotti	Totale aggiornato
2015	482.597.003,52	265.871.323,32	748.468.326,84	62.300.000,00	686.168.326,84
2016	488.742.840,62	259.069.932,78	747.812.773,40	89.737.532,81	658.075.240,59
2017	495.327.666,08	254.063.870,19	749.391.536,27	89.926.984,35	659.464.551,92
2018	503.229.456,64	243.183.877,39	746.413.334,03	89.569.600,08	656.843.733,95
2019	509.814.282,10	227.313.529,85	737.127.811,95	88.455.337,43	648.672.474,52
2020	511.131.247,19	194.689.505,99	705.820.753,18	84.698.490,38	621.122.262,80

Cfr CORTE DEI CONTI, Audizione del Presidente del 3 novembre 2014, doc. cit. pagina 41.

Il comma 120 reca norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari. In primo luogo, si prevede che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti riserve.

I commi 121-123, sempre al fine di conseguire il richiamato obiettivo relativo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017 dispongono che gli alloggi liberi per i quali non è stato esercitato il diritto di opzione da parte dei relativi proprietari e le unità immobiliari qualificate di particolare pregio, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento; il Ministero della difesa è, altresì, autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società a capitale pubblico. Con una integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura al comma 121¹⁵³ si è stabilito che per gli alloggi liberi qualificati di particolare pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.

La RT aggiornata ribadisce sul comma 120 che la disposizione prevede la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all'erario.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento

¹⁵³ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati per effetto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 20 novembre 2014, pagina 44.

all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Con riferimento poi ai commi 121-123, afferma poi che con l'integrazione approvata in prima lettura, si intende:

- a) consentire, per gli alloggi di pregio, la possibilità di applicare le procedure di vendita all'asta, "dinamica" all'incanto, anche in blocco, al fine di evitare di dover provvedere ad emanare nuovi bandi in caso di aste andate deserte, oltremodo onerosi in termini di tempo e denaro;
- b) ridurre del 50 per cento i termini procedurali previsti per l'esperimento delle aste, concernenti l'effettuazione delle visite degli alloggi da parte dei possibili acquirenti (da 60 a 30 giorni), all'accettazione del prezzo di vendita con trasmissione della caparra confirmatoria (da 30 a 15 giorni) e il rogito notarile (da 120 a 60 giorni).

Il prospetto riepilogativo evidenzia, in relazione ai commi 120-123, i seguenti effetti in conto maggiori entrate in conto capitale e minori spese in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
> en.k	220	100	100	220	100	100	0	0	0
>sk	0	0	0	0	0	0	-220	-100	-100

Al riguardo, va premesso che la norma prevede la realizzazione di entrate straordinarie dalla vendita di immobili della difesa, i cui effetti vengono cifrati per ciascuna annualità del triennio e sin da subito portati in correzione dei saldi tendenziali, mediante l'accantonamento a valere degli stanziamenti di spesa della Difesa per l'importo equivalente.

In considerazione dalla circostanza che la RT non fornisce che sommarie informazioni, sia in merito al complesso degli immobili a valere dei quali provvedere alla realizzazione delle maggiori entrate mediante la cessione che relativamente al meccanismo di "salvaguardia" preventiva delle maggiori entrate da realizzare, attraverso l'accantonamento "lineare" di tutti gli stanziamenti per

spese rimodulabili della difesa, andrebbe richiesta l'integrazione della medesima RT con l'indicazione delle voci che saranno incise.

Sul punto, premesso che l'accantonamento lineare potrà ben interessare sia stanziamenti di parte economica "corrente", che riferibili a spesa in conto "capitale", andrebbe perciò fornito un quadro dettagliato degli accantonamenti che verranno predisposti, atteso che la piena compensazione dovrà interessare sia la competenza "finanziaria" che, soprattutto, anche l'impatto degli importi attesi da maggiori entrate, sin d'ora contabilizzati in conto miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015 (220 milioni di euro) e nel 2016 e 2017 (100 milioni di euro). È noto, in tal senso, che la diversa spendibilità di risorse in relazione alla loro natura economico contabile, si ripercuote sulla gradualità o meno dei relativi effetti attesi, rispetto all'anno di stanziamento, in termini di cassa e indebitamento netto.

In merito all'integrazione predisposta in sede di prima lettura e alla relativa RT integrativa, nulla da osservare essendo le norme ivi previste espressamente dirette a rafforzare la possibilità del conseguimento degli effetti sui saldi di finanza pubblica già indicati dalla RT annessa al ddl iniziale.

Per i profili di valutazione degli effetti d'impatto evidenziati in allegato, non ci sono osservazioni.

Il comma 124 abroga l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

La RT aggiornata riferisce che l'intervento è diretto ad abrogare l'articolo 1095, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede il conferimento del grado di tenente generale o corrispondenti, all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti.

Tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l'Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l'Aeronautica Militare, il risparmio per l'amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell'anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà

comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021.

Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<e.eff.ind.				0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1

Al riguardo, sui profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Per i profili connessi alla valutazione degli effetti d'impatto esposti In allegato, premesso che i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro lordi, andrebbero chiarite le ragioni della minore spesa corrente indicata in complessivi euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017, nonché, l'assenza di effetti tributari e contributivi, particolarmente sul 2015.

In proposito, circa gli effetti indotti, andrebbero poi chiarite le ragioni degli effetti di minore entrata evidenziati su fabbisogno e indebitamento netto, che recano sul 2016 e sul 2017 un importo identico (100.000 euro) a quello ascritto per l'intero triennio a titolo di minori spese, posto che l'equivalente dovrebbe corrispondere al solo 50 per cento delle stesse. Ad ogni buon conto, sempre per profili d'impatto sui tendenziali, segnalando che il prospetto riepilogativo evidenzia una simmetria tra la cifra "lorda" della riduzione di spesa, indicata in termini di competenza finanziaria, e quella "netta" degli effetti "indotti" – da associare alla cassa e alla competenza economica – andrebbero richiesti i relativi prospetti di computo, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Il comma 125, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁵⁴, differisce dal 2014 al 2016 il termine previsto dall'articolo 2190 del Codice dell'ordinamento militare entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione, assicurando una riduzione delle spese per il personale con

¹⁵⁴ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati per effetto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 20 novembre 2014, pagina 44.

contratti a tempo determinato non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2014. Inoltre, si dispone la proroga dal 2014 al 31 dicembre 2015 per un terzo dei contratti dell’Agenzia Industrie difesa. Infine, il comma ridetermina in 12 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia industrie difesa.

La RT aggiornata afferma che l’intervento dispone che la procedura per l’efficientamento gestionale delle unità produttive gestite dall’Agenzia industrie difesa prosegua, pena messa in liquidazione delle stesse se la procedura in esame non sia completata entro l’anno 2016. Si prevede, nel contempo, la riduzione del 60 per cento delle spese sostenute per i contratti a tempo determinato e la possibilità di prorogare, per un solo anno, solo un terzo dei contratti in essere.

Considerato un costo medio di 45.000 euro per ciascun contratto, la minore spesa per il bilancio dell’Agenzia è stimabile in circa 1 milione di euro; tenuto conto che l’Agenzia produce beni e servizi per il Ministero della difesa, si ritiene che almeno il 10 % del predetto risparmio possa avere una ricaduta in termini di minore spesa anche per il Ministero, pertanto alla norma si ascrive un effetto positivo di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2015.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, va considerato preliminarmente che l’articolo 2190, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare prevede la soppressione della contribuzione a carico del bilancio dello Stato in favore dell’Agenzia industrie difesa (AID) a decorrere dal 2015, per cui andrebbero innanzitutto richieste rassicurazioni in merito alla circostanza che l’Agenzia, nel quadro delle risorse rivenienti nel proprio bilancio e senza determinare i presupposti per nuove richieste di contribuzione a carico del bilancio dello Stato, possa proseguire per il 2016 (non è chiaro in proposito se il termine si riferisca al bilancio preventivo o consuntivo) la gestione delle unità produttive in questione.

Venendo ai profili di quantificazione ora in esame, va rilevato che sebbene la RT fornisce il dato relativo al costo medio unitario delle posizioni lavorative presso l’Agenzia industrie difesa, non indica gli elementi indispensabili a risalire alla congruità della cifra indicata di 1 milione di euro annui di risparmi, quale valor corrispondente ad 1/3 dei contratti prorogati ed una riduzione del 60 per cento della spesa attualmente sostenuta per tali contratti. Potendo la stessa quantificazione solo "dedursi" mediante una ricostruzione dai parametri ivi indicati dalla RT quali risultati della applicazione del dispositivo.

In tal senso, perciò, oltre a fornire il dato complessivo certificato della spesa attualmente sostenuta in ragione annua da Agenzia industrie difesa per i contratti a t.d., con l'indicazione dei profili professionali e del relativo trattamento economico annuo, andrebbe altresì richiesto il numero delle stesse posizioni lavorative a t.d. attualmente "attive", anche al fine di trarne conferme in merito ai dati di sintesi forniti dalla RT, i quali, almeno ad un primo esame, non sembrerebbero suffragati dai dati quantitativi relativi alle posizioni lavorative a t.d. esistenti al 1° gennaio dell'anno in corso¹⁵⁵.

In aggiunta, andrebbero altresì esplicitate le ragioni della ricostruzione di effetti di risparmio per il Ministero della difesa che sono indicati pari ad appena il 10 per cento della minore spesa prevista da parte dell'Agenzia per via dell'applicazione dei massimali alla spesa per contratti a t.d. previsti dalla norma. Oltretutto, posto che la norma ridetermina anche il contingente delle posizioni dirigenziali di livello non generale dello stesso organismo andrebbero richiesti i dati concernenti l'effetto sulla spesa, con l'indicazione delle posizioni attualmente effettivamente ricoperte rispetto alla dotazione di n. 19 unità dirigenziali di seconda fascia prevista dalla legislazione vigente¹⁵⁶.

Un'ultima annotazione concerne una conferma in merito all'inquadramento a fini di contabilità nazionale dell'organismo Agenzie Industrie difesa, dal momento che il medesimo, pur essendo ente di diritto pubblico secondo la legge istitutiva¹⁵⁷, non è espressamente indicato nell'ambito delle unità di rilevazione ai fini della definizione del perimetro per il consolidamento del conto economico della PA¹⁵⁸; andrebbe quindi chiarito se esso debba ritenersi unità "market" esclusa dal perimetro delle PA.

Il comma 126, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura¹⁵⁹, modifica l'articolo 535, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi prevedendosi l'integrale assegnazione alla società "Difesa Servizi SPA" delle risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della Difesa e dai servizi resi a terzi, al fine dello svolgimento delle attività negoziali proprie della stessa società. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa.

La RT aggiornata afferma che la disposizione è diretta a rendere maggiormente flessibili e quindi efficaci le procedure attraverso le quali la

¹⁵⁵ Dalla ricognizione della sezione "Trasparenza" del sito internet del relativo organismo risultavano attive al 1 gennaio 2014 n. 20 posizioni a t.d. nell'ambito delle aree funzionali, n. 12 dirigenti, cui erano aggiunte n. 4 posizioni CO.CO.CO. e n. 5 consulenti.

¹⁵⁶ Tabella 2 annessa al D.P.C.M. 13 gennaio 2014.

¹⁵⁷ Articolo 22 del d.lgs. n. 300/1999 e articolo n. 2118 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66/2010)

¹⁵⁸ ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), sul sito *internet* dell'ente.

¹⁵⁹ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati ed è frutto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 20 novembre 2014, pagina 44

società difesa Servizi Spa procede all'acquisto dei beni e servizi occorrenti al Ministero della difesa, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010, attraverso l'integrale utilizzo delle somme introitate dalla stessa società Difesa Servizi S.p.a. a seguito della valorizzazione e gestione economica da essa svolta sugli immobili del Dicastero e i servizi da esso resi a terzi. La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

Al riguardo, premesso che l'organismo societario Difesa Servizi Spa, organo *in house* che presta la sua attività prevalente in favore del Ministero della difesa¹⁶⁰, pur interamente controllata dal medesimo, non rileva comunque ai fini del consolidamento degli enti ricompresi nel conto economico della PA, non ci sono osservazioni.

Commi 127-132

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Il comma 127 dispone l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. In particolare, il dispositivo demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame – l'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Il bilancio di chiusura dell'INEA sarà deliberato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità dall'organo in carica alla data di incorporazione e sarà trasmesso per l'approvazione al MIPAAF e al MEF. Si prevede – ai fini dell'attuazione di quanto previsto – la nomina di un commissario straordinario – il quale, ai sensi del comma 128 si sostituisce agli organi statutari del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Al Commissario il comma 127 demanda il compito di predisporre, entro centoventi giorni dalla sua nomina ad un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, alla redazione dello statuto del Consiglio e agli interventi di efficientamento organizzativo ed economico, finalizzati e alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale di almeno il 10 per cento rispetto ai livelli attuali.

Il comma 128 prevede poi che con il medesimo decreto di nomina del commissario il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del consiglio.

Il comma 129 afferma che nelle more dell'attuazione del riordino del consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

¹⁶⁰ Articolo 1, comma 1, del relativo Statuto, sul sito internet di Difesa Servizi spa

La RT aggiornata afferma che la disposizione in esame, prevede l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e la corresponsione dei compensi dovuti agli organi statutari fino alla predetta data. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 454/1999 e dell'art. 3 dello Statuto gli organi dell'INEA, il cui costo complessivo è pari ad euro 159.000, sono:

- a) il Presidente euro 63.000;
- b) il Consiglio di amministrazione euro 52.000;
- c) il Collegio dei revisori dei conti euro 32.000;
- d) il Consiglio scientifico euro 12.000.

Dall'applicazione della norma a regime dovranno, inoltre, derivare risparmi sulla spesa di personale, pari ad almeno il 10 per cento, conseguenti alle operazioni di razionalizzazione delle attività. Tali risparmi potranno essere quantificati a consuntivo in ragione delle misure di attuazione adottate dall'Organo Commissariale.

Il comma 128 della disposizione prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sia nominato il Commissario per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 127 nonché due sub-commissari e siano determinati i rispettivi compensi.

Per il Commissario si prevede l'attribuzione di un compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 mentre per i sub-commissari il compenso non potrà superare l'ottanta per cento di quello stabilito per il Commissario.

Pertanto, la spesa massima annuale per i compensi da corrispondere al Commissario ed ai sub-Commissari sarà pari a:

- Compenso massimo Commissario: 100.000 euro
- Compenso massimo sub-commissari: 80.000 euro x 2 = 160.000 euro
- Totale compensi 260.000 euro
- (i compensi si intendono comprensivi degli oneri a carico dello Stato)

L'onere derivante dall'attribuzione dei suddetti compensi, da rapportarsi all'effettiva durata dell'incarico, graverà sui capitoli dell'Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

In conclusione si precisa che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, a detta norma sono associati risparmi pari 3 milioni di euro a decorrere anno 2015, derivanti, nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, dalla riduzione di

pari importo del contributo ordinario annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Ulteriori risparmi saranno accertati a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo evidenzia sul comma 129 i seguenti effetti, in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Al riguardo, sui profili di quantificazione, premesso che la RT associa al dispositivo di riordino anche effetti di riduzione permanente della spesa che vengono portati sin da subito a correzione dei tendenziali, tenuto anche conto del notevole ammontare della riduzione operata rispetto contributo ordinario previsto annualmente a carico del bilancio in favore dell'INEA¹⁶¹, andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena sostenibilità delle riduzioni operate dalla norma rispetto ai fabbisogni minimi di funzionamento del medesimo organo.

Si ribadisce, in tal senso, che, in presenza di contributi o assegnazioni ad enti autonomi, la monitorabilità della destinazione delle risorse, alla copertura di fabbisogni obbligatori di spesa obbligatoria o meno, è di fatto conseguibile solo previa ricognizione dei bilanci degli istituti interessati.

Il comma 130 modifica l'articolo 1, comma 517, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), il quale, per effetto da ultimo della modifica operata dall'articolo 1, comma 710, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), riduceva del 15 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002. Il comma 130 in esame mantiene la riduzione vigente soltanto per il 2014, mentre la aumenta al 23 per cento a decorrere dal 2015.

La disposizione non è corredata di **RT**. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme contenute nella legge di stabilità 2015 (Allegato 3), aggiornato con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non considera la norma in esame.

Al riguardo, si ricorda che in occasione di precedenti interventi di riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato¹⁶², la RT aveva stimato un recupero di gettito associato alla riduzione di incentivo pari a circa 10 milioni di euro per ogni punto percentuale di

¹⁶¹ Capitolo 2081 dello stato di previsione de MIPAAF iscritto nel BLV 2015/2017, recante una previsione di 9,8 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio.

¹⁶² Cfr. Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, A.S. 3584: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", Nota di lettura n. 145, pagg. 150-152.

riduzione dei consumi. Applicando la stessa misura, è possibile ipotizzare, per effetto della norma in esame, un recupero di gettito, rispetto a quello riveniente a legislazione vigente, derivante dalle accise sul gasolio pari a circa 80 milioni di euro a decorrere dal 2015¹⁶³.

Sarebbe opportuno, tuttavia, ottenere in merito dal Governo una stima puntuale. Essa dovrà verosimilmente tenere conto anche della maggiore IVA riveniente, a parità di consumi, dall'incremento della parte non agevolata del carburante impiegato nel settore. Inoltre, per le imprese agricole andrebbe considerato il minor gettito delle imposte sui redditi e dell'IRAP per la riduzione di base imponibile (conseguente agli aumenti dei costi del carburante derivanti dalla rimodulazione delle accise agevolata operata dalla norma in esame).

Il comma 131 prevede che, a decorrere dal 2015, venga ridotta di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 133, della L n. 244/2007).

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia ridotta di euro 6.400.000 annui a decorrere dal 2015.

Le risorse assegnate dalla citata autorizzazione di spesa sono state destinate, dalle delibere CIPE 22 luglio 2010, n. 69, e 18 novembre 2010, n. 92, al finanziamento, mediante operazioni di mutuo, di opere infrastrutturali irrigue per un importo complessivo pari circa 595 milioni di euro, mentre l'importo di circa 207 milioni di euro è stato destinato alla copertura della quota interessi.

A seguito della chiusura delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici, che ha fatto emergere economie per oltre 6,4 milioni di euro per ciascuna annualità.

Tali economie consentono la riduzione della autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp. c/cap	-6,4	-6,4	-6,4	0	-4	-6,4	0	-4	-6,4

¹⁶³ L'importo di 80 milioni è ottenuto moltiplicando il recupero di gettito di 10 milioni associato ad ogni punto percentuale di riduzione dei consumi, per 8 punti percentuali di riduzione dei consumi agevolati operata dalla norma in esame.

Al riguardo, su profili di quantificazione, premesso che trattasi di autorizzazione sotto forma di limite massimo di spesa (limite d'impegno), non ci sono osservazioni¹⁶⁴.

In relazione agli effetti d'impatto indicati sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitate le ragioni della mancata contabilizzazione di effetti nel 2015 e di effetti solo parziali nel 2016.

Il comma 132, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁶⁵, prevede che una quota delle disponibilità in conto capitale a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di competenza del medesimo Ministero finanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 499/1999, può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

La RT aggiornata ribadisce che la norma modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 499 del 1999, prevedendo che una quota della relativa autorizzazione di spesa in conto capitale possa essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi dell'art. 66 legge n. 289 del 2002.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi 133-134

(Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato)

Il comma 133 apporta modifiche al D.P.R. n. 398/2003 (testo unico in materia di debito pubblico). Tra le modifiche introdotte – riguardanti, tra l'altro, la gestione delle disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia ed il fondo ammortamento titoli di Stato – si segnala quanto segue:

- il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti (comma 133, lett. b);
- al portafoglio attivo, alle giacenze del fondo ammortamento titoli di Stato, ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero dell'economia presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 (modificato dall'articolo in esame), in base al

¹⁶⁴ Si tratta del capitolo n. 7438 dello stato di previsione del MIPAAF, iscritto nel BLV 2015/2017, che reca una previsione di stanziamento di 53,4 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio.

¹⁶⁵ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati ed è frutto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 20 novembre 2014, pagina 425.

quale su tali conti non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione di tale disposizione sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento;

- il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa (comma 133, lett. *c*);
- in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia con lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze (comma 133, lett. *d*);
- è soppressa la disposizione che autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal predetto Fondo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni;
- con decreto del ministro competente sono stabilite le modalità procedurali per l'effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono abrogati gli articoli da 48 a 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398, relativi alle modalità di utilizzo del fondo (comma 134).

La RT aggiornata riferisce che in conseguenza delle decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 5 giugno 2014 e del 4 settembre 2014, che hanno inciso sulle modalità di gestione delle liquidità dei governi nazionali detenute presso le banche centrali nazionali, il comma 1, lettera *c*) introduce le modifiche normative necessarie per rendere più efficiente e flessibile la gestione attiva della liquidità del conto disponibilità presso la Banca d'Italia. Ciò al fine di consentire la massima remuneratività delle giacenze del conto, dati i tassi di interesse prevalenti sul mercato.

La lettera *d*) del comma 133 dispone il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dal Conto presso la Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., evitando la possibilità di subire erosioni del relativo ammontare derivanti dalla possibile applicazione di un tasso negativo, oltre la soglia massima di remunerazione.

La lettera *b*) del citato comma 133, ampliando le possibilità di emissione in valuta, permette invece di gestire in modo più efficiente ed economico la

copertura dalle oscillazioni del tasso di cambio e le posizioni derivate, permettendo impieghi di liquidità a condizioni migliorative rispetto alle attuali.

La disposizione, dalla quale non derivano oneri, potrebbe determinare anzi effetti positivi per il bilancio dello Stato, per la possibilità di negoziare con ogni controparte uno *spread* sui tassi monetari con *floor* a zero, qualora i tassi fossero negativi.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, il dispositivo prevede, in particolare, integrazioni e modifiche alla disciplina vigente delle emissioni dei titoli pubblici, stabilendo la possibilità di ricorrere a modalità anche fortemente innovative (stipula di contratti derivati a copertura dei rischi di innalzamento dei tassi d'interesse e di cambio) e dispone il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la operatività del fondo per l'ammortamento dei titoli di stato (lettera *d*).

Premesso che la RT riferisce espressamente che il trasferimento dalla Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del fondo ammortamento titoli di Stato, risponderebbe al fine di evitare "erosioni" del relativo ammontare, che deriverebbero dalla possibile applicazione di un tasso "negativo" alle giacenze del medesimo, oltre la soglia massima di remunerazione, occorre sottolineare che tale valutazione non può essere disgiunta da un esame delle conseguenze che da tale nuova "collaborazione" della cassa all'erario potrebbero derivare.

In tal senso, posto che già oggi la gestione "separata" della Cassa Depositi e prestiti opera in regime di "diritto pubblico", distintamente da quella bancaria e che, ciò nondimeno, la questione non incide sulla classificazione dell'organo quale soggetto escluso dalle amministrazioni pubbliche, né sugli equilibri gestionali¹⁶⁶, andrebbe però attentamente valutato il rischio che anche la gestione del fondo ammortamento da parte di un organismo che è comunque ad oggi escluso dal perimetro delle PA a fini di contabilità nazionale – ancorché, si sottolinea, a capitale integralmente "pubblico" – possa essere imposto da una riclassificazione deliberata in sede comunitaria, atteso che il medesimo organo già opera ad oggi, sul versante del "passivo", prevalentemente attraverso

¹⁶⁶ A tale proposito, da ultimo lo stesso organo di controllo non ha mancato di sottolineare che "il regime di separazione contabile tra la Gestione ordinaria e quella separata deriva essenzialmente dalla necessità di salvaguardare un regime particolare in relazione ad attività di finanziamento strettamente correlate all'utilizzazione di fondi provenienti dal risparmio postale o provenienti dall'emissione di titoli assistiti da garanzia dello Stato. Tale circostanza giustifica i poteri ministeriali d'intervento e di preventiva consultazione e conforma la *governance* ad un modello necessariamente discostantesi da quello proprio delle società per azioni. Tanto premesso, non assume carattere significativo il rilievo circa eventuali squilibri tra le due gestioni con riferimento alla rilevanza strategica della Gestione ordinaria – in fatto caratterizzata da attività collaterali e legate ad operazioni finanziarie per le quali la garanzia statale è esclusa -, atteso che l'ambito delle due gestioni corrisponde a distinti settori d'intervento normativamente stabiliti." CORTE DEI CONTI, Sezione Enti, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per gli esercizi 2011-2012, Deliberazione n. 39/2014, pagina 101.

l'impiego del risparmio postale (su cui, come noto, è posta la garanzia di solvibilità dello Stato e non del fondo interbancario sui depositi)¹⁶⁷ e, sul versante dell'"attivo", costituendo un efficace – quanto di ibrida natura – strumento di intervento dello Stato, in molteplici settori dell'economia: sia direttamente (erogazione mutui ad enti pubblici; garanzie alle imprese ecc. ecc.) che "indirettamente" (partecipazioni della Cassa in imprese private): talvolta (...) anche con finalità espressamente di politica economica e sociale (es. *Fintecna Spa*, interamente controllata dalla Cassa, la cui operatività è prevalentemente concentrata in settori in "crisi").

Oltretutto, anche per quanto concerne la limitata redditività per l'erario delle giacenze depositate sul fondo ammortamento, che la RT afferma potrebbe determinare una erosione delle giacenze stesse, va segnalato che la disciplina vigente prevede che l'attuale gestore (la Banca d'Italia) corrisponda semestralmente al Tesoro un tasso sulle giacenze pari a quello di remunerazione del conto disponibilità del Tesoro, cioè il tasso marginale per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema¹⁶⁸.

In relazione poi alla prevista possibilità di operare d'ora innanzi una gestione più "dinamica" delle liquidità giacenti sul conto disponibilità¹⁶⁹, anche direttamente da parte del Ministero dell'economia, eventualmente mediante la stipula di apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti o con altri istituti

¹⁶⁷ Il volume complessivo della raccolta postale segnalato dai documenti ufficiali in gestione alla Cassa Depositi e prestiti spa è stato nel 2013 di 242.417 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto al 2012 (233.631). Nel medesimo biennio la Cassa ha segnalato una gestione della redditività delle giacenze in sensibile flessione sul versante degli interessi attivi (8.734 milioni di euro nel 2013, in calo rispetto ai 10.590 milioni di euro registrati nel 2012) e di quelli passivi (6.194 milioni di euro nel 2013, a fronte dei 7.068 milioni di euro registrati nel 2012). Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Doc. LIV, n. 1, pagine 6 e 184.

¹⁶⁸ Tale modalità di remunerazione è stata definita nell'art. 3 della "Convenzione per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili" stipulata fra la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 marzo 2011 ed entrata in vigore il 30 novembre 2011. Gli interessi di competenza del 2013 sono stati quelli maturati dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 – pari a euro 1.300.806,71 – e quelli maturati dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 – pari a euro 8.700.516,77 – mentre gli interessi relativi al secondo semestre 2013, maturati dal 1° luglio al 31 dicembre 2013, sono stati contabilizzati a gennaio 2014, avendo valuta 2 gennaio del medesimo anno. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Relazione Annuale al Parlamento sulla gestione del Fondo Ammortamento titoli di Stato per il 2013*, pagina 4.

¹⁶⁹ L'attuale movimentazione delle giacenze iscritte nel conto disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia, è disciplinata dal D.M. n. 25391 del 25 ottobre 2011 e prevede che la Banca d'Italia indice quotidianamente un'asta mattutina ed una pomeridiana, attraverso cui il Tesoro può raccogliere o impiegare risorse sul mercato monetario anche per ammontari rilevanti. La durata delle operazioni è di norma *overnight* e, nel caso di impiego, prevedono l'attribuzione di un massimale di credito a ciascuna controparte. È previsto inoltre che nelle negoziazioni bilaterali il Tesoro possa essere assistito dalla Banca d'Italia. Circa la trasparenza di tali operazioni va rilevato che, oltre ad un rendiconto mensile degli impieghi effettuati, è contenuto nel documento *OPTES-Risultati Operazioni di impiego* mensilmente pubblicato dal Dipartimento del Tesoro. Per contro, in fase di previsione, le linee guida annuali sulla gestione del Debito pubblico, si limitano di norma ad informare che nell'anno di riferimento "le operazioni (di impiego) continueranno a svolgersi tramite asta o negoziazione bilaterale e ad avere durata *overnight* o maggiore, in relazione alle esigenze di cassa e alle condizioni di mercato" Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del Tesoro, Dir. Gen. Debito pubblico, Comunicato Stampa del 30 novembre 2011; Documento *OPTES-Risultati Operazioni di impiego*- Ottobre 2014, sul sito *internet* del dicastero; Linee Guida della Gestione del Debito pubblico 2014, pagina 12.

bancari, posto pure che tale possibilità risponderebbe al fine di consentire la "massima remuneratività" delle giacenze del conto, occorrerebbe non di meno riflettere sulla assunzione di rischi di solvibilità delle controparti, allorché tali facoltà dovessero in particolare, essere esercitate, senza la dovuta e necessaria cautela che si impone a che opera sui mercati finanziari.

Tali riflessioni vanno lette anche alla luce della prevista possibilità per il Tesoro di stipula di "accordi di garanzia bilaterale" anche in connessione alla prevista stipula anche di prodotti finanziari "derivati", ciò che renderebbe oltremodo versatile la possibilità di gestire la liquidità erariale, eventualmente, anche senza il supporto "tecnico" della Banca d'Italia. Sul punto, va sottolineato che la stipula di contratti "derivati" al fine di provvedere alla "copertura" dei rischi connessi a repentine variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, posto che tali "prodotti" finanziari – come noto, oltre che tecnicamente non pienamente trasparenti – implicano di per sé anche l'assunzione di un rischio di garanzia con le parti contraenti, potrà comportare nuove e maggiori spese per l'erario, le quali verrebbero sostenute non in ragione di specifici fabbisogni o servizi che siano forniti alla collettività.

L'occasione si presta anche alla richiesta di informazione circa eventuali contratti "derivati" *et similia* che sono già stati stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze negli anni passati, e di cui non sia stata data notizia pubblica, fornendosi il dettaglio degli obblighi già assunti dall'erario per la stipula dei medesimi¹⁷⁰.

Passando poi ai profili più strettamente aderenti agli aspetti di competenza in questa sede, andrebbe in ogni caso chiarito se l'onere relativo alla stipula delle convenzioni per la gestione delle liquidità, così come quello relativo alla gestione del fondo ammortamento del debito pubblico da parte di Cassa depositi e prestiti, debba ricadere sulla gestione "economica" delle medesime risorse, ovvero, se – come si ritiene – in relazione a tali oneri debbano piuttosto individuarsi sin d'ora idonee forme di copertura finanziaria, previa quantificazione del relativo costo stimato in ragione annua.

Comma 135 (Regime fiscale CDP)

Il comma in esame abroga il comma 2 dell'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in materia di regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti SPA (CDP). Si rammenta che l'articolo in questione al comma 1, lettera a) prevede l'equiparazione del regime fiscale dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi vigente per i titoli di Stato (quindi nella misura ridotta al 12,5%) anche ai proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi da CDP per finanziarie le amministrazioni pubbliche; la lettera b) del medesimo comma prevede che a CDP si applichi il regime fiscale in materia di IRES, IRAP, imposta di bollo, registro, ipocatastale e qualunque altra imposta diretta e indiretta vigente per le banche. Il comma 2 del ricordato articolo 22-*quinquies* che si intende abrogare subordina invece l'attuazione delle disposizioni fiscali sopra richiamate all'autorizzazione della

¹⁷⁰ In proposito, va ricordato che la VI Commissione della Camera dei deputati, ha da ultimo approvato lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva.

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La RT non ascrive alla disposizione effetti finanziari. Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) non la considera.

Al riguardo si rappresenta che la necessità di sottoporre l'operatività delle agevolazioni fiscali alla richiesta di autorizzazione della Commissione europea era stata evidenziata dal Ministero dell'economia, in sede di esame del citato D.L. n. 91 del 2014, al fine di escludere possibili profili di criticità dal punto di vista della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato. In considerazione dei riflessi finanziari che potrebbero derivare dall'eventuale avvio di una procedura di infrazione in conseguenza del venir meno del vaglio comunitario ed al fine di escludere l'insorgere di tali oneri, andrebbero fornite rassicurazioni in materia a supporto della prefigurata abrogazione e tali da far ritenere non più attuali le richiamate valutazioni tecniche del Dipartimento del tesoro.

Commi 136-140

(Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica «mista»)

Il comma 136 prevede l'assoggettamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, prevedendone l'inserimento nella Tabella A della citata legge. Si ricorda che tali enti (nonché le aziende speciali ad essi collegate), originariamente rientranti nel sistema di tesoreria unica, ne erano fuoriusciti a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005). Tale disposizione viene, conseguentemente, abrogata.

I commi 137-139, come modificati nel corso dell'esame in prima lettura,¹⁷¹ definiscono la procedura per l'assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica, fissando alla data del 1° febbraio 2015 il termine entro cui i tesorieri o cassieri delle camere di commercio sono tenuti a versare le disponibilità liquide, attualmente depositate presso gli stessi, sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, che saranno aperte presso la tesoreria statale. È inoltre previsto, entro il 30 giugno 2015, lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 27 aprile 2012, e il versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

Il comma 140 estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

La RT aggiornata ribadisce sui commi 136-139 che la norma proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio 2013-giugno 2014 da parte delle camere di commercio e tenendo conto

¹⁷¹ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati per effetto di un emendamento del Governo. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 18 novembre 2014, pagina 78.

degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015.

Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno del settore statale e pubblico nell'anno 2015.

Le somme versate costituiscono risorse proprie delle camere di commercio e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso pari allo 0,25%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 mln. di euro annui.

Tenuto conto infine che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati (pari a 15 mln per il 2015, 14,50 mln per il 2016 e 13,75 mln a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%), utilizzando il tasso medio all'emissione pari al 2%.

La modifica apportata alla Camera dei Deputati diretta a procrastinare al 1° febbraio 2015 il versamento delle liquidità nella tesoreria statale da parte dei cassieri delle camere di commercio per consentire agli stessi cassieri e agli enti di assumere le necessarie misure organizzative, comporta un peggioramento dei tre saldi per 1,4 milioni esclusivamente nel 2015.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo della RT illustra gli effetti sul fabbisogno del settore pubblico (in milioni di euro) nel sessennio 2015/2020:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.000	3.000		-6.000	-3.000	

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, è valutabile in 72 milioni di euro nell'anno 2015 e 157 per gli anni 2016 e 2017. Tale profilo si fonda sull'ipotesi che la fuoriuscita delle risorse dalla tesoreria statale, in caso di ripristino del regime della tesoreria unica mista, sarebbe avvenuta gradualmente.

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 7,65 milioni di euro nel 2016 e 16,65 milioni nel 2017 e 2018. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>en.extra (c.136-139)				850					
>sp.c.int. (c.136-139)		1,6	1,5						
<entrate extratributarie (c.136-139)					-1,6	-1,5		-1,6	-1,5
<.spesa per interessi	-13,6	-14,5	-13,8	-13,6	-14,5	-13,8	-13,6	-14,5	-13,8

Anche sul comma 140, la RT annessa al ddl iniziale riferisce poi che la scadenza del termine di sospensione della tesoreria unica mista al 31.12.2014, come previsto dall'art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1/2012 avrebbe determinato un effetto di maggior fabbisogno del settore statale e pubblico nel 2015 e nel 2016. Tale effetto, con la proroga della predetta sospensione, viene meno in tali anni e si verifica nel 2018.

Il prospetto riepilogativo evidenzia ne complesso i seguenti effetti sul triennio 2015/2017:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
>sp.co.int.		7,7	16,7						
< entrate per interessi					-7,7	-16,7		-7,7	-16,7
<sp. Int. Emis.	72	157	157	72	157	157	72	157	157
<emissioni. proroga				-6.000	-3.000				

La RT annessa all'emendamento modificativo del termine di versamento, dal 1° gennaio 2015 al 1° febbraio 2015, afferma che lo stesso è volto a procrastinare al 1° febbraio 2015 il versamento della liquidità alla tesoreria statale da parte dei cassieri delle Camere di commercio per consentire agli stessi cassieri e agli enti di assumere le necessarie misure organizzative. La modifica comporta un peggioramento dei tre saldi per 1,4 milioni esclusivamente nel 2015. Gli effetti sono stati contabilizzati in riduzione della minore spesa per interessi sul debito pubblico di cui al comma 139 (inizialmente pari a 15 mln di euro per il 2015).

Al riguardo, riprendendo, elementi di riflessione già esposti a suo tempo in relazione ad analogo dispositivo¹⁷², il (ri)assoggettamento al regime di tesoreria unica delle camere di commercio, determina un'articolata gamma di effetti, a partire dall'introito di 850 milioni di euro nel circuito erariale, la cui

¹⁷² Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica, XVI legislatura, [Nota di Lettura n. 113](#), pagina 47 e seguenti.

contabilizzazione relativamente al fabbisogno del 2015, va per l'appunto ricondotta al venir meno della necessità di provvedere a nuove emissioni di debito per l'equivalente, a parità di fabbisogni del settore pubblico.

Oltre a tale circostanza, occorre tener conto, per un verso, dei risparmi in conto interessi per le emissioni del debito (-72 milioni di euro nel 2015 e -157 nel 2016 e 2017), ma anche del mancato introito in conto interessi attivi che sarebbero derivati alle camere di commercio dal mantenimento delle liquidità nel settore bancario, nonché della spesa per interessi connessa al riconoscimento della remuneratività alle giacenze di tesoreria unica d'ora innanzi, riconducibili alle camere di commercio, i cui effetti si registreranno nel 2016 e 2017.

Per i profili di interesse, la mera indicazione degli effetti finanziari, sprovvista dall'adeguata rappresentazione dei criteri e parametri adottati per quantificarne l'impatto sui saldi tendenziali, non appare idonea in sé a fornire circa la variazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, se non alla luce di una RT che ne rappresenti dettagliatamente gli elementi.

Inoltre, con specifico riferimento al differimento del termine di riversamento delle risorse in tesoreria al 1° febbraio 2015, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai criteri e parametri adottati per la quantificazione di tal maggiore onere, atteso che ricorrendo ai medesimi criteri adottati dalla RT iniziale, il dato di maggior onere ne risulterebbe leggermente inferiore¹⁷³. Sui profili di copertura della modifica, nulla da osservare.

Commi 141-153

(Concorso delle regioni al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica)

I commi 141 e 142 stabiliscono che il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario determinato dall'art. 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014, in 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017:

- è esteso al 2018;
- è incrementato di 3.452 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

In linea con l'obiettivo del pareggio di bilancio fissato come obiettivo per il rispetto del patto di stabilità interno (articolo 2, commi 162-184 del presente disegno di legge), il contributo è realizzato riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle Regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato.

Il comma 143 stabilisce un ulteriore concorso alla finanza pubblica per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pari complessivamente a 548 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, come indicato nella seguente tabella:

¹⁷³ Difatti, assumendo di dati riportati dalla RT annessa la ddl iniziale che stimava che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si sarebbe tradotto in una minore emissione di titoli del debito pubblico, con un risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati pari a 15 milioni per il 2015, 14,50 milioni per il 2016 e 13,75 milioni a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, utilizzando il tasso medio all'emissione pari al 2%. In base a tali parametri, il maggior onere per l'interesse derivante dal posticipo del versamento presso la tesoreria centrale (dal 1° gennaio al 1° febbraio) sarebbe stimabile in circa 1.250.000 euro.

Regione o Provincia autonoma	Anni 2015-2018
Valle d'Aosta	10
Provincia autonoma di Bolzano	44
Provincia autonoma di Trento	37
Friuli Venezia-Giulia	87
Sicilia	273
Sardegna	97
Totale	548

Tali importi possono essere modificati, ad invarianza dell'importo complessivo, mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio di ciascun anno in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si stabilisce, inoltre, che:

- la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Siciliana assicurano il contributo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza euro compatibile;
- le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il contributo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge n. 228 del 2012, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista;
- la regione Sardegna assicura il contributo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella suddetta tabella, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e fino all'emanazione delle norme di attuazione del citato articolo 27, l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Le province autonome di Trento e di Bolzano, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione del citato articolo 27, versano all'erario l'importo del concorso complessivo di loro pertinenza entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette autonomie.

Il comma 149 modifica l'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dispone che il MEF, laddove necessario, deve comunicare alla regione Sicilia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale.

Si sancisce che le autonomie speciali devono comunque garantire il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche come eventualmente rideterminato a seguito delle norme in esame.

Infine, sono apportate una serie di modifiche alla legislazione vigente al fine di stabilire che il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sia dovuto anche per l'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
co.141 > entr.extratributarie	3.452	3.452	3.452						
co.141 < spese correnti				-3.452	-3.452	-3.452	-3.452	-3.452	-3.452
co.143 > entr. extratributarie	441	441	441						
co.143 < spese correnti	-107	-107	-107	-548	-548	-548	-548	-548	-548

La RT ribadisce che le disposizioni rideterminano gli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli esercizi dal 2015 al 2018, prevedendo:

- per gli esercizi dal 2015 al 2018 un contributo aggiuntivo, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, pari a 3.452 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario e a 548 milioni a carico delle Autonomie speciali;
- l'estensione al 2018 dei contributi già previsti dal decreto-legge n. 66 del 2014 fino al 2017, per le regioni a statuto ordinario pari a 750 milioni in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, e per le autonomie speciali pari a 703 milioni in termini di indebitamento netto e di 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare;

La RT afferma che per le regioni a statuto ordinario, soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a norma del successivo articolo 2, commi 162-184, il contributo è attuato, sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato, per un importo pari a 3.452 milioni aggiuntivo rispetto al contributo di 750 milioni di euro già previsto. A seguito della predetta riduzione delle entrate regionali, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio previsti, le regioni a statuto ordinario dovranno contenere le spese per lo stesso importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per la regione Sardegna, soggetta alla disciplina del pareggio del bilancio, il contributo è attuato sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, attraverso l'accantonamento aggiuntivo, per un importo pari a 97 milioni di euro, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettante alla regione. Al fine di conseguire il pareggio, la regione Sardegna dovrà contenere le proprie spese del medesimo importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per le altre autonomie speciali il contributo in termini di indebitamento è attuato nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno. A tal fine, gli obiettivi del patto concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, devono essere definiti tenendo conto del contributo di cui al comma 143.

Il contributo in termini di saldo netto da finanziare è attuato:

- per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, attraverso l'accantonamento, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, di importo pari a quelli previsti dal comma 143;
- per la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano attraverso il versamento al bilancio dello Stato, di importo pari a quelli previsti dal comma 143.

Relativamente al comma 149, la RT afferma che la comunicazione da parte del MEF dell'obiettivo rideterminato, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, nell'ipotesi di rideterminazione degli obiettivi di patto di stabilità interno della regione Siciliana per gli anni 2015-2017 (per effetto di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle Autonomie speciali con legge statale), non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che i risparmi ascritti dalle disposizioni in esame risultano aggiuntivi rispetto a quelli richiesti alle regioni a legislazione vigente, per cui va valutato se tali misure siano conseguibili dai predetti enti e, ad ogni modo, sostenibili nel corso della gestione. Su tale punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, atteso che la norma impone alle regioni di garantire comunque il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.

A tale proposito si ricorda che la Corte dei Conti ha osservato che: *"il contributo richiesto alle regioni appare molto impegnativo anche tenuto conto che si aggiunge a quello già previsto con il D.L. 66¹⁷⁴. Esso comporterebbe in un solo anno una riduzione del 15 per cento della spesa aggredibile (quella al netto dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e alla sanità)... tale intervento si colloca a valle dei tagli di risorse introdotti negli ultimi anni, che hanno portato ad una flessione delle spese dirette regionali (al netto dei trasferimenti ad altre PA) di circa il 10 per cento nell'ultimo triennio"*¹⁷⁵

Comunque, si rileva che i risparmi richiesti alle regioni saranno assicurati tramite il conseguimento del pareggio di bilancio, previsto dall'articolo 2, commi 162-179, cui si rimanda per ulteriori osservazioni.

Commi 154-161 (Concorso dei comuni e delle province al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica)

I commi 154 e 155 stabiliscono che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Conseguentemente ciascuna provincia e città metropolitana, ad esclusione di quelle province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 e fermo restando l'ammontare complessivo del contributo, versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Con decreto ministeriale è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. Si dispongono poi le modalità di recupero, in caso di mancato versamento del contributo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il comma 156 prevede il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario:

¹⁷⁴ L'articolo 46 del decreto-legge 66 del 2014 ha previsto un incremento degli obiettivi per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per il complessivo importo di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

¹⁷⁵ Corte dei conti, sez. riun. controllo, Audizione sul disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, Commissioni Bilancio riunite della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 3 novembre 2014.

- di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
- di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi a contratto) del D.Lgs. n. 267 del 2000;
- di instaurare rapporti di lavoro flessibile;
- di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Il comma 157 stabilisce che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015¹⁷⁶.

Il comma 158 modifica il comma 16 stabilendo che, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per 1.200 mln di euro, per l'anno 2015 è ridotta al 50 per cento la misura del concorso alla riduzione di spesa dei comuni colpiti da determinati eventi sismici negli ultimi anni (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013).

Il comma 159, aggiunto dalla Camera dei deputati, introduce disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni prevedendo che:

- ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci;
- per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione – le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;
- il contributo di 5 milioni stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013 – che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento già riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione (art. 53, comma 10 L. 388/2000) – deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

Il comma 160 estende anche al 2018 il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle province, delle città metropolitane e dei comuni previsto dal decreto legge n. 66 del 2014 e pari a 585,7 milioni di euro per province e città metropolitane e a 563,4 milioni di euro per i comuni.

¹⁷⁶ Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365), in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). L'articolo 1, comma 380-ter, della legge di stabilità 2013 determina la dotazione del Fondo per gli anni 2015 e successivi in 6.547,1 milioni di euro. Si evidenzia che nel disegno di legge di bilancio per gli anni 2015-2017, il Fondo (cap. 1365/Interno) presenta una dotazione per il 2015 inferiore a quanto previsto dal comma 380-ter, pari a 5.725,9 milioni di euro, in quanto a legislazione vigente, sul Fondo risultano già apportate le riduzioni disposte ai sensi di disposizioni legislative intervenute nel corso dell'anno, nonché le variazioni compensative per tenere conto dell'effettivo gettito dell'IMU propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi di quanto previsto dal comma 380-ter della legge n. 228/2012.

Infine, il comma 161 modifica l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012, per incrementare dal 10 al 20% la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario che deve essere ripartita sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
co.154 < entr. extratributarie	1.000	2.000	3.000						
co.154 > spese correnti				-1.000	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-3.000
co.157 < spese correnti	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

La RT afferma che i commi 154, 155 e 157 determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 2.200 mln di euro per l'anno 2015, 3.200 mln di euro per l'anno 2016 e 4.200 mln di euro a decorrere dall'anno 2017, di cui 1.200 mln di euro a decorrere dall'anno 2015 derivanti dalla minore spesa connessa alla corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale e 1.000 mln di euro per l'anno 2015, 2.000 mln di euro per l'anno 2015 e di 3.000 mln di euro a decorrere dall'anno 2017 derivanti dai versamenti al bilancio statale da parte di province e città metropolitane.

Secondo la RT il comma 158 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto, pur prevedendo l'esclusione dalle riduzioni del fondo di solidarietà comunale dei comuni danneggiati da eventi sismici, rimane comunque fermo l'ammontare complessivo delle riduzioni che verranno applicate in misura maggiore ai rimanenti comuni.

Relativamente al comma 159, la RT evidenzia quanto segue:

- dalla lettera *a*) che prevede la non applicazione, ai comuni istituiti a seguito di fusione con rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 30 per cento, nei primi cinque anni dalla fusione, dei vincoli assunzionali e relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato, non discendono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le deroghe concesse ai suddetti comuni devono avvenire nel rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e – tenuto conto che ai comuni istituiti a seguito di fusione il patto di stabilità interno si applica dopo cinque anni la fusione – comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio. Inoltre, è espressamente previsto che la spesa di personale non può superare in ogni caso la somma della relativa spesa sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione.
- dalla lettera *b*) che considera, nell'ambito dei processi associativi di cui all'articolo 14 del d.l. n. 78/2010, le spese di personale e le facoltà assunzionali in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, non discendono

effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto devono essere rispettati comunque i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

- dalla lettera c) non discendono oneri per la finanza pubblica, in quanto la norma si limita a specificare le finalità di risorse già previste a legislazione vigente in favore delle unioni di comuni per l'esercizio associato di funzioni.

Per la RT il comma 160 determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 1.149,1 mln di euro per l'anno 2018 mentre i commi 156 e 161, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, relativamente alla riduzione di spesa richiesta alle province e alle città metropolitane, si osserva che essa dovrà applicarsi unicamente a valere sulla parte corrente della spesa. Se tale circostanza, appare condivisibile al fine di incentivare gli investimenti di competenza di tali enti, dall'altra parte pone una questione di conseguibilità dei risparmi, atteso che nei bilanci degli enti in esame generalmente la spesa corrente è per lo più connessa a spesa obbligatoria e quindi non rimodulabile, come ad esempio tutta la componente di voci di spesa legata al personale. Tra l'altro, si segnala che il totale delle spese correnti riferite a tutte le amministrazioni provinciali nell'anno 2012 ammonta in termini di impegni e di pagamenti a circa 8 mld di euro e che la riduzione richiesta nel 2017 pari a 3 mld equivale al 37,50 per cento del complesso delle spese correnti riferite all'anno 2012¹⁷⁷.

Inoltre, andrebbe chiarito in che misura risulta praticabile la soppressione di intere voci di spesa quale quelle riferite alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza che possono attenerne comunque a determinati compiti istituzionali degli enti in questione o connessi a eventuali funzioni cui tali enti sono chiamati a svolgere.

Relativamente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale, occorre evidenziare che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, con l'inserimento del comma 158 è stata disposta la riduzione del concorso alla diminuzione della spesa in favore dei comuni colpiti da determinate calamità. Sul punto, come anche rilevato dalla RT, pur evidenziando che è stata tenuta ferma la riduzione complessiva del fondo di solidarietà comunale, si segnala che risulta aggravata la posizione degli altri comuni dovendo questi ultimi compensare il regime di maggior favore operato nei confronti dei citati comuni.

¹⁷⁷ Del totale della spesa corrente delle amministrazioni provinciali, in termini di impegni e pagamenti, cifrata in circa 8 mld di euro, circa 2 mld è costituito dalla spesa di personale, circa 3,5 mld è rappresentato dalla spesa per acquisto di beni e servizi, mentre le restanti voci (trasferimenti, oneri finanziari, imposte e tasse ed oneri straordinari) ammontano all'incirca a 2,5 mld di euro. Cfr. ISTAT, I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali, Anno 2012.

Relativamente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale e a quanto previsto in materia di federalismo fiscale, andrebbe chiarito se le risorse che residuano sul predetto fondo risultano idonee ad adempiere alle finalità di carattere perequativo cui il fondo è preposto, considerato anche che nel corso dell'anno sono già state operate riduzioni sullo stesso fondo¹⁷⁸ e che sommando le riduzioni già approvate con quella in esame il totale delle riduzioni ammonterebbe a circa il 31%¹⁷⁹.

Infine, con riferimento al comma 159, lett. a) che prevede la non applicazione, ai comuni istituiti a seguito di fusione con rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 30 per cento, nei primi cinque anni dalla fusione, dei vincoli assunzionali e relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato, si segnala che la norma appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Infatti, tenuto conto che nei primi cinque anni nei confronti di detti enti non si applica il PSI ai sensi della lett. b), del comma 194, dell'articolo 2 del presente provvedimento che prevede per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011, l'assoggettamento al PSI dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione¹⁸⁰, si segnala che un eventuale incremento di spesa relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato, in assenza dell'applicazione dei vincoli stabiliti dal PSI, non trova eventuali compensazioni in altre voci di spesa del bilancio degli enti in questione, potendo determinare di fatto un onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Commi 162-184 (Pareggio di bilancio delle regioni)

Il comma 162 dispone che a decorrere dall'esercizio 2015 cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, le disposizioni contenute nei commi dal 448 al 466 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 e comunque tutte le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità salvo quelle concernenti le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

Il comma 163 ribadisce che le norme sulle modalità del concorso delle regioni a statuto ordinario al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 117 terzo comma e 119 della Costituzione.

Il comma 164, introdotto dalla Camera dei deputati, abroga l'articolo 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prevede la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui per le regioni e le

¹⁷⁸ In particolare, si ricorda la riduzione di 563,4 milioni di euro disposta, per gli anni 2015-2017, a copertura delle misure di contenimento della spesa corrente dei comuni introdotte dall'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. Inoltre, dal Fondo sono stati stornati 60 milioni di euro - specificamente destinati, dal medesimo comma 380-ter, al finanziamento delle unioni e fusioni di comuni negli anni 2014, 2015 e 2016 - trasferiti al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Interno), sul quale, in via ordinaria, sono iscritti i contributi erariali destinati a tale finalità, ai sensi dell'art. 50, comma-9-bis, del decreto-legge n. 66/2014. Va inoltre considerata la riduzione di 27,1 milioni per il 2015 (26,9 milioni per gli anni 2016 e 2017), inerenti le funzioni della soppressa Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ora trasferite al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 7, co. 31-ter, del decreto-legge n. 78/2010.

¹⁷⁹ Rispetto ai 6.617 milioni inizialmente previsti, il BLV prevede una riduzione di 891 milioni cui si sommerebbero i 1.200 milioni di cui al comma 157 in esame.

¹⁸⁰ La RT aggiornata ritiene il comma 194 dell'articolo 2 oneroso e privo di copertura finanziaria (vedi relativa scheda).

province autonome di Trento e di Bolzano – che abbiano sottoscritto contratti volti ad ottenere anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti pregressi, o di prestare garanzie – subordinandola all'attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno e la presenza di un bilancio regionale in situazione di equilibrio strutturale.

Il comma 165 prevede che le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2016, in fase di previsione e dal 2015, in fase di rendiconto, debbano conseguire:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Da tale saldo sono esclusi l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente e del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

Il comma 166 specifica quali entrate e quali spese rilevano per il calcolo dei saldi previsti dal comma 164 dettando norme differenziate, applicabili nel solo 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il comma 167 prevede che, per il solo anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 165 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

- ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;
- ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
- ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le iscrizioni dei residui perenti;
- ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri sopra elencati che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 165 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015. Il comma prevede poi la procedura da adottare per la determinazione del riparto nel caso non intervenga la citata Conferenza permanente.

Il comma 168 prevede una serie di esclusioni dai saldi di cui al comma 165. In particolare, non rilevano:

- nel saldo di cassa di cui alla lettera a), per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
- certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
- riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa;
- nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
- nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto

capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;

Il comma 169 dispone la non applicazione delle disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 165 non previste dal presente articolo.

Il comma 170 prevede che, a decorrere dal 2016, le regioni debbano approvare il bilancio di previsione iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale da garantire il rispetto delle regole della presente disposizione.

I commi da 171 a 174 dettano specifiche norme per consentire il monitoraggio, da parte della Ragioneria generale dello Stato, degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla presente disposizione e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. Sono disciplinate, altresì, le procedure per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo che monitorano anche i dati rivenienti dal rendiconto di gestione. Qualora si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelievi dai conti di tesoreria statale.

I commi da 175 a 179 individuano la disciplina sanzionatoria nei confronti delle regioni che non conseguano il pareggio per uno dei saldi di cui al comma 165 (versamento all'entrata del bilancio dello Stato in proporzione dello scostamento rispetto ai saldi obiettivo, divieto di impegnare spese correnti, divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, divieto di assumere personale, rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di Presidente e componenti della Giunta).

I commi da 180 a 184 prevedono che, a decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le vigenti disposizioni che consentono la rimodulazione tra gli enti appartenenti alla stessa regione degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014. Conseguentemente sono dettate le nuove norme che disciplineranno, a partire dal 2015, la riarticolazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra enti locali della stessa regione a statuto ordinario. Tale riarticolazione dovrà essere finalizzata a consentire pagamenti in conto capitale.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese c/capitale				60			60		

La RT afferma che i commi da 162 a 166 comportano una riduzione dell'indebitamento netto di 2.005 mln di euro, compensati dagli effetti negativi, di parti importo, determinati dall'applicazione del comma 167.

L'adempimento previsto al comma 164 a carico delle Regioni per ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere nuovi prestiti o mutui, da applicarsi per 30 anni, ovvero per la durata della quasi totalità delle anticipazioni di liquidità e consistente nella dimostrazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno e dell'equilibrio strutturale del bilancio regionale, ai sensi della circolare MEF n. 17 del 27 maggio 2014, secondo la RT appare superato dalla circostanza che dal 2015 tutte le regioni sono tenute a rispettare il pareggio di bilancio. Di conseguenza, la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT poi afferma che il comma 168 determina, per il 2015, un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica di 560 mln di euro di cui 60 compensati dalla riduzione di pari importo, operata dal comma 193 dell'articolo 2, dell'esclusione prevista per il 2015 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Per la RT i commi da 169 a 179 hanno natura ordinamentale, e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Gli effetti positivi sull'indebitamento netto derivanti dal rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, sia di parte corrente, che tra entrate e spese finali, in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno sono stati stimati, facendo riferimento ai saldi di cassa finali delle regioni, dal 2011 al 2013, calcolati sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni alla Copaff ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009.

I saldi di cassa sono stati considerati una stima degli effetti sull'indebitamento netto del passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio nel 2015 in quanto:

- a) per gli enti in contabilità finanziaria, il calcolo dell'indebitamento è in gran parte effettuato con riferimento ai dati di cassa, quali, ad esempio tutti i trasferimenti correnti e in c/capitale, le entrate e spese in conto capitale, le imposte e tasse;
- b) l'adozione, a decorrere dall'esercizio 2015, del principio contabile della competenza finanziaria, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, comporterà un significativo avvicinamento della competenza alla cassa, per tutte le voci di bilancio.

Infine, i commi dal 180 al 184 hanno natura regolamentare, e non determinano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che la RT non fornisce tutte le informazioni poste alla base della quantificazione degli eventuali risparmi, determinati in 2.005 mln di euro, derivanti dall'abbandono delle regole vigenti del patto di stabilità interno e dalla contestuale adozione della regola del pareggio di bilancio. Si ricorda che con il citato cambiamento le regioni passano da regole derivanti dal patto di stabilità interno basate su limitazioni alle spese a obiettivi dettati in termini di saldo e precisamente di pareggio di bilancio tra entrate e spese finali, nonché tra entrate e spese correnti. Tale circostanza rende necessaria l'apporto di ulteriori elementi di dettaglio.

Posto comunque che la stima della RT si basa sui saldi di cassa finali delle regioni dal 2011 al 2013, si osserva che tali saldi sono variabili di anno in anno e pertanto la stima potrebbe non essere corretta.

Inoltre, andrebbe chiarito se aver posto i nuovi obiettivi a decorrere dal 2016, in fase di previsione e dal 2015, in fase di rendiconto, e, contestualmente,

aver soppresso le regole del patto di stabilità per il 2015, possa determinare una difficoltà delle regioni a conseguire esattamente i propri obiettivi, atteso che in fase previsionale per il 2015 non hanno alcun strumento contabile per verificare la corretta applicazione delle regole ma unicamente il dato a consuntivo, tramite appunto il rendiconto per il 2015.

Ancora, con riferimento alle conseguenze del passaggio dal vincolo in termini di tetto di spesa alla regola del pareggio di bilancio¹⁸¹, occorre rilevare che le nuove regole avranno un effetto redistributivo dell'onere piuttosto marcato tra enti in disavanzo ed enti in avanzo, incidendo solamente sulle regioni che presentano un disavanzo e che quindi devono conseguire risparmi di spesa o incrementi di entrate per poter conseguire il pareggio di bilancio, mentre le regioni che presentato una situazione di avanzo, potranno incrementare le proprie voci di spesa o diminuire le proprie entrate, fino alla concorrenza del citato pareggio di bilancio. Pertanto, l'obiettivo di risparmio di 2.005 milioni sarebbe il risultato netto di una manovra di portata complessiva ancora più restrittiva su alcune regioni ed espansiva su altre.

Infine, occorre segnalare che la RT con riferimento agli effetti negativi derivanti dal comma 168 fa riferimento ad un importo errato. Infatti, gli effetti negativi discendenti da tale comma sono di 60 mln di euro e non più di 560 mln di euro, atteso che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato soppresso il punto 4 del comma 6 dell'articolo 36 (ora comma 168) che disponeva l'esclusione dai saldi validi per conseguire il pareggio di bilancio delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 mln di euro.

Commi 185-195 (Concorso dei comuni e delle province al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica)

Il comma 185 reca alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province. In particolare:

- l'arco temporale da considerare per la valutazione della spesa corrente media annua, per gli anni dal 2015 al 2017, è la spesa registrata nel triennio 2010-2012 (anziché il precedente triennio 2009-2011);
- si estendono al 2018 le norme che definiscono l'obiettivo di saldo finanziario, considerando le spese correnti medie annue del triennio 2010-2012;
- si ridetermina in riduzione l'obiettivo di saldo finanziario mediante l'applicazione dei seguenti coefficienti annuali¹⁸²:

¹⁸¹ Si ricorda che il pareggio di bilancio è previsto con decorrenza dal 2016 per le regioni e gli enti locali dalla legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 e pertanto la legge in esame ne prevede un'anticipazione per le regioni pur con alcune attenuazioni previste solo per il 2015 dal comma 167.

¹⁸² Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, i predetti coefficienti sono stati rideterminati in aumento per individuare il contributo che gli enti locali devono fornire per il conseguimento degli

	Obiettivo di saldo finanziario come percentuale della spesa corrente media						
	Legislazione vigente			Modifiche ddl stabilità 2015			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
Province	19,25	20,05	20,05	17,20	18,03	18,03	18,03
Comuni > 1.000 ab.	14,07	14,62	14,62	8,60	9,15	9,15	9,15

- con decreto ministeriale possono essere ridefiniti, entro la data del 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun ente, anche per tener conto di una serie di condizioni in cui l'ente può trovarsi¹⁸³.

Il comma 186, integrato dalla Camera dei deputati, interviene sulle modalità di calcolo del saldo finanziario, stabilendo che rientrano nella determinazione del saldo-obiettivo gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si stabilisce che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali obiettivo riferite all'anno 2015, definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali obiettivo sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Il comma 187 precisa che la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di un accordo fra i predetti enti. A tal fine, l'ANCI provvederà a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, come determinati sulla base dell'accordo raggiunto tra gli stessi.

Il comma 188 sospende a decorrere dall'anno 2015 l'applicazione del meccanismo di virtuosità recato dall'articolo 20, comma 2, *2-bis* e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, ai fini della suddivisione tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno, che determina effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Conseguentemente, è sospesa l'applicazione della disposizione che stabilisce la rideterminazione in aumento – fino ad un limite massimo espressamente indicato – delle percentuali per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. È infine disposta la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2001, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dai saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità.

Il comma 189 provvede alla soppressione del cosiddetto "patto regionale integrato", disciplinato dall'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio.

I commi da 190 a 192 introducono una serie di disposizioni volte a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali.

Il comma 193 riduce di 60 milioni per il 2015 l'importo di 100 mln dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale che non deve essere considerato, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014, destinando i restanti 40 mln di euro ai soli enti locali.

Il comma 194 disciplina l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011. Per tali enti è prevista l'applicazione delle regole del patto dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della

obiettivi di finanza pubblica, al fine di compensare gli effetti finanziari determinati dalla maggiore gradualità introdotta dal comma 199 dell'articolo 2 per la determinazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

¹⁸³ Si tratta delle maggiori funzioni assegnate alle città metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali.

determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

Inoltre, si limita alle sole province istituite dal 2011 le disposizioni del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che disciplinano la decorrenza dell'assoggettamento alle regole del patto dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

Il comma 195 interviene sul sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010. In particolare, si modifica la procedura che consente la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali rispettosi del Patto, in un importo complessivo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione comminata nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo del patto di stabilità ed operata a valere sui trasferimenti erariali. La modifica è finalizzata ad introdurre la previsione di un decreto del Ministero dell'economia che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali definisca i criteri e le modalità per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
co.185 > spese c/capitale				2.889	2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
co.186 < spesa corrente				-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
co.193 lett. a) < spesa c/capitale				-60			-60		

La RT afferma che il comma 185, determina un effetto negativo per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 2.889 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. In tali anni, infatti, il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno viene ridotto ai comuni per 2.650 milioni annui e alle province per 239 milioni all'anno.

Riguardo al comma 186 e all'inserimento nella determinazione del saldo-obiettivo degli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, la RT afferma che tale norma determina un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 1.889 milioni (1.750 milioni ascrivibili ai comuni e 139 milioni alle province), derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Ciò in quanto per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio dovrà essere effettuato un accantonamento al predetto Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine, nel bilancio di previsione dovrà essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare dovrà essere determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura, nonché dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non potrà essere oggetto di impegno e

genererà pertanto un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La stima dell'accantonamento al Fondo per i crediti di dubbia esigibilità è connessa all'ipotesi che gli enti locali, con riferimento all'adozione delle tre diverse modalità di calcolo previste nell'appendice tecnica allegata al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" Allegato 4.2 al Decreto legislativo n. 118 del 2011, assumano un atteggiamento medio ed è effettuata tenendo conto della maggiore gradualità per la determinazione dell'accantonamento al Fondo di crediti di dubbia esigibilità introdotta dal comma 199.

Riguardo al comma 193, lettera a) concernente la riduzione dell'importo dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale da non considerare ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, la RT afferma che la norma determina, nel 2015, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 60 milioni di euro (miglioramento che va a compensare il peggioramento di pari importo operato dall'articolo 2, comma 168).

I restanti commi hanno, secondo la RT, carattere ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT riferita all'incremento dei coefficienti da applicare alla spesa media corrente media per compensare gli effetti finanziari determinati dalla maggiore gradualità introdotta dal comma 199 dell'articolo 2 per la determinazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità afferma che la modifica non comporta effetti negativi sull'indebitamento netto, atteso che la rideterminazione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 è tarata sull'importo dell'accantonamento al predetto Fondo calcolato tenendo conto della maggiore gradualità.

Infine, la RT con riferimento al comma 194 e alla previsione che i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 siano assoggettati al patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, afferma che la disposizione determina oneri privi di copertura per un importo di 0,3 mln di euro per l'anno 2015, di 10,6 mln di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e di 14,7 mln di euro a partire dall'anno 2018. Mentre risulta di non chiara formulazione, secondo la RT, la sostituzione effettuata al comma 23, articolo 31, della legge n. 183 del 2011, delle parole "enti locali istituiti" con le parole "province istituite". Per la RT tale sostituzione farebbe venire meno il riferimento ai comuni, per cui per i comuni di nuova istituzione che non derivino da fusione si applicherebbe il PSI sin dalla loro istituzione. La finalità della modifica è, invece, quella di applicare il comma 146 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 – che prevede che "Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla

legislazione previgente ovvero alle quali subentrano” – e, quindi di escludere dal PSI le province delle regioni a statuto ordinario che, in attuazione della stessa legge n. 56/2014, saranno trasformate in enti di area vasta ovvero in città metropolitane.

Al riguardo, si osserva che la manovra complessiva nei confronti delle province e dei comuni con più di 1.000 abitanti, consta di più componenti e precisamente:

- un taglio dei trasferimenti di 1.200 milioni per i comuni e crescente per le province (1.000 mln il primo anno, 2.000 mln il secondo, 3.000 il terzo) recato dall'articolo 2, commi 154 e 157;
- l'aggiornamento della spesa corrente media del triennio 2010-2012 (in luogo del precedente triennio 2009-2011) su cui applicare le percentuali per la determinazione dei saldi obiettivi e che dovrebbe esplicare un effetto restrittivo;
- la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivi con effetti espansivi in termini di maggiore spesa;
- l'inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nella determinazione del saldo obiettivo, con effetti restrittivi.

Rispetto a quanto affermato dalla RT appare necessario aggiungere ulteriori informazioni e specificare gli elementi posti a base della quantificazione degli effetti derivanti dall'aggiornamento della spesa corrente media e dalla riduzione dei coefficienti annuali. Inoltre, anche alla luce delle modifiche apportate alla Camera dei deputati al Fondo crediti di dubbia esigibilità e all'innalzamento a compensazione dei coefficienti annuali appare necessario fornire indicazioni circa le stime effettuate.

Sul punto si segnala che la rideterminazione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per il calcolo dei saldi obiettivo, funzionale a compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla maggiore gradualità nella costituzione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è stata quantificata, in base a quanto esposto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in 461 mln di euro. Infatti, mentre l'AC 2679 mostrava, per effetto delle norme sul PSI, maggiori spese in conto capitale per 3.350 mln di euro per il triennio 2015-2017 e minori spese corrente per 2350 mln di euro per il medesimo triennio, il prospetto aggiornato mostra invece maggiori spese in conto capitale per 2.889 mln di euro per il triennio 2015-2017 e minori spese corrente per 1.889 mln di euro per il medesimo triennio.

Inoltre, pur se la manovra complessiva sembra alquanto contenuta per effetto della compensazione degli effetti restrittivi ed espansivi sopra indicati, occorre rilevare che tale compensatività potrebbe non essere garantita per i singoli enti, creando situazioni di criticità nei bilanci di tali enti. Tale circostanza appare plausibile anche in mancanza di limiti massimi stabiliti alla manovra per i

singoli enti e già utilizzati in passato¹⁸⁴ nel rispetto della misura complessiva della manovra.

Per ulteriori osservazioni, si rinvia a quanto indicato all'articolo 2, commi 154-161.

Commi 196-200 (Armonizzazione contabile degli enti territoriali)

Le disposizioni recate dai commi da 196 a 199 modificano la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. In particolare, il comma 196 modificando l'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che, in sede di cancellazione dei residui attivi e passivi – cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 – le regioni, che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, devono ricomprendere anche quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale. Conseguentemente, il comma 197, aggiungendo al citato articolo 3 del D.Lgs. n. 118 il comma 4-*bis*, dispone che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 (Lombardia, Basilicata, Lazio e Campania) nell'ambito del riaccertamento ordinario da effettuare nel 2015, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale che avrebbero dovuto effettuare in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

Il comma 198 in esame modifica il comma 17 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 precisando che, nelle more di emanazione del D.P.C.M. di definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale disavanzo, per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 la copertura dell'eventuale relativo disavanzo potrà essere effettuata fino all'esercizio 2042 (in luogo del 2017), mentre per quelli che lo hanno effettuato il 1° gennaio 2014 tale termine è posto all'anno 2043.

La RT asserisce che i commi da 196 a 200 non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo sono necessari informazioni supplementari in merito agli effetti finanziari che si potrebbero determinare in seguito alle operazioni di riaccertamento di residui passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale.

Il comma 199 è volto a introdurre una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità che deve essere iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, si prevede che nel 2015 (primo esercizio di applicazione della disciplina armonizzata), la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio, invece del vigente 50%, sia pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento come quantificato nell'apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al bilancio di

¹⁸⁴ Si segnala ad esempio che il comma 2-*quinquies* dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 al fine di evitare pesanti aggravii per determinati comuni ha previsto un limite percentuale al peggioramento che il comune può subire per effetto delle modifiche introdotte alle regole del patto di stabilità interno dalla citata legge n. 183 rispetto alla normativa previgente.

previsione; tale quota è incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento (in luogo del vigente 75%), nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%. A decorrere dal 2019 (anziché dal 2017 come previsto dalla normativa vigente), l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo. A tal fine, è modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 relativo all'attuazione del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Per il comma 199, in particolare, volto a prevedere una maggiore gradualità dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, **la RT** asserisce che esso non comporta effetti negativi sull'indebitamento netto, atteso che la rideterminazione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per la individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali attuata dal comma 185, lettere b), c) e d) , è tarata sull'importo dell'accantonamento al predetto Fondo calcolato tenendo conto della maggiore gradualità.

Al riguardo sono necessari chiarimenti in ordine ai criteri utilizzati per la quantificazione e la definizione della distribuzione temporale e tra le diverse tipologie di enti degli effetti ipotizzati.

Il comma 200 modifica l'articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000):

- al comma 1 viene specificato che i comuni, oltre a presentare il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (nel testo vigente non figura il termine "deliberano" e quindi il bilancio di previsione viene "presentato" entro il 31 dicembre);
- al comma 8 posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, allineandosi, pertanto, con quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo D.Lgs. n. 118.

La RT non esamina il comma.

Al riguardo nulla da osservare non potendosi annettere, in via di principio, effetti finanziari diretti a modifiche della tempistica di presentazione dei documenti di bilancio.

Comma 201

(Riserva all'erario di tributi afferenti il territorio della regione Sardegna)

La norma destina, a decorrere dall'anno 2015, le entrate derivanti dalla riserva all'erario stabilita dalla legge di stabilità 2014, con riguardo alle entrate afferenti al territorio della Regione Sardegna, alla riduzione del debito della Regione Sardegna stessa e degli enti locali del suo territorio.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	230	230	230						

La RT afferma che la norma, facendo venire meno l'acquisizione al bilancio statale delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, determina effetti finanziari negativi per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 di 230 milioni di euro annui in termini di saldo netto finanziario.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori elementi al fine di valutare la congruità dell'onere stimato dalla RT e indicato nel prospetto riepilogativo in 230 mln di euro per ciascun anno del quadriennio 2015-2018.

Commi 202-206 (Spese relative agli uffici giudiziari)

Le norme modificano la legge n. 392 del 1941, concernente le spese di funzionamento (ma non di personale) degli uffici giudiziari sostenute dai Comuni nei quali detti uffici si trovano i quali, a loro volta, ricevono un contributo statale per le spese sostenute.

Il comma 202 stabilisce che a decorrere dal 1° settembre 2015 le predette spese obbligatorie sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e che lo Stato non corrisponde più ai comuni i canoni di locazione per gli immobili comunali adibiti a sede di uffici giudiziari. Inoltre, il trasferimento al Ministero della giustizia della titolarità delle spese obbligatorie per gli uffici giudiziari non comporta il trasferimento anche dei rapporti contrattuali in corso, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero subentra nei predetti rapporti salva facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.

Il comma 203 prevede che, per l'anno 2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di funzionamento relativi agli uffici giudiziari sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo. A decorrere dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui.

Il comma 204 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese per il suo funzionamento indicate nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Il comma 205 dispone che l'importo sia determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 206 individua, tramite regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai

commi da 202 a 205. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge n. 56 del 2014, viene prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 202 a 206.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti		200	200		200	200		200	200

La RT afferma che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese connesse al funzionamento degli uffici giudiziari, saranno sostenute direttamente dall'amministrazione della giustizia.

Attualmente le predette spese sono sostenute dai comuni sedi di uffici giudiziari e, attraverso un meccanismo di acconti e saldi, rimesse pro quota dal Ministero della giustizia nella forma di contributo ai comuni, nel limite delle risorse di bilancio iscritte sul capitolo 1551 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Ai fini di una quantificazione delle esigenze finanziarie connesse alla gestione diretta da parte di questa amministrazione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, la RT evidenzia che è opportuno fare riferimento allo stanziamento degli anni 2010 e 2011, in relazione ai quali sono stati erogati ai comuni contributi corrispondenti a circa il 90% (per un ammontare pari a circa 270 milioni) delle spese rendicontate dagli stessi.

Considerato che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha determinato, per effetto di soppressioni e accorpamenti, una consistente riduzione degli uffici giudiziari distribuiti sul territorio, con contestuale riduzione delle esigenze di spesa, la RT quantifica prudenzialmente in circa 200 milioni di euro all'anno l'importo aggiuntivo da iscrivere in bilancio a decorrere dall'anno 2016, per le finalità anzidette. Per l'anno 2015, quota parte dello stanziamento del predetto capitolo (parametrato al periodo di tempo per il quale il Ministero sarà titolare di detta spesa) verrà appostato su un nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al funzionamento degli uffici giudiziari. Per le indifferibili esigenze connesse alla razionalizzazione e al contenimento della spesa la RT evidenzia la previsione di disciplinare con la metodologia dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario, l'erogazione dei contributi ai comuni per le spese di funzionamento sostenute fino al 31 agosto 2015.

Per le stesse finalità sono altresì da segnalare le modifiche normative ispirate al principio della gratuità, per il Ministero della giustizia, nei casi di

locazione o comunque di utilizzo per finalità giudiziarie di immobili di proprietà comunali, nonché del vincolo di destinazione d'uso dei locali demaniali già adibiti ad uffici giudiziari, a far data dal 1° settembre 2015.

Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni in esame.

L'allegato 3 indica effetti nulli sul saldo netto da finanziare e pari a 200 mln per Fabbisogno e Indebitamento limitati al 2016 e al 2017.

Al riguardo, con riferimento alla previsione di non corrispondere più ai comuni i canoni di locazione per gli immobili comunali adibiti a sede di uffici giudiziari, andrebbe chiarito se attualmente nei contributi che lo Stato eroga ai comuni per le spese connesse al funzionamento degli uffici giudiziari, sia compresa anche una quota quale canone di locazione per gli immobili di proprietà comunale destinati a sede di uffici giudiziari. In tal caso, attesa la gratuità degli immobili di proprietà comunali utilizzati per finalità giudiziarie, si segnala che la disposizione determinerebbe in capo ai comuni un mancato introito pari all'entità dei canoni da locazione attualmente percepiti.

Relativamente alla quantificazione in 200 mln di euro delle esigenze di spesa connesse al funzionamento degli uffici giudiziari sul territorio a decorrere dall'anno 2016, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio utili a dimostrare che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, tramite soppressioni e accorpamenti, abbia prodotto risparmi di spesa tali da ridurre l'esigenza di spesa, pari a circa 270 mln di euro negli anni 2010 e 2011, all'importo citato di 200 mln di euro. Inoltre, appare utile fornire ulteriori informazioni circa i carichi amministrativi sottostanti a tale entità di finanziamento.

Relativamente alla determinazione delle spese di funzionamento per ciascun ufficio giudiziario sulla base dei costi standard, andrebbe chiarito se tale metodologia sarà operativa a decorrere dal trasferimento della spesa al Ministero della giustizia o come, invece, sostenuto dalla RT sarà applicata per l'erogazione dei contributi ai comuni per le spese di funzionamento sostenute fino al 31 agosto 2015.

Infine, andrebbe chiarito se la nuova metodologia per finanziare le spese di funzionamento degli uffici giudiziari, basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze, non avendo considerato tutti gli elementi in base ai quali si svolge l'attività amministrativa di un ufficio giudiziario, non determini l'esigenza di ulteriori richieste di finanziamento da parte degli uffici.

Comma 207 (Contributo a Roma Capitale)

La norma attribuisce, a decorrere dal 2015, un contributo di 110 milioni di euro quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	110	110	110	110	110	110	110	110	110

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Commi 208-209 (Deroghe in materia di spese di personale connesse alla realizzazione dell'EXPO 2015)

Il comma 208 non applica per le sole spese di personale assunto con contratto a tempo determinato, strettamente necessario alla realizzazione dell'EXPO 2015, i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, nei confronti del Comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal Comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione, richiesta dalla normativa vigente, della spesa di personale agli enti locali e delle risorse destinate al trattamento accessorio.

Il comma 209 estende le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale, già previste per le società in house degli enti locali soci di Expo, agli enti locali e regionali impegnati in attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale. Le deroghe sono disposte anche con riferimento all'anno 2016.

La RT afferma che le disposizioni recate dal comma 208 non comportano oneri per la finanza pubblica atteso che le deroghe sono esercitate nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune.

Con riferimento al comma 209, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari essendo salvaguardato, dalla norma su cui si operano le modifiche, il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa conseguenti alla normativa oggetto di deroga.

Al riguardo, si rileva che la deroga ai limiti della spesa di personale prevista dalle disposizioni in esame, potrebbe rendere più gravoso il

conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti interessati o quantomeno spostare su altre voci di spese il conseguimento dei risparmi richiesti sulla spesa di personale in parola.

Comma 210
(Contributo al comune di Milano)

La norma, al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento Expo Milano 2015.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	60			60			60		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Comma 211
(Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie per spese correnti dei comuni)

La norma estende al 2015 la possibilità che i comuni possano destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto autorizza i comuni ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per finalità diverse dalle spese di investimento.

Al riguardo, considerato che i proventi in questione erano destinati dal testo unico dell'edilizia a fare fronte agli oneri di urbanizzazione e che hanno pertanto natura in conto capitale, si osserva che la disposizione in esame sembra comportare una dequalificazione delle spese per la parte in cui tali risorse sono destinate a coprire spese di natura corrente.

Comma 212

(Rinegoziazione di mutui già rinegoziati degli enti locali)

La norma consente ai comuni, province, città metropolitane, comunità montane ed isolate ed unioni di comuni, la possibilità di rinegoziare mutui già rinegoziati per una durata massima di 30 anni dalla data di perfezionamento della nuova rinegoziazione.

A copertura dell'onere recato dalla disposizione è stata ridotta di 4 milioni di euro per il 2015 e di 4,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 la Tabella A – stanziamento del Fondo speciale di parte corrente – accantonamento Ministero dell'Economia e delle finanze.

La RT afferma che la quantificazione dell'onere, in termini di saldo netto da finanziare in conseguenza della riduzione della rata corrisposta dagli enti locali per i mutui concessi dal MEF, è effettuata nel presupposto di un'adesione degli enti locali pari al 40 per cento dell'importo dei mutui in essere che ammontano a oltre 700 milioni di euro.

La RT sottolinea che non si registrano effetti su fabbisogno e indebitamento netto in conseguenza dell'assoggettamento degli stessi enti al patto di stabilità interno.

Alla copertura degli oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tab. A), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	4	4,8	4,8						

Al riguardo, pur rilevandosi con una valutazione sommaria la congruità dell'onere recato dalla norma – stimato in 4 mln per il 2015 e 4,8 mln dal 2016 – sulla base dei parametri ipotizzati dalla RT, occorrerebbe specificare gli ulteriori elementi posti alla base del calcolo dell'onere medesimo. Infatti, la RT fornisce unicamente l'ammontare dei mutui in essere già oggetto di rinegoziazione e la presumibile platea di enti locali che aderirà alla possibilità nuova rinegoziazione.

Inoltre, si segnala che il presupposto di adesione ipotizzato dalla RT potrebbe essere sotto o sovrastimato, dipendendo in larga parte dalle autonome decisioni degli enti locali, potendo quindi derivarne sia una carenza sia un eccesso di copertura.

Comma 213

(Disavanzo enti locali)

La norma è volta ad introdurre alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del

riaccertamento straordinario dei residui, nell'ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011. In particolare:

- è modificato il comma 15, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo di un DPCM per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;
- è rinviata ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione di tempi e modalità per l'acquisizione delle informazioni riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine dell'emanazione del decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo. I tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle regioni e dai conti consuntivi secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono tenuti ad effettuare il ripiano in una tempistica più breve prevista dal decreto concernente la disciplina definitiva delle modalità e dei tempi del ripiano;
- è modificato il comma 16 estendendo a 30 esercizi finanziari rispetto agli attuali 10 esercizi il periodo temporale per ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La RT afferma che le modifiche non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la disposizione allunga i tempi di recupero del disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e considerato quanto affermato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 214

(Aumento limite all'indebitamento degli enti locali)

La norma modifica l'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, elevando dall'8 per cento al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto l'eventuale incremento degli investimenti degli enti interessati è comunque soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno.

Al riguardo, appare utile acquisire l'avviso del Governo sull'eventuale innalzamento del debito degli enti locali per effetto dell'incremento dei limiti all'indebitamento degli enti locali e dei possibili conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 215

(Operazioni di indebitamento con oneri per interessi a carico dello Stato)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2017 al 2020. Il Fondo è finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 1° gennaio 2016.

La RT sottolinea che la disposizione prevede un contributo in conto interessi di 125 milioni per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2017 al 2020, il quale determina effetti finanziari negativi di pari importo nei medesimi anni ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

La copertura degli oneri è realizzata mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti		125	100		125	100		125	100

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 216

(Anticipazioni di tesoreria)

La norma proroga di un anno – dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria disposto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti medesimi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002.

La RT afferma che la disposizione, volta a prorogare dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 l'innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti del penultimo esercizio, non determina effetti finanziari, in quanto l'attività di spesa da parte degli enti locali resta comunque subordinata al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, il cui saldo non è interessato dalle variazioni delle anticipazioni di liquidità.

Al riguardo, si rileva che dalla norma discendono oneri per interessi passivi che la norma sembra porre a carico degli enti locali¹⁸⁵. Di conseguenza, in

¹⁸⁵ Si rammenta che l'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2013 aveva previsto per l'analoga misura il rimborso da parte del Ministero dell'interno degli oneri per interesse a carico dei comuni

vigenza delle regole del patto di stabilità interno, gli enti locali che ricorreranno alle maggiori anticipazioni dovranno compensare i maggiori oneri per interessi mediante la riduzione di altre spese. Sul punto appare utile una conferma da parte del Governo.

Comma 217 (Regole contabili)

La norma consente agli enti locali che sperimentano l'applicazione delle nuove regole in materia di contabilità (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali, ovvero entro il 15 novembre.

La RT afferma che la disposizione in esame non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto volta a consentire agli enti locali sperimentatori la possibilità di presentare all'organo deliberante le proposte di bilancio di previsione 2015 entro i termini previsti dalla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 218 (Compensi per lavoro nelle zone terremotate)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza, per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei suddetti Commissari delegati.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo previsto che al relativo onere si provvede con le risorse disponibili allo scopo sulle contabilità speciali intestate ai Commissari.

Al riguardo, si osserva che la norma non specifica l'onere sottostante al riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. In assenza dell'importo preciso non risulta possibile verificare la idoneità della copertura. Relativamente a quest'ultima, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle risorse presenti sulle contabilità dei Commissari delegati sia adeguato e non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

quantificando la spesa per interessi dovuta all'incremento del ricorso all'anticipazione in 3,7 mln di euro, ponendo il relativo onere a carico dello Stato.

Commi 219–220

(Norme relative ad enti in dissesto finanziario o in predissesto)

La norma interviene sulla vigente disciplina della redazione di un bilancio stabilmente riequilibrato ad opera degli enti locali in dissesto finanziario, nella parte in cui si prevede che l'ipotesi di bilancio riequilibrato sia trasmesso al Ministero dell'interno, che può approvare ovvero respingere il documento in relazione all'esito dell'esame dello stesso da parte della Commissione per la finanza locale. In particolare, si dispone che, in caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio in questione, se già trasmessa al Ministero dalla precedente amministrazione, possa essere sostituita dalla nuova amministrazione entro tre mesi dall'insediamento.

Inoltre, si estende all'esercizio 2015 l'applicazione della disposizione che consente agli enti locali in predissesto che hanno presentato i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti di poter riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare.

La RT afferma che i commi 219 e 220 non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto recanti modifiche, rispettivamente, in materia di bilancio stabilmente riequilibrato e in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 221

(Expo Milano 2015)

La norma è finalizzata ad escludere la Società Expo s.p.a., fino al 31 dicembre 2015, in considerazione del suo scopo sociale, dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente, a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Resta fermo il limite di spesa delle risorse disponibili previste dalla legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche.

La RT afferma che dalla disposizione, finalizzata a chiarire che la normativa di contenimento della spesa discendente dall'inclusione della Società nell'elenco Istat di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applica alla Società Expo s.p.a, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento della società nell'ambito della PA è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che comunque la Società opererà nel limite delle risorse attribuitele a legislazione vigente per la realizzazione dell'Evento. Di converso, ove i limiti fossero applicati, gli stessi renderebbero impossibile l'attuazione dell'Evento che esige la massima spesa nel 2014, per la conclusione delle opere, e nel 2015, per la realizzazione dell'Evento, quindi comporterebbe maggiori oneri in termini di mancata realizzazione dell'Evento con tutti i danni correlati.

Al riguardo, pur se la norma fa salvo il limite di spesa previsto per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, si osserva che le esclusioni delle misure di contenimento della spesa recate dalla presente norma potrebbero determinare in futuro la necessità di incremento delle risorse per la realizzazione del predetto evento, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 222 (Esclusioni dalla centralizzazione degli acquisti)

La norma interviene sull'individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2012, che sono esentati dall'applicazione delle misure per la centralizzazione degli acquisti, come previsto dall'art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di ricomprendere in tali territori anche quelli delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

La RT afferma che la disposizione interviene ad evitare dubbi interpretativi in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha differito al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e al 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, l'entrata in vigore dell'articolo 33, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale prevede forme accentrate di acquisizione di beni, servizi e lavori.

Ai sensi del citato articolo 23-ter, tale disposizione non si applica comunque alle aree impegnate nella ricostruzione in Abruzzo e in Emilia-Romagna (articolo 23-ter, comma 2) e ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (articolo 23-ter, comma 3), limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. In realtà l'aver indicato l'Emilia-Romagna non appare corretto in quanto il decreto-legge n. 74 del 2012, relativo appunto al sisma del 2012, riguarda espressamente tutte le aree colpite dal sisma e quindi anche, sia pure in minima parte, le regioni Veneto e Lombardia.

Ciò posto, la disposizione provvede a precisare l'ambito di applicazione e non comporta effetti finanziari negativi, trattandosi di un ampliamento della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014 che, parimenti, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che alla norma originaria non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 223 (Interventi di bonifica)

La norma modifica:

- il comma 8-quater, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di specificare che la copertura prevista dal predetto comma 8-quater si riferisce esclusivamente agli oneri derivanti dal comma 8-ter dell'articolo 4 e non anche

agli oneri derivanti da altre disposizione previste in differenti commi del medesimo articolo 4, dotate di autonoma copertura;

- l'articolo 34, comma 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di prevedere la possibilità di effettuare interventi di vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse) nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica. Di conseguenza, non è più prevista l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relative a interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali.

La RT, oltre a descrivere la norma, con riferimento alla modifica sul comma 7, dell'articolo 34 del citato decreto-legge, afferma che la modifica si rende necessaria in quanto in sede di esame parlamentare è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità per le spese relative a interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria e senza indicazioni in ordine alle modalità di applicazione.

L'intervento normativo si rende necessario al fine di ripristinare la formulazione originaria della disposizione, per evitare l'insorgenza di oneri non coperti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 224-263

(Attuazione Patto per la salute 2014-2016 e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

Il comma 224 dispone che per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, di seguito denominato Patto per la salute, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 225 a 257 del presente articolo.

Il comma 225 fissa il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato in 112.062.000.000 euro per il 2015 e in 115.444.000.000 euro per il 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dal comma 141 del presente articolo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.

La RT afferma che la norma recepisce il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016 come previsto dall'articolo 1 del Patto, già scontato nel bilancio a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la variazione del finanziamento del SSN per il biennio 2015-2016 è costruita sulla base della c.d. regola a legislazione vigente, tenendo conto delle differenze degli importi autorizzati da specifiche previsioni normative.

Il comma 226 ribadisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 in materia di rispetto delle norme inerenti le regioni soggette a piani di rientro, eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.

La RT ricorda che la norma dà attuazione all'articolo 1, comma 4, del Patto, e che la normativa previgente prevedeva un possibile utilizzo dei risparmi anche sul versante regionale extra-sanitario. La RT conclude affermando la neutralità finanziaria della disposizione per i bilanci regionali.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.

Il comma 227 prevede che le quote del finanziamento del SSN vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale possano essere impiegate dalle regioni anche per conseguire gli obiettivi definiti dal Patto per la salute, purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA.

Il comma 228 prevede che le regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario individuano i progetti di carattere prioritario – inerenti, come detto, il Piano sanitario nazionale o il Patto per la salute – in coerenza con gli obiettivi dei programmi operativi del piano di rientro.

Il comma 229 dispone che, a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale¹⁸⁶ gli importi previsti:

- a) dalla legge n. 126 del 1980 in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e loro familiari;
- b) dalla legge n. 443 del 1993 in materia di rivalutazione del sussidio in favore degli hanseniani e loro familiari;
- c) dalla legge n. 135 del 1990 in materia di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
- d) dall'articolo 3 della legge n. 362 del 1999, recante: « Disposizioni urgenti in materia sanitaria »;
- e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo n. 109 del 2012, in materia di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce sanzioni minime per i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Tali importi sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

Il comma 230 stabilisce che le quote vincolate per il finanziamento delle borse di studio dei medici di medicina generale e per l'assistenza sanitaria in favore degli extracomunitari non iscritti al SSN ed una quota non superiore a 41,317 milioni di euro annui delle risorse del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario vengono ripartite annualmente all'atto del riparto della quota indistinta summenzionata. In questo caso, per gli importi delle tre specifiche tipologie di risorse e di finalità in oggetto, si fa riferimento all'ultima intesa di riparto (sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), operando, se possibile, i relativi aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

Il comma 231 prevede che a decorrere dal 2015 i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, e approvati dalla Conferenza permanente Stato-regioni:

- a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al SSN della sanità penitenziaria, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge n. 147 del 2013, pari a 6,680 milioni di euro;

¹⁸⁶ di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

- b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al SSN in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge n. 244 del 2007;
- c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il comma 232 prevede che le disposizioni di cui ai commi 229, 230 e 231 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT precisa che i commi 227 e 228 recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate ricomprese all'interno del finanziamento del SSN.

I commi 229, 230 e 231, attuativi dell'articolo 1, comma 6 del Patto, intervengono, a decorrere dal 2015, sui criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi. La RT precisa che gli importi complessivi di tali quote non variano rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente e pertanto le norme non hanno effetti sui saldi. In particolare il comma 229 dispone in merito all'inclusione degli importi di cui alle leggi ivi riportate esplicitando che gli stessi confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard e vengono successivamente ripartiti tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard. In base al comma 230 gli importi di cui alle leggi richiamate sono ripartiti all'atto della predisposizione della proposta di riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale e sulla base dell'ultimo atto formale su cui sia stata acquisita l'Intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni operando, laddove disponibili, i relativi aggiornamenti.

La RT non prende in considerazione le disposizioni di cui al comma 231, relative ai criteri di riparto delle risorse destinate alla medicina penitenziaria e al superamento degli ospedali psichiatrici, per i quali nel 2014 si confermano i criteri di riparto su cui è stata acquisita la prevista Intesa. Modifiche di tali criteri potranno intervenire dal 2015 sulla base di quanto stabilito dal tavolo di consultazione permanente di cui all'allegato A del DPCM 1° aprile 2008, da approvarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni che intervengono sui criteri di riparto del FSN.

Il comma 233 impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici.

La RT precisa che la norma è attuativa dell'articolo 1, comma 7, del Patto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 234 autorizza per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

La RT precisa che la norma, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, prevede l'assegnazione di un apposito finanziamento per l'attivazione dei flussi informativi (destinati a confluire nel NSIS) per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978. L'importo autorizzato, pari a 2 milioni di euro per il 2015, è riconducibile alle seguenti esigenze, di cui viene fornito un dettaglio nella relazione.

(in euro)

	Flussi informative per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie	Flusso per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità	Flusso per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833	
Costo per studio di fattibilità	203.161,01	203.161,01	203.161,01	
Costo analisi funzionale e tecnica e progettazione	217.402,26	217.402,26	217.402,26	
Costo per realizzazione verifica e messa in funzione	246.103,39	246.103,39	246.103,39	
Totale	666.666,67	666.666,67	666.666,67	2.000.000,00

L'allegato 3 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

	SNF			Indebitamento			Fabbisogno		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c/capitale	2			0,5	0,5	1	0,5	0,5	1

Al riguardo, appare opportuna una conferma in ordine al fatto che la diversa contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica scaturisce dalla natura in conto capitale dell'intervento in esame, che determina una proiezione pluriennale delle erogazioni.

Il comma 235 demanda, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un accordo tra Governo e regioni, da adottare previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, la definizione dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di équipe inerenti i compiti, funzioni ed obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e delle professioni tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Sono fatte salve le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che gli oneri connessi all'eventuale ulteriore formazione complementare siano a carico dei bilanci regionali nell'ambito delle risorse a ciò destinate.

Il comma 236 stabilisce che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

Il comma 237 subordina anche alla verifica del conseguimento, da parte del direttore generale, degli obiettivi di salute ed assistenziali l'accesso al finanziamento integrativo del SSN. La verifica dell'adempimento è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

La RT descrive le anzidette disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 238 prevede che la nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 239 prevede l'applicazione del precedente comma anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, che disciplina la facoltà di nomina da parte del Consiglio dei ministri di uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico.

Il comma 240 integra e specifica le funzioni e le strutture a disposizione dei subcommissari, che svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.

Il comma 241 stabilisce che qualora il commissario ad acta, in sede di verifica annuale dell'attuazione del piano di rientro, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, come specificati nel contratto del direttore generale (dell'azienda o ente del Servizio

sanitario nazionale), propone, con provvedimento motivato, la decadenza dello stesso, del direttore amministrativo e di quello sanitario.

La RT illustra il contenuto dei commi 238-241, evidenziando che il comma 240 chiarisce che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al sub-commissario. Tale previsione non comporta oneri, in quanto già la legislazione vigente dispone il supporto da parte della regione alle strutture commissariali, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 242 prevede che – fermo restando il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – il Ministero della salute si avvalga anche del supporto tecnico-operativo dell'Agenda nazionale per i servizi sanitari regionali per l'attività di affiancamento delle regioni sottoposte al piano di rientro.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'Agenda svolge già oggi un'attività di supporto al Ministero della salute per il monitoraggio dell'attuazione dei singoli Piani di rientro, con particolare riferimento alla predisposizione di provvedimenti regionali previsti dagli stessi Piani.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 243 riduce da cinque a tre il numero dei membri del collegio sindacale delle aziende ed enti del SSN, prevedendo che i relativi componenti siano designati uno dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.

Il comma 244 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 243, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

La RT esclude che le disposizioni comportino oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, potendosi anzi ipotizzare risparmi, sia pur di lieve entità, in relazione alla riduzione dei componenti dei collegi sindacali degli enti ed aziende del SSN.

Il comma 245 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti

zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 106 del 2012, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 246 prevede che in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 245, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Il comma 247 individua le funzioni attribuite al commissario nominato ai sensi del comma precedente.

Il comma 248 dispone che le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 106 del 2012.

Il comma 249 stabilisce che in sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 248, si applicano le disposizioni dei commi 246 e 247.

Il comma 250 applica al commissario, nominato ai sensi del comma 246 del presente articolo, lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo n. 106 del 2012.

La RT illustra i commi 245-250 e precisa che la loro attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il commissario nominato dal Ministro della salute, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012, gode dello stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del citato decreto legislativo. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dal DPCM n. 502 del 1995 "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere". Gli oneri contrattuali, connessi alle predette spettanze economiche, gravano sul bilancio degli Istituti zooprofilattici sperimentali, il cui finanziamento è assicurato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 251 aggiunge ulteriori disposizioni (rispetto a quelle già vigenti) in materia di organizzazione del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale. Si prevede in particolare che le aree dipartimentali di tali strutture siano assicurate dalle regioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'osservanza degli obblighi comunitari, con riferimento alla sanità pubblica, anche veterinaria, e alla tutela della salute e degli ambienti di lavoro, mediante dotazione di personale adeguato, per numero e qualifica, e configurazione delle unità operative dedicate a tali compiti possibilmente quali strutture complesse, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente e, ove presenti, dei vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali.

La RT precisa che la modifica proposta si pone in linea con la riforma del 2012, in quanto chiarisce qual è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad assicurare. Le disposizioni in esame non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma specifica che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di questi, e che gli adempimenti previsti sembrano in effetti sostenibili a valere sulle risorse già all'uopo dedicate.

Il comma 252 riduce i termini temporali del blocco automatico del turn over del personale del SSR, blocco operante nei casi in cui i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro la data prevista (31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento). La novella prevede che il blocco duri solo fino all'anno successivo a quello in corso, anziché fino al secondo anno successivo.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto la predetta verifica è effettuata annualmente e pertanto, in caso di reiterata inadempienza regionale, il blocco automatico si applica comunque ogni anno.

Al riguardo, si rileva tuttavia che in caso di uscita dalla regione dalla situazione di inadempienza, sulla base della legislazione vigente il blocco avrebbe operato comunque ancora per un anno, con conseguenti risparmi e consolidamento dell'equilibrio finanziario appena recuperato.

Il comma 253 estende al periodo 2016-2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ridefinisce alcune modalità temporali di attuazione delle norme in materia.

In particolare, la regione sottoposta a piano di rientro sarà giudicata adempiente, oltre che nell'ipotesi in cui si accerta per essa l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'apposito Tavolo presso il MEF, anche nel caso in cui, pur non raggiungendo tali obiettivi, per gli anni dal 2013 al 2019, abbia raggiunto l'equilibrio economico e – condizione aggiunta dalla norma in esame per gli anni dal 2015 al 2019 – abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento, nel 2020, degli obiettivi indicati per la riduzione della spesa del personale di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma mira a garantire risparmi nel comparto del personale del SSN estendendo il vincolo alla spesa per il personale agli anni successivi al 2015, pur prevedendo elementi di flessibilità.

Il comma 254 differisce dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 il termine per la revisione straordinaria, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), del prontuario farmaceutico nazionale ed introduce, con riferimento a tale revisione, un riferimento esplicito ai criteri del costo/beneficio e dell'efficacia terapeutica ed allo strumento dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione alla proroga del termine per la revisione del prontuario farmaceutico, atteso che alla norma che ne disponeva l'introduzione non erano stati prudenzialmente ascritti effetti virtuosi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 255 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, a condizione che l'attivazione della rete di comunicazione e l'ampliamento delle informazioni che dovranno affluire al NSIS possano avvenire a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per le PP.AA. coinvolte, in modo da garantire l'effettività della prevista clausola di non onerosità.

Il comma 256, al fine di attuare la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, demanda ad apposito decreto ministeriale, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, il compito di provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) a definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
- b) a individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;
- c) a istituire, una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici.

La RT rappresenta che la norma, che recepisce l'articolo 26 del Patto, mira a ridare centralità al ruolo programmatico e di monitoraggio del livello

centrale attraverso l'azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di riferimento (Aifa, Agenas). A tal fine all'interno del Ministero della salute è istituita un'apposita Cabina di regia, che, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa. Le attività previste saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri e ai componenti dell'istituenda cabina di regia non è dovuto alcun compenso e rimborso spese.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di assicurare la neutralità finanziaria della norma inserendo anche nel dispositivo la previsione recata dalla RT e dall'articolo 26 del Patto in ordine all'assenza di compensi e rimborsi spese ai componenti della Cabina di regia. Inoltre, andrebbe assicurato che la rete nazionale di cui alla lettera c) sia implementabile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per gli enti coinvolti.

Il comma 257 demanda all'AIFA, per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, di predisporre valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attraverso il Network permanente per l'Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali.

L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.

La RT illustra la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che sia le regioni che l'AIFA possano effettivamente adempiere i compiti a loro demandati a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che tali compiti appaiono caratterizzati da un certo grado di complessità.

Il comma 258 abroga la norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, esclude (fatta eccezione per le farmacie rurali sussidiate) la titolarità della direzione della farmacia privata per i farmacisti che abbiano conseguito il requisito di età pensionabile.

La RT illustra il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione di portata ordinamentale.

Il comma 259 reca specifiche tariffe, al fine di assicurare maggiori entrate, per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine di validità dell'attuale autorizzazione per i suddetti medicinali omeopatici e fissa al 30 giugno 2017 il termine per la domanda di rinnovo, secondo le procedure semplificate stabilite dalle norme vigenti, come integrate dal presente comma e dalla determinazione dell'AIFA ivi prevista. Le tariffe summenzionate si applicano anche ai procedimenti di rinnovo in corso.

La RT non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non si procede prudenzialmente a contabilizzare le maggiori entrate derivanti dalla misura.

Il comma 260 demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose e delle modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti. Il decreto stabilisce altresì il periodo in cui è comunque ammessa – in parallelo alla sperimentazione suddetta nell'ambito ospedaliero – la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose.

Il comma 261 stabilisce che dall'attuazione del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT si limita a descrivere gli anzidetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della clausola di invarianza recata dal comma 261 e, soprattutto, del fatto che la produzione e la distribuzione di confezioni monodose appare in realtà suscettibile di generare risparmi nel settore della spesa farmaceutica.

Il comma 262 autorizza il Ministero della salute a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie, nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e

diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.

La RT evidenzia che per il rafforzamento della sicurezza sanitaria è indispensabile che il Ministero della salute possa disporre della Scorta Nazionale Antidoti (SNA), la cui gestione, dopo una prima fase emergenziale (2003-2006) durante la quale è stata in capo al Dipartimento della Protezione Civile, è ritornata interamente nella responsabilità del Ministero. La SNA è formata da farmaci ad azione antidotica, da usare in caso di attacco con aggressivi chimici, distribuiti in depositi di tipo statale e regionale; la differenza tra tali depositi consiste nella dotazione di antidoti (essendo alcuni presenti solo nei depositi statali) e nell'affidamento ad altre Amministrazioni statali (Difesa, Guardia Costiera, CRI) o ad assessorati regionali.

Altre risorse materiali di cui è opportuno l'approvvigionamento e la costante manutenzione per il mantenimento in efficienza sono:

- dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi medico-chirurgici per il personale degli uffici del Ministero della Salute impegnati in attività di vigilanza sanitaria ed, eventualmente, per la popolazione in generale;
- altre risorse sanitarie per attività di *screening* e prevenzione, quali test microbiologici rapidi, misuratori di temperatura (termometri ad infrarossi, *thermal scanner*, etc....);
- isolatori per l'isolamento ed il trasporto in sicurezza di casi con malattie infettive ad alta trasmissibilità confermate o sospette (esempio camere *isoark*, *air transit isolator* – ATI, *stretcher transit isolator* – STI) da mettere a disposizione di amministrazioni statali o regionali;
- una sala crisi in idonea struttura con possibilità di operare effettivamente tutti i giorni H/24 in caso di emergenze sanitarie;
- pannelli digitali con possibilità di inserimento di messaggi variabili (predisposti a cura della competente Direzione generale) sulle epidemie in corso (attualmente Ebola, in precedenza aviaria) e/o schermi digitali interattivi con l'inserimento di materiali visionabili a richiesta del cittadino. Essi sarebbero collocati alle partenze e all'arrivo degli aeroporti ed eventualmente delle stazioni marittime interessate dal traffico internazionale. La spesa dipende dal numero di apparecchiature e potrebbe eventualmente essere modulata in più anni.

In tal modo l'informazione verrebbe veicolata in tempi rapidi, in modo moderno e senza l'impiego di carta con messaggi che spesso dopo pochi giorni sono già superati da nuove informazioni.

Per tali esigenze, si ritiene di dover adeguare lo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della salute (cap.4383/1) di 3 mln di euro per il 2015 e di 1,5 mln di euro a decorrere dal 2016. La RT conclude ricordando che l'emendamento introduttivo della disposizione prevede che alla copertura di tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per gli anni 2015-2017.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	3	1,5	1,5	3	1,5	1,5	3	1,5	1,5

Al riguardo, nulla da osservare in merito all'autorizzazione di spesa. Si rappresenta la possibilità che le autorizzazioni in deroga delle richieste di aspettativa di personale medico e paramedico che intenda prestare la propria opera in Africa per il contrasto dell'epidemia da virus Ebola determini maggiori oneri a carico degli enti e delle aziende del SSN (per esempio, correlati ad un minor utilizzo dei macchinari disponibili, e conseguenti minori entrate), nonché riflessi negativi in termini di qualità delle prestazioni.

Il comma 263 autorizza, al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» presenta al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.

La RT osserva che l'Istituto Nazionale Malattie Infettive INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, istituzione pubblica storica che opera fin dal 1936, e che nel 1996 è stata ufficialmente individuata come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per le malattie infettive, rappresenta una delle eccellenze italiane nel campo, in particolare per ciò che concerne la gestione clinica, nei suoi reparti di isolamento ed alto isolamento, di casi di malattie infettive di speciale interesse per la sanità pubblica quali infezioni da HIV/AIDS, epatiti virali acute e malattie emergenti e riemergenti ad alta trasmissibilità quali ad esempio le febbri emorragiche virali e la tubercolosi nelle sue forme multi resistente (MDR-TB) ed estremamente resistente (XDR-TB) alle terapie farmacologiche.

Presso l'INMI Lazzaro Spallanzani è inoltre attivo uno dei pochi Laboratori esistenti al mondo dotato di massimo livello di contenimento biologico (BSL 4), utilizzato per finalità sia di diagnosi che di ricerca, e l'unico autorizzato in Italia.

In considerazione delle sue caratteristiche e della particolare ed in qualche modo unica expertise, l'INMI Spallanzani nel 2009 ha ricevuto la designazione a Centro collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (CC-OMS) per "Assistenza clinica, Diagnosi, Risposta e Formazione in materia di malattie ad alta contagiosità" e conseguentemente fornisce il supporto operativo, clinico, diagnostico nei confronti dell'OMS e del Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), incluso il trasporto di pazienti da e verso l'INMI, nonché il trasporto di materiale diagnostico, campioni, strumenti per diagnosi ecc..

Nel 2003, a seguito dell'Ordinanza n. 3275 del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata in relazione al grave rischio per la salute pubblica e l'incolumità privata derivante da possibili azioni di natura terroristica, le attrezzature e le strutture dell'INMI Spallanzani sono state ulteriormente potenziate, costruendo all'interno del suo perimetro una nuova struttura, unità per alto isolamento, specificamente dedicata alle patologie ad alta trasmissibilità, per la quale si sta completando l'allestimento tecnico, con caratteristiche tecnicamente avanzate e sofisticate, tali da renderla un patrimonio unico sul territorio nazionale. Inoltre, previo censimento tra i Paesi membri dell'Unione europea, essa può essere «offerta» come presidio per il ricovero di pazienti altamente contagiosi o sospetti tali, secondo apposite convenzioni. Tale unità costituisce, pertanto, un «valore aggiunto» all'interno del citato Istituto, con annessi laboratori attrezzati per la diagnosi microbiologica e molecolare e per la cura di pazienti critici da parte di medici, tecnici e infermieri altamente professionalizzati.

Tuttavia, l'ultimazione dei lavori strutturali e di dotazione tecnologica recentemente completati, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 66 del 2013, non può considerarsi conclusiva della fase di allestimento di questo importante presidio sanitario, in quanto tale allestimento richiede anche una speciale fase di avvio, in considerazione dell'assoluta peculiarità tecnico-sanitaria della struttura in questione. Tale fase di avvio risulta, peraltro, di particolare urgenza, anche in relazione all'epidemia di Ebola.

L'avvio delle attività della predetta struttura, e in particolare l'attivazione di cinque stanze di degenza e l'acquisto dei relativi beni strumentali, comporta i costi stimati come da tabella seguente:

INTERVENTO	COSTO STIMATO in euro
Start up unità alto isolamento: lavori propedeutici, attrezzature elettromedicali, autoclavi, arredi, collegamenti/cablaggi, dotazione informatica	2.810.000
Beni sanitari: reagenti consumabili/kit, dispositivi medici, materiali per prelievi e contenitori, dispositivi di protezione individuale, farmaci, disinfettanti ecc.	1.030.000
Manutenzioni	160.000
Totale	4.000.000

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	2	1	1	2	1	1	2	1	1

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Commi 264-265 (Piano per il risanamento del Molise)

Il comma 264 autorizza per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione Molise, in relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione. L'autorizzazione di spesa è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Accordo Stato-regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico finanziaria del servizio sanitario della regione e il riassetto gestionale dello stesso.

L'erogazione della somma a favore della Regione Molise è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta, al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti (comma 265).

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti	40			40					

La RT afferma che, stante la gravità della situazione della regione sia da un punto di vista economico-finanziario che sanitario, si rende necessario un intervento statale in accompagnamento al Piano straordinario di risanamento per il servizio sanitario della Regione. Dopo sette anni di vigenza del Piano di rientro, la regione produce ancora un alto disavanzo, parzialmente privo di copertura e conseguentemente, il Molise è l'unica regione italiana nella quale durante l'anno 2014 è entrata in vigore la sanzione fiscale prevista dalla legislazione vigente. Inoltre ha accumulato un disavanzo pregresso che, se paragonato alle dimensioni della Lombardia, sarebbe pari a circa 11 miliardi di euro.

Al fine di affrontare la grave situazione economico-finanziaria determinatasi negli anni precedenti, la norma dispone un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015, fino ad un massimo di 40 milioni, subordinatamente alla sottoscrizione di un Accordo Stato-Regioni. L'erogazione è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Al riguardo, andrebbe chiarito il motivo della mancata indicazione nel prospetto riepilogativo di effetti in termini di indebitamento netto pur in presenza di effetti sia in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. In particolare, andrebbe specificato se l'assenza di effetti su tale saldo sia dovuta alla circostanza che l'erogazione in favore della regione Molise sia destinata a coprire i disavanzi pregressi, per i quali già si sono manifestati gli effetti in termini di indebitamento netto e non per coprire le spese che si manifesteranno ex novo nell'anno 2015. Tale ipotesi sarebbe avvalorata anche da una delle finalità espresse dalla norma di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa europea.

Inoltre, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica andrebbero fornite maggiori elementi di dettaglio circa l'effettiva esposizione pregressa della regione, in quanto non risulta chiaro quanto affermato in RT circa l'entità del disavanzo pregresso e la capacità della regione di far fronte con le risorse proprie sia ad abbattere tale disavanzo pregresso sia a coprire integralmente le nuove spese di competenza a decorrere dall'anno 2015.

Comma 266

(Trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del SSN)

La norma è diretta ad incrementare dall'attuale 90 per cento al 95 per cento la quota di risorse del settore sanitario che nel corso dell'anno deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari in quanto trattasi di mero trasferimento di risorse da regione ai propri enti e comunque consente di migliorare la tempistica di pagamento dei debiti verso fornitori e, conseguentemente, di ridurre gli interessi dovuti ai ritardati pagamenti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 267-272

(Razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali)

Il comma 267, al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, apporta modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138¹⁸⁷.

Le modifiche prevedono, fra l'altro, che gli enti locali partecipino obbligatoriamente agli enti di governo. Qualora gli enti locali non aderiscano entro il 1° marzo 2015 o entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo, è previsto il potere sostitutivo del presidente della regione. Si specifica che le deliberazioni degli enti di governo sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Gli enti di governo devono effettuare una relazione che contenga, tra l'altro, un piano economico-finanziario con la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamento *in house* il piano economico-finanziario specifica anche l'assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l'ammontare dell'indebitamento. Il piano economico finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o società di servizi iscritte all'albo degli intermediari finanziari o società di revisione. Inoltre, sempre in caso di affidamento *in house* del servizio pubblico per il quale è stato istituito l'ente di governo, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house* [comma 267, lett. a)].

Si prevede che l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegua nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste [comma 267, lett. b)].

I finanziamenti relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento [comma 267, lett. c)].

Si stabilisce, inoltre, che le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, e i predetti proventi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno [comma 267, lett. d)]¹⁸⁸.

La RT chiarisce che le disposizioni sono finalizzate ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

È previsto, inoltre, al comma 267, lett. d), l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a

¹⁸⁷ Tali norme, già prevedono, nella versione vigente, che le regioni e le province autonome organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala; istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ambiti o bacini. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo.

¹⁸⁸ La norma fa riferimento ai proventi individuati nei seguenti codici SIOPE : - E4121, concernente i proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di Imprese di pubblici servizi. Tale codice attiene alla fattispecie di alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi; - E 4122, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti non appartenenti al comparto delle imprese di pubblici servizi; questo codice concerne il caso di alienazione di partecipazioni in altre imprese.

dismissioni totali o parziali delle proprie partecipate. La norma non determina oneri aggiuntivi atteso che la copertura della spesa effettuata dagli enti a valere sulle entrate da dismissioni mobiliari, che non sono considerate tra le entrate che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto, è rinvenuta nell'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno delle spese operate per acquisto di partecipazioni nelle imprese; spese che, analogamente alle entrate non sono considerate tra le spese che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva in via preliminare che l'obbligo per gli enti locali di partecipazione agli ambiti territoriali ottimali potrebbe produrre economie di scala e incrementi di efficienza con beneficio anche per le finanze degli enti che finanziano le società.

Con riferimento all'obbligo di asseveramento del piano economico-finanziario da parte di istituti di credito o società di servizi iscritte all'albo degli intermediari finanziari o società di revisione ne andrebbero valutati i possibili oneri per gli enti locali (comma 267, lett. a)).

Per quanto concerne la deroga al patto di stabilità recata dal comma 267, lettera d), si rileva che la relazione tecnica afferma testualmente: che la copertura "è rinvenuta nell'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno delle spese operate per acquisto di partecipazioni nelle imprese che non sono considerate tra le spese che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto". Tale considerazione si basa quindi su un'ipotesi di equivalenza tra i due predetti flussi di spesa, quella in conto capitale finanziata con i proventi di dismissioni mobiliari e la spesa per acquisizione di partecipazioni.

A tal proposito si rileva che la relazione tecnica specifica che le norme sono finalizzate ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici e, quindi, anche alla razionalizzazione delle partecipazioni delle società partecipate dagli enti locali. Questo implica che la norma incentiva le dismissioni e, dunque, qualora l'intervento normativo risulti concretamente efficace, il numero di dismissioni è destinato ad aumentare senza un parallelo incremento, a livello di sistema, delle acquisizioni di partecipazioni. Inoltre, le poste da dismissioni e acquisizioni hanno carattere erratico e dunque la compensatività tra incassi per dismissioni e spese per acquisizioni potrebbe risultare, in concreto, non verificata.

Ai fini della verifica di compensatività della norma andrebbe altresì chiarito, sotto il profilo dell'allineamento temporale, se l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità valga esclusivamente per spese in conto capitale erogate nel

medesimo esercizio di acquisizione dei proventi da dismissioni mobiliari a valere sui quali le spese medesime sono finanziate.

Il commi 268-271 prevedono un processo di riorganizzazione delle società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (comma 268): eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il comma 269 prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Gli stessi organi di vertice provvederanno a redigere e trasmettere alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016 una relazione con i risultati conseguiti.

Il comma 270 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Per l'attuazione dei piani operativi, il comma 271 fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis della medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le p.a

Il comma 272 interviene sulla disposizione del Codice ambientale¹⁸⁹ che prevede che sia l'ente di governo dell'ambito a deliberare la forma di gestione ed a provvedere all'affidamento del servizio. La disposizione elimina il requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, stabilendo che debba trattarsi di società "interamente pubbliche" che siano "comunque" partecipate dagli enti locali "ricadenti" nell'ambito del territoriale ottimale. Di conseguenza la norma estende l'affidamento diretto anche alle società partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ambito territoriale.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che i commi 268-270 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi mirano al contenimento delle spese sostenute dalle amministrazioni locali per effetto delle operazioni di razionalizzazione ed efficientamento delle proprie società partecipate.

Con riferimento al comma 271, dopo averne descritto il contenuto, afferma che alla disposizione non si associano effetti finanziari negativi per la

¹⁸⁹ Art. 149-bis, inserito dall'art. 7 del decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.

finanza pubblica in quanto l'applicazione dei predetti incentivi si configura come rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano in grado di assolvere i compiti loro assegnati dal comma 269, anche considerato che l'articolo 2, comma 46 del presente disegno di legge prevede una riduzione dello stanziamento della Corte dei conti.

Articolo 3
(Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale e altre disposizioni in materia di entrata. Fondi speciali e Tabelle. Entrata in vigore)

Commi 1-5
(Aliquota fondi pensione)

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

Il comma 1 modifica l'aliquota prevista all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 252 del 2005 in materia di forme pensionistiche complementari (cd. fondi pensione), innalzandola al 20 per cento; il comma 2 prevede che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50 per cento) e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli.

Il comma 3 aumenta dall'11 al 17 per cento l'aliquota per la rivalutazione del TFR al fine – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – di armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi del comma 4, le nuove aliquote di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie (previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota; contestualmente, la base imponibile è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. Per quanto riguarda il TFR, invece, ai sensi del comma 5 la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

La RT stima i seguenti effetti di gettito:

(milioni di euro.)

2015	2016	2017
+450	+480	+480

La RT afferma che dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati dai fondi pensione si stima che l'incremento possa comportare un recupero di gettito di 340 milioni di euro su base annua, tenendo conto che per i rendimenti riferibili alla quota degli investimenti in titoli di Stato la ritenuta applicata rimane fissata al 12,5%.

Relativamente alla tassazione della rivalutazione del TFR, sulla base dei dati dei versamenti annuali si stima un recupero di circa 140 milioni di euro.

Complessivamente si stima, pertanto, un recupero di gettito di circa 480 milioni di euro su base annua.

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) riporta l'indicato effetto finanziario su tutti e tre i saldi.

Al riguardo, si evidenzia che la RT non provvede a fornire i dati sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione, il che non permette di verificare puntualmente la stima esposta.

Si ricorda che, in particolare, la RT non separa gli effetti finanziari derivanti dai redditi dei titoli pubblici (per i quali la base imponibile, ai sensi del comma 2, è determinata quale rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 20%) sui quali la ritenuta applicata rimane fissata al 12,5% da quelli derivanti dai redditi dei titoli diversi da quelli pubblici per i quali l'aliquota dell'imposta subirà l'innalzamento del 9% (rispetto alla vigente percentuale) arrivando pertanto all'aliquota del 20%. Si ricorda inoltre che il D.L. n. 66 del 2014 aveva quantificato in termini di competenza per il solo anno 2014, ma con effetti di cassa a valere sull'anno 2015, un maggior gettito dovuto al temporaneo innalzamento dell'aliquota dall'11% all'11,5% stimato in circa 24,4 mln di euro; considerando quindi la stima presentata con il provvedimento all'esame si ritiene coerente il maggior gettito quantificato per il solo anno 2015 pari a 450 mln di euro¹⁹⁰.

Non viene inoltre specificato se si sia tenuto conto – ed eventualmente in che misura e sulla base di quali ipotesi – dell'impatto finanziario di un possibile effetto disincentivante rispetto all'alimentazione dei fondi pensione, in conseguenza del significativo aumento delle imposte sostitutive in esame. In particolare, si ricorda che la normativa vigente permette ai lavoratori italiani di partecipare ai fondi pensione costituiti all'estero, in virtù della direttiva CE del 3 giugno 2003¹⁹¹ (c.d. fondi paneuropei) e che esistono attualmente paesi dell'Unione europea che non prevedono alcuna tassazione dei rendimenti dei programmi pensionistici¹⁹². Eventuali scelte in tal senso da parte dei lavoratori potrebbero verosimilmente assumere dimensioni di una certa entità nel corso del tempo, prefigurando conseguentemente un flusso di maggiori entrate tendenzialmente decrescente nel tempo, piuttosto che stabile come rappresentato dalla RT.

Comma 6 (Rivalutazione terreni e partecipazioni)

Il comma in esame riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2016, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2015.

¹⁹⁰ Infatti il calcolo riviene da: $340 - 24,4 + 140 = 455,6$ mln di euro.

¹⁹¹ La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 28/2007.

¹⁹² Ci si limita infatti a tassare le prestazioni al momento della loro erogazione.

La RT quantifica gli effetti finanziari associabili nel triennio alla disposizione in esame come rappresentato dalla tabella seguente:

(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018
+ 200	+ 100 -	+ 100	- 33

La RT ricorda che, dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta più volte, da ultimo con l'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014). In quel caso era stato previsto un gettito 2014 pari a circa 200 milioni di euro; sulla base dell'andamento dei dati di versamento F24 il gettito 2014 lordo specificatamente attribuibile all'ultima riproposizione risulta pari a circa 350 milioni di euro. Utilizzando la medesima modalità di calcolo utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento, e tenendo conto della minore liquidità disponibile, la RT ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015) corrisponda, come potenziale interesse ed adesione, a circa due terzi degli ultimi effetti emersi (riferiti a loro volta ad una estensione temporale del possesso pari a un anno). Si tratta quindi di 200 milioni di euro stimati rispetto a circa 350 milioni di euro effettivi. Per il biennio 2016-2017 si stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2018 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione ripropone la metodologia ed i valori utilizzati con riferimento a precedenti disposizioni di proroga della normativa in oggetto di analogo tenore. Tuttavia, si evidenzia che la possibilità di rivalutare i beni in oggetto a distanza di un breve lasso di tempo (un anno) prevede la necessità di valutare con un elevato grado di prudenza la concreta possibilità di ottenere il maggior gettito stimato in quanto quest'ultimo deriverebbe da rivalutazioni di beni mai rivalutati finora la cui base imponibile, stante la numerosità delle volte in cui si è riproposta l'agevolazione in discorso, si suppone più limitata rispetto a quella utilizzata nelle precedenti proroghe con possibili conseguenti effetti negativi sul maggior gettito ipotizzato.

Commi 7-11 ***(Reverse charge e split payment)***

Il comma 7, lettera *a*) del presente articolo intende estendere il meccanismo di inversione contabile¹⁹³ (c.d. reverse charge) ad ulteriori tipologie di prestazioni di servizi e

¹⁹³ Il meccanismo dell'inversione contabile prevede che al pagamento dell'IVA sia tenuto il cessionario – in deroga alla disciplina generale che prevede che l'imposta sia dovuta all'erario dai soggetti cedenti i beni o prestatori di servizi – se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Tecnicamente la

cessioni di beni rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 17 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di soggetti passivi nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

In particolare, il punto 1) della lettera *a*) modifica il citato articolo 17, comma 6, lettera *a*) – che attualmente limita il meccanismo del *reverse charge* solo alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che costruiscono o ristrutturano immobili o nei confronti di appaltatori principali o altri subappaltatori – nel senso di escludere da tale limitazione soggettiva le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Infatti tali prestazioni di servizi vengono ricondotte al meccanismo di inversione contabile mediante il punto 2) della lettera *a*) del comma 7 in argomento che, introducendo la nuova lettera *a-ter*) al citato articolo 17 del D.P.R. 633/1972, ne prevede l'applicazione in tutti i casi, senza limitazioni con riferimento ai soggetti appaltatori ed al settore edile.

Il successivo punto 3) della lettera *a*) inserisce tre nuove tipologie di cessioni, nell'ambito del settore energetico, a cui si applica il citato meccanismo del *reverse charge*, anche se in via temporanea, per soli quattro anni, così come disposto nel comma 9 del presente articolo. Nello specifico la nuova lettera *d-bis* estende l'inversione contabile ai trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra¹⁹⁴; la novella contenuta nella lettera *d-ter* la dispone per i trasferimenti di altre unità, che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE, e per le cessioni dei certificati relativi all'energia ed al gas; infine la nuova lettera *d-quater* estende il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori¹⁹⁵ stabiliti nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 7bis, comma 3, lettera *a*) del citato DPR633/1972). La Camera dei deputati ha aggiunto la lettera *d-quinquies* al comma in esame, estendendo in tal modo ulteriormente il meccanismo del *reverse charge* anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati¹⁹⁶, supermercati¹⁹⁷ e *discount* alimentari¹⁹⁸, subordinandolo, però, al rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea di una misura di deroga, così come peraltro già prevista dal comma 9 del presente articolo che conseguentemente viene modificato ed al cui commento si rinvia.

La lettera *b*) del medesimo comma, aggiungendo l'articolo 17-ter al citato DPR 633/1972, dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*) secondo modalità e termini che saranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari¹⁹⁹, direttamente all'erario.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2 al citato articolo 17-ter; nel merito si prevede che le disposizioni sullo *split payment* non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Ulteriore novella è contenuta nella lettera *c*) in cui, modificando il vigente articolo 30, secondo comma, lettera *a*) del DPR 633/1972, si dispone che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che, pertanto, si potranno trovare in frequente eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni attive,

fattura, senza addebito di IVA, viene emessa dal cedente (venditore) con l'indicazione di "inversione contabile"; sarà poi il cessionario (acquirente) che integrerà la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'IVA e la corrispondente annotazione sia nel registro delle fatture o corrispettivi (registro delle vendite) sia nel registro degli acquisti.

¹⁹⁴ Così come definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della stessa direttiva.

¹⁹⁵ Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.

¹⁹⁶ Codice ATECO 2007: 47.11.1.

¹⁹⁷ Codice ATECO 2007: 47.11.2.

¹⁹⁸ Codice ATECO 2007: 47.11.3.

¹⁹⁹ La norma specifica che i cessionari o committenti non debbono essere debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del DPR 633/1972.

La Camera dei deputati ha introdotto la lettera d) al fine di estendere l'inversione contabile anche alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

È stato inoltre introdotto il comma 8 il quale dispone che, con il decreto previsto nel nuovo articolo 17-ter del citato D.P.R. 633/1972, siano individuati, tra coloro nei cui confronti il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso articolo 17-ter limitatamente alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a *split payment*.

Il comma 9 prevede che le disposizioni concernenti l'inversione contabile, di cui alla precedente lettera a), numero 3) – quindi quelle relative alle quote di emissioni di gas serra, ai certificati ed alle cessioni di gas ed energia elettrica, nonché alle cessioni verso la grande distribuzione – sono applicabili per un periodo di quattro anni²⁰⁰.

Il comma 10, modificato durante l'esame parlamentare, dispone che l'efficacia dello *split payment*, di cui alla precedente lettera b), nonché dell'ampliamento dei casi di reverse charge anche alle cessioni verso la grande distribuzione di cui alla nuova lettera *d-quinquies*) del presente articolo, siano subordinati al rilascio dell'autorizzazione ad una misura di deroga²⁰¹ da parte del Consiglio dell'unione europea. In caso di mancato rilascio si prevede che il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio provvedimento da adottare entro il 30 giugno 2015, possa aumentare l'aliquota dell'accisa sulla benzina con e senza piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in misura tale da garantire maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015. Tali maggiori entrate da assicurare subiscono un forte incremento, rispetto alla stima originaria indicata nella norma del ddl (art. 44, comma 9 – AC2679 bis)²⁰², per effetto dell'introduzione della citata lettera *d-quinquies* in materia di inversione contabile per le cessioni di beni alla grande distribuzione.

Infine il comma 11 stabilisce che nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'IVA, ai sensi del nuovo articolo 17-ter del DPR633/1972, – introdotto dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo in esame – si applicano le sanzioni amministrative previste per gli omessi o tardivi versamenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e le relative somme dovute sono rimosse attraverso atto di recupero motivato emanato dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311²⁰³.

La RT, con riferimento alla normativa inerente al *reverse charge* contenuta nel comma 7, lettera a) e nel comma 8 dell'articolo in esame, evidenzia che le nuove disposizioni operano in settori che secondo l'esperienza degli stati comunitari sono ad alto rischio di evasione IVA, prevedendo pertanto il trasferimento dell'obbligo di versare l'imposta al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi in luogo del soggetto cedente (meccanismo del

²⁰⁰ La durata di quattro anni, del regime speciale qui descritto è conforme a quanto previsto dall'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE il quale disciplina il carattere temporaneo della misura che deve avere una durata non inferiore a due anni, ma che comunque non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2018.

²⁰¹ Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

²⁰² Che prevedeva maggiori entrate per 988 mln di euro.

²⁰³ L'articolo 1, comma 421, attribuisce all'agenzia delle Entrate il potere di emanare un apposito «atto di recupero del credito» che deve essere motivato e notificato al contribuente, con le modalità previste per gli avvisi di accertamento. Questo atto di recupero del credito d'imposta può essere emanato anche prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di mancato versamento nel termine delle somme indicate nell'atto emanato dall'ufficio per il recupero del credito, questo potrà procedere a riscossione coattiva. Per espressa disposizione normativa, l'emanazione di questo atto non pregiudica l'esercizio del potere di accertamento. Il comma 421 non prevede l'autonoma impugnabilità dell'atto di recupero del credito d'imposta di fronte al giudice tributario. Pertanto, vista la natura tassativa dell'elenco degli atti impugnabili (articolo 19, decreto legislativo 546/1992), si deve ritenere che, in assenza di altre precisazioni, è possibile contestare il provvedimento solo impugnando il successivo atto di iscrizione a ruolo.

reverse charge). Tale meccanismo può generare un incremento di gettito a condizione che il soggetto passivo della prestazione, ossia il cliente, sia più affidabile rispetto al fornitore con riferimento al rispetto degli obblighi tributari. Quindi verifica – in prima analisi per i soli settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43) – che il soggetto cliente abbia una minore propensione sia a non dichiarare l’IVA sulle operazioni imponibili sia a non effettuare il versamento dell’imposta dovuta, rispetto al fornitore. Pertanto al fine di tener conto di questi aspetti, generatori di maggiore affidabilità del cliente, rispetto al fornitore del bene o prestatore del servizio, utilizza la formula in base alla quale il recupero di gettito potenziale è dato dalla somma tra la maggiore IVA dichiarata dai clienti in regime di inversione contabile (rispetto a quella dichiarata attualmente dai fornitori) e la maggiore IVA dichiarata derivante dalla differente propensione dei fornitori rispetto ai clienti di non versare l’IVA dichiarata. Quindi il recupero di gettito è sottoposto alla stima delle citate due componenti; i dati utilizzati vengono presi da quelli derivanti dal c.d. “spesometro”²⁰⁴ del 2011 selezionando i fornitori ed i clienti che svolgono attività riconducibili ai sopra citati codici ATECO. Di essi fornisce la numerosità, per l’anno d’imposta 2011, esposta nella tabella sottostante:

	Clienti	Fornitori
Pulizie	215.581	29.268
Edilizia specializzata	1.306.835	376.910

Ritiene che la maggiore propensione dei soggetti fornitori rispetto ai clienti ad occultare le operazioni imponibili ai fini IVA derivi dall’analisi sia dei risultati sull’attività di accertamento svolta dall’Agenzia delle entrate, sia dalla differenza di dimensioni di valore medio di IVA dichiarata (quindi come differenza media tra IVA a credito ed IVA a debito) così come esposto nella seguente tabella:

(euro)

Edilizia specializzata		
	Clienti	Fornitori
Iva a debito (VL3)	66.036	8.150
Iva a credito (VL4)	16.316	3.456
Iva dichiarata	49.720	4.693
Pulizie		
	Clienti	Fornitori
Iva a debito (VL3)	290.156	42.955

²⁰⁴ Lo Spesometro, cioè la “Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva” è uno strumento di controllo che consente all’Amministrazione Finanziaria di vigilare e prevenire tutte le azioni fraudolente in merito sia alle operazioni IVA (come false fatturazioni, frodi Carosello, ecc) sia all’imposizione sul reddito.

Iva a credito (VL4)	58.736	872
Iva dichiarata	231.420	42.083

Sostiene quindi che la differenza di dimensioni sia significativa ai fini della stima della propensione all'evasione in quanto questa sembra diminuire all'aumentare delle dimensioni e della complessità organizzativa dell'impresa.

Poiché la norma si riferisce a servizi prestati da soggetti fornitori di dimensioni mediamente inferiori rispetto ai propri clienti, ipotizza che gli effetti derivanti dall'inversione contabile possano essere simili a quelli che si sono avuti nel 2007 quando fu introdotto il reverse charge per i subappalti in edilizia²⁰⁵. Dai dati aggregati risulta che nell'anno 2007, l'IVA di competenza dell'intero settore delle costruzioni crebbe con un aumento pari al 109% che fu però influenzato da molte innovazioni legislative che interessarono il settore, oltre alla norma del reverse charge. Quindi, al fine di estrapolare dai citati risultati il solo impatto finanziario dovuto all'inversione contabile, esclude le imprese che non sono state coinvolte nel procedimento dell'inversione stimandone l'incremento dell'IVA media dichiarata per effetto di norme diverse da quelle del reverse charge; pertanto quantifica per differenza il maggior gettito IVA imputabile al meccanismo dell'inversione contabile che risulta essere pari ad una quota del 40% rispetto all'incremento totale. Applicando tale percentuale agli incrementi di IVA (registrati tra l'anno 2011 e l'anno 2010) dichiarata dai prestatori dei servizi, nell'ambito dell'edilizia specializzata e delle pulizie, ottiene una stima della maggiore IVA che si sarebbe dichiarata qualora fosse stato applicato il reverse charge nell'anno 2011. I dati vengono espressi nella seguente tabella:

Settore	Iva dichiarata* nel 2010	Iva dichiarata* nel 2011	Var.ne in %	Incremento applicato RC (in %)	<i>Δ</i> iva dichiarata
Edilizia specializzata	1.420.912.796	1.768.886.253	24,5%	9,7%	137.292.547
Pulizie	1.144.163.594	1.231.678.283	7,6%	3%	34.528.825

Nell'ultima colonna viene pertanto evidenziato l'incremento di IVA dovuto all'ipotesi di applicazione dell'inversione contabile nei diversi settori analizzati.

Con riferimento invece alla propensione ad omettere il versamento dell'IVA la RT effettua un'analisi specifica utilizzando i dati provenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni; nel merito quantifica, per gli anni dal 2009 al 2011, la percentuale dei soggetti controllati (sottoposti ad accertamento ex art. 36bis) suddivisi per settore e tra clienti e fornitori, riportandone i risultati nella sottostante tabella:

²⁰⁵ Con l'articolo 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223.

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	11,0%	14,2%	9,6%	30,2%
2010	11,3%	14,8%	9,9%	31,6%
2011	13,3%	17,3%	11,8%	35,6%

Dall'analisi dei valori percentuali si evince che l'evasione da omesso versamento è più diffusa tra i fornitori che tra i clienti ed in particolare nel settore delle pulizie. Pertanto per stimare i parametri relativi: 1) alla propensione dei clienti a non versare l'IVA dichiarata; 2) alla propensione dei fornitori a non versare l'IVA dichiarata, rapporta il maggior debito ed il minor credito (quindi i valori di rettifica derivanti dalle procedure di controllo) relativi a ciascuno degli anni di imposta all'IVA dichiarata sia dai fornitori che dai clienti e per entrambi i settori, ottenendo i seguenti valori che esprimono la percentuale di maggior debito e minor credito suddivisa tra clienti e fornitori, rispetto all'IVA dichiarata:

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	2,5%	27,0%	0,9%	12,4%
2010	2,7%	23,4%	0,9%	13,0%
2011	3,3%	23,5%	1,1%	13,6%
Media	2,83%	24,63%	0,97%	13%

Utilizza quindi come indicatore delle due propensioni il valore medio del triennio, così come rappresentato nella tabella precedente, che applicato alla variazione dell'IVA dovuta all'introduzione del meccanismo del reverse charge genera i valori, suddivisi per aree di settore, esposti nella tabella sottostante:

Settore dell'edilizia specializzata	
Δiva dichiarata	137.292.547
Δiva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	133.402.592 (1)
Iva dichiarata	1.768.886.253
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	385.617.203 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=519.019.795
Settore delle pulizie	
Δiva dichiarata	34.528.825
Δiva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	34.195.046 (1)
Iva dichiarata	1.231.678.283
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	148.211.953 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=182.407.000

La stima complessiva del recupero di gettito di circa 700 mln di euro²⁰⁶ è quindi data dalla somma delle maggiori entrate per ognuno dei settori esaminati; tuttavia, il dato contiene anche le operazioni già incluse nella stima del recupero IVA derivante dalle cessioni dei servizi in esame verso la pubblica amministrazione²⁰⁷ (*split payment*), pertanto viene opportunamente rettificato al fine di evitare duplicazioni nella quantificazione. Sottraendo quindi una percentuale pari al 4,7% per il settore dell'edilizia specializzata e pari al 12,9% per il settore delle pulizie, ottiene un recupero di gettito per la sola IVA di circa 650 mln di euro²⁰⁸.

Conclude evidenziando che per motivi prudenziali non considera l'eventuale recupero di gettito derivante dall'emersione di imponibile ai fini delle imposte dirette.

Per quanto concerne invece il potenziale recupero di gettito derivante dai settori delle quote di emissione di gas ad effetto serra, dell'energia e del gas la RT rappresenta i rilevanti fenomeni di frode fiscale (di tipo "frodi carosello") che si manifestano nei settori in esame. In particolare evidenzia che le attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria hanno portato ad una quantificazione del danno erariale per gli anni dal 2009 a 2011, in termini di IVA evasa, per complessivi 500 mln di euro circa. Evidenzia inoltre che tali fenomeni

²⁰⁶ 519 mln + 182 mln = 700 mln di euro

²⁰⁷ Per essi la quantificazione verrà analizzata successivamente con riferimento alle disposizioni contenute nel presente articolo, comma 7, lettere b) e C9 e commi 9 e 10.

²⁰⁸ Quindi: $[(519 \times (1 - 0.047)) + (182 \times (1 - 0.129))] = 650$ mln di euro.

di frode fiscale sono presenti tuttora sul mercato nazionale e che l'Italia è uno dei pochi paesi dell'Unione europea a non aver ancora introdotto il meccanismo del *reverse charge* nel settore delle emissioni di gas ad effetto serra. Pertanto secondo una recente analisi, si ipotizza, per questo settore, una potenziale perdita di gettito in termini di IVA evasa pari a circa 250 mln di euro per anno. Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento al mercato dell'energia e del gas per il quale, la RT segnala che in tempi molto recenti è stata conclusa un'attività di controllo effettuata nei confronti di un gruppo societario che ha messo in luce un'evasione IVA per oltre 250 mln di euro. Sulla base di tali elementi quindi arriva a stimare un potenziale recupero di gettito a titolo di IVA annuo di circa 250 mln di euro.

Quindi gli effetti finanziari congiunti derivanti dall'ampliamento del meccanismo del *reverse charge* nei settori considerati nel loro complesso, (quindi i settori: edilizia, pulizie, emissione di gas inquinanti, energia e gas), sarà pari ad un maggior gettito per complessivi 900 mln²⁰⁹ di euro annui a decorrere dal 2015 e fino al 2018 per poi attestarsi su un importo di 650 mln di euro a decorrere dal 2019.

Con riferimento alla quantificazione relativa allo *split payment* di cui al comma 7, lettera b), c) e commi 9 e 10 del presente articolo, la RT evidenzia che anche agli acquisti della pubblica amministrazione (P.A.) gravati da IVA, si potrà applicare il sistema dell'inversione contabile. Ipotizza quindi che la nuova disposizione dovrebbe produrre recupero di gettito IVA per effetto dell'eliminazione del tasso di "perdita" (*gap*) dell'imposta dovuta ai diversi passaggi tra cliente pubblico e fornitore privato; il maggior gettito deriverebbe pertanto dalla maggiore affidabilità fiscale dell'acquirente (pubblica amministrazione) rispetto a quella del fornitore del bene/servizio.

La procedura di stima del maggior gettito si basa sul confronto tra i dati relativi alle cessioni a favore della P.A. risultanti dallo "spesometro" per l'anno 2011 e le stime della base imponibile non dichiarata da parte dei fornitori, risultante dall'elaborazione fornita dall'Agenzia delle entrate su dati IRAP. Rapportando tali valori ottiene una stima della propensione al *gap* (evasione) dei fornitori che moltiplicata per la base imponibile derivante dai dati dello spesometro, fornisce un primo importo della base imponibile non dichiarata da parte dei fornitori.

Aggiungendo ad esso l'importo della base imponibile dichiarata dai fornitori (desunta dai dati dello spesometro) si ottiene la base imponibile potenziale che deriva dalle cessioni verso le P.A. Poiché ipotizza che la propensione all'evasione da parte dell'acquirente sia uguale a zero, sostiene che

²⁰⁹ Dato da: 650 mln di euro + 250 mln di euro = 900 mln di euro.

il recupero teorico di evasione sia pari all'ammontare totale della base imponibile non dichiarata da parte dei fornitori.

Quindi espone i dati relativi alle variabili utilizzate per la stima del recupero di gettito nella tabella sottostante, suddivisa per settori di attività economica dei fornitori.

(milioni di euro)

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili da spesometro	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BIT*(1+BIN D/BID)	GAP Fornitori	GAP Acquirente (PA)	Recupero di imposta
Agricoltura, silvicoltura e pesca	251	64.49%	414	162	0	162
Industrie alimentari	95	9.31%	104	9	0	9
Fabbricazione di prodotti farmaceutici	3,185	5.46%	3,359	174	0	174
Fabbricazione di computer ecc.	409	7.57%	440	31	0	31
Estrattive e altre manifatturiere	1,988	7.08%	2,129	141	0	141
Energia e acqua	6,813	0.63%	6,856	43	0	43
Costruzioni	13,185	35.32%	17,843	4,657	0	4,657
Commercio e riparazioni automotoveicoli	124	62.00%	201	77	0	77
Commercio ingrosso alimentari	123	21.74%	149	27	0	27
Commercio ingrosso non alimentare	3,945	21.74%	4,802	858	0	858
Commercio al dettaglio non specializzato	25	16.04%	30	4	0	4
Commercio al dettaglio specializzato alimentare	21	16.04%	24	3	0	3
Commercio al dettaglio specializzato non alimentare	3,940	16.04%	4,573	632	0	632
Attività di alloggio	129	57.94%	204	75	0	75
Attività di servizi di ristorazione	1,328	103.11%	2,696	1,369	0	1,369
Amministrazione pubblica	367	0.00%	367	0	0	0
Istruzione	509	55.92%	794	285	0	285
Sanità ed assistenza sociale	14,519	12.47%	16,330	1,810	0	1,810
Altre attività di servizi	16,047	71.32%	27,491	11,445	0	11,445
TOTALE	67,004		88,806	21,802	21,802	21,802

La tabella precedente espone, nell'ultima colonna, il recupero di imposta (anche se correttamente si dovrebbe parlare di recupero di imponibile).

Inoltre la RT evidenzia che ai fini della stima si è utilizzato il rapporto relativo alla propensione all'evasione da parte dei fornitori della P.A. per un importo pari al 24,5%; quindi i risultati dell'elaborazione vengono riepilogati nella sottostante tabella che individua, attraverso l'identificazione di un livello superiore ed inferiore di perdita di base imponibile, un recupero di gettito di IVA evasa che oscilla tra 741 mln e 1.235 mln di euro.

DESCRIZIONE	2011
Base IVA della PA	87,804
IVA di competenza	14,074
Aliquota PA	16.0%
Aliquota sistema potenziale	14.9%
Aliquota su transazioni evase	16.1%
Differenza	1.2%
Stima aliquota PA su evaso	17.2%
Base evasa su base potenziale totale economia	24.5%
Tasso di perdita base (1/3 del totale - limite superiore)	8.2%
Tasso di perdita base (1/5 del totale - limite inferiore)	4.9%
Stima base evasa (limite superiore)	7,185
Stima imposta evasa (limite superiore)	1,235
Stima base evasa (limite inferiore)	4,311
Stima imposta evasa (limite inferiore)	741

Infine stima, scegliendo il valore medio dei valori individuati come limite massimo e limite minimo, che la disposizione comporti effetti positivi per circa 988 mln di euro a decorrere dall'anno 2015 a titolo di IVA.

Conclude evidenziando che in assenza di rilascio della deroga da parte del Consiglio dell'unione europea, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvederà ad aumentare le aliquote di accisa sulla benzina (con e senza piombo) e sul gasolio usato come carburante al fine di assicurare maggiori entrate nette non inferiori ai citati 988 mln di euro.

Per quanto riguarda invece la modifica approvata dalla Camera dei deputati che ha ampliato ulteriormente i casi di *reverse charge* alla grande distribuzione, la RT integrativa – a differenza della metodologia utilizzata per la stima dell'inversione contabile per l'estensione ai settori dell'edilizia specializzata e delle pulizie – utilizza il procedimento di quantificazione esposto in tema di *split payment* da applicare agli acquisti della P.A.²¹⁰. Quindi adopera i dati dello “spesometro” 2011 con riferimento alle cessioni registrate come

²¹⁰ Anche se gli aggregati utilizzati ai fini delle due stime sono concettualmente i medesimi.

vendite alla grande distribuzione, così come individuata dai citati codici ATECO. Stima pertanto l'intensità della evasione fiscale per mezzo di elaborazioni su dati IRAP. Con l'uso di tali informazioni ottiene un'ipotetica base imponibile riferita al totale dei fornitori da cui, sottraendo la base imponibile da essi dichiarata, ricava la minore imposta IVA versata dai fornitori sulle cessioni verso la grande distribuzione. Dai dati risulta che la propensione all'evasione dei dettaglianti di minore dimensione è più elevata rispetto a quella dei soggetti acquirenti, grande distribuzione. Espone in tabella i dati rilevati nell'elaborazione che evidenzia la stima del recupero di base evasa derivante dall'applicazione del *reverse charge* alla grande distribuzione; in essa si mostra un recupero di base imponibile a fini IVA di circa 4,855 mld di euro. Pertanto il corrispondente recupero d'imposta è calcolato applicando al suddetto valore l'aliquota del 15% sulle operazioni occultate; si ottiene quindi un maggior gettito a titolo di IVA di circa 728 mln di euro a decorrere dal 2015.

Poiché l'operatività della norma dalla quale deriverebbe il recupero di gettito in esame è subordinata, come per lo *split payment*, all'autorizzazione dell'Unione europea, la somma stimata va ad incrementare il valore originario pari a 988 mln di euro, ed è rideterminata complessivi 1.716 mln di euro; somma che, in caso di mancata deroga comunitaria, dovrà essere assicurata da un aumento delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio.

Per quanto attiene alle modifica contenuta nella lettera d) dell'articolo 7 e concernente l'estensione del *reverse charge* ai bancali in legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo è stata fornita apposita quantificazione nella RT integrativa; in particolare essa si basa sulle attività di contrasto dei fenomeni di frode nel settore in parola che hanno consentito di contestare, nel biennio 2006-2007, violazioni in materia di IVA di circa 200 mln di euro cui corrisponde un'imposta evasa di circa 38 mln di euro nel biennio in discorso. Pertanto ipotizza che sia ragionevole supporre che il fenomeno evasivo possa essere ridotto a circa la metà di quello oggetto delle citate attività e che dei circa 19 mln di euro accertati prudenzialmente si possa stimare un recupero di gettito pari ad un ulteriore 50% e quindi a circa 10 mln di euro annui.

Gli effetti complessivi delle disposizioni sul *reverse charge* sono pertanto rappresentati dalla tabella seguente:

(milioni di euro)

2015	2016	2017	2018	2019
+1.638	+1.638	+1.638	+1.638	+660

Al riguardo si evidenzia che gli effetti finanziari positivi associati alle disposizioni in esame sono utilizzati per compensare gli oneri associati al ddl in esame nella misura indicata nel prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) e rappresentata come segue:

	s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<i>Reverse charge</i>	e	t	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0
<i>Split payment generalizzato (con clausola salvaguardia)</i>	e	t	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0
<i>Estensione reverse charge a bancali in legno (pallets)</i>	e	t	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Si tratta di un recupero di gettito che si ipotizza possa derivare dall'azione di contrasto all'evasione fiscale nei settori considerati attraverso l'estensione del *reverse charge* agli stessi e l'introduzione dello *split payment*.

In premessa, dal punto di vista metodologico si ricorda che la legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) nel disciplinare il contenuto tipico della manovra di finanza pubblica, riferisce alla legge di stabilità la possibilità di indicare "le misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore" (art. 11, comma 3, lett. b)) nonché di porre in essere "le norme che comportano aumenti di entrata (o riduzioni di spesa) con esclusione di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio" (art. 11, comma 3, lett. i)). La legge di stabilità inoltre: "può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, (...) nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente". L'articolo 17 della legge di contabilità, a sua volta, dispone che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le forme indicate dalla stessa tra cui l'introduzione di modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (art. 17, comma 1, lett. c))²¹¹.

²¹¹ Si osserva che l'espressione "nuove o maggiori entrate" è a rigore da intendersi riferita alla introduzione di nuovi tributi od oneri contributivi ovvero all'inasprimento di quelli esistenti in relazione, ad esempio, ad allargamenti della base imponibile o incrementi delle aliquote. Le entrate rivenienti da modifiche legislative diverse che perseguono l'obiettivo di recuperare gettito attraverso strumenti di contrasto dell'evasione/elusione fiscale non sono espressamente contemplate tra le forme di coperture ammesse dalla legge di contabilità. Si tratta di una mancata considerazione che può ascriversi alla natura dell'intervento – volto non già ad accrescere la pressione fiscale ma a recuperare entrate non incassate che, di norma, sono state già scontate nei tendenziali – ed alle incertezze, difficoltà e disallineamenti temporali rispetto alle previsioni, dovuti anche ai tempi tecnici di implementazione degli strumenti e delle azioni di contrasto che si rinvergono nelle attività di recupero di gettito; aspetti questi che dovrebbero indurre in ottica prudenziale a non utilizzare tali fattispecie per la compensazione di oneri, pena il rischio elevato di registrare *ex post* squilibri finanziari.

Si richiama l'attenzione su una recente decisione della Corte costituzionale che, pur riferita alla legislazione regionale, ha indicato in materia principi di portata generale, validi anche per il legislatore nazionale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 141 del 2014, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria della regione Campania n. 4 del 14 marzo 2011, ha accolto la censura riferita alla destinazione di "maggiori entrate derivanti dal recupero

Anche la Corte dei conti, con riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 66/2014, nella parte in cui utilizzava tra le coperture degli oneri maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale (300 milioni annui dal 2014), pur potendosi ritenere plausibile il percorso valutativo seguito dal Governo, ricordava che la legge di contabilità (art. 17 della legge n. 196 del 2009) si esprime in senso contrario nei confronti della possibilità di utilizzare a copertura maggiori entrate a legislazione vigente, vietandola sia esplicitamente (comma 1-*bis*) sia implicitamente nel momento in cui si ancorano le nuove o maggiori entrate, ai fini della copertura di oneri, a modificazioni legislative intervenute in tal senso (comma 1, lettera c))²¹².

Si ricorda che la Corte dei conti, nella Audizione del 3 novembre 2014 sul ddl in esame, con riferimento alle misure sul versante entrate previste dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, ha evidenziato "le incertezze e i rischi insiti nel ritorno ad un utilizzo improprio dei proventi (per loro natura incerti) della lotta all'evasione, per coprire spese o sgravi fiscali certi".

Anche la Banca d'Italia, nell'audizione del 3 novembre scorso, riguardo alle misure di contrasto all'evasione previste nel disegno di legge in commento, nell'affermare che alcuni interventi inclusi nella legge di stabilità sono potenzialmente in grado di incidere sul fenomeno, ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà della stima degli effetti sul gettito, data la natura dei fenomeni considerati.

Nel passare a considerare la quantificazione proposta in RT, una prima osservazione di carattere generale interessa il recupero di gettito IVA che si ipotizza possa derivare dall'applicazione del *reverse charge* e dello *split payment* nel presupposto dell'esistenza di un alto livello di evasione e frode fiscale che interessa in particolare i settori qui all'esame. Sul punto si rammenta che le frodi nel settore dell'IVA incidono direttamente sul bilancio dell'Unione europea²¹³ e

dell'evasione fiscale", all'incremento di taluni fondi di riserva in quanto l'implementazione delle spese obbligatorie e le spese imprevedute che ne derivava era stata operata in assenza di copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero richiamo alle maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario. La Corte ha affermato che la predetta destinazione delle maggiori entrate da recupero dell'evasione fiscale si traduce in un surrettizio aumento di dette spese, non altrimenti specificate e senza che, in violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura, posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (si tratta del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, dal 24 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario – convenzione con l'Agenzia delle entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare.

²¹² Cfr. sul punto: Corte dei Conti – Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulla quantificazione degli oneri – maggio agosto 2014, p. 43 ss.

²¹³ In proposito si veda anche Corte dei Conti – a Relazione annuale al Parlamento per l'anno 2013 sui rapporti finanziari con l'UE e l'utilizzazione dei Fondi comunitari (pagg. 179 e ss). L'acquisizione delle risorse proprie dell'UE si traduce nell'accreditamento, in favore dell'UE, degli importi riferiti alle singole risorse, effettuato dagli Stati membri su un conto esente da spese, aperto, a nome della Commissione, presso il MEF. L'iscrizione della risorsa propria IVA è effettuata entro il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi di bilancio. La risorsa propria IVA risulta

che sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito da IVA e la messa a disposizione nel bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse proprie rivenienti dall'imposta sul valore aggiunto²¹⁴. La stima proposta, ancorché riferita genericamente al recupero di gettito a titolo di IVA, non dovrebbe riguardare la quota parte del recupero di gettito IVA imputabile all'assolvimento degli obblighi comunitari in tema di risorse proprie e che, per tale ragione, sono da considerare indisponibili per il bilancio nazionale.

In relazione all'ampliamento del meccanismo del *reverse charge* si osserva quanto segue.

Con riferimento all'assimilazione degli effetti a quelli registrati nel 2007 – anno in cui il meccanismo dell'inversione contabile è stato introdotto per i subappalti in edilizia – si rappresenta che la stima considera l'incremento dell'IVA in termini di sola competenza, laddove la quantificazione della variazione di gettito dovrebbe basarsi anche, e soprattutto, sugli effetti di cassa, almeno per il primo periodo di applicazione. La RT stima il maggior gettito con riferimento alla potenziale maggior IVA che risulterebbe dichiarata nell'ambito dei settori destinatari del nuovo regime fiscale senza considerare eventuali disallineamenti temporali che potrebbero verificarsi in termini di flussi finanziari di cassa²¹⁵. Non ultimo sul punto influisce anche la possibilità che i fornitori – che non saranno più in posizione di soggetti a debito di imposta per le operazioni a cui si applica l'inversione contabile – chiedano a rimborso o compensino la maggiore IVA a credito che si potrà determinare per effetto della nuova norma.

L'analisi degli effetti finanziari ipotizzati viene condotta con riferimento al solo anno 2007 senza indicare l'andamento del gettito IVA, presumibilmente imputabile al cambio di regime fiscale, per gli anni successivi. Infatti in via prudenziale, poiché gli effetti non sono tutti imputabili al *reverse charge* – così come peraltro ben evidenzia la RT stessa – l'analisi dei dati si sarebbe dovuta condurre su un arco temporale di medio-lungo periodo al fine di poter meglio depurare le informazioni da eventuali andamenti congiunturali o legati a specifiche disposizioni normative, con lo scopo, in questo ultimo caso, di escludere effetti di maggior gettito già garantiti da disposizioni applicate a legislazione vigente e considerati nei tendenziali.

determinata dall'applicazione dell'aliquota dello 0,30% a una base imponibile costituita dall'imposta riscossa dagli Stati membri, "armonizzata" in base a statistiche macroeconomiche e stime. La risorsa basata sull'IVA è risultata pari a 2,3 miliardi di euro nell'esercizio finanziario 2012.

²¹⁴ Ne consegue che i paesi con un'organizzazione meno efficiente nei controlli, contribuiscono proporzionalmente in misura inferiore al bilancio comunitario. La materia è regolata nella decisione del Consiglio 26 maggio 2014 n. 2014/335/UE/Euratom relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

²¹⁵ Sul punto si rammenta la possibilità che i soggetti IVA possano scegliere di versare trimestralmente l'IVA in luogo del versamento mensile e che il pagamento dell'IVA del mese di dicembre avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza; così come in via generale e con riflessi diretti sulla componente di cassa dell'IVA occorre considerare anche la possibilità del pagamento in forma rateizzata (con l'aggiunta di interessi).

Con riferimento al settore dell'energia e del gas, non è possibile riscontrare la quantificazione del recupero di gettito IVA nel settore, stante la carenza di dati ed informazioni che consentano di verificare la stima presentata; quest'ultima si basa essenzialmente sulle risultanze dell'azione di contrasto all'evasione IVA posta in essere dall'Amministrazione finanziaria in un recente caso, che ha interessato un gruppo societario, nel quale è stata accertata una evasione fiscale nell'ordine di oltre 250 mln di euro. La RT si limita ad indicare una fattispecie di potenziale recupero di IVA, trascurando il fatto che l'effettivo incasso di quanto accertato potrebbe risultare di importo differente ed inferiore anche in relazione a probabili contenziosi tra contribuente e fisco²¹⁶. La stessa RT riferisce poi che le attività di controllo dal 2009 al 2011 hanno consentito di accertare un danno erariale, in termini di IVA evasa, di circa 500 mln di euro complessivi, ricordando che tali risultati sono stati frutto di un'attività complessa e che si è protratta nel tempo. In relazione a quanto sopra, oltre ad evidenziare i costi associati alle predette attività dei quali non è fatta considerazione, volendo stimare un recupero di gettito annuale sulla base di tali dati ed utilizzando in prima analisi una semplice media aritmetica²¹⁷ negli anni considerati si evincerebbe una sovrastima del maggior gettito annuo indicato in 250 mln.

Non sono stati considerati possibili effetti di sostituzione che l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* potrebbe determinare inducendo alcuni operatori dei settori interessati dal nuovo regime fiscale a ricollocarsi in altri mercati/settori merceologici, nei quali potrebbero continuare a porre in essere i comportamenti di frode fiscale.

La stima delle maggiori entrate associate alla lettera *d-quinquies*) – effettuata applicando la stessa la metodologia di calcolo utilizzata nella quantificazione dell'impatto finanziario dello *split payment*²¹⁸ – non sembra sufficientemente improntata a criteri di prudenza. Da un primo confronto con le valutazioni relative allo *split payment*, emergerebbe una potenziale sovrastima del recupero di gettito; infatti, se a fronte di un recupero di base imponibile evasa per le forniture verso la PA di circa 21,802 mld di euro corrisponde un recupero di IVA pari a 988 mln di euro, di contro nel caso del *reverse charge* nel settore della grande distribuzione, ad un recupero di base imponibile di circa 4,8 mld di euro, si associa un recupero di IVA pari a 728 mln di euro. Da un confronto immediato si evince che il rapporto tra le basi imponibili, pari al 22%²¹⁹, risulta

²¹⁶ In via generale si rammenta che l'indice di riscuotibilità di competenza nel 2012 è stato pari al 12,44 % (dati tratti dalla relazione sul rendiconto generale dello Stato 2012 della Corte di Conti), ciò in quanto l'amministrazione fiscale effettua dapprima un accertamento verso il contribuente e solo successivamente incassa quanto ha accertato. Tuttavia tra la prima e la seconda fase possono verificarsi diverse situazioni quali: versamento spontaneo da parte del contribuente, esecuzione coattiva da parte del soggetto esattore, avvio di procedura di contenzioso. Queste alternative rendono di fatto il valore incassato di importo differente rispetto a quanto accertato con un intervallo di valori che può andare dal 100% allo 0% e con tempi di recupero notevolmente diversi.

²¹⁷ 500 mln di euro /3 anni di attività = 165 mln di euro annui.

²¹⁸ Anche se nella sostanza i parametri per il calcolo sono i medesimi.

²¹⁹ Dato da: 4,8mld/21,802 mld = 22%.

essere di gran lunga inferiore rispetto al rapporto tra i due maggiori gettiti attesi, pari al 74% circa²²⁰, registrandosi quindi una sproporzione nei valori tra loro posti a raffronto; una considerazione, questa, che si rafforza nell'evidenziare che l'aliquota di riferimento sull'evaso per il calcolo del maggior gettito IVA per la PA è stata indicata pari al 17,2 %, mentre quella per il calcolo del recupero di entrate per la grande distribuzione è pari al 15%. Quindi, operando riparametrazione e assumendo per valido il rapporto del 22% basato sull'emersione della base imponibile, la stima del maggior gettito per l'applicazione dell'inversione contabile nell'ambito della grande distribuzione dovrebbe essere intorno ad un valore di circa 220 mln di euro. Vista la notevole differenza di importo si chiede un chiarimento in merito alla stima per le due fattispecie qui esaminate al fine di escludere possibili sovra stime del recupero di gettito atteso.

Con riferimento poi all'estensione del *reverse charge* anche ai bancali in legno, di cui alla modifica espressa dal comma 7, lettera d), andrebbe valutato se anche tale ampliamento oggettivo debba essere sottoposto alla valutazione del Consiglio dell'Unione europea così come fatto per l'estensione dell'inversione contabile alla grande distribuzione e per lo *split payment*. Si rammenta infatti che tale deroga può esser richiesta solo per talune forme di evasione o elusione fiscale, per brevi periodi di tempo e con l'obiettivo di contrastare fenomeni di frode improvvisa e massiccia²²¹. In merito poi alla quantificazione presentata nella RT aggiornata si rappresenta, come peraltro già evidenziato, che la stima soffre del fatto che si prende a riferimento la somma accertata durante le attività di contrasto alle frodi, mentre non si dà alcun riscontro in termini di effettivo incasso degli importi accertati che, come si rammenta, potendo essere soggetti a procedure di contenzioso, potrebbero consentire una quota di incassi effettivi notevolmente inferiore all'importo accertato.

Per quanto attiene invece alla stima del maggior gettito afferente le modifiche relative allo *split payment* si rappresenta quanto segue:

In prima analisi si sottolinea che i dati utilizzati nella valutazione sono relativi all'anno 2011 e concernono le forniture effettuate nei confronti della PA da parte dei soggetti operanti nei diversi settori; si evidenzia che la stima non è stata attualizzata in quanto non sembra tener conto, almeno con riferimento alle prossime forniture che potrà effettuare la PA, degli effetti di contenimento delle spesa pubblica recati dalle norme sulla sua revisione (c.d. *spending review*)²²².

²²⁰ Dato da: 728 mln / 988 mln = 74%.

²²¹ Sul punto si vedano le citate direttive 2006/112/UE, 2010/23/UE, 2013/42/UE e 2013/43/UE.

²²² In via del tutto esemplificativa si vuol rammentare che per le Aziende sanitarie il comma 13, lett. a), dell'art. 15 della legge n. 135/2012 modificato dall'art. 1, comma 131, lett. a), legge n. 228/2012, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2013, – anche se con possibilità di deroga purché si approntino misure alternative – che i “.....contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura

Ulteriore aspetto riguarda la non omogeneità dei dati utilizzati per determinare la propensione all'evasione da parte dei fornitori della PA; in particolare la RT ha effettuato il confronto tra le cessioni imponibili indicate nelle dichiarazioni presentate per lo "spesometro", ed i dati riscontrati in ambito IRAP, forniti dall'Agenzia delle entrate. Sul punto si rammenta che i dati da indicare nella comunicazione a fini IVA dello spesometro sono relativi ad ogni fattura emessa o ricevuta nell'anno, a prescindere quindi dall'effettivo incasso o pagamento o dal principio della competenza economica che rappresentano invece i fondamentali principi in base ai quali si compila la dichiarazione IRAP. È evidente, pertanto, che i diversi criteri di compilazione delle due formalità, rendendo difficile il confronto delle informazioni da esse derivanti²²³, potrebbero fornire delle indicazioni che possono non essere sintomatiche di fenomeni di evasione. *A fortiori* si consideri che i dati determinanti – e che nessuna delle due dichiarazioni evidenzia – ai fini della definizione del maggior gettito a titolo di IVA, sono quelli di natura finanziaria in quanto l'IVA diviene esigibile solo all'atto del pagamento dei corrispettivi²²⁴.

La tabella 1 esposta in RT e contenente i dati utili per la quantificazione, indica nell'ultima colonna l'intestazione di "recupero di imposta", laddove correttamente si dovrebbe parlare di recupero di base imponibile in quanto gli importi esposti in tabella sono la risultante della differenza di due basi imponibili²²⁵ (Inoltre la medesima tabella evidenzia i dati in milioni di euro, laddove correttamente dovrebbero essere in miliardi; se così non fosse la quantificazione del maggior gettito atteso sarebbe sovrastimata).

La RT non fornisce informazioni in merito: alla scelta dell'aliquota IVA del 17,2% a fronte di quella media del settore PA pari al 16%; alla determinazione delle percentuali superiore ed inferiore di tasso di perdita di base imponibile, indicate rispettivamente in 8,2% e in 4,9%; alla individuazione del valore medio, tra il limite inferiore e superiore, di recupero di gettito a titolo di IVA. Tali informazioni si rendono necessarie al fine di poter verificare puntualmente la quantificazione presentata in RT ed il carattere prudenziale della stessa.

di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012". Per ultimo si veda poi l'articolo articolo 1, comma 427-429 legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

²²³ Basti pensare che i dati indicati nello spesometro riguardano tutte e solo le fatture ricevute ed emesse nell'anno mentre i dati indicati a fini IRAP, seguendo il principio di competenza economica, possono ricomprendere valori di fatture dell'anno precedente ed escluderne alcuni dell'anno in corso.

²²⁴ Se si considera che il lasso di tempo che intercorre tra l'emissione della fattura (la quale appare sicuramente nello spesometro, che potrebbe non apparire nella dichiarazione IRAP – se non si competenza – e che allo stesso modo potrebbe non essere determinante a fini IVA perché non riscossa) ed il suo effettivo incasso può essere anche spostato nel medio periodo – al riguardo si consideri lo sfasamento temporale con cui la PA ha pagato e sta pagando i suoi fornitori e comunque la disciplina dell'IVA ad esigibilità differita – si comprende come effettivamente non risulti corretto, a meno di un adeguato approfondimento da parte del Governo, il confronto tra i due valori proposti in RT.

²²⁵ la prima è quella relativa alla base imponibile totale ricostruita sui dati delle base imponibili dichiarate e non dichiarate, mentre la seconda è quella che si ottiene dall'elaborazione dei dati inviati dai contribuenti in sede di presentazione del c.d. "spesometro").

Occorre poi sottolineare che il recupero di gettito atteso dalla nuova disciplina fiscale risentirà in modo determinante delle modalità con cui si procederà al versamento dell'IVA da parte dei soggetti della PA che, nella loro attività istituzionale, non sono debitori di imposta; si ricorda che tali profili regolamentari sono affidati all'emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze²²⁶ da cui dipenderà il raggiungimento dell'obiettivo di recupero di maggior gettito, proposto dal Governo.

La quantificazione presentata in RT non sembra inoltre considerare i reali tempi di pagamento delle forniture da parte della PA; questo aspetto potrebbe incidere direttamente sui tempi di riscossione dell'IVA. Infatti, se da un lato il pagamento delle fatture da parte della PA è stato dilazionato nel tempo, la RT sembra invece acquisire il maggior gettito IVA nell'immediato e nel suo importo totale sin dal 2015, senza considerare che anche la PA potrà usufruire di modalità di pagamento differite nel tempo, come ad esempio le rateizzazioni. Inoltre lo *split payment* riconducendo in capo ad un solo soggetto le posizioni di credito e debito IVA (anche se la PA per le sue attività istituzionali non è soggetto passivo IVA), vedrà l'insorgere di possibili vertenze fiscali che potrebbero incrementare gli oneri delle amministrazioni pubbliche destinatarie del provvedimento in esame. In merito a questo ultimo aspetto si richiama il contenuto della disposizione di cui al comma 11 che, prevedendo il pagamento di sanzioni ed interessi in caso di mancato pagamento entro i termini, così come atti di recupero motivati ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della L. 311/2004, espone sicuramente la PA alla soggezione ad oneri che ad oggi non risultano ad essa imputati in quanto non soggetto IVA. In merito sempre al citato comma 11, si aggiunge la necessità di confermare che gli ulteriori controlli che l'amministrazione finanziaria dovrà effettuare nei confronti della PA possano essere realizzati avvalendosi delle risorse umane e finanziarie attualmente a disposizione.

La RT non sembra inoltre aver stimato gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 7, lettera c) dell'articolo in esame che intende estendere anche ai fornitori della PA, che si potranno trovare frequentemente in posizione di credito IVA, la possibilità di chiedere il rimborso, in sede di dichiarazione, dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. Una estensione di tal genere potrà implicare richieste di rimborso finanziario che a legislazione vigente non sarebbero effettuabili con ricadute anche evidenti in termini di minor gettito erariale. A ciò si aggiunga che, essendo soggetta al rilascio della deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea la sola norma contenuta nella lettera b), appare immediatamente applicabile il contenuto dalla lettera c) in argomento; non può infatti escludersi a priori che già a normativa vigente possano esistere fornitori della PA che presentando situazioni di credito

²²⁶ Ai sensi dell'ultimo periodo contenuto nel nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972.

IVA possano essere legittimati a richiederne il rimborso, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria.

Con riferimento al previsto ricorso ad incrementi delle accise per l'eventualità del mancata autorizzazione dell'UE si rappresentano le difficoltà di assicurare le risorse indicate per l'anno 2015, pari ai complessivi 1.716 mln di euro, qualora si rendesse necessario disporre l'incremento delle aliquote di accisa; infatti considerando che il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avrà tempo fino al 30 giugno 2015 per disporre gli incrementi di accise, le risorse finanziarie saranno effettivamente reperibili solo nell'ultimo semestre del 2015, con ciò andandosi a dimezzare, almeno per il primo anno, le attese di recupero di maggior gettito.

Andrebbe chiarito l'andamento temporale degli effetti finanziari associati all'introduzione del *reverse charge* ed il loro impatto nella copertura degli oneri complessivi. Infatti ad una prima lettura, l'applicazione del regime dell'inversione contabile per un periodo di quattro anni per tutte le fattispecie considerate non corrisponde ad una analoga limitazione temporale riferita all'incremento del gettito delle accise che verrebbe attivato in caso di mancata autorizzazione comunitaria, specificamente richiesta per la disposizione in tema di *split payment* e per l'estensione del meccanismo del *reverse charge* alla grande distribuzione. La RT ed il comma 10 sembra acquisire in via definitiva e permanente gli effetti finanziari associati all'introduzione del meccanismo del *reverse charge* che esplica i suoi effetti per soli quattro anni; a riprova di ciò si indica che l'eventuale incremento delle aliquote di accisa dovrà garantire maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 mln di euro a regime ed a decorrere dal 2015, senza distinguere in relazione all'impatto finanziario associato alle disposizioni relative allo *split payment*, che non sono comunque soggette a limitazioni temporali, e quello pari a 728 mln di euro derivante dall'inversione contabile nella grande distribuzione soggetta invece alla temporaneità dell'efficacia, al pari degli effetti finanziari riferibili alle altre ipotesi di estensione del meccanismo di inversione contabile. Qualora non dovesse verificarsi l'aumento delle accise, in relazione all'ottenimento dell'autorizzazione europea, e si confermasse invece la temporaneità delle nuove ipotesi di *reverse charge*, si potrebbero disporre di finanziarie a decorrere dal 2019 pari a soli 988 mln di euro a fronte degli indicati 1.716 mln di euro, insufficienti quindi a coprire tutti gli oneri recati dal provvedimento nel suo insieme, con conseguenti squilibri nei saldi finanziari.

Per effetto del nuovo comma 2 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla Camera dei deputati, è necessaria una verifica della stima presentata nella RT originaria, essendo verosimile ipotizzare che i beni e servizi sui quali essa era stata calibrata potrebbero subire un'importante variazione per effetto dell'esclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Per tali ragioni e considerando la rilevante portata finanziaria delle disposizioni in argomento nonché la necessità che le norme in materia di entrate siano improntate sul criterio della prudenza, si chiedono chiarimenti ed approfondimenti volti ad escludere l'insufficienza delle risorse a copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Commi 12–19 **(Adempimenti volontari dei contribuenti)**

Con le norme di cui al comma 11 si prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso, acquisite direttamente o da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, imputabili al contribuente, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Le nuove forme di cooperazione potranno aver luogo anche mediante l'utilizzo di reti telematiche e di nuove tecnologie. Di contro il contribuente potrà segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa ignorati.

Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi (comma 12) che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Con il comma 13 si opera il rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle modalità con cui gli elementi e le informazioni predette sono messi a disposizione del contribuente. L'emanando provvedimento dovrà indicare le fonti informative, la tipologia di informazioni da mettere a disposizione, le modalità, anche telematiche, di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, i livelli di assistenza ed i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Le disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 innovano significativamente la disciplina del ravvedimento operoso. Con la lettera *b*) del comma 14 si modifica in più punti l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472/1997 rimodulando le sanzioni previste, con particolare attenzione alla regolamentazione del ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall'agenzia delle entrate²²⁷. In particolare, le novelle introducono nuove fattispecie di "ravvedimento" (le nuove lettere *a-bis*), *b-bis*) e *b-ter*) ed una disciplina specifica del ravvedimento per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate²²⁸. Con la nuova lettera *a-bis*), di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 citato²²⁹, si introduce una nuova fattispecie di ravvedimento operoso con specifico trattamento sanzionatorio. Si prevede infatti la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

²²⁷ Si tratta dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del Dipartimento delle entrate, affidati all'Agenzia delle entrate con il decreto del Ministro delle finanze al quale l'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 demandava, in prima applicazione, l'indicazione dei servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia. Con il decreto del 28 dicembre 2000 (in G.U. 12 gennaio 2001, n. 9), il Ministro ha stabilito che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti.

²²⁸ Ad essi sono infatti specificamente riferiti sia le fattispecie di cui alle nuove lettere *b-bis*) e *b-ter*) sia la previsione, per tutti i casi di ravvedimento operoso, di non operatività delle preclusioni alla possibilità di beneficiare dell'istituto indicate al comma 1, primo periodo dell'articolo 13. In considerazione della deroga, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si potrà accedere al ravvedimento anche dopo l'avvenuta contestazione della violazione o dopo l'inizio degli accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

²²⁹ La novella è operata dal comma 14, lettera *b*), numero 1, punto 1.1) in esame.

Per effetto della novella il ravvedimento operoso potrà aver luogo anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

Con le nuove lettere *b-bis*) e *b-ter*)²³⁰ si dispone la riduzione della sanzione:

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini.

Con il nuovo comma *1-bis* dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 citato, le rimodulazioni sanzionatorie previste nei nuovi punti *b-bis*) e *b-ter*) si applicano ai soli tributi amministrati dall'agenzia delle entrate.

Sempre con riferimento a quest'ultima tipologia di tributi è resa non operante la preclusione – prevista dall'articolo 13, comma 1, primo capoverso – secondo la quale non è possibile l'accesso all'istituto del ravvedimento se la violazione è già stata constatata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Non potranno essere perfezionati nei casi in cui sia stato notificato al contribuente un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (all'esito di controlli automatici, di cui agli articoli *36-bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e *54-bis* del D.P.R. n. 533 del 1972) e gli esiti del controllo formale delle dichiarazioni (articolo *36-ter* D.P.R. n. 633 del 1973).

In relazione alle modifiche operate all'istituto del ravvedimento operoso, con la lettera *a*) del comma 14, si interviene sull'articolo 2, comma 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che fatta salva l'applicazione delle sanzioni, consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti d'imposta e dell'IVA²³¹ per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento. In particolare la novella di cui alla disposizione in commento fa salva l'applicazione dell'articolo 13, in materia di ravvedimento, del DLGS n. 472/ 1997.

La lettera *c*) del comma 14 introduce alcune modifiche, in senso abrogativo, alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 218/1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; in particolare, si espungono dalla disciplina:

- la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, commi da *1-bis* a *1-quinquies* -(punto 1 della lettera *c*).
- la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all'articolo *5-bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997 (punto 2 della lettera *c*));
- la possibilità di definizione agevolata dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma *1-bis* dello stesso decreto, ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, tra cui l'imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale. (punto 3 della lettera *c*);

È altresì abrogato il comma *2-bis* dell'articolo 15 del citato decreto n. 218 del 1997. Viene quindi meno la norma che stabilisce la riduzione alla metà (quindi a un sesto) delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, qualora l'avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio (formulato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997). La norma abrogata prevede altresì che tale misura agevolata non si applica qualora il contribuente non abbia definito i processi verbali di constatazione (ai sensi del richiamato articolo *5-bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997) che consentono l'emissione di accertamenti parziali (punto 4 della lettera *c*)).

²³⁰ Introdotta dal punto 1.2, del numero 1) della lettera *b*) del comma 13.

²³¹ In base al rinvio all'articolo 2, comma 8 operato dall'articolo 8, comma 6 dello stesso decreto.

I commi 15 e 16 recano norme transitorie. Si consente al contribuente dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2015), di operare ravvedimenti operosi sulla base delle nuove disposizioni. Di contro le disposizioni abrogate²³² continueranno ad applicarsi nel testo previgente agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015. Al tempo stesso le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* dello stesso D.Lgs. n. 218 del 1997 (adesione ai processi verbali di constatazione) continueranno ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data del 31 dicembre 2015.

Il comma 16 dispone poi che l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni (di cui all'articolo 15 comma 2-*bis*) del D.Lgs. n. 218 del 1997) si applicherà agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Con il comma 17 si interviene in materia di decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. n. 322 del 1998) e di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica. In particolare si precisa che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo decorrono, dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione (comma 17, lettera *a*)).

Quanto ai termini per l'accertamento si prevede che gli stessi decorrono dalla presentazione delle dichiarazioni integrative, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione (comma 17, lettera *b*)). Si chiarisce poi che anche per l'imposta di registro, i termini di cui all'articolo 76 del DPR 131 del 1986 decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. Anche per i termini relativi all'imposta di successione e donazione (di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 346 del 1990) si prevede che gli stessi decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Infine il comma 18, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA interviene sulla disciplina di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, con modifiche (riguardanti gli articoli 3, 4, 8 e 8-*bis*) operanti a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015. Nello specifico si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata²³³.

Con la novella operata all'articolo 8, comma 1 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 (comma 18, lett. *c*)) si precisa che i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio²³⁴.

In correlazione con la modifica sopra descritta, attraverso l'abrogazione dell'articolo 8 *bis* del predetto DPR n. 322 del 1998, viene meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.

La RT associa alle disposizioni in commento effetti finanziari netti complessivi²³⁵ pari a 918 milioni di euro su base annua a regime, a partire dal

²³² Quelle di cui agli articoli 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, e 11, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 218 del 1997. Si tratta, si ricorda, della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio e la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

²³³ Si ricorda che l'articolo 3, comma 1 del citato DPR n. 322 prescrive la dichiarazione unificata annuale ai contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

²³⁴ Il testo vigente prevede invece che, salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

2016. Per l'anno 2015, invece sono stimati effetti positivi netti pari a 700 milioni di euro, in considerazione dei tempi tecnici richiesti dallo *start up* delle nuove forme di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Associa quindi alle nuove disposizione costi per sostenere investimenti in tecnologie e sviluppo di software, connessi all'invio delle informazioni da rendere disponibili ai contribuenti, nonché costi per un limitato uso del tradizionale canale postale, stimabili in circa 20 mln di euro per l'anno 2015 e 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.

Nel merito della quantificazione la RT²³⁶ considera l'impatto della messa a disposizione dei contribuenti degli elementi informativi in possesso dell'amministrazione derivanti dalle sole comunicazioni telematiche, trasmesse all'Agenzia delle entrate, delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 del decreto-legge n. n. 78/2010).

Prende quindi a riferimento le transazioni tra soggetti IVA, o *business-to-business* (B2B), in ragione della possibilità di confrontare le informazioni fornite da un soggetto (cliente o fornitore) con la sua controparte (fornitore o cliente). Assume che le informazioni possano essere utilizzate per segnalare ai fornitori che una parte delle cessioni da loro non dichiarate risultano, invece, dichiarate dai clienti come acquisti e ai clienti che una parte degli acquisti da loro non dichiarati risultano, invece, dichiarati dai fornitori come cessioni. Nella prima ipotesi si è potenzialmente in presenza di un occultamento di materia imponibile, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, da parte dei fornitori; nella seconda fattispecie vi è invece un comportamento spiegabile con l'obiettivo, da parte del cliente, di occultare, a sua volta, le proprie cessioni, in particolare al consumo finale, senza, contemporaneamente, esibire un *mark-up* troppo basso (ovvero, senza dichiarare un ricavo troppo basso ai fini, per esempio, degli studi di settore)²³⁷.

La RT considera quindi distintamente ai fini della stima del recupero di gettito le due ipotesi (cessione dichiarata dai clienti ma non dai fornitori; cessione dichiarata dai fornitori ma non dai clienti).

In relazione alla prima ipotesi assume che gli acquisti e le cessioni da "spesometro" siano un sottoinsieme degli acquisti e delle cessioni riportate nella dichiarazione IVA. Opera un confronto tra due matrici intersettoriali di cessioni

²³⁵ In termini differenziali tra il recupero di gettito stimato riveniente dalle attività di rafforzamento della compliance e le spese da sostenere per *software* e tecnologie per l'invio delle informazioni ai contribuenti.

²³⁶ La RT ricorda che le disposizioni in esame perseguono l'obiettivo prioritario dell'adozione di un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, improntato su nuove, più avanzate e trasparenti forme di colloquio, anche prima che il contribuente formalizzi la sua dichiarazione e che gli sia notificato un accertamento fiscale, al fine di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

²³⁷ In questa seconda ipotesi la messa a disposizione dei dati può essere finalizzata ad incentivare sia la correzione degli acquisti dichiarati dal contribuente, in quanto cliente, sia quella delle sue vendite dichiarate

ed acquisti con le informazioni fornite sia dai fornitori sia dagli acquirenti con i dati provenienti dalle dichiarazioni IVA, neutralizzando alcuni elementi che non incidono sulla stima del gettito. Al netto di tali correzioni, il confronto tra le due fonti di informazione (“spesometro” e dichiarazioni IVA) è riassunto nella Tabella 1

Tabella 1: confronto tra cessioni ed acquisti imponibili interni da “spesometro” e da dichiarazioni IVA Cessioni dichiarate	Acquisti dichiarati	
Spesometro	1.759.594	1.689.349
Dichiarazioni IVA	1.885.021*	1.833.619
Differenza (in %)	6,7%	7,9%

Utilizzando la matrice dei flussi intersettoriali di cessioni e acquisti per disaggregare, innanzitutto, i casi di cessioni non dichiarate da quelli di acquisti non dichiarati, evidenzia (in Tabella 2), alcuni dati relativi ai settori nei quali si concentra l'83% delle differenze tra acquisti e cessioni.

Tabella 2: differenze tra IVA sulle cessioni dichiarate dai fornitori e IVA sugli acquisti dichiarata dagli acquirenti, suddivise per settori dei fornitori. Fonte spesometro 2011. Settore fornitore	Differenze tra iva a debito riportata dai fornitori e IVA a credito riportata dagli acquirenti	IVA a debito riportata dai fornitori nello spesometro	Rapporto percentuale
Settore 1	-1.743	72.822	-2,4%
Settore 2	-1.242	12.204	-10,2%
Settore 3	-351	19.453	-1,8%
Settore 4	-1.458	43.005	-3,4%
Totale per 4 settori*	-4.794	147.484	-3,3%

Indica quindi in 4,8 miliardi l'ammontare complessivo delle differenze che rappresentano il 3,3% dell'IVA a debito complessivamente riportata dai fornitori dei settori considerati.

Poiché l'azione di invito alla *compliance* non potrà coinvolgere tutti i fornitori cui sono riconducibili le differenze indicate in tabella²³⁸, giunge ad ipotizzare che detta azione si traduca nell'invio di comunicazioni scritte per differenze di un importo pari a solo 1/4 di quello complessivo, cioè circa 1,2 miliardi. Ne deriva che l'IVA a debito dichiarata dai fornitori destinatari delle lettere dovrebbe ammontare a circa 36,9 miliardi.

Calcola quindi il possibile impatto delle comunicazioni predette, utilizzando i dati derivanti da una precedente analisi relativa agli effetti provocati dalle lettere inviate ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate in relazione ad anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore²³⁹.

²³⁸ in ragione del fatto che occorrerà evitare di generare costi amministrativi e costi di compliance troppo elevati nonché tenuto conto che lo spesometro potrebbe indicare delle differenze che sono spiegabili sulla base di cause fisiologiche (errata compilazione degli importi, errata identificazione del fornitore o del cliente, problemi nella trasmissione dei dati)

²³⁹ Si tratta dell'oggetto di uno specifico studio condotto dall'Agenzia delle entrate in collaborazione con un centro di ricerca universitario.

L'analisi effettuata ha riguardato le lettere inviate dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2009 (in relazione ad anomalie nei dati dichiarati per il 2007) a circa 112 mila soggetti (imprese e professionisti), con cui sono stati informati i contribuenti sul riscontro di alcune anomalie relative agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore (ad esempio, magazzino, beni strumentali).

Il modello empirico utilizzato è stato basato sul confronto tra ciò che è accaduto dopo l'invio delle lettere e ciò che sarebbe accaduto senza l'invio delle stesse (la cosiddetta analisi controfattuale, basata sui soggetti c. d. "non trattati"). Tenuto conto che, oltre alla lettera, sull'importo dichiarato dei ricavi e dei redditi d'impresa incidono anche altri elementi, quali ad esempio il ciclo economico, le caratteristiche settoriali e quelle territoriali, per isolare l'effetto di tali elementi dall'impatto delle sole lettere, è stato necessario confrontare i comportamenti di chi ha ricevuto la lettera (i "trattati") con quelli di chi non l'ha ricevuta (i "non trattati"), a parità di caratteristiche rilevanti. A tal fine, è stato utilizzato un campione casuale di circa 49 mila imprese "trattate" e un campione casuale di circa 93 mila soggetti "non trattati" per l'analisi controfattuale. L'analisi è stata condotta con riferimento esclusivo alle imprese. Per l'analisi statistica dei dati, gli autori hanno utilizzato la metodologia Cem (*Coarsened Exact Matching*), la quale consente, in particolare, di associare alle imprese "trattate", imprese "non trattate" simili in base alle caratteristiche osservate prima del trattamento e di eliminare le osservazioni che non hanno un corrispettivo controllo, assicurando così che le osservazioni rimaste abbiano un maggiore bilanciamento tra i trattati e il gruppo di controllo.

Con tale metodologia è stato stimato l'effetto causale delle lettere in media, sia per quanto concerne gli effetti sui ricavi che sui redditi dichiarati dalle imprese. I principali risultati dell'analisi empirica hanno consentito di affermare che il 72% dei contribuenti che hanno ricevuto la lettera per il periodo d'imposta 2007, nel 2008 ha corretto il proprio comportamento anomalo e che l'invio delle lettere ha fatto aumentare, mediamente, sia il dato dichiarato sui ricavi (+2%) sia quello sui redditi (+5%). È plausibile che l'invio delle comunicazioni basate sullo spesometro, opportunamente selezionate, sia dotato di una forza persuasiva superiore alle comunicazioni basate sulla forza persuasiva degli studi di settore. Nel primo caso, infatti, al contribuente viene evidenziata una discrepanza tra una (o più) sue dichiarazioni e quelle di sue controparti contrattuali mentre, nel secondo caso, l'anomalia deriva dal confronto tra un dato dichiarato dal contribuente e taluni valori minimi (o massimi) desunti dalle distribuzioni osservate tra contribuenti simili (appartenenti allo stesso *cluster*).

Assume, per ragioni di prudenza, che anche le comunicazioni basate sullo spesometro abbiano per effetto un incremento del 2% dei ricavi e quindi dell'IVA a debito, giungendo in tal modo a stimare un maggior gettito di circa 737 milioni (il 2% dei 36,9 miliardi indicati in precedenza). L'ipotesi si caratterizza come

“prudenziale” anche in virtù del fatto che non si quantifica alcun effetto sulle imposte dirette che presumibilmente potrà scaturire dall’invio delle comunicazioni.

Quanto invece alla seconda ipotesi, concernente la possibilità che taluni acquisti intermedi non siano dichiarati, si evidenzia che tale fenomeno è di ammontare notevole, stimabile in circa 51 miliardi di euro solo per il 2011²⁴⁰.

Al fine di evitare duplicazioni in riferimento al calcolo precedente, l’azione operativa è concentrata prevalentemente sui settori che operano verso il consumatore finale. Si ipotizza quindi che solo un quarto delle discrepanze dia origine a comunicazioni e che l’oggetto di queste comunicazioni sia l’invito a dichiarare il solo *mark-up* presunto e occultato, pari mediamente al 5%. Su questo *markup* si prevede che il recupero avvenga sia ai fini IVA (con aliquota effettiva del 10%) sia ai fini delle imposte dirette (con aliquota effettiva del 20%). Da questa attività dovrebbe quindi derivare un gettito aggiuntivo pari a circa 191 milioni, ovvero $5\% \times 25\% \times 30\% \times 51$ miliardi.

Il recupero di gettito derivante da queste ipotizzate attività di invito alla compliance relative ai rapporti B2B nella fornitura di beni e servizi è quindi pari a $737+191=928$ milioni di euro.

La RT afferma quindi il carattere prudenziale della stima atteso che la stessa è stata elaborata solo su una delle numerose fonti informative che per legge sono a disposizione dell’Agenzia delle entrate²⁴¹.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Maggiori entrate									
Adempimento volontario	720	928	928	720	928	928	720	928	928
Maggiori spese									
Adempimento volontario – spese agenzia entrate	20	10	10	20	10	10	20	10	10

Al riguardo, si evidenzia che gli effetti finanziari positivi derivanti dalle disposizioni in esame sono utilizzati per compensare gli oneri associati al ddl in

²⁴⁰ Si noti che tale stima presenta elevati caratteri di affidabilità in quanto proviene dalle dichiarazioni Iva (e non dagli spesometri) ed è stata verificata con due diverse metodologie (una "macro", per divisione di attività economica, ed una "micro" sui singoli contribuenti)

²⁴¹ A titolo esemplificativo la RT segnala altre fonti informative che consentirebbero, con opportuni incroci, di individuare una maggiore capacità contributiva rispetto a quanto dichiarato, indicando a tal fine il registro delle imprese, gli ordini professionali, le aziende erogatrici di energia elettrica, i contratti di appalto e di trasporto, gli scambi informativi con i Comuni e con autorità estere.

esame nella misura indicata nel prospetto riepilogativo sopra rappresentato. Si tratta di un recupero di gettito che si ipotizza possa derivare dall'implementazione delle nuove forme di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti delineate dalle norme in commento che sono volte a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche grazie alle maggiori possibilità di accesso all'istituto del ravvedimento operoso.

Dal punto di vista metodologico si ripropongono le considerazioni espresse a commento della disciplina di cui all'articolo 3, commi da 7 a 10 in materia di *reverse charge* e *split payment*.

Si osserva che l'espressione "nuove o maggiori entrate" è da intendersi riferita alla introduzione di nuovi tributi od oneri contributivi ovvero all'inasprimento di quelli esistenti in relazione, ad esempio, ad allargamenti della base imponibile o incrementi delle aliquote²⁴². Va pertanto valutato se il recupero di gettito riveniente da modifiche legislative diverse – quali ad esempio quelle in esame che attraverso l'implementazione della *compliance* mirano a favorire l'adempimento spontaneo da parte del contribuente degli obblighi tributari – così come, in termini più generali, dalle norme che accrescono l'azione di contrasto dell'evasione/elusione fiscale sia da ritenersi contemplato tra le forme di coperture ammesse dalla legge di contabilità²⁴³.

Si rappresenta, nella tabella che segue, un riepilogo degli effetti finanziari in tema di recupero di gettito da azioni di lotta all'evasione, sulla base dei dati di RT.

Recupero di gettito stimato in RT derivante da azioni di contrasto all'evasione fiscale						
		2015	2016	2017	2018	2019 e segg.
milioni di euro						
Materie						
<i>Reverse charge</i> IVA	Pulizie e edilizia specializzata	650	650	650	650	650
	Gas e energia	250	250	250	250	
	G.D.O.	728	728	728	728	
<i>Split payment</i>		988	988	988	988	988
Adempimento volontario		720	928	928	928	928
Totale		3.336	3.544	3.544	3.544	2.566

Quanto al merito del procedimento di quantificazione, si osserva quanto segue:

²⁴² In tal senso per tutti Monorchio A. – Mottura LG, Compendio di contabilità di Stato, Cacucci editore, 2004, p. 128 e ss..

²⁴³ Si ricorda che la Corte dei conti, nella Audizione del 3 novembre 2014 sul DDL in esame, con riferimento alle misure sul versante entrate previste dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2015, ha evidenziato "le incertezze e i rischi insiti nel ritorno ad un utilizzo improprio dei proventi (per loro natura incerti) della lotta all'evasione, per coprire spese o sgravi fiscali certi".

Anche la Banca d'Italia, nell'audizione del 3 novembre scorso, riguardo alle misure di contrasto all'evasione previste nel disegno di legge in commento, nell'affermare che alcuni interventi inclusi nella legge di stabilità sono potenzialmente in grado di incidere sul fenomeno, ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà della stima degli effetti sul gettito, data la natura dei fenomeni considerati.

- in relazione al confronto tra i flussi di dati intersettoriali risultanti dal c.d. spesometro forniti sia dai fornitori sia dagli acquirenti con i dati provenienti dalle dichiarazioni IVA, la RT fa un generico riferimento alla correzione operata attraverso la "neutralizzazione di alcuni elementi che non incidono sulla stima del gettito". Si ricorda che le comunicazioni telematiche del c.d. spesometro riguardano, in estrema sintesi, le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura; l'obbligo è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Sono previste talune esclusioni soggettive ed oggettive delineate nei provvedimenti attuativi²⁴⁴. Sotto il primo profilo non sono tenuti alle comunicazioni i contribuenti in regime dei minimi. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni IVA considerate dalla norma per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, invece, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica (cfr. art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007). Quanto all'ambito oggettivo sono escluse le importazioni, talune esportazioni (cfr. art. 8, comma 1, lettere *a*) e *b*) del DPR 633/1972), le operazioni intracomunitarie, quelle oggetto di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Si richiama poi l'attenzione sulla circostanza che l'obbligo di comunicazione è correlato all'emissione della fattura ed è riferito alle operazioni IVA (cessione di beni e prestazioni ricevute) indipendentemente dall'avvenuta erogazione dei corrispettivi indicati. Con la dichiarazione annuale IVA, invece e sempre in estrema sintesi, il contribuente autoliquida l'imposta dovuta attraverso il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno precedente. La non perfetta coincidenza dell'ambito soggettivo/oggettivo tra le fonti informative utilizzate in RT rende, in un certa percentuale, per così dire "fisiologica", e quindi non sintomatica di fenomeni di evasione fiscale, la differenza delle risultanze del confronto tra le due fonti

²⁴⁴ Cfr I provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013 e del 22 dicembre 2010.

informative. Di ciò parrebbe tener conto la RT nella parte in cui afferma che si è proceduto alla "neutralizzazione di taluni elementi che non incidono nella stima del gettito". In assenza di ulteriori specificazioni, appare opportuna una conferma sul punto accompagnata da maggiori informazioni riferite alla correzione operata ed alle voci "depurate" al fine di rendere comparabili le due fonti informative (ad esempio con riferimento alla compensazione di crediti rivenienti da esercizi precedenti o derivanti dall'applicazione di regimi agevolati IVA), così come andrebbe fornita l'indicazione dei 4 settori indicati sui quali si concentra l'83% delle differenze tra acquisti e cessioni. Si evidenzia inoltre il significativo lasso temporale tra i dati da spesometro utilizzati – che sono relativi all'anno 2011 – e l'epoca considerata dallo studio/simulazione (gli esercizi finanziari 2007/2008) le cui risultanze hanno permesso l'individuazione della percentuale stimabile di recupero di gettito (il 2%). Si osserva inoltre che lo studio ha riguardato il diverso strumento degli studi di settore ed il riferimento ad un periodo (anno 2007/2008) non ancora interessato dalla crisi economica in atto; aspetti questi che potrebbero riflettersi sulla quantificazione e sull'affermato carattere prudenziale della stima.

- non è possibile riscontrare positivamente, in assenza di informazioni sul punto, la stima dei costi (20 mln di euro per l'anno 2015 e 10 mln di euro a decorrere dall'anno 2016) che l'Amministrazione finanziaria dovrà sostenere per investimenti in tecnologie e sviluppo di software, nonché per un limitato uso del tradizionale canale postale. Andrebbe fornito inoltre un riscontro della norma di spesa finalizzata a consentire i predetti investimenti (dei quali, peraltro, si dà conto in termini di maggiori spese correnti nel prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3)). In via ulteriore si osserva che dall'andamento del recupero di gettito – che si stabilizza a partire dal 2016 – parrebbero desumersi tempi brevi di implementazione del nuovo sistema (entro il 2015). Stante i riflessi sul recupero di gettito stimato, andrebbero fornite informazioni sul punto tali da consentire un riscontro circa la concreta fattibilità delle nuove forme di collaborazione nei tempi prefigurati.
- nell'ambito della nuova forma di cooperazione la posizione del contribuente potrebbe ricondursi a quella propria del soggetto onerato e non già obbligato a dover fornire a sua volta informazioni in suo possesso all'Amministrazione finanziaria (stante l'assenza di una prescrizione sul punto) Andrebbero valutati i riflessi che potrebbero derivare dal fatto che una data percentuale di contribuenti potrebbe

non aver interesse a collaborare per i conseguenti riflessi in ordine all'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione;

- la RT non parrebbe aver considerato nella quantificazione gli effetti positivi in termini di recupero del gettito che in Governo ha associato a norme, in occasione del loro varo, che vengono abrogate con le disposizioni in esame. Si tratta degli effetti finanziari ascritti agli istituti dell'adesione all'invito al contraddittorio²⁴⁵ e di adesione ai processi verbali di constatazione²⁴⁶, che le RT originarie indicavano nel primo caso in 972 milioni annui ai fini del SNF e pari a 146 milioni annui ai fini del fabbisogno e indebitamento netto e nel secondo in 830 milioni annui ai fini del SNF e 83 milioni annui ai fini del fabbisogno e indebitamento netto. Non si rinvengono poi considerazioni in RT in ordine all'impatto delle nuove misure sul contenzioso tributario, con specifico riferimento al venir meno dei predetti istituti.

Comma 20 (Proroga attività riscossione)

La disposizione in esame, intervenendo sull'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 30 giugno 2015:

- il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate (previsto all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter del decreto-legge n. 70 del 2011);
- i termini previsti all'articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis del D.L. n. 203 del 2005. In particolare il differimento riguarda:
- il termine fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività;
- il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate;
- il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

La RT riferisce alla disposizione un carattere ordinamentale e l'assenza di effetti sulla finanza pubblica. Anche il prospetto riepilogativo (All. 3) degli effetti sui saldi di finanza pubblica non ascrive alla norma in esame effetti.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza. Si legge nella relazione illustrativa che il differimento tiene conto della complessità della

²⁴⁵ Art. 27, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 218/1997 che è intervenuto sui commi da 1 a 1-quinquies dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997;

²⁴⁶ Art. 83, c. 18, del D.L. n. 185/2008, che ha introdotto l'art. 5-bis nel D.Lgs. n. 218/1997.

materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto nella legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014).

Commi 21-26 (Giochi)

Il comma 21, nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell'ambito della delega fiscale²⁴⁷, disciplina l'attività delle agenzie di scommesse, collegate tramite i c.d. *totem* (terminale da gioco collegato a internet su siti esteri) a *bookmakers* e casinò *off-shore*, con sedi all'estero (sia in paesi UE che in paradisi fiscali), che effettuano raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e conseguentemente non versano alcuna imposta all'erario. Sono destinatari delle disposizioni in esame coloro che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, raccolgono scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A decorrere dal 2015 i soggetti in esame saranno sottoposti alle seguenti norme:

- a) obblighi di identificazione previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007) e conseguente obbligo di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
- b) divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto di cui al sito ufficiale dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane (con sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro);
- c) divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10.000 euro²⁴⁸ (con sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro);
- d) applicazione delle disposizioni di lotta alla ludopatia e di tutela dei minori, previste, rispettivamente, dall'articolo 7, commi 5 e 8; del decreto-legge n. 158/2012 (vale a dire, oltre al divieto di ingresso per i minori nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi nonché di esporle su apposite targhe nei punti di vendita, con sanzione amministrativa di 50.000 euro e chiusura dell'esercizio o del punto vendita per le violazioni relative alla ludopatia e sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro e chiusura da 10 a 30 giorni per violazioni sulla tutela dei minori);
- e) obbligo per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta ovvero del titolare dell'esercizio o del punto di raccolta – se diverso dal proprietario – di comunicare i dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincite in denaro all'autorità di P.S. entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o per le attività successive, entro 7 giorni dall'inizio di tale attività (con sanzione amministrativa di 1.000 euro);
- f) divieto di installazione di apparecchi da gioco *news slot* e *videolottery* (indicati al comma 6, lett *a*) e *b*) dell'art. 110 del Tulp) già prevista a regime dal comma 9, lettera *f-bis*) del medesimo articolo 110, e divieto di iscrizione del titolare nell'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (art. 1, co. 533, L. n. 266/2005) o eventuale cancellazione se già iscritto, con sanzione amministrativa di 1.500 euro per ciascun apparecchio installato;
- g) assoggettamento ad imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (D.Lgs. n. 504/1998), da applicare su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta (desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale delle scommesse nel periodo d'imposta antecedente), con aliquota massima dell'8 per

²⁴⁷ Articolo 14 della legge n. 23 del 2014.

²⁴⁸ Tale disposizione è già prevista dall'articolo 14 del D.M. Economia n. 111 del 2006.

cento (indicata all'articolo 4, co. 1, lett. b), numero 3.1, del D.Lgs. n. 504/1998). La norma precisa altresì la non applicazione delle disposizioni in tema di determinazione dell'imposta in caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 22 interviene in relazione agli apparecchi e congegni da gioco denominati *news slot* (AWP) e *videolottery* (VLT), aumentando, a decorrere dal 1° aprile 2015, il prelievo unico erariale (PREU) e fissandolo rispettivamente al 17 per cento e 9 per cento e riducendo il *payout*, individuato nella misura rispettivamente del 70 per cento e dell'81 per cento.

Il comma 23 destina le maggiori entrate conseguenti all'aumento del PREU disposto dal comma 21, determinate annualmente a consuntivo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, previsto dall'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

I successivi commi da 24 a 26 recano disposizioni per la lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco. In particolare il comma 24 dispone che il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi del tipo *news slot* (articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS), ovvero qualsiasi apparecchio che sia comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, che non risultino collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

- a) per ciascuno degli apparecchi *news slot*, del prelievo unificato (PREU) previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi (17 per cento) su un imponibile medio forfetario giornaliero di 1.500 euro per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
- b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica indicata dal D.Lgs. n. 504 del 1998, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di 1.500 euro per 365 giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

Il comma 25 precisa che, in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario sopra richiamato è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

Inoltre il comma 26 stabilisce che per ciascun apparecchio indicato al precedente comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.

La RT associa ai commi in esame, complessivamente, un maggior gettito pari a 900 milioni di euro in ragione di anno, senza considerare gli importi che potranno essere acquisiti in seguito all'applicazione delle sanzioni previste.

Con riferimento al comma 21, riguardante la rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale, la RT ricorda che gli stessi esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, trovandosi peraltro in posizione di vantaggio: infatti non versano imposte all'erario sulla loro raccolta, non sopportano oneri di concessione, possono offrire ai giocatori – in quanto svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato e offrono la possibilità di effettuare giochi *on line* che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale. Si precisa poi che la norma in esame intende estendere a detti soggetti una serie di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse).

In particolare, la RT provvede a stimare gli effetti finanziari del comma 21, lettera g), ovvero la possibile entità dell'imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta non autorizzato. Partendo dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta. La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell'imponibile forfettario) viene considerata pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Triplicando, come previsto dalla norma, il detto importo di 400.000 euro, si ottiene un ammontare medio pari a 1.200.000 euro che, moltiplicato per i 7.000 punti non autorizzati (prudenzialmente stimati), dà una base imponibile complessiva pari a 8,4 miliardi di euro.

Applicando a tale base l'aliquota prevista dalla norma (8%) si ottiene un potenziale gettito pari a circa 672 milioni di euro; esso viene, ridotto, per ragioni di cautela, ad un importo di 600 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'aumento PREU, con corrispondente riduzione del *payout* la RT afferma che, prudenzialmente, non viene stimato alcun gettito quale effetto della norma. Ogni eventuale aumento di gettito, determinato annualmente a consuntivo, verrebbe poi attribuito al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'art. 1, comma 430, della legge n. 147/2013.

In relazione alle disposizioni in materia di apparecchi per il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, la RT stima un maggior gettito pari a 300 milioni di euro, derivanti dall'accertamento di violazioni relative ad un numero di apparecchi scollegati pari a circa 1.550 per quelli AWP (con maggior gettito in misura di 135,8 milioni di euro circa) e dall'accertamento, per ciascun altro apparecchio, di 10.000 violazioni per circa 10 mila apparecchi (con presunto maggior gettito di 164,2 milioni di euro circa).

La quantificazione è stata effettuata, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni, considerando rispettivamente la vigente aliquota del 13 per cento dal 1° gennaio al 31 marzo 2015, l'aliquota del 17 per cento a partire dal 1° aprile e l'aliquota del 3 per cento (definita dalla lettera *b*) del comma 24) su base annua.

Al riguardo, si rileva che gli interventi suscettibili di implicare effetti finanziari sono di tre tipologie:

- tassazione di soggetti che operano senza la concessione statale, con effetto positivo stimato di 600 milioni annui;
- aumento del PREU e contestuale riduzione di *payout*, con effetto di maggior gettito atteso, ma non quantificato, per motivi prudenziali;

- rideterminazione del pagamento a carico dei soggetti non collegati alla rete statale di raccolta, con effetto positivo stimato di 300 milioni di euro.

Per quanto concerne il primo tema, non è chiaro in quale misura la RT faccia affidamento sull'adesione spontanea di un considerevole insieme di soggetti (circa 7.000) che attualmente esercitano l'offerta di gioco senza disporre di una concessione statale. Appare comunque quanto meno improbabile che si verifichi una piena adesione già dal primo esercizio. Non considera poi possibili variazioni in diminuzione della platea dei soggetti interessati nel tempo. La previsione del gettito atteso appare dunque eccessivamente ottimistica, soprattutto con riferimento al primo anno di vigenza della norma, e non calibrata rispetto ad un ragionevole assestamento del tempo. Il maggior gettito di 600 milioni annui derivante dal recupero a tassazione di un grande numero di soggetti che oggi ne sono di fatto esenti sembra rappresentare un traguardo ottimale al quale tendere a regime, piuttosto che un ammontare di gettito sul quale poter fare affidamento a partire dal primo esercizio di vigenza della disposizione in esame.

Con riferimento al secondo tema appare opportuno che il Governo chiarisca se e in che misura sia stata effettuata un'analisi di tipo dinamico, considerando vari profili legati all'eventualità che il considerevole aumento del PREU per le *new slot* e per le *videolottery*, unitamente alla riduzione del *payout*, possa ragionevolmente incidere, almeno in parte, non solo sui comportamenti dei giocatori rispetto alle scelte da preferire, ma anche su quelli dei vari componenti della filiera, che potrebbero decidere di ridurre ovvero interrompere la propria attività, in relazione al notevole cambiamento di elementi determinanti ai fini dei profitti attesi. Sotto tale profilo, non sembra da sottovalutare l'esistenza di tempi tecnici per procedere alla necessaria ricertificazione di nuovi giochi che siano strutturati sulla base dei nuovi *payout*. Nelle more di tale operazione, infatti, gli operatori che si troveranno a corrispondere all'erario la nuova aliquota di PREU (più elevata rispetto a quella vigente) in presenza dei *payout* che non sono ancora stati corrispondentemente ridotti potrebbero potenzialmente effettuare scelte (in termini di riduzione dell'attività e degli addetti) tali da comportare ricadute negative sul gettito.

Rispetto al possibile effetto sostituzione da parte degli utenti, si evidenzia che esso potrebbe sia dare luogo alla scelta di giochi diversi nell'ambito di quelli disponibili nella legalità, sia incrementare l'attitudine a rivolgersi a mercati non legali. Non appare quindi trascurabile l'ipotesi che possano verificarsi effetti indesiderati con riferimento all'entità del gettito atteso, se esso viene calcolato, come parrebbe in RT, sulla base di un approccio di tipo essenzialmente statico. Potrebbe dunque non essere sufficiente il non considerare – per motivi prudenziali, come si legge nella RT – il maggior gettito atteso in relazione all'aumento del PREU ed alla riduzione del *payout*, in quanto non sembra potersi escludere che i comportamenti dei vari soggetti sui quali la norma produce

importanti ricadute si rivelino tale da determinare una riduzione non indifferente del gettito attualmente riveniente dalle tipologie di gioco in esame.

Sotto altro profilo, si evidenziano le possibili ricadute finanziarie a carico del Servizio sanitario nazionale, in relazione alla gestione del fenomeno della ludopatia.

Si rileva infine che l'andamento della quantificazione degli effetti di gettito discendenti dall'applicazione del comma 23, cifrato in 300 milioni per ciascuno degli anni di riferimento, non sembra tenere conto del fatto che, dal punto di vista concettuale, il numero di apparecchi non regolarmente collegati alla rete statale dovrebbe tendere nel tempo a diminuire, in conseguenza delle disposizioni dissuasive introdotte con il testo in esame.

Non sembra, peraltro, che si sia tenuto conto del fatto che anche la legislazione vigente contempla specifiche attività di accertamento, anche se con basi imponibili presunte diverse; il maggior gettito andrebbe dunque calcolato per differenza e non già sulla base dell'intero importo forfetario ora stabilito in 1.500 euro giornalieri.

Nel complesso, sembra che ciascuna delle aree di intervento presenti rilevanti elementi di criticità, tali da rendere poco verosimile l'acquisizione del considerevole maggior gettito associato alle disposizioni – pari, si ricorda, a 900 milioni di euro – soprattutto con riferimento al primo anno di applicazione.

In merito a quanto esposto appaiono necessari chiarimenti.

Comma 27 (Tassazione enti non commerciali)

La disposizione in commento, intervenendo sull'articolo 4, comma 1, lettera *q*) del D.Lgs. n. 344 del 2003,²⁴⁹ ridefinisce la quota di utili non soggetta a tassazione percepiti dagli enti *non profit*. La quota esente, oggi pari al 95 per cento dell'ammontare degli utili, è ridotta al 22,26 per cento; conseguentemente è elevata dal 5 al 77,74% la quota imponibile, con conseguente maggior gettito riveniente. La novella inoltre espunge dalla norma vigente l'inciso "anche nell'esercizio di impresa" che è ora riferito agli utili che beneficiano del regime di esenzione.

Si dispone quindi, in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212 del 2000) l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, operando le stesse con riferimento agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

La RT, dopo aver ripercorso il contenuto della disposizione in esame, rappresenta che per gli enti non commerciali, provvisoriamente annoverati tra i soggetti ai quali si applica l'IRES, i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *q*), del D.Lgs. n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite

²⁴⁹ La disposizione vigente prevede che fino a quando non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi (cfr. articolo 3, comma 1, lettera *a*), della L. n. 80 del 2003) gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare.

del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. Dopo aver ricordato che la norma in esame propone di aumentare la quota imponibile stabilendola in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate (77,74 per cento), per la stima degli effetti di gettito utilizza i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO enti non commerciali ultime disponibili (UNICO2013). Dai dati del quadro RF risulta che la quota di utili esclusa (rigo RF41, 95 per cento) è circa 4,2 milioni di euro da parte di 32 contribuenti mentre dai dati del quadro RL la quota imponibile (rigo 1 colonna 2, il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3), è circa 74,7 milioni di euro relativi a 1.291 contribuenti. In via prudenziale non si considera il dato del quadro RG (reddito di impresa a contabilità semplificata) in quanto la eventuale quota imponibile deve essere indicata al rigo RG10 colonna 5 indistintamente assieme a numerose altre fattispecie. Calcolando testa su testa il recupero di gettito netto conseguente alla maggiore quota imponibile (72,74%) si ottengono circa 255,5 milioni di euro da parte di 1.288 contribuenti a fronte di circa $(4,2 / 95\% + 74,7 / 5\%) \times 72,74\% = 1.089,95$ milioni di euro. Di cassa con un acconto del 75% l'andamento è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017
IRES	+447,2	+255,5	+255,5

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All 3) riferisce l'impatto finanziario predetto su tutte e tre i saldi.

Al riguardo, si osserva che la RT basa la quantificazione del gettito unicamente sui dati provvisori riferiti all'esercizio finanziario 2012, giungendo a determinare le maggiori entrate sulla base di un calcolo operato rispetto alla platea dei contribuenti registrata nel medesimo esercizio (calcolo testa a testa) ed applicando alla stessa il nuovo criterio di determinazione della base imponibile (quota del 72,74 %). Non parrebbe invece aver tenuto in considerazione possibili variazioni nel tempo sia del numero dei contribuenti interessati sia dell'imponibile (ad esempio per effetto del ciclo economico in atto). Al fine di poter valutare il carattere prudenziale della stima – dalla quale risultano effetti finanziari positivi con un andamento non variante a regime (la considerazione è riferibile anche all'anno 2015 depurando dall'importo gli effetti derivanti dall'acconto) – andrebbero fornite informazioni ulteriori che confermino la validità anche per gli anni 2014 e seguenti dei parametri assunti tratti dall'esercizio 2012 che sono stati posti a base della quantificazione. Entrando nel merito della metodologia di calcolo utilizzata in RT si rappresenta che ad una prima analisi basata utilizzando la media semplice data dal rapporto tra maggior

reddito imponibile (pari a 1.089,95 mln di euro) e numero di contribuenti interessati dalla disposizione in argomento (n. 1.288 unità) si ottiene un valore medio di maggior imponibile pro-capite pari a circa 850.000 euro²⁵⁰; utilizzando il medesimo procedimento per calcolare anche il valore medio di maggiore gettito (fornito dal rapporto tra maggior gettito stimato di 255,5 mln di euro e 1.288 unità) si ottiene un importo pro-capite pari circa 200.000 euro²⁵¹. Entrambi questi valori pertanto, in mancanza di indicazioni ulteriori, forniscono ad una prima valutazione un quadro abbastanza significativo in termini di incidenza dell'imposizione fiscale sul singolo contribuente che implica la necessità di acquisire informazioni sia in merito alla correttezza della stima presentata sia, nel caso si confermassero i dati forniti, di stimare, in via prudenziale, anche una percentuale in diminuzione del gettito ipotizzato che tenga conto di possibili pratiche elusive da parte dei contribuenti finalizzate alla diminuzione del valore degli utili in argomento.

Comma 28 (Ritenute su ristrutturazioni)

La disposizione in commento, intervenendo sull'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, innalza dal 4 all'8 per cento l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.A., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

La RT associa alla disposizione effetti finanziari positivi per il solo anno 2015 di 920 milioni di euro. Il prospetto riepilogativo (all. 3) riferisce alla disposizione il medesimo effetto riferito al solo anno 2015 su tutti i saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la RT, nel quantificare la variazione di aliquota, non fornisce informazioni a supporto della stessa in assenza delle quali non è possibile riscontrare positivamente la stima. Poiché la ritenuta è operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito del percettore dei bonifici e che risulterà determinata nel suo ammontare definitivo nell'esercizio finanziario successivo (anno 2016) a quello nel quale l'imposta avrebbe avuto di norma anche la sua piena manifestazione finanziaria, la fattispecie realizza una anticipazione al 2015, in termini di cassa, del gettito di competenza dell'esercizio 2016. Il prospetto riepilogativo, nel considerare gli effetti finanziari della misura per il solo anno 2015, non tiene conto dell'impatto finanziario negativo di detta anticipazione nell'anno successivo in termini di fabbisogno. Appaiono opportuni chiarimenti sul punto.

²⁵⁰ Dato da: $1.089,95 \text{ mln di euro} / 1.288 \text{ unità} = 846.235 \text{ euro}$.

²⁵¹ Dato da $255,5 \text{ mln di euro} / 1.288 \text{ unità} = 198.369 \text{ euro}$.

Commi 29 e 30

(Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita)

Le disposizioni in esame, attraverso la riscrittura del quinto comma dell'articolo 34 del DPR n. 601 del 1973, limitano l'esenzione IRPEF ai soli capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato. Si ricorda che per la norma vigente l'esenzione IRPEF riguarda, senza distinzione, i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

La RT stima un maggior gettito annuo di circa 150 mln di euro a regime a partire dal 2016. Per l'anno 2015 invece l'incremento delle entrate è indicato in misura pari a 137,5 mln di euro. Per la quantificazione delle maggiori entrate la RT prende a base dati forniti dagli operatori del settore dai quali risulta che l'ammontare degli indennizzi erogati corrispondenti al Ramo I, III e V, è di circa 65,7 miliardi di euro. Di tale importo circa il 15% è riferibile a polizze che contemplano il caso morte. Pertanto ipotizzando un rendimento medio del 10% si perviene ad un recupero di base imponibile potenziale di circa: $65,7 \text{ mld} \times 15\% \times 10\% = 1,07$ miliardi di euro. Considerato che la disposizione stabilisce che l'aliquota di tassazione da applicare è quella vigente al momento della maturazione del rendimento e considerate le riforme intervenute nel corso degli ultimi anni in materia di tassazione dei rendimenti delle attività finanziarie la RT giunge ad applicare prudenzialmente un'aliquota media del 14%. Il prospetto riepilogativo (all. 3) ascrive il medesimo effetto finanziario, sopra indicato, su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che in conseguenza della modifica normativa in esame si determinerà una diversificazione del regime fiscale dei capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte, potendosi distinguere, ad esempio, tra assicurazione "Temporanea caso morte" (o TMC) ed "assicurazioni miste", caratterizzate anche da un contenuto finanziario. Per le prime la copertura del rischio demografico è pari al cento per cento con la conseguente totale esenzione da IRPEF del capitale corrisposto. Nel caso di polizze vita c.d. miste, solo per il capitale corrisposto a copertura del "rischio demografico" permarrrebbe l'esenzione IRPEF, mentre la restante quota rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'articolo 45, comma 4 del TUIR ai sensi del quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati, con applicazione dell'aliquota del 26 per cento.

Andrebbe chiarito se la percentuale indicata (15%) sul totale escluda sia le polizze TMC – per le quali permarrrebbe l'esenzione totale – sia, per le polizze miste, la quota di capitale corrisposto a copertura del rischio demografico che resterebbe esente. Al fine di verificare il carattere prudenziale della stima appaiono opportune informazioni ulteriori con specifico riguardo all'indicazione

in RT di un rendimento medio del 10% che, sulla base di dati disponibili, parrebbe troppo elevato, potendosi prudenzialmente attestare al di sotto della metà del predetto. Si evidenzia, a tal fine, che nell'ultimo quinquennio il rendimento delle gestioni separate, nell'ambito delle polizze vita, è stato pari al 3,9% (fonte ANIA)²⁵².

Comma 31-32 (Terremoto Emilia-Romagna e Sicilia)

Il comma 31 reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 373) la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012. La norma in esame, sostituendo l'ultimo periodo del comma 373 precisa che l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*).

Il comma 32 attribuisce ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato apposita istanza. Per gli esercenti attività d'impresa il beneficio è sospeso fino a verifica della compatibilità comunitaria. A tal fine si chiarisce che i termini per la presentazione dell'istanza – da perfezionare entro due anni – decorrono dal 1° marzo 2008.

In sostanza, si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010.

La RT con riferimento al comma 31 afferma che dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 32 la RT evidenzia che dalla banca dati del contenzioso tributario risultano pendenti circa 5.900 controversie concernenti i presupposti delle agevolazioni previste per il sisma del 1990 in Sicilia, per un valore complessivo in contestazione di circa 229 milioni di euro, cui corrisponde un onere di pari importo a titolo di rimborsi da effettuare privo di copertura finanziaria, di questi la stima relativa al contenzioso pendente, al netto delle partite IVA, ammonta a 89 milioni di euro.

La RT inoltre precisa che:

- si tratta verosimilmente di una stima per difetto, ossia potrebbero sussistere ulteriori controversie pendenti sulla questione non censite correttamente e quindi non individuate dalla rilevazione effettuata;

- la stima riguarda tutte le istanze di rimborso concernenti il sisma del 1990, mentre non è possibile definire con precisione su quante di queste inciderà effettivamente la modifica normativa (anche se la prevalente ragione del contendere è comunque quella cui intende offrire soluzione la norma);

- dovrebbe essere effettuata una stima di massima dell'incidenza degli interessi sui rimborsi da erogare.

²⁵² Si veda sul punto ANIA - L'assicurazione italiana - anni 2013-2014, p 125.

Al riguardo, con riferimento al comma 32, si evidenzia che la norma, nel rendere valide le istanze di rimborso presentate dal 1 marzo 2008 al 28 febbraio 2010 da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella regione Siciliana, predispone l'obbligo di rimborso da parte dell'erario delle somme versate in eccesso da parte dei contribuenti e per le quali, ad oggi, è presente un cospicuo contenzioso con l'Agenzia delle entrate, come anche evidenziato dalla RT. Sul punto tuttavia, anche a seguito di sentenze della Corte di cassazione, l'erario ha previsto il rimborso a favore dei soli contribuenti che non svolgono attività di impresa. Per questi ultimi, così come peraltro si legge nel comma 32, il suddetto rimborso rimane sospeso fino alla verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento UE.

Come anche evidenziato dalla RT, si conferma che la norma è suscettibile di generare maggiori oneri.

Comma 33 (Tasse automobilistiche per veicoli storici)

Il comma in esame dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua (articolo 63, commi 1 e 4).

La RT associa alla disposizione in esame un maggior gettito pari a 78,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, contabilizzandolo sui tre saldi.

Ai fini della stima sono stati utilizzati dati di fonte Ministero dei Trasporti, riguardanti le autovetture (circa 447.000) e i motoveicoli (circa 152.000) che perderebbero l'agevolazione. In mancanza di dati puntuali, la stima è stata effettuata applicando un importo di bollo medio desunto dalla base dati dei veicoli e riferito alle autovetture e ai motoveicoli con anzianità simile: in particolare, si è valutato un bollo medio di 166,5 euro per le auto e di 94 euro per le moto, pervenendo ad un gettito complessivo di 88,8 milioni di euro. Poiché i veicoli in oggetto pagano, se circolanti, una tassa di circolazione annuale il cui gettito è stato stimato in circa 8,8 milioni di euro per le auto e in circa 1,4 milioni di euro per le moto, il maggior gettito stimato per la proposta in esame risulta pari a 78,5 milioni di euro su base annua.

Al riguardo, sarebbe utile conoscere la distribuzione delle auto in oggetto in relazione alle fasce di reddito dei proprietari, per valutare se e in quale misura gli stessi possano eventualmente essere indotti a scelte alternative, quali ad esempio la rottamazione dei veicoli ora assoggettati al bollo; ciò potrebbe infatti influire sulla quantificazione degli effetti positivi di gettito attesi.

Comma 34 **(E-book – IVA al 4 per cento)**

Il comma 34, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, dispone che, ai fini dell'applicazione dell'IVA al 4 per cento²⁵³ sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

La RT chiarisce che la norma è volta ad estendere l'applicazione dell'aliquota al 4 per cento ai libri e periodici in formato elettronico, equiparandoli a quelli cartacei. La stima del minor gettito, pari a 7,2 milioni di euro, è stata effettuata utilizzando i seguenti dati:

- fatturato annuo di 40 milioni di euro (stima sulla base di dati di fonte AIE riferiti al 2013);
- ipotesi prudenziale che detto fatturato sia destinato al consumo finale;
- differenza di 18 punti percentuali tra l'aliquota agevolata proposta del 4 per cento e quella vigente ordinaria del 22 per cento, attualmente gravante sugli *e-book*.

Al riguardo, si sottolinea che la quantificazione, applicando all'importo di fatturato di 40 milioni di euro la percentuale di 18 punti, quale differenza tra l'aliquota ordinaria vigente del 22 per cento e quella proposta del 4 per cento, non tiene conto degli aumenti dell'aliquota ordinaria²⁵⁴ di cui all'articolo 3, comma 67, al cui commento si rimanda.

Tale impostazione appare costituire un elemento di possibile sottostima del minor gettito associabile alla disposizione in esame.

Commi 35-42 **(Utilizzo del fondo di rotazione per le politiche comunitarie)**

Il comma 35 integra l'articolo 1, comma 242, della legge n. 147 del 2013 prevedendo che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie concorra – nei limiti delle sue disponibilità – al finanziamento, oltre che degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, già previsti a legislazione vigente, anche degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi di investimento SIE.

Il comma 36 integra l'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013 autorizzando il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali cofinanziati sia con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP (come già previsto a legislazione vigente) sia con altre linee del bilancio dell'Unione europea.

Il comma 37 stabilisce che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie concorra, nei limiti delle sue disponibilità, alla messa in opera dei sistemi informatici richiesti dalla disciplina comunitaria sui Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020, con finalità di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi cofinanziati.

²⁵³ Di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte II, numero 18).

²⁵⁴ L'aliquota del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018.

Il comma 38 dispone che il Fondo di rotazione provveda alle erogazioni a proprio carico, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi.

Il comma 39 pone a carico del Fondo di rotazione la copertura, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, degli oneri di parte nazionale riguardanti i programmi della cooperazione territoriale europea, i programmi dello strumento europeo di vicinato e i programmi di assistenza alla pre-adesione.

Il comma 40 individua i soggetti delle amministrazioni centrali chiamati ad esercitare le funzioni di Autorità di *audit* dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020.

I commi 41 e 42 incrementano di 90 milioni di euro per il triennio 2015- 2017, a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, volta a finanziare la strategia di sviluppo delle Aree interne. Conseguentemente la predetta autorizzazione di spesa, a valere sul Fondo di rotazione, è complessivamente pari a 180 milioni di euro, di cui: 3 milioni per il 2014; 23 milioni per il 2015; 60 milioni per il 2016; 94 milioni per il 2017.

La RT con riferimento alle varie disposizioni afferma che:

- l'ampliamento, recato dal comma 35, della possibilità di attivazione di programmi complementari anche ai fondo per lo sviluppo rurale e la pesca non comporta alcun incremento di spesa, in quanto il Fondo di rotazione interviene a finanziare i predetti programmi nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma pertanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'ampliamento, effettuato dal comma 36, della possibilità di attivare anticipazioni su programmi UE 2014/2020 anche agli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, opera nel limite di 500 mln annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, già previsti a legislazione vigente. Dalla norma, pertanto non derivano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato;
- l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie destinazione, disposto dal comma 37, per la messa in opera dei sistemi informatici non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Fondo opera nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente;
- la previsione, di cui al comma 38, di erogazioni da parte del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Fondo interviene nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente;

- dal cofinanziamento tramite il Fondo di rotazione, previsto al comma 39, dei programmi della cooperazione territoriale europea non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto gravano sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione già previste in bilancio a legislazione vigente;
- dalla previsione del comma 40 di attribuire, in alcuni casi, le funzioni di Autorità di audit all'UVER o al MEF-DRGS-IGRUE non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- la destinazione di ulteriori 90 mln di euro, a carico del Fondo di rotazione, disposta dai commi 41 e 42, in favore degli interventi programmati per la strategia di sviluppo delle Aree interne, non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, essendo coperta dalle disponibilità del Fondo di rotazione già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono un ampliamento delle finalizzazioni cui sono destinate le risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, nonché, relativamente ai commi 41 e 42 un incremento di oneri a carico del Fondo medesimo, segnalato che il corrispondente capitolo 7493 della missione 3.1, reca nel ddl di bilancio 2015, 5 miliardi per il 2015, 4,5 miliardi per il 2016 e 5 miliardi per il 2017, andrebbero comunque richieste delucidazioni sulla capacità del fondo adempiere a tutte le finalizzazioni previste dalle disposizioni in esame, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe chiarito se il predetto incremento di finalizzazioni non possa determinare in futuro la necessità di incrementare le disponibilità del Fondo di rotazione con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Ancora, andrebbe chiarito se le ulteriori attribuzioni conferite al Fondo di rotazione non possano in una qualche misura modificare il profilo di spendibilità del medesimo Fondo, determinando effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente. Sul punto, tra l'altro si rileva che il comma 38 è finalizzato ad accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea.

Inoltre, relativamente al comma 39, andrebbe chiarita la compatibilità di quanto affermato nella RT circa la previsione che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie provvede ad attuare la disposizione nel limite delle proprie disponibilità, con il dettato normativo che pone a carico del Fondo di rotazione la copertura, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, degli oneri ivi considerati.

Commi 43-44
**(Destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione della quota
cofinanziamento)**

Le disposizioni destinano le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani e programmi degli interventi cofinanziati dall'UE del periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate ad interventi previsti in programmi paralleli, a interventi previsti nell'ambito dei programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale.

Parte delle risorse in questione possono altresì essere destinate, fermo restando l'ambito territoriale di utilizzo, per la promozione dell'occupazione femminile nelle Regioni il cui tasso di occupazione, in termini di forza di lavoro, risulta inferiore nell'anno 2013 al 40%.

La RT non ascrive alla norma effetti finanziari sui saldi di bilancio, in quanto trattasi di impieghi eventuali di risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali europei.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 45
(Regimi fiscali privilegiati)

La disposizione in esame affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni. L'individuazione è finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR (DPR n. 917/1986) ed opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi (c.d. *white list*).

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari. Anche il prospetto riepilogativo (All. 3) non vi associa effetti.

Al riguardo, si ricorda che il comma 10 dell'articolo 110 citato non consente di poter dedurre spese e altri componenti negativi del reddito qualora questi derivino da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori non inclusi nell'elenco dei paesi c.d. *white list* di cui all'articolo 168-*bis*²⁵⁵ del TUIR. A norma dell'articolo 1, comma 88 della legge 244 del 2007, l'articolo 110, comma 10 del TUIR si applica a decorrere dal periodo di

²⁵⁵ L'articolo 168-*bis* del TUIR affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare a regime i Paesi o i territori con regime fiscale virtuosi (c.d. *white list*) ai fini dell'applicazione specifica di talune disposizioni di legge ivi indicate. L'elenco, non ancora formalizzato, dovrà essere determinato in base ad un duplice criterio: presenza di un adeguato scambio di informazioni (per i paesi diversi troverebbe l'applicazione l'articolo 110, comma 10 del TUIR) ovvero, sussistenza del concorso con un ulteriore requisito quale l'esistenza di un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia ai fini applicativi di altre disposizioni di legge (quelle di cui agli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del TUIR nonché negli [articoli 27](#), comma 4, e [37-bis, comma 3](#), del DPR n. 600 del 1973).

imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi del citato articolo 168-*bis*; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Tali disposizioni stabiliscono che la predetta indeducibilità si applica nelle operazioni effettuate nei confronti dei Paesi con un “*livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero in presenza della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti*” (cfr art. 76, commi 7-*bis* e 7-*ter* nel testo ante riforma del 2004). Con il comma in esame, dunque, si consente nelle more dell'operatività del nuovo sistema delineato dall'articolo 168-*bis* del TUIR di modificare la cosiddetta *black list* di cui al DM del 23 gennaio 2002²⁵⁶ ai soli fini applicativi dell'articolo 110, comma 10 del TUIR. Si evidenzia che per l'individuazione dei paesi c.d. *black list* la disposizione in commento del ddl stabilità 2015 in esame circoscrive i parametri che possono essere utilizzati per l'individuazione degli Stati da includere nell'elenco a quello della mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Ne deriva che, diversamente dalla disciplina al momento operante in materia, anche uno Stato a fiscalità privilegiata potrebbe essere escluso dalla *black list* in presenza di un adeguato scambio di informazioni. La deducibilità di spese ed altri componenti negativi del reddito potrebbe dunque operare in futuro in relazione ad imprese residenti ovvero localizzate in detti Stati non più inclusi nell'elenco, con conseguente possibilità di minor gettito rispetto alla normativa vigente; un rischio che potrebbe determinarsi fino al varo del D.M. di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR che, si ricorda, ai fini applicativi dell'articolo 110, comma 10, pone quale unico criterio per l'individuazione del Paese fiscalmente virtuoso l'esistenza di un adeguato scambio informativo con l'Italia mentre richiede il concorso di un ulteriore requisito (esistenza di un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia) ai fini dell'applicazione di altre disposizione di legge. Inoltre sarebbe opportuno riflettere anche sulla possibilità che la modifica in argomento possa generare degli effetti indiretti negativi nei confronti di altri stati esteri che potrebbero considerare *black list* (con riferimento alla propria normativa in termini di adeguato scambio di informazioni) nazioni considerate invece fiscalmente virtuose dallo stato italiano, per effetto della disposizione in commento. In ordine alla questione evidenziata si rammenta poi che esiste anche lo strumento dell'interpello finalizzato alla definizione di possibili casi dubbi circa l'applicazione della norma in tema di regimi fiscali privilegiati.

Appaiono quindi necessarie opportune informazioni in merito al fine di poter verificare la correttezza, in ottica prudenziale, della mancata imputazione di effetti finanziari alla disposizione in commento.

²⁵⁶ Il decreto che si riferisce specificatamente all'ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato è stato in parte modificato dal DM 27 luglio 2010.

Commi da 46 a 53

(Discarico dell'agente della riscossione)

Il comma 46 interviene sulla disciplina del discarico per inesigibilità, modificando alcune disposizioni dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 112 del 1999. Le principali modifiche riguardano:

- a) al comma 1 dell'articolo 19, si conferma il termine triennale – decorrente dalla data di consegna del ruolo – per la presentazione della comunicazione di inesigibilità facendo salvo, con l'occasione, quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. L'obbligo di presentazione della predetta comunicazione sussiste anche se, al termine del triennio, permangano procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa (comma 46, lettera a));
- b) viene meno, con la soppressione al comma 2 dell'articolo 19 della lettera b), una delle cause di perdita del diritto al discarico riferita alla mancata presentazione della relazione annuale sullo stato delle procedure (comma 46, lettera b), punto 1))
- c) si riscrive, in conseguenza delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 19, la lettera c) del comma 2 che nel nuovo testo indica quale causa di perdita del diritto al discarico la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità (comma 46, lett. b), punto 2));
- d) con riferimento alla perdita al diritto al discarico conseguente alla mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario, si precisa che il diritto al discarico permane se le irregolarità ed i vizi compiuti nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nella procedura esecutiva non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero (comma 46 lettera b), punto 3));
- e) attraverso la riscrittura del comma 3 dell'articolo 19, si riduce il termine²⁵⁷ che deve decorrere per conseguire il discarico automatico. Si prevede, a tal fine, che per le quote²⁵⁸ oggetto di comunicazione di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, il discarico si produce decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione della comunicazione²⁵⁹. Si precisa quindi che i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture contabili dell'ente creditore (comma 46, lettera c)).
- f) attraverso la modifica al comma 6 dell'articolo 19, sono aumentati i termini (da 30 giorni a 120 giorni) entro i quali il concessionario deve trasmettere all'ufficio richiedente la documentazione relativa alle quote per le quali lo stesso ufficio intende esercitare il controllo di merito. Si conferma che il mancato rispetto nel termine della consegna costituisce ipotesi di decadenza dal diritto al discarico del ruolo (comma 46, lettera d);
- g) con il nuovo comma 6-bis dell'articolo 19, invece, si precisa che l'ente creditore, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione (comma 46, lett. e)).

Il comma 47 riscrive l'articolo 20 del D.Lgs. 112/1999, in materia di procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli. Di seguito è delineata la nuova disciplina come segue:

- a) con il nuovo comma 1 dell'articolo 20 È ridefinita la procedura per l'ammissione o il rifiuto del discarico per inesigibilità nelle ipotesi contemplate nelle lettere a), d),

²⁵⁷ Stabilito, nella normativa vigente, in tre anni a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità, totale o parziale della quota.

²⁵⁸ Per quota si intende l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore.

²⁵⁹ Sono fatte salve le quote per le quali l'ente creditore abbia avviato, entro la medesima data del 31 dicembre, l'attività di controllo prevista dall'articolo 20

d-bis) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto n. 112/1999. Il primo atto della nuova procedura sarà la notifica all'agente della riscossione della comunicazione di avvio del procedimento, con eventuale richiesta all'agente della riscossione di trasmettere documenti ritenuti utili alla valutazione. L'ufficio dell'ente creditore, qualora riscontri irregolarità, notifica l'atto di contestazione all'agente che può produrre osservazioni entro 90 giorni. La notifica, a pena di decadenza, deve aver luogo entro 180 giorni, decorrenti o dalla comunicazione di avvio del procedimento ovvero, nei casi di richiesta di documenti, dalla trasmissione degli stessi. È quindi disciplinato il contenuto tipico dell'atto di contestazione, a pena di nullità (si tratta della esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività). Decorso il termine massimo per eventuali osservazioni, si prevede che l'ufficio, a pena di decadenza, entro 60 giorni, ammetta o rifiuti il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive si dispone che l'ente creditore assegni al concessionario un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

- b) Con il comma 2 si ridefinisce il controllo a campione, previsto nella disciplina vigente (comma 1-*bis* dell'articolo 20), prevedendo che lo stesso è effettuato dall'ente creditore – tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo – di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.
- c) Il comma 3 circoscrive al mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera *c*)²⁶⁰, l'obbligo di procedere nei termini delineati nel comma 1 dell'articolo 20 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
- d) Il comma 4 ridefinisce il *quantum* dovuto dal concessionario a seguito del provvedimento di diniego del discarico. Si prevede infatti che, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento definitivo, l'agente della riscossione possa definire la controversia con il pagamento di una somma pari ad 1/8 dell'importo iscritto a ruolo (maggiorato della totalità delle spese e degli interessi legali) ovvero, se non procede alla definizione agevolata, possa ricorrere alla Corte dei conti. Se l'agente della riscossione non procede alla definizione agevolata o al ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese. Rispetto alla disciplina vigente si registra la previsione di un più lungo arco temporale per la notifica (90 giorni in luogo di 10) e una più vantaggiosa possibilità di definizione agevolata per l'agente (1/8 in luogo di 1/4) o di chiusura della posizione (versamento di 1/3 a fronte della metà dell'importo dovuto ai sensi della vigente disposizione di cui all'articolo 20, comma 4).
- e) Nel comma 5 si dispone che le norme sulla definizione agevolata delle contestazioni non si applicano per i ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 per la riscossione delle medesime risorse proprie. Si prevede poi che in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente

²⁶⁰ La disciplina vigente considera anche la fattispecie di cui alla lettera *b*) del citato comma 2 dell'articolo 19 che, si ricorda, tipizza come causa che comporta la perdita del diritto al discarico la mancata presentazione della comunicazione annuale dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la lettera *b*) è stata soppressa dall'intervento operato al comma 46.

della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese.

- f) Con il comma 6 si prevede che l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del DPR 602/ 1973.

Il comma 48 ridefinisce i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità in relazione alle diverse epoche degli affidamenti dei ruoli all'agente della riscossione e prendendo in considerazione le comunicazioni relative a quote affidate ai concessionari dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014²⁶¹. Si dispone che le comunicazioni di inesigibilità siano presentate entro il 31 dicembre 2017 per i ruoli consegnati nell'anno 2014 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Si affida poi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di regolare le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (in GU n. 30 del 6 febbraio 2001), concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010. Detti rimborsi saranno corrisposti in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

Il comma 49 dispone, in deroga a quanto previsto dal comma 48, che la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, sia effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, si dispone che l'agente della riscossione presenti, entro il 31 marzo 2015, apposita istanza al Ministero dell'economia. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 50 prevede che, fino alla data di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previste dal comma 48, l'agente della riscossione resta legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

Il comma 51 dispone che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità possano essere integrate entro i termini previsti dal comma 48. In tal caso, i controlli finalizzati all'accettazione o al rifiuto del discarico possono essere avviati solo decorsi i termini previsti dal comma 48.

Il comma 52 prevede che alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del D lgs n. 112/1999 nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai commi 46 e 47. Si dispone inoltre che le quote inesigibili di valore inferiore o pari a trecento euro non siano assoggettate al controllo previsto dalla disciplina sul discarico per inesigibilità di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo, con l'esclusione delle quote afferenti alle risorse proprie tradizionali quali individuate in base al diritto comunitario.²⁶²

Il comma 53 differisce dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015 il termine a partire dal quale le quote affidate agli agenti della riscossione successivamente a detto termine rientrano

²⁶¹ Anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate.

²⁶² Si tratta delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

nella sfera di competenza del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, istituito dalla legge 228/2012, in relazione ai compiti ad esso affidato dall'articolo 1, commi da 531 a 535 della legge da ultimo citata.

La RT, prodotta a corredo della proposta emendativa del Governo, ascrive effetti finanziari positivi alle disposizioni in commento in ragione della possibilità, grazie alle nuove norme, che gli enti creditori possano procedere a controlli mirati sulle quote dichiarate inesigibili adibendo a tale compito un numero di risorse tale da non pregiudicare l'assolvimento degli altri adempimenti di carattere istituzionale. Inoltre, le modifiche procedurali sono funzionali a realizzare un contraddittorio migliore e più spedito tra l'ente e l'agente, riducendone di conseguenza tempi e costi amministrativi. In particolare, con specifico riguardo ai commi 46 e 47, la RT afferma che le disposizioni ivi previste semplificano per taluni aspetti mentre potenziano e razionalizzano per altri la disciplina relativa al controllo sulla inesigibilità dei ruoli; al tempo stesso valuta il processo delineato dalle nuove norme efficiente, efficace e compatibile con la capacità operativa degli enti creditori.

La RT, ritenendo che l'attivazione del processo di gestione e controllo delle quote inesigibili possa rilevare come fattore di incremento delle somme erariali riscosse (nel 2013 il riscosso sulla base dei ruoli delle Agenzie fiscali è stato pari a 3,4 miliardi), giunge a stimare detto incremento a regime prudenzialmente in almeno 5 milioni all'anno e, per il 2015, in 2,5 milioni.

Con riferimento specifico alle disposizioni di cui commi ai da 48 a 53, la RT ricorda il contenuto dell'articolo 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999 che prevede il rimborso all'agente della riscossione degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive (definite dal DM 21 novembre 2000). Tale DM, all'articolo 3, stabilisce che la richiesta di rimborso viene prodotta unitamente alla comunicazione di inesigibilità e che l'ente creditore provvede all'erogazione delle somme entro il primo semestre dell'anno successivo a quello della stessa richiesta. Il comma 6-*bis* dello stesso articolo 17 del D.Lgs. 112 del 1999, introdotto dal decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 23, comma 32, lett. b)), prevede, però, che: *"Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno."* Tale disposizione, per effetto del disposto del comma 33 del citato art. 23, opera a decorrere dai

rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011. Ricorda infatti che per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, resta ferma la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.

Dall'anno 2012, pertanto, i rimborsi in questione sono stati richiesti agli enti creditori entro il 30 marzo di ciascun anno, mentre restano dovute le somme per le annualità dal 2000 al 2010. Sottolinea quindi che il differimento temporale nella presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previsto al comma 1, è funzionale oltre che a evitare l'inevitabile impasse nello svolgimento delle procedure di controllo dell'inesigibilità conseguente alla non gestibile massa di comunicazioni di inesigibilità tempo per tempo accumulate, anche a ripartire nel corso di più annualità il predetto onere che, complessivamente, quanto alle Amministrazioni dello Stato e alle Agenzie fiscali, ammonta a complessivi euro 533 milioni, così come rappresentato nella tabella che segue:

Anno	Importo rimborso (mln di euro)
2010	84
2009	64
2008	50
2007	59
2006	60
2005	55
2004	55
2003	42
2002	24
2001	21
2000	19
Totale	533

Quanto all'erogazione materiale del rimborso, fatti sempre salvi gli esiti dei controlli da parte degli enti creditori, è previsto il pagamento in rate costanti in ragione dei tempi fissati per le comunicazioni di inesigibilità. Pertanto, considerato che le inesigibilità per gli anni 2010–2000 saranno presentate nel corso di undici anni, dal 2021 (inesigibilità dell'anno 2010) al 2031 (inesigibilità anno 2000), le quote di rimborso, da considerare con ammontare costante, saranno pagate nel medesimo arco temporale nella misura di euro 48,45 milioni annui (48,45 milioni x 11 anni = 533 milioni di euro circa).

Con riferimento, infine, alla restituzione, con onere a carico del bilancio dello Stato, degli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure maturate negli anni 2000–2013 a fronte di procedure effettuate su ruoli affidati dai Comuni, si fa presente che gli stessi ammontano a 150 milioni di euro e che stante la previsione del rimborso ventennale degli stessi, l'onere annuale a carico del bilancio dello Stato è pari a 7,5 milioni di euro per anno a partire dal 2018.

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All 3) non considera la disposizione.

Al riguardo, si osserva che la RT ascrive alle misure di cui ai commi 46 e 47 effetti finanziari in misura pari a 5 mln di euro a regime a partire dal 2016 (2,5 mln di euro nel 2015), senza meglio precisarne l'impatto sui saldi di finanza pubblica. In proposito non sono stati forniti elementi a supporto della quantificazione se non la correlazione con la valutazione positiva che il Governo dà alla disciplina, in termini di maggiore semplificazione e razionalizzazione, efficacia ed efficienza. Le novità introdotte, peraltro:

- riconoscono ai concessionari tempi più lunghi e maggiori possibilità di contraddittorio con l'ente creditore nell'ambito della procedura per l'ammissione o il rifiuto della comunicazione di scarico per inesigibilità;
- riducono le ipotesi che determinano la perdita del diritto al scarico; conseguentemente diminuiscono i casi che determinano, una volta accertati, il sorgere dell'obbligo del concessionario di rifondere l'ente creditore nella misura indicata dall'articolo 20, commi 3 e 4;²⁶³
- ridefiniscono in senso più favorevole al concessionario le somme che lo stesso è tenuto a rifondere all'ente creditore in caso di perdita del diritto al scarico (1/8 dell'importo iscritto a ruolo in luogo di 1/4 previsto dalla norma vigente (art. 20, comma 3); 1/3 dell'importo nei casi di definizione della controversia con l'ente creditore in luogo del versamento della metà del dovuto oggi previsto (art. 20, comma 4);
- introducono decadenze a carico dell'ente creditore per il mancato rispetto di termini (ad esempio per la notifica dell'atto di contestazione all'agente della riscossione).

Tale aspetti della nuova disciplina, in assenza di altri elementi informativi in senso contrario, parrebbero consentire più ampie possibilità di scarico dei ruoli e con essi minori ristori pecuniari in favore degli enti creditori. Andrebbero inoltre fornite rassicurazioni ed elementi informativi anche sotto il profilo dei costi amministrativi che potrebbero derivare dalla nuova articolazione del procedimento di verifica delle comunicazioni di scarico così come andrebbe confermata in proposito l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie dedicate. Quanto agli oneri pari a 533 milioni di euro, non è possibile riscontrarne positivamente l'indicazione in assenza di dati ed elementi a supporto. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 che, si ricorda,

²⁶³ Per la norma vigente (art. 20, commi 3 e 5), interessata dalle modifiche di cui al comma 40-ter, in caso di diniego del scarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore (comma 3). Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento predetto, il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti (comma 4).

associa al decorso di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, l'automatico scarico del concessionario, andrebbero esclusi rischi di incertezze applicative e contenziosi in relazione a quanto previsto dal commi 48 – che ridefinisce i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità in relazione alle diverse epoche degli affidamenti dei ruoli all'agente della riscossione e dal comma 50 che, si ricorda, consente ai concessionari per le comunicazioni già presentate di procedere ad integrazioni delle stesse. In relazione a quanto previsto dal comma 48 che fissa il criterio di esame delle comunicazioni di scarico partendo dai ruoli affidati più di recente e così, risalendo nel tempo, fino a quelli relativi all'anno 2000, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'estinzione dei diritti per prescrizione.

Comma 54 (Franchigia IRPEF lavoratori frontalieri)

Con la disposizione di cui al comma 54 si eleva, a decorrere dal 1 gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia IRPEF operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dall'articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014)²⁶⁴

La RT riferisce che dai dati statistici pubblicati nello studio “I lavoratori frontalieri nell’Unione Europea” redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell’Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato della Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è di circa 11.000. Considerando l’incremento di esenzione di 800 euro (7.500 – 6.700) disposto dal presente emendamento e il numero di frontalieri sopra indicato, si stima, dunque, un ammontare di reddito esente da imposta pari a 8,8 milioni di euro.

Pertanto, applicando un’aliquota marginale media del 30%, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 2,7 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 0,15 e 0,05 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta disposizione:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-4,7	-2,7
Addizionale regionale	0	-0,15	-0,15
Addizionale comunale	0	-0,07	-0,05
Totale	0	-4,92	-2,9

²⁶⁴ La norma interviene sull'articolo 1, comma 175 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che, si ricorda, ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2014, che il reddito da lavoro dipendente prestato nei predetti territori, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da contribuenti residenti nel territorio italiano concorra a formare il reddito complessivo soltanto per l'importo che eccede 6.700 euro.

Al riguardo, si ricorda che la RT prodotta a corredo del ddl stabilità per l'anno 2014 (AS 1120), in relazione al comma 175 dell'articolo 1 ed alla franchigia IRPEF di euro 6.700, ha stimato una perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 24,8 mln, ed una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1 mln di euro e 300.000 euro. In termini di cassa, l'effetto complessivo di minor gettito è stato indicato in 44,7 mln per il 2015 e in 26,1 mln a decorrere dal 2016. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (All. 3) associa alla disposizione in commento gli effetti finanziari riportati nella tabella che segue:

Lavoratori frontalieri – innalzamento franchigia IRPEF da 6.700 a 7.500 euro	s/e		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	e	t	0,0	-4,7	-2,7	0,0	-4,7	-2,7	0,0	-4,7	-2,7
	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
	s	c	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
	s	c	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

La quantificazione degli oneri appare coerente con quella operata nell'ambito dell'esame della legge di stabilità per l'anno 2014. In relazione all'invarianza della stima nel tempo, appare opportuno un riscontro circa il carattere prudenziale di tale andamento in quanto lo stesso potrebbe non tener conto delle variazioni nella platea dei soggetti interessati.

Comma 55 (Campione d'Italia)

Con la disposizione in commento, si introduce un nuovo comma, il 3-*bis*, all'articolo 188-*bis* del TUIR²⁶⁵ con il quale si prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.

La RT stima, sulla base dei dati risultanti dal modello di microsimulazione IRPEF, con redditi opportunamente estrapolati al 2015, che l'introduzione di tale agevolazione determini una variazione di gettito Irpef di circa -0,95 milioni di euro e -0,1 milioni di euro di addizionali locali.

Considerato che la norma entra in vigore dal 2015, si stimano i seguenti effetti finanziari:

²⁶⁵ Si tratta del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
IRPEF	-0,8	-0,95	-0,95
Addizionale regionale	0	-0,08	-0,08
Addizionale comunale	0	-0,02	-0,02
Totale	-0,8	-1,05	-1,05

Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) associa alla disposizione in commento i seguenti effetti.

Introduzione franchigia IRPEF persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia	s/e	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	e t	-0,8	-1,0	-1,0	-0,8	-1,0	-1,0	-0,8	-1,0	-1,0
	e t	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
	s c	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	e t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	s c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Al riguardo, non è possibile riscontrare puntualmente la quantificazione operata sulla base delle risultanze del modello di microsimulazione in assenza di informazioni sui parametri utilizzati (numero dei beneficiari, reddito medio etc.).

Comma 56

(Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale)

Il comma in esame, per il triennio 2015-2017, eleva al 55 la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

La RT evidenzia che le maggiori risorse da riconoscere ai Comuni mediante l'innalzamento della quota di compartecipazione non comportano oneri per la finanza pubblica, essendo la predetta compartecipazione commisurata alle maggiori entrate riscosse grazie alla partecipazione attiva dei Comuni stessi all'attività di accertamento e controllo e pertanto determinata a valere su risorse ulteriori rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di entrata del bilancio statale. Il prospetto riepilogativo aggiornato (All. 3) non considera la disposizione.

Al riguardo, si ricorda che con il D.L. n. 203 del 2005 (art. 1, comma 1), per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ha incentivato la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo attraverso il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. La quota di compartecipazione, inizialmente posta al 33 per cento, è stata elevata al 50 per cento dall'articolo 2, comma 10 lettera b) con il decreto legislativo n. 23 del 2011

– recante disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale. In relazione all'incremento della quota di partecipazione dei comuni (+5%) ed in considerazione del tempo decorso dall'introduzione della misura (anno 2005), andrebbero forniti elementi informativi e dati che permettano al Parlamento di poter riscontrare l'efficacia della misura rispetto alla finalità perseguita di potenziamento della lotta all'evasione attraverso la cooperazione dell'ente territoriale. Quanto poi all'impatto finanziario dell'incremento della quota al 55% di partecipazione, si osserva che per i tributi erariali la neutralità finanziaria si basa sul presupposto che le risorse trasferite ai Comuni attengano ad accertamenti nuovi e maggiori rispetto a quelli che si sarebbero verificati a legislazione vigente. Nel caso invece in cui l'effetto incentivante della norma a determinare maggiori accertamenti per effetto della cooperazione degli enti territoriali non sia prodotto, si determinerebbero maggiori trasferimenti finanziari ai Comuni rispetto ad introiti che sarebbero stati acquisiti all'erario. La RT riferisce che la compartecipazione è stata determinata a valere su risorse ulteriori rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di entrata del bilancio statale. Per il riscontro, sarebbero in ogni caso utili maggiori informazioni sul punto.

Commi 57-60

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La disposizione prevede una nuova disciplina relativa alle modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per le risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, ferme restando le disposizioni relative all'utilizzo del Fondo per specifiche finalità.

In particolare, si dispone quanto segue:

- a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, così come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei;
- b) entro il 31 marzo 2015 il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle commissioni parlamentari competenti;
- c) entro il 30 aprile 2015 il CIPE, con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data l'autorità politica per la coesione disciplina e istituisce una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e per area di specializzazione intelligente tempistiche di spesa e un numero limitato di obiettivi associabili a quello generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree

- sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono predisposti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi nelle regioni del sud;
- d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'elaborazione dei piani operativi l'Autorità politica può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio con l'assegnazione delle risorse necessarie;
 - e) il CIPE dispone l'assegnazione definitiva dei fondi destinati agli interventi già approvati con delibera CIPE in via programmatica ed a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;
 - f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per l'aggiornamento del DEF e per la predisposizione delle leggi di stabilità 2016 e seguenti;
 - g) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, da deliberare entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale;
 - h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali;
 - i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;
 - j) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il Fondo di rotazione. Le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sulla base di apposito protocollo di colloquio telematico;
 - k) sono trasferite al suddetto Fondo di rotazione anche le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione.

Sono conseguentemente abrogate diverse disposizioni che disciplinano modalità di utilizzo delle risorse del Fondo e l'assegnazione di quote delle medesime a specifiche finalità.

Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La RT evidenzia che la disposizione stabilisce i principali elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura per la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, modificando gli analoghi elementi previsti dal D.Lgs. n. 88/2011 e dalla legge di stabilità per il 2014.

La relazione, dopo aver descritto la norma, evidenzia che la stessa, operando una rivisitazione delle modalità di funzionamento del Fondo da ultimo disciplinate con la legge di stabilità per il 2014, non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica. La disposizione infatti fa esplicito richiamo al complesso delle risorse del fondo già assegnate e dispone che le assegnazioni annuali alle

amministrazioni siano contenute nei limiti degli stanziamenti disposti dalla legge di stabilità.

Al riguardo, andrebbe chiarito se agli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il Fondo di rotazione e alle attività connesse al sistema di monitoraggio da definire sulla base di apposito protocollo di colloquio telematico si possa farvi fronte con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente e senza determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento all'abrogazione dell'articolo 1, commi 7 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, atteso che tali norme prevedono l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, per interventi volti alla sicurezza del territorio, alla bonifica dei siti e alla bonifica di beni contenenti amianto e per interventi di emergenze nel settore agricolo, andrebbe assicurato che tale abrogazione non pregiudichi la realizzazione di eventuali interventi già programmati.

Commi 61-63

(Tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto)

Il comma 61 prevede che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Il comma 62 stabilisce che il limite di cui al comma 61 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

Il comma 63 destina le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dal comma 61 del presente articolo, ad un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con DPCM, che provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

La RT precisa che dalla norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le eventuali economie da destinare al Fondo di cui al comma 63 sono accertate a consuntivo e i conseguenti, eventuali benefici provenienti dal medesimo comma 63 sono riconosciuti nel limite delle predette economie accertate. La necessità di valutare gli effetti a consuntivo delle disposizioni in esame risiede anche nella circostanza che tali effetti sono condizionati da scelte comportamentali conseguenti alle disposizioni introdotte, non valutabili a priori in via presuntiva. Infatti, dalla disposizione di cui al

comma 61 consegue un incentivo implicito, rispetto all'ordinamento vigente, all'anticipo una volta maturata l'anzianità contributiva minima (limitatamente a quota parte di soggetti che avrebbero manifestato la propensione a posticipare), con effetti di onerosità per la finanza pubblica che si ritiene possano comunque essere compensati dagli effetti di contenimento (peraltro limitati, stante la portata della norma e in ogni caso da valutare al netto degli effetti fiscali indotti) degli importi in liquidazione.

L'ultimo periodo del comma 62 è inoltre finalizzato ad evitare l'insorgenza di oneri rilevanti per la finanza pubblica, esplicitando il permanere nel pubblico impiego del posticipo della liquidazione a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso del pensionamento anticipato con età inferiori ai limiti di età ordinamentali in presenza di una disposizione (il comma 61) che, in via implicita, reintrodurrebbe nell'ordinamento l'istituto dell'anzianità contributiva massima.

Al riguardo, si osserva che il meccanismo di utilizzo delle risorse previsto dalla norma appare finalizzato a garantire la neutralità finanziaria, tenuto conto che la destinazione a finalità di spesa, ai sensi del comma 63, è conseguente all'accertamento degli eventuali risparmi a consuntivo.

Con specifico riferimento al comma 62, si rileva che la disposizione sembra volta ad evitare eventuali anticipazioni dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio rispetto alle scadenze già incorporate nei tendenziali di spesa, al fine di evitare oneri per la finanza pubblica. Riguardo all'idoneità di tale previsione ad escludere eventuali oneri appare utile acquisire una conferma dal Governo.

Per quanto riguarda l'inclusione nella nuova disciplina dettata dal comma 61 anche dei trattamenti pensionistici già liquidati, disposta dal comma 62, andrebbero valutati possibili oneri derivanti da ipotesi di contenzioso, anche in relazione alla compatibilità con i profili costituzionali relativi ai diritti acquisiti. Comunque, considerato che i relativi risparmi non sono stati contabilizzati, andrebbe solo assicurato che l'accertamento a consuntivo delle economie, previsto dal comma 63, avvenga tenendo conto di questa eventualità.

Comma 64

(Regolarizzazione con versamento volontario da parte delle associazioni sportive delle somme dovute per imposta sui redditi)

Il comma consente alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro – affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che svolgono attività sportive dilettantistiche e che siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti IRES, IRAP ed IVA, di poter chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl in esame, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche legge vigenti.

La RT aggiornata evidenzia che la norma, consentendo di riprendere i piani di rateazione dai quali le associazioni sportive sono decadute, può comportare effetti di gettito complessivo che prudenzialmente non vengono stimati.

Al riguardo si evidenzia che la norma, oltre a consentire un recupero di gettito così come sostenuto in RT aggiornata, ha però profili finanziari riferibili anche: – alle minori entrate che deriveranno dalla riapertura dei termini, peraltro alle condizioni vigenti, per la richiesta di un nuovo piano di rateazione che farà slittare in avanti incassi che si sarebbero potuti introitare già in corso d'anno (effetti in termini di cassa); – all'impossibilità per l'erario di applicare sanzioni ed interessi di mora; – ai minori oneri per l'interruzione di eventuali azioni intentate dall'Amministrazione per il recupero dell'imposta.

Sarebbe quindi necessaria una conferma circa il fatto che la stima presentata evidenzia gli effetti finanziari netti recati dalla disposizione in parola.

Comma 65 (Riduzione Fondo cuneo fiscale.)

Il comma 65 riduce l'autorizzazione di spesa – sostanzialmente azzerandone la dotazione – relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

La RT aggiornata ribadisce che la disposizione riduce la dotazione del Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Dalla disposizione consegue, pertanto, nell'ambito del Conto delle PA, una minore spesa per prestazioni sociali in denaro, aggregato nel quale è stato scontato a legislazione vigente l'ammontare di tale fondo, per 2.685 milioni di euro per l'anno 2015, 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese correnti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.co.c.	-1.930	-4.680	-4.135	-1.930	-4.680	-4.135	-2.685	-4.680	-4.135

Al riguardo, si rende necessaria una conferma circa la piena disponibilità delle risorse inizialmente assegnate al Fondo, considerato che la riduzione indicata dalla norma in esame interessa l'intero ammontare dello stanziamento riconosciuto in sede di istituzione del Fondo medesimo.

Comma 66

(Riduzione dello stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Il comma 66 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015, 18,533 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.corr.	-331,5	-18,5	-18,5	-331,5	-18,5	-18,5	-331,6	-18,5	-18,5

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, appare opportuno un chiarimento circa la dotazione effettiva del Fondo in esame.

Commi 67-68

(Aumento aliquote IVA e accise su carburanti – clausola di salvaguardia)

Il comma 65 stabilisce aumenti di aliquota riguardanti l'IVA e l'accisa sui carburanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 143²⁶⁶ e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 68 del presente articolo. Nel dettaglio:

- l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;
- l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;
- a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con

²⁶⁶ Si ricorda che il comma 143 reca disposizioni volte alla ridefinizione di tempi e importi previsti dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 430 della legge n. 147/2013.

piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In base al comma 68 le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

La RT espone, per quanto riguarda le lettere *a)* e *b)* del comma 67, i dati risultanti da "Risorse proprie", in base ai quali un punto percentuale dell'aliquota IVA al 10% attualmente vale 2.319 milioni di euro, mentre un punto percentuale dell'aliquota al 22% vale 4.088 milioni di euro.

Conseguentemente, all'introduzione della norma in esame viene associato il seguente aumento di gettito:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2016	2017	2018
Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
TOTALE	12.814	19.221	21.265

Per quanto riguarda la lettera *c)*, la RT si limita a ricordare che la norma dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise – Decreto Legislativo 504/1995, sono aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro dal 2018.

L'allegato 3, alla voce "Clausola di salvaguardia-incremento aliquote IVA del 10% e del 20% e incremento accise", riporta, per i tre saldi, maggiori entrate pari a 12.814 milioni per il 2016 e 19.221 milioni per il 2017.

Al riguardo, si rileva che il prospetto riepilogativo degli oneri (All. 3) si riferisce alle disposizioni in esame con l'espressione "Clausola di salvaguardia-incremento aliquote IVA del 10% e del 20% e incremento accise."²⁶⁷.

²⁶⁷ La medesima locuzione "clausola di salvaguardia" per indicare le norme in oggetto è stata utilizzata, nel corso delle Audizioni sul presente disegno di legge, dalla Banca d'Italia (3 novembre 2014, pagg. 16-17), dalla Corte dei conti (3 novembre 2014, pag. 4 e pag. 30) e dall'UPB (4 novembre 2014, pag. 2 e pag. 18).

In proposito, seppure ovvio, va rammentato che dal punto di vista metodologico, le norme in commento non appaiano configurare una c.d. clausola di salvaguardia in senso proprio. Infatti, tratto funzionale distintivo della stessa, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 12, della legge di contabilità, è quello di operare soltanto nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi "*scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria*". Nel caso di specie, invece, gli aumenti di aliquota dell'IVA e delle accise non sono condizionati alle risultanze di un apposito monitoraggio che evidenzia squilibri finanziari ma si realizzeranno nella portata normativa indicata, a meno che non sopraggiungano modifiche alle predette disposizioni. Sebbene questa costituisca una eventualità a cui sono potenzialmente soggette tutte le disposizioni normative, nel caso di specie, si è esplicitata detta possibilità con il comma 68.

In proposito, in ordine alla formulazione di detto comma – che prefigura, appunto, la possibilità di sostituire, in tutto o in parte, le misure sopra commentate con provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, variamente attraverso maggiori entrate ovvero riduzioni di spese – si rappresenta che non appare del tutto chiara la portata normativa della disposizione²⁶⁸.

In ordine alla quantificazione del maggior gettito stimato, si evidenzia che il valore di un punto percentuale IVA appare suscettibile di variare nel tempo in ragione di molteplici elementi, tra i quali si possono annoverare sia fattori di tipo macroeconomico sia il diverso livello dell'aliquota dal quale si parte (10 per cento ovvero 12 per cento; 22 per cento ovvero 24 e 25 per cento); non appare dunque prudentiale una quantificazione di tipo statico effettuata su valori dei quali non si specifica peraltro neanche l'anno di riferimento e non fornisce informazioni sull'impatto della congiuntura sul gettito IVA.

Per ciò che concerne l'aumento dell'aliquota di accisa, che dovrebbe essere tale da determinare un *surplus* di entrate a partire dal 2018, si sottolinea la rilevanza quantitativa delle risorse che la normativa vigente, così come quella proposta nell'ambito del disegno di legge in esame, intende determinare a titolo di maggiori entrate; a tal proposito si fa anche presente che le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, al cui commento si rinvia, prefigurano un aumento – sia pure eventuale, in presenza di determinate circostanze²⁶⁹ – a partire dal 2015 che si sommerebbe, a decorrere dall'anno 2018, a quello in oggetto. A proposito

²⁶⁸ In particolare: 1) la norma non parrebbe rimuovere ostacoli normativi vigenti tali da impedire il prefigurato ed eventuale intervento sull'aumento disposto dal comma 67 di IVA ed accise;

2) non appare finalizzata a fornire specifiche indicazioni in ordine al contenuto degli strumenti di intervento sostitutivo (ad esempio, delineando azioni differenti da quelle fin qui sperimentate che assicurino comunque gli obiettivi di gettito);

3) non opera la delegificazione né attribuisce una "delega" in materia.

²⁶⁹ Si ricorda che detto aumento opererà in caso di mancata autorizzazione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, ad una deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE e successive modificazioni.

del maggior gettito ragionevolmente acquisibile attraverso incrementi di accisa sui carburanti, si sottolinea che, a partire dall'anno 2010, si è riscontrato che la tradizionale rigidità della domanda di carburante rispetto ai prezzi si conferma solo in relazione a variazioni di questi ultimi di entità contenute e risulta favorita da una buona tenuta del PIL; al contrario, variazioni di prezzo di entità considerevole, in una situazione di contrazione del PIL *pro capite* derivante dalla congiuntura economica, hanno dato luogo ad una notevole elasticità della domanda rispetto al prezzo, determinando sensibili riduzioni della quantità richiesta di benzina e gasolio²⁷⁰. Andrebbe pertanto valutato se le disposizioni in esame possano garantire una copertura certa, come è invece richiesto dalla normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

Comma 69

(Fondo compensazione effetti finanziari)

Il comma 69 prevede la riduzione di 35 milioni di euro per il 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che il fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali è ridotto di 35 milioni per l'anno 2015.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<sp.c/k	0	0	0	-35	0	0	-35	0	0

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Commi 70-71

(Versamento di somme da parte dell'INPS all'entrata dello Stato)

Il comma 70 riduce da 383 a 233 mln di euro, a decorrere dall'esercizio 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, relativa al pensionamento anticipato per i lavori cosiddetti usuranti.

Conseguentemente viene ridotto di pari importo (150 mln di euro), per gli esercizi a decorrere dall'esercizio 2015, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge n.

²⁷⁰ Cfr. Nomisma Energia, Quale rete ottimale per la distribuzione carburanti in Italia, 28 febbraio 2014, pag. 21-23.

247 del 247 del 2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT afferma che la disposizione prevede, tenuto conto anche degli andamenti registrati e presumibili dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, il ridimensionamento del relativo Fondo.

Dalla disposizione conseguono economie di spesa, in termini di minore spesa pensionistica, di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme un effetto di risparmio pari appunto a 150 mln di euro annui su tutti e 3 i saldi.

Al riguardo, si chiede conferma che i risparmi attesi dalla RT, oltre a trovare fondamento nei dati registrati finora nell'ambito dei pensionamenti anticipati dei lavoratori usurati, siano altresì ancorati a proiezioni future ispirate a criteri di sufficiente prudenzialità, atteso che gli oneri pensionistici si configurano come non rimodulabili in quanto riconducibili a posizioni di diritto soggettivo.

Il comma 71 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per il 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. Tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione professionale.

Il prospetto riepilogativo, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Riduzione Fondo lavoro usuranti Minori spese correnti	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Fondi interprofessionali Maggiori entrate extratrib.	20	120	120						
Fondi interprofessionali Minori spese correnti				-20	-120	-120	-20	-120	-120

La RT nulla aggiunge in sostanza al contenuto della norma. Il prospetto riepilogativo sconta gli importi indicati – correttamente – come minore spesa in termini di indebitamento e fabbisogno e come maggiore entrata in termini di SNF.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che la riduzione disposta dalla norma non pregiudichi programmi già avviati o impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.

Commi 72-73

(Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca)

I commi 72 e 73, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura²⁷¹, prevedono la riduzione dell'autorizzazione di spesa²⁷² riguardante il Fondo integrativo speciale della ricerca per specifici progetti di valenza "strategica", per un importo di 4 milioni di euro nell'anno 2015. Le relative risorse sono destinate ad un adeguamento di pari importo del Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata finanziato in Tabella C. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione al disegno di legge di stabilità prevede una variazione compensativa tra il capitolo n. 7310 "Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca" (in diminuzione) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il capitolo n. 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" (in aumento) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di corrispondere i trasferimenti per il Centro per i cambiamenti climatici. L'onere risulta compensato anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno mediante copertura con il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti in conto minori spese in conto capitale:

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento Netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Fondo integrativo speciale per la ricerca	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo compensazione contributi pluriennali				-4	0	0	-4	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che ivi trattasi del mero cambiamento di destinazione delle risorse che sono già stanziati nell'ambito della funzione di spesa ricerca del bilanci, occorre tuttavia soffermarsi sulla circostanza che la riduzione dell'autorizzazione di spesa richiamata dalla norma, interessa una componente di risorse iscritta a titolo di spese di investimento²⁷³, mente l'adeguamento dello stanziamento previsto in

²⁷¹ Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati ed è frutto di un emendamento del relatore che ha ricevuto parere favorevole del Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 novembre 2014, pagina 426.

²⁷² di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

²⁷³ Capitolo 7245 dello stato di previsione del MIUR, recante nel BLV una previsione di spesa di 60,8 milioni di euro per il 2015 e 50,8 milioni di euro per il 2016 e 217.

tabella C in relazione al programma di spesa "Ricerca scientifica e tecnologica e base ed applicata, interessa invece sia la dotazione di un capitolo di spesa "corrente" che uno classificato come di conto capitale²⁷⁴. Andrebbe assicurato pertanto che non vi sia una dequalificazione della spesa.

Comma 74 (Sussistenza del requisito della territorialità)

Il comma in questione interpreta il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nel senso di escludere, per la verifica del requisito della territorialità, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 4 del codice della navigazione per la quale le navi e gli aeromobili italiani in alto mare, luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno stato sono considerati come territorio italiano.

La RT aggiuntiva evidenzia che la disposizione introduce una mera norma interpretativa e che pertanto non si attribuiscono effetti di gettito diversi da quelli a legislazione corrente.

Al riguardo si evidenzia, ad una prima lettura, che la disapplicazione dell'articolo 4 del codice della navigazione parrebbe comportare per le fattispecie considerate (navi ed aeromobili italiani) l'impossibilità per l'erario, in mancanza del requisito della territorialità, di introitare la ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello stato. In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che la disposizione in esame potrebbe generare minor gettito che andrebbe quantificato. Stante l'efficacia retroattiva che deriverebbe dall'affermata natura di norma interpretativa andrebbero considerati gli eventuali riflessi finanziari derivanti da possibili contenziosi in atto tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Sarebbero pertanto opportune maggiori informazioni sul punto.

Comma 82 (Clausola di salvaguardia RSS e Province autonome di Trento e Bolzano)

La norma reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della quale le disposizioni del provvedimento in esame si applicano nei predetti territori compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

²⁷⁴ La due imputazioni riferite alla previsione di spesa aggiornata annualmente in tabella C sono il capitolo 1679 (Contributi ad enti) e il capitolo 7236 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015-2017- ARTICOLATO INTEGRATO CON EMENDAMENTI:EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

in milioni di euro

Art.	Co.	s/e	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
TITOLO I- Risultati differenziali e gestioni previdenziali											
1	2										
1	2	s c	253,0	253,0	253,0						
1	2	s c	-253,0	-253,0	-253,0						
TITOLO II- Misure per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze											
Misure per la crescita											
1	4	s c	1.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0
1	4	e t				484,9	1.454,8	1.454,8	484,9	1.454,8	1.454,8
1	6	s k	5,0			2,0	3,0		2,0	3,0	
1	7	s k		100,0	100,0		33,0	52,0		33,0	52,0
1	9	s c	8.014,2	8.742,8	8.742,8	8.014,2	8.742,8	8.742,8	9.503,0	9.503,0	9.503,0
1	9	e t	-696,9	-760,2	-760,2	-696,9	-760,2	-760,2			
1	13	e t	-9,6	-23,1	-23,1	-9,6	-23,1	-23,1	-9,6	-23,1	-23,1
1	13	e t					-0,7	-1,3		-0,7	-1,3
1	13	s c		0,7	1,3						
1	13	e t					-0,3	-0,5		-0,3	-0,5
1	13	s c		0,3	0,5						
1	16	e t				-2.712,9	-5.613,9	-5.613,9	-2.712,9	-5.613,9	-5.613,9
1	16	s c	2.712,9	5.613,9	5.613,9						
1	17	e t		1.040,0	1.710,0		1.040,0	1.710,0		1.040,0	1.710,0
1	21	e ext	-2.195,0	-2.719,0	-2.645,0						
1	21	e c				-2.327,0	-3.328,0	-3.361,0	-2.327,0	-3.328,0	-3.361,0
1	21	s c				-132,0	-609,0	-716,0	-132,0	-609,0	-716,0
1	21	e t	-20,0	-25,0	-25,0	-20,0	-25,0	-25,0	-20,0	-25,0	-25,0
1	21	e c				-105,0	-155,0	-160,0	-105,0	-155,0	-160,0
1	21	s c	105,0	155,0	160,0						
1	21	e t	0,0	54,0	40,0	0,0	54,0	40,0	0,0	54,0	40,0
1	21	e t	2.246,0	2.738,0	2.769,0	2.246,0	2.738,0	2.769,0	2.246,0	2.738,0	2.769,0
1	21	e t	-76,0	-281,0	-400,0	-76,0	-281,0	-400,0	-76,0	-281,0	-400,0
1	24	e c				-56,0	-68,0	-70,0	-56,0	-68,0	-70,0
1	24	s c	56,0	68,0	70,0						
1	27	s k	100,0			10,0	10,0	10,0	100,0		
1	21	e t	163,0	198,0	200,0	163,0	198,0	200,0	163,0	198,0	200,0
1	30	s k	255,5	428,7	519,7	255,5	428,7	519,7	255,5	428,7	519,7
1	30	s k	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6
1	32-40	e t		-125,4	-113,4		-125,4	-113,4		-125,4	-113,4
1	32-40	e t					-21,7	-19,0		-21,7	-19,0
1	32-40	e t			21,7						
1	32-40	e t			19,0						
1	32-40	s c		0,6	0,8		-0,6	-0,8	0,0	-0,6	-0,8
1	32-40	e t					-0,3	-0,3		-0,3	-0,3
1	32-40	s c		0,3	0,3						
1	42	e t	-65,5	-698,5	-436,5	-65,5	-698,5	-436,5	-65,5	-698,5	-436,5
1	42	e t		315,5	-135,3		315,5	-135,3		315,5	-135,3
1	42	e t					48,6	-20,7		48,6	-20,7
1	42	s c		-48,6	20,7						
1	42	e t	83,6			83,6			83,6		
1	44-79	e t	0,0	-716,9	-344,3	0,0	-716,9	-344,3	0,0	-716,9	-344,3
1	44-79	e t				0,0	-38,0	-34,4	0,0	-38,0	-34,4
1	44-79	s c	0,0	38,0	34,4						
1	44-79	e t					-17,3	-11,7		-17,3	-11,7
1	44-79	s c		17,3	11,7						
1	44-79	e t					-24,5	-13,3		-24,5	-13,3
1	44-79	s c		24,5	13,3						
1	44-79	e t	0,0	642,5	412,2	0,0	642,5	412,2	0,0	642,5	412,2
1	44-79	e t	0,0	-2,2	-60,7	0,0	-2,2	-60,7	0,0	-2,2	-60,7
1	44-79	e t	0,0	-2,3	-1,8	0,0	-2,3	-1,8	0,0	-2,3	-1,8
1	44-79	e t	-241,6	-233,7	-225,7	-241,6	-233,7	-225,7	-241,6	-233,7	-225,7
1	44-79	e t		226,4			226,4			226,4	
1	44-79	e c				-819,3	-575,3	-610,9	-819,3	-575,3	-610,9
1	44-79	s c	819,3	575,3	610,9						
1	80	s c	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
1	81	s c	50,0	90,0	120,0	50,0	90,0	120,0	50,0	90,0	120,0

Fonte: RGS.

Misure per l'occupazione, la famiglia e il sociale													
1	83	Disposizioni in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive	s	c	2.200,0	2.200,0	2.000,0	1.700,0	1.700,0	1.500,0	1.700,0	1.700,0	1.500,0
1	84 lett a)	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, DL n. 66/2014 - ad eccezione MEF e MIPAAF)	s	c	-67,4			-67,4			-67,4		
1	84 lett b)	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, DL n. 66/2014 - MEF)	s	c	-90,0			-90,0			-90,0		
1	86	Maggiore spesa per prestazioni pensionistiche per i lavoratori esposti all'amianto attualmente in servizio	s	c	6,0	16,5	21,1	6,0	16,5	21,1	6,0	16,5	21,1
1	87	Abrogazione del sistema di penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata per soggetti che maturano i requisiti al 31/12/2017	s	c	7,0	22,0	50,0	7,0	22,0	50,0	7,0	22,0	50,0
1	87	Abrogazione del sistema di penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata per soggetti che maturano i requisiti al 31/12/2017 (effetti fiscali)	e	t	2,0	7,0	15,0	2,0	7,0	15,0	2,0	7,0	15,0
1	88	Sgravi contributivi per assunzioni, effettuate fino al 31/12/2012, di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti	e	c				-35,6			-35,6		
1	88	Sgravi contributivi per assunzioni, effettuate fino al 31/12/2012, di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti	s	c	35,6								
1	88	Sgravi contributivi per assunzioni, effettuate fino al 31/12/2012, di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti- effetti fiscali	e	t		8,0			8,0			8,0	
1	89	Maggiore spesa pensionistica per lavoratori esposti all'amianto cessati dall'attività lavorativa	s	c	7,0	10,0	12,0	7,0	10,0	12,0	7,0	10,0	12,0
1	90	Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato	e	c				-1.886,0	-4.885,0	-5.030,0	-1.886,0	-4.885,0	-5.030,0
1	90	Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato	s	c	1.886,0	4.885,0	5.030,0						
1	90	Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (effetti fiscali)	e	t	0,0	1.194,0	1.122,0	0,0	1.194,0	1.122,0	0,0	1.194,0	1.122,0
1	91	Assunzione con contratto t.i. di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro da 2 anni- soppressione beneficio della contribuzione ridotta	e	c				155,0	493,0	859,0	155,0	493,0	859,0
1	91	Assunzione con contratto t.i. di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro da 2 anni- soppressione beneficio della contribuzione ridotta	s	c	-155,0	-493,0	-859,0						
1	91	Assunzione con contratto t.i. di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro da 2 anni- soppressione beneficio della contribuzione ridotta (effetti fiscali)	e	t	0,0	-113,0	-169,0	0,0	-113,0	-169,0	0,0	-113,0	-169,0
1	92-94	Piano azione coesione - riprogrammazione risorse	e	ext	1.000,0	1.000,0	1.000,0						
1	92-94	Piano azione coesione - riprogrammazione risorse	s	k				-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
1	95-99	Misure per la famiglia- Bonus bebè	s	c	202,0	607,0	1.012,0	202,0	607,0	1.012,0	202,0	607,0	1.012,0
1	100	Mantenimento dei figli per nuclei familiari con figli pari o superiore a 4 con indicatore ISEE fino a 8.500 euro	s	c	45,0			45,0			45,0		
1	101	Fondo per interventi a favore della famiglia	s	c	108,0			108,0			108,0		
1	103	Erogazioni liberali alle ONLUS	e	t		-34,3	-19,6		-34,3	-19,6		-34,3	-19,6
Misure per il finanziamento di altre esigenze													
1	108	Frequenze interferenti	s	c				31,6			31,6		
1	108	Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k				-31,6			-31,6		
1	112	Fondo autotrasportatori	s	c	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1	114	Accessi impianti opere portuali	s	k			100,0			30,0			30,0
1	115	Riparto quota cinque per mille	s	c	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1	116	Contributo alle spese di funzionamento Agenzia delle Entrate	s	c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	117	Incremento fondo Social card (art 81 c.29, DL n. 112/2008)	s	c	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1	118	Incremento fondo per le politiche sociali	s	c	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1	119	Incremento fondo per le non autosufficienze	s	c	400,0	250,0	250,0	400,0	250,0	250,0	400,0	250,0	250,0
1	120	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	s	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1	121	Scuole paritarie- finalità di cui all'articolo 1 c.13 legge n.62/2000 (capitolo 1477)	s	c	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1	122	Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO)	s	c	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1	123	Agenzia Spaziale Europea (ASE)	s	k	0,0	60,0	170,0	0,0	25,0	35,0	0,0	25,0	35,0
1	124	Missioni di pace	s	c	850,0	850,0		850,0	850,0		850,0	850,0	
1	124	Missioni di pace (effetti riflessi)	e	t/c				150,0	150,0		150,0	150,0	
1	125	Immigrazione- Accordo SPRAR	s	c	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5
1	126	Fondo asilo immigrati	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1	127	Immigrazione- minori non accompagnati	s	c	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
1	129	Editoria	s	c				13,0			13,0		
1	130	Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni	s	c	100,0	200,0	289,0	100,0	200,0	289,0	100,0	200,0	289,0
1	131	Delega terzo settore (senza 5 per mille)	s	c	50,0	140,0	190,0	10,0	140,0	190,0	10,0	140,0	190,0
1	132	Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica	s	c	6,1	22,8	212,7	6,1	22,8	212,7	6,1	22,8	212,7
1	134	Emittenza radiotelevisiva locale	s	c	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1	139	Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili (elenco 1)	s	c	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1	140	Piano straordinario promozione del Made in Italy	s	k	70,0	49,0	39,0	31,0	50,0	77,0	31,0	50,0	77,0
1	140	Sostegno internazionale imprese	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	140	Piano straordinario promozione del Made in Italy	s	c	59,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0
1	140	fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela in Italia e all'estero delle imprese e dei prodotti agroalimentari	s	c	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0
1	141 lett a)	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale (art. 49, DL n. 66/2014 - MISE)	s	k	-40,0	-50,0	-40,0	-15,0	-37,0	-78,0	-15,0	-37,0	-78,0
1	141 lett b)	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, DL n. 66/2014 - MEF)	s	c	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
1	141 lett b)	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di conto capitale (art. 49, DL n. 66/2014 - MEF)	s	k	-22,0	0,0	0,0	-8,0	-14,0	0,0	-8,0	-14,0	0,0
1	141 lett c)	Utilizzo Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui passivi di parte corrente (art. 49, DL n. 66/2014 - MIPAF)	s	c	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
1	143	Superamento clausola di salvaguardia	e	t	-3.000,0	-3.728,0	-3.728,0	-3.000,0	-3.728,0	-3.728,0	-3.000,0	-3.728,0	-3.728,0

Misure di razionalizzazione e riduzione di spesa e disposizioni in materia di enti territoriali													
Stato - Misure trasversali													
2	1	Riduzione trasferimenti ad imprese - parte corrente (all. 5)	s	c	-58,1	-33,0	-6,0	-5,0	-32,0	-33,0	-5,0	-32,0	-33,0
2	1	Riduzione trasferimenti ad imprese - parte capitale (all. 5)	s	k	-10,4	-61,6	-11,7	-3,0	-35,0	-30,0	-3,0	-35,0	-30,0
2	2	ENAV contratto di servizio	s	c	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
2	4	Bonus rottamazione	s	k	-40,1			-40,1			-40,1		
2	12	Riduzione crediti di imposta- parte corrente (elenco 2)	s	c	-10,6	-37,2	-37,2	-10,6	-37,2	-37,2	-10,6	-37,2	-37,2
2	12	Riduzione crediti di imposta- parte capitale (elenco 2)	s	k	-5,8	-1,5	-1,5	-5,8	-1,5	-1,5	-5,8	-1,5	-1,5
2	13	Contributo "Nuova Sabatini" per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI	s	k	12,0	31,6	46,6	12,0	31,6	46,6	12,0	31,6	46,6
2	20	Riduzione trasferimenti Enti pubblici- parte capitale (all. 6)	s	k	-4,4	-4,1	-4,1	-4,4	-4,1	-4,1	-4,4	-4,1	-4,1
2	20	Riduzione trasferimenti Enti pubblici- parte corrente (all. 6)	s	c	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6
2	23	Definanziamento IVC 2015-2018	s	c									
2	23	Definanziamento IVC 2015-2018-effetti riflessi	e	t									
2	24	Proroga blocco economico contrattazione e blocco automatismi stipendiali	s	c	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
2	24	Proroga blocco economico contrattazione, blocco automatismi stipendiali-effetti riflessi	e	t/c				-20,7	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7	-20,7
2	25	Norma promozioni alla vigilia (Forze Armate e Corpi di Polizia)	s	c	-1,0	-2,2	-2,6	-1,0	-2,2	-2,6	-1,0	-2,2	-2,6
2	25	Norma promozioni alla vigilia (Forze Armate e Corpi di Polizia) (effetti riflessi)	e	t/c				-0,3	-0,7	-0,8	-0,3	-0,7	-0,8
2	26	Indennità di ausiliaria FFAA e Corpi di Polizia militari	s	c	-5,0	-15,0	-25,0	-5,0	-15,0	-25,0	-5,0	-15,0	-25,0
2	26	Indennità di ausiliaria FFAA e Corpi di Polizia militari - effetti riflessi	e	t/c				-2,4	-7,3	-12,1	-2,4	-7,3	-12,1
2	27-28	Norma piloti e controllori di volo	s	c	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
2	27-28	Norma piloti e controllori di volo - effetti riflessi	e	t/c				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
2	29	Riordino delle carriere	s	c	-119,0			-119,0			-119,0		
2	29	Riordino delle carriere - effetti riflessi	e	t/c				-57,7			-57,7		
2	31	Rinvio assunzioni personale Corpi di Polizia	s	c	-27,2			-27,2			-27,2		
2	31	Rinvio assunzioni personale Corpi di Polizia - effetti riflessi	e	t/c				-13,2			-13,2		
2	38	Fondo per la razionalizzazione degli spazi	s	k	20,0			0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
Stato - Misure settoriali (allegato 3a)													
2	45	Riduzioni Ministeri elenco 3 (all. 3a)	e	t	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
2	45	Riduzioni Ministeri elenco 3 (all. 3a)	s	c	-413,2	-427,8	-489,4	-412,1	-426,5	-488,1	-412,1	-426,5	-488,1
2	45	Riduzioni Ministeri elenco 3 (all. 3a)	s	k	-604,5	-739,5	-816,2	-578,9	-722,3	-770,9	-578,9	-722,3	-770,9
Stato - Misure settoriali (allegato 3b)													
2	46-131	Misure di settore - Ministeri	s	c	-782,7	-1.029,5	-1.034,0	-671,4	-947,3	-951,8	-584,6	-859,8	-863,4
	46-131	Misure di settore- Ministeri	s	k	-64,2	-62,4	-62,4	-54,9	-58,0	-61,4	-274,9	-158,0	-161,4
	46-131	Misure di settore- Ministeri	e	t	74,8	19,4	50,4	74,1	18,7	49,7	160,9	106,2	138,1
	46-131	Misure di settore- Ministeri	e	ext	334,8	184,8	184,8	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
	46-131	Misure di settore- Ministeri	e	k	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	46-131	Misure di settore- Ministeri	e	t/c	0,0	0,0	0,0	-110,5	-253,5	-253,3	-110,5	-253,5	-253,3
	46-131	Misure di settore- Ministeri	e	c	0,0	0,0	0,0	247,0	218,0	218,0	247,0	218,0	218,0
2	49	Riduzioni PCM	e	ext	13,0	13,0	13,0						
2	49	Riduzioni PCM	s	c				-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
2	75	Rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero	s	k				1,1			1,1		
2	75	Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k				-1,1			-1,1		
2	86	Digitalizzazione procedimenti amministrativi scuole - MIUR	s	c	10,0			10,0			10,0		
Misure per l'ottimizzazione della gestione di Tesoreria													
2	136-139	Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica - versamento delle risorse in Tesoreria	e	ext				850,0					
2	136-139	Maggiore onere per interessi su conto di Tesoreria	s	c		1,6	1,5						
2	136-139	Effetto del venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato	e	ext					-1,6	-1,5		-1,6	-1,5
2	136-139	Minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	-13,6	-14,5	-13,8	-13,6	-14,5	-13,8	-13,6	-14,5	-13,8
2	140	Proroga al 31.12.2017 della sospensione del regime della tesoreria unica mista	s	c				-6.000,0	-3.000,0				
2	140	Maggiore onere per interessi su conto di Tesoreria	s	c		7,7	16,7						
2	140	Effetto del venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato	e	ext					-7,7	-16,7		-7,7	-16,7
2	140	Minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	-72,0	-157,0	-157,0	-72,0	-157,0	-157,0	-72,0	-157,0	-157,0
Enti territoriali													
2	141	Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Regioni a statuto ordinario	e	ext	3.452,0	3.452,0	3.452,0						
2	141	Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Regioni a statuto ordinario	s	c				-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0	-3.452,0
2	143	Concorso delle Regioni a statuto speciale e Province autonome al contenimento della spesa pubblica	e	ext	441,0	441,0	441,0						
2	143	Concorso delle Regioni a statuto speciale e Province autonome al contenimento della spesa pubblica	s	c	-107,0	-107,0	-107,0	-548,0	-548,0	-548,0	-548,0	-548,0	-548,0
2	151 e152	Proroga al 2018 degli effetti del DL 66/2014- Regioni a statuto ordinario	s	c									
2	151 e152	Proroga al 2018 degli effetti del DL 66/2014- Regioni a statuto speciale e Province autonome	s	c									
2	151 e152	Proroga al 2018 degli effetti del DL 66/2014- Regioni a statuto speciale e Province autonome (Sardegna e Valle d'Aosta)	s	c									
2	151 e152	Proroga al 2018 degli effetti del DL 66/2014- Regioni a statuto speciale e Province autonome (altre RSS)	e	ext									
2	160	Proroga al 2018 degli effetti del DL 66/2014- Comuni	s	c									
2	160	Proroga al 2018 degli effetti del DL 66/2014- Province	e	ext									
2	154	Concorso al contenimento della spesa pubblica - province e città metropolitane (spesa corrente)	e	ext	1.000,0	2.000,0	3.000,0						
2	154	Concorso al contenimento della spesa pubblica - province e città metropolitane (spesa corrente)	s	c				-1.000,0	-2.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-2.000,0	-3.000,0
2	157	Concorso al contenimento della spesa pubblica - comuni -riduzione fondo di solidarietà comunale	s	c	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
2	168 numero 1)	Non rilevanza ai fini del saldo di bilancio delle Regioni dei pagamenti in conto capitale dei debiti	s	k				60,0			60,0		
2	185	Riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno degli Enti Locali	s	k				2.889,0	2.889,0	2.889,0	2.889,0	2.889,0	2.889,0
2	186	Fondo per i crediti di dubbia esigibilità	s	c				-1.889,0	-1.889,0	-1.889,0	-1.889,0	-1.889,0	-1.889,0
2	193 lettera a)	Riduzione dell'esclusione dal PSI dei pagamenti degli Enti locali	s	k				-60,0			-60,0		
2	201	Riserve Regione Sardegna	s	c	230,0	230,0	230,0						
2	202-205	Uffici giudiziari	s	c	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0
2	207	Contributo a Roma Capitale	s	c	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
2	210	Contributo al Comune di Milano per Expo 2015	s	k	60,0			60,0			60,0		
2	212	minori riscossioni per rinegoziazione mutui	s	c	4,0	4,8	4,8						
2	215	Fondo per la concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015	s	c		125,0	100,0		125,0	100,0		125,0	100,0
2	234	Patto della salute 2014-2016- Implementazione flussi informativi	s	k	2,0			0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0
2	262	Potenziamento misure di sorveglianza malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale	s	c	3,0	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5
2	263	Contributo straordinario in conto capitale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma	s	c	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0

Contrasto all'evasione e altre misure di entrata													
3	1-5	Innalzamento tassazione fondi pensione dall'11% al 20% (entrata in vigore dal risultato di gestione 2014) - con esclusione dei titoli di stato che sono tassati al 12,5% - Innalzamento tassazione rivalutazione TFR dall'11% al 17%	e	t	450,0	480,0	480,0	450,0	480,0	480,0	450,0	480,0	480,0
3	6	Rivalutazioni terreni e partecipazioni	e	t	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
3	7 lett a) e 9	Reverse charge	e	t	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0	1.628,0
3	7 lett b) 10 e 11	Split payment generalizzato (con clausola salvaguardia)	e	t	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0	988,0
3	7 lettera d)	Estensione reverse charge a bancali in legno (pallets)	e	t	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	12-19	Adempimento volontario	e	t	720,0	928,0	928,0	720,0	928,0	928,0	720,0	928,0	928,0
3	12-19	Adempimento volontario - spese Agenzia Entrate	s	c	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0
3	21	Tassazione giochi	e	t	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
3	27	Modifica quota imponibile dividendi ENC dal 5% al 77,74%	e	t	447,2	255,5	255,5	447,2	255,5	255,5	447,2	255,5	255,5
3	28	Incremento aliquota ritenuta d'acconto contrasto di interessi spese di ristrutturazione dal 4% al 8%	e	t	920,0			920,0			920,0		
3	29-30	Tassazione rendimenti polizze vita causa morte	e	t	137,5	150,0	150,0	137,5	150,0	150,0	137,5	150,0	150,0
3	33	Interventi in materia di auto e moto storiche	e	t				78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
3	34	Minore Iva (cd "super ridotta") libri in formato elettronico	e	t	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
3	46-53	Rimborso agenti riscossioni - comunicazioni di inesigibilità	s	c									
3	54-55	Lavoratori frontalieri- innalzamento franchigia IRPEF da 6.700 a 7.500 euro	e	t	0,0	-4,7	-2,7	0,0	-4,7	-2,7	0,0	-4,7	-2,7
3	54-55	Lavoratori frontalieri- innalzamento franchigia IRPEF da 6.700 a 7.500 euro - addizionale regionale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
3	54-55	Lavoratori frontalieri- innalzamento franchigia IRPEF da 6.700 a 7.500 euro - addizionale regionale	s	c	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	54-55	Lavoratori frontalieri- innalzamento franchigia IRPEF da 6.700 a 7.500 euro - addizionale comunale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
3	54-55	Lavoratori frontalieri- innalzamento franchigia IRPEF da 6.700 a 7.500 euro - addizionale comunale	s	c	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	54-55	Introduzione franchigia IRPEF persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia	e	t	-0,8	-1,0	-1,0	-0,8	-1,0	-1,0	-0,8	-1,0	-1,0
3	54-55	Introduzione franchigia IRPEF persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia - addizionale regionale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
3	54-55	Introduzione franchigia IRPEF persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia - addizionale comunale	s	c	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	54-55	Introduzione franchigia IRPEF persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia - addizionale comunale	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	54-55	Introduzione franchigia IRPEF persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia - addizionale comunale	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	65	Riduzione fondo cuneo fiscale	s	c	-1.930,0	-4.680,0	-4.135,0	-1.930,0	-4.680,0	-4.135,0	-2.685,0	-4.680,0	-4.135,0
3	66	Riduzione fondo per la riduzione della pressione fiscale (art 1, comma 431, l. n.147/2013)	s	c	-331,5	-18,5	-18,5	-331,5	-18,5	-18,5	-331,6	-18,5	-18,5
3	67-68	Calusola di salvaguardia-incremento aliquote IVA del 10% e del 22% di due punti percentuali e incremento accise di 10 centesimi	e	t		12.814,0	19.221,0		12.814,0	19.221,0		12.814,0	19.221,0
3	69	Fondo attualizzazione contributi pluriennali	s	k				-35,0			-35,0		
3	71	Riduzione fondo lavori usuranti (art. 1, c. 3, lett. f) della l. 247/2007) - Minore spesa pensionistica	s	c	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
3	71	Fondi interprofessionali- Versamento in entrata INPS	e	ext	20,0	120,0	120,0						
3	71	Fondi interprofessionali	s	c				-20,0	-120,0	-120,0	-20,0	-120,0	-120,0
3	72-73	Fondo integrativo speciale per la ricerca	s	k	-4,0								
3	72-73	Fondo compensazione contributi pluriennali	s	k				-4,0			-4,0		
2	264	Piano risanamento Molise (situazioni pregresse - regolazione debitoria)	s	c	40,0			40,0					
		TOTALE ENTRATE	e		9.364,7	22.305,2	30.191,4	-745,9	5.232,3	11.977,1	-1.032,1	5.980,1	12.725,8
		TOTALE SPESE	s		15.210,4	21.557,0	21.938,6	-1.969,9	372,9	2.568,1	4.680,6	4.110,6	3.306,8
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO			-5.845,7	748,2	8.252,8	1.224,0	4.859,5	9.409,0	-5.712,7	1.869,5	9.419,1
		controllo											
		TABELLE - effetti finanziari			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
		Totale tabelle al netto regolazioni contabili			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
		Tabella A	c		866,8	3.613,0	6.421,9	223,2	1.727,1	2.532,5	223,2	1.727,1	2.532,5
		Tabella B	k		141,2	179,7	236,4	141,2	179,7	236,4	141,2	179,7	236,4
		Tabella C	c		64,8	171,0	346,0	-2,2	115,0	179,0	-2,2	115,0	179,0
		Tabella C	k		23,3	23,5	23,5	23,3	23,5	23,5	23,3	23,5	23,5
		Tabella D	k		71,5	67,5	67,5	71,5	67,5	67,5	71,5	67,5	67,5
		Tabella E: rifinanziamento	c		-37,3	-35,6	-35,3	-35,8	-34,0	-33,7	-35,8	-34,0	-33,7
		Tabella E: riduzione	k		1.650,0	2.914,9	4.408,7	725,0	1.689,9	2.208,7	725,0	1.689,9	2.208,7
		Tabella E: rimodulazioni	k		-1.146,7	-208,0	-125,0	-699,8	-364,5	-299,0	-699,8	-364,5	-299,0
		Tab C (regolazione contabile)	c		100,0	500,0	1.500,0	0,0	50,0	150,0	0,0	50,0	150,0
		ARTICOLATO + TABELLE			-6.712,5	-2.864,8	1.831,0	1.000,8	3.132,4	6.876,5	-5.935,9	142,4	6.886,6

RIDUZIONE DELLE SPESE DEI MINISTERI - ELENCO 3 (ALLEGATO 3A)

In milioni di euro

Misure di settore	s/e	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			ndebitamento netto P.A		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
DIFESA										
Spesa corrente		-5,7	-5,7	-5,8	-5,7	-5,7	-5,8	-5,7	-5,7	-5,8
Spesa in conto capitale		-498,8	-609,2	-605,9	-498,8	-609,2	-605,9	-498,8	-609,2	-605,9
Totale		-504,5	-615,0	-611,7	-504,5	-615,0	-611,7	-504,5	-615,0	-611,7
GIUSTIZIA										
Spesa corrente		-84,3	-84,3	-84,3	-84,3	-84,3	-84,3	-84,3	-84,3	-84,3
Spesa in conto capitale		-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4
Totale		-102,7	-102,7	-102,7	-102,7	-102,7	-102,7	-102,7	-102,7	-102,7
INTERNO										
Spesa corrente		-89,2	-88,9	-88,9	-88,1	-87,7	-87,6	-88,1	-87,7	-87,6
Spesa in conto capitale		-11,7	-11,1	-11,1	-9,9	-11,1	-12,9	-9,9	-11,1	-12,9
Entrate		0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Totale		-100,9	-100,0	-100,0	-98,4	-99,2	-100,9	-98,4	-99,2	-100,9
LAVORO										
Spesa corrente		-4,6	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0
AMBIENTE										
Spesa corrente		-3,0	-3,0	-3,5	-3,0	-3,0	-3,5	-3,0	-3,0	-3,5
Spesa in conto capitale		-3,6	-3,4	-3,4	-2,9	-2,8	-2,9	-2,9	-2,8	-2,9
Totale		-6,6	-6,4	-6,9	-5,9	-5,8	-6,4	-5,9	-5,8	-6,4
MAE										
Spesa corrente		0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
MEF										
Spesa corrente		-55,6	-75,4	-135,5	-55,6	-75,4	-135,5	-55,6	-75,4	-135,5
Spesa in conto capitale		-30,0	-70,0	-150,0	-15,0	-50,0	-100,0	-15,0	-50,0	-100,0
Entrate		0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Totale		-85,6	-145,4	-285,5	-71,4	-126,2	-236,3	-71,4	-126,2	-236,3
MIBACT										
Spesa corrente		-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Spesa in conto capitale		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Totale		-21,5	-21,5	-21,5	-21,5	-21,5	-21,5	-21,5	-21,5	-21,5
MIPAAF										
Spesa corrente		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Spesa in conto capitale		-6,5	-6,5	-6,5	-5,1	-6,5	-6,5	-5,1	-6,5	-6,5
Totale		-8,3	-8,3	-8,3	-6,9	-8,3	-8,3	-6,9	-8,3	-8,3
MISE										
Spesa corrente		-1,9	-3,8	-4,8	-1,9	-3,8	-4,8	-1,9	-3,8	-4,8
Spesa in conto capitale		-9,8	-5,3	-5,3	-9,8	-5,3	-5,3	-9,8	-5,3	-5,3
Totale		-11,7	-9,0	-10,1	-11,7	-9,0	-10,1	-11,7	-9,0	-10,1
MIT										
Spesa corrente		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Spesa in conto capitale		-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Totale		-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
MIUR										
Spesa corrente		-137,2	-134,9	-134,9	-137,2	-134,9	-134,9	-137,2	-134,9	-134,9
Spesa in conto capitale		-11,4	-1,3	-1,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Totale		-148,6	-136,2	-136,2	-141,9	-139,6	-139,6	-141,9	-139,6	-139,6
SALUTE										
Spesa corrente		-11,4	-11,0	-11,0	-11,4	-11,0	-11,0	-11,4	-11,0	-11,0
Totale entrate		0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Totale Spesa corrente		-413,2	-427,8	-489,4	-412,1	-426,5	-488,1	-412,1	-426,5	-488,1
Totale Spesa in conto capitale		-604,5	-739,5	-816,2	-578,9	-722,3	-770,9	-578,9	-722,3	-770,9
Totale complessivo		-1.017,7	-1.167,3	-1.305,6	-989,7	-1.147,6	-1.257,8	-989,7	-1.147,6	-1.257,8

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO INTEGRATO CON EMENDAMENTI:EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (ALLEGATO 3B)

(IN MILIONI DI EURO)

Art.	Co.	Misure di settore - Ministeri	s/e	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
ECONOMIA												
2	46	Organi a rilevanza costituzionale (all. 7)	s c	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	47-48	CNEL	s c	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
2	46-48	Organi a rilevanza costituzionale e CNEL (effetti riflessi)	e t/c				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
2	50	Riduzione canoni RAI 5%	s c	-86,8	-87,5	-88,5	-86,8	-87,5	-88,5			
2	50	Riduzione canoni RAI 5%	e t							86,8	87,5	88,5
2	51	FFSS_ Contratto di programma parte servizi- riduzione traffico merci su ferro	s c	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
LAVORO												
2	54	Politiche per il lavoro - abolizione art. 14 comm 1 lett. a del dl 145/2013 convertito in l 9/2014 che prevede assunzione di 250 ispettori	s c	-7,0	-10,2	-10,2	-7,0	-10,2	-10,2	-7,0	-10,2	-10,2
2	54	Politiche per il lavoro - abolizione art. 14 comm 1 lett. a del dl 145/2013 convertito in l 9/2014 che prevede assunzione di 250 ispettori - effetti riflessi	e t/c				-3,4	-4,9	-4,9	-3,4	-4,9	-4,9
2	55	INPS- eliminazione prestazioni accessorie erogate dall'INPS per le cure termali di cui all'art 5 legge n.323 del 200	e ext	8,0	8,0	8,0						
2	55	INPS- eliminazione prestazioni accessorie erogate dall'INPS per le cure termali di cui all'art 5 legge n.323 del 200	s c				-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
2	56-58	INPS- riduzione servizi bancari e postali	e ext	11,0	11,0	11,0						
2	56-58	INPS- riduzione servizi bancari e postali	s c				-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
2	60	INPS- Versamento di quota parte interessi attivi derivanti dalla concessione di mutui e prestiti iscritti alla gestione di cui all'art. 1, comma 245, l. 662/1996	e ext	50,0	50,0	50,0						
2	61 lett a)	INPS- razionalizzazione attività contact center cun-inps-inail-equalita	e ext	25,0	25,0	25,0						
2	61 lett a)	INPS- razionalizzazione attività contact center cun-inps-inail-equalita	s c				-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
2	61 lett b)	INPS-riduzione servizi in convenzione per dichiarazioni RED e ICRIC	e ext	6,0	6,0	6,0						
2	61 lett b)	INPS-riduzione servizi in convenzione per dichiarazioni RED e ICRIC	s c				-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
2	61 lett c)	INPS- spese per i servizi tecnologici	e ext	10,0	10,0	10,0						
2	61 lett c)	INPS- spese per i servizi tecnologici	s c				-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
2	62	Inail- interventi di revisione e razionalizzazione della spesa	e ext	50,0	50,0	50,0						
2	62	Inail- interventi di revisione e razionalizzazione della spesa	s c				-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
2	63	Riduzione stanziamenti Patronati	s c	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
2	67	Riduzione fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi contrattazione di secondo livello	s c	-238,0	-200,0	-200,0						
2	67	Riduzione fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi contrattazione di secondo livello	e c				238,0	200,0	200,0	238,0	200,0	200,0
2	67	Riduzione fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi contrattazione di secondo livello (effetti fiscali)	e t	-15,5	-78,0	-47,0	-15,5	-78,0	-47,0	-15,5	-78,0	-47,0
AFFARI ESTERI												
2	70	riduzione di contributi obbligatori a organismi internazionali (all. 8)	s c	-25,2	-8,5	-8,5	-25,2	-8,5	-8,5	-25,2	-8,5	-8,5
2	71	riduzione delle indennità a favore del personale in servizio all'estero	e t	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3	7,2	14,3	14,3
2	71	riduzione delle indennità a favore del personale in servizio all'estero	s c	-9,0	-18,0	-18,0						
2	71	riduzione delle indennità a favore del personale in servizio all'estero	e c				9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0
2	72	riduzione degli assegni di sede al personale insegnante	s c	-3,7	-5,1	-5,1	-3,7	-5,1	-5,1	-3,7	-5,1	-5,1
2	72	riduzione degli assegni di sede al personale insegnante - effetti riflessi	e t/c				-1,8	-2,5	-2,5	-1,8	-2,5	-2,5
2	73	Riduzioni per trasferimento alla PCM delle attività connesse con la diffusione delle notizie italiane attraverso testate giornalistiche (capitolo da trasferire a PCM)	s c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'												
2	76	riduzione degli stanziamenti destinati alla scuola per l'Europa di Parma	s c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2	77	Misure nazionali per l'istruzione scolastica	s c	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
2	78	versamento all'entrata somme progetti nazionali scuole rimaste inutilizzate	e ext	10,0								
2	79	riduzione da 108 a 18 del numero di esoneri per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva	s c	-1,0	-3,1	-3,1	-1,0	-3,1	-3,1	-1,0	-3,1	-3,1
2		riduzione da 108 a 18 del numero di esoneri per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva - effetti riflessi	e t/c				-0,5	-1,5	-1,5	-0,5	-1,5	-1,5
2	80	abrogazione esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico.	s c	-34,3	-102,8	-102,8	-34,3	-102,8	-102,8	-34,3	-102,8	-102,8
2		abrogazione esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico - effetti riflessi	e t/c				-16,6	-49,8	-49,8	-16,6	-49,8	-49,8
2	81-82	rientro a scuola di tutto il personale comandato	s c	-12,0	-37,6	-41,0	-12,0	-37,6	-41,0	-12,0	-37,6	-41,0
2	81-82	rientro a scuola di tutto il personale comandato - effetti riflessi	e t/c				-5,8	-18,2	-19,9	-5,8	-18,2	-19,9
2	83	razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie ata	s c	-21,3	-64,0	-64,0	-21,3	-64,0	-64,0	-21,3	-64,0	-64,0
2	83	razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie ata - effetti riflessi	e t/c				-10,3	-31,0	-31,0	-10,3	-31,0	-31,0
2	84	razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie docenti	s c	-45,0	-135,0	-135,0	-45,0	-135,0	-135,0	-45,0	-135,0	-135,0
2	84	razionalizzazione supplenze brevi e saltuarie docenti - effetti riflessi	e t/c				-21,8	-65,5	-65,5	-21,8	-65,5	-65,5
2	85	riduzione organico ata per incremento efficienza dovuto a informatizzazione cedolino unico, supplenze e inventari e forfettizzazione mensa, tarsi, visite fiscali, ecc...	s c	-16,9	-50,7	-50,7	-16,9	-50,7	-50,7	-16,9	-50,7	-50,7
2	85	riduzione organico ata per incremento efficienza dovuto a informatizzazione cedolino unico, supplenze e inventari e forfettizzazione mensa, tarsi, visite fiscali, ecc... - effetti riflessi	e t/c				-8,2	-24,6	-24,6	-8,2	-24,6	-24,6
2	88	riduzione disponibilità per visite fiscali- medico legali delle università e delle AFAM	s c	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
2	89	Jean Monet	s c	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
2	90	riduzione quota rimodulabile ffo in corrispondenza all'incremento di efficienza nell'acquisto dei servizi da parte delle università.	s c	-34,0	-32,0	-32,0	-34,0	-32,0	-32,0	-34,0	-32,0	-32,0
2	91	versamento alle entrate dello Stato delle giacenze del piano stralcio FSRA presso un conto corrente bancario.	e ext	140,0			140,0			140,0		
2	92	riduzione del fondo per il funzionamento delle afam con elevato fondo cassa.	s c	-1,0			-1,0			-1,0		
2	93	razionalizzazione compensi membri cda, direttori, revisori, etc.	s c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
2	93	razionalizzazione compensi membri cda, direttori, revisori, etc.(effetti riflessi)	e t/c				-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
2	94	razionalizzazione compensi membri Cda enti di ricerca	s k	-0,9	-1,0	-1,0						
2	94	razionalizzazione compensi membri Cda enti di ricerca	s c				-0,9	-1,0	-1,0	-0,9	-1,0	-1,0
2	94	razionalizzazione compensi membri Cda enti di ricerca (effetti riflessi)	e t/c				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2	95	riduzione stanziamenti a favore del FOE, mediante recupero di efficienza su acquisto di beni e servizi.	s k	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
2	96	riduzione del numero dei funzionari impiegati presso il Gabinetto e l'OIV	s c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2	96	riduzione del numero dei funzionari impiegati presso il Gabinetto e l'OIV - effetti riflessi	e t/c				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

2													
2		AMBIENTE											
2	103	spese convenzione biodiversità rio de janeiro	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
2		INFRASTRUTTURE E TRASPORTI											
2	104	contributi alle imprese armatoriali	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
2	105	contributi capitale e interesse derivanti da mutui garantiti dallo Stato per le ferrovie in concessione	s	k	-8,9	-10,0	-10,0	-8,9	-10,0	-10,0	-8,9	-10,0	-10,0
2	106	spese per il concorso dello stato nella realizzazione di opere infrastrutturali-superstrada Fonia	s	k	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
2	107	fondo per il risanamento area urbana di Reggio Calabria	s	k	-3,0	-3,0	-3,0	-1,0	-2,0	-3,0	-1,0	-2,0	-3,0
2	108	ulteriore correzioni -anas per riduzione quote entrate da canoni concessioni e conseguente incremento entrate bs	s	c				-24,8	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8
2	108	ulteriore correzioni -anas per riduzione quote entrate da canoni concessioni e conseguente incremento entrate bs	e	ext	24,8	24,8	24,8						
2	119	Norma revisione strumento militare- Capitanerie di Porto	s	c	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
2	119	Norma revisione strumento militare - effetti riflessi- Capitanerie di Porto	e	t/c				-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
2		DIFESA											
2	109	eliminazione indennità di trasferimento in patria (art 1, comma 4, legge n.86/2001)	s	c	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
2	109	Eliminazione indennità di trasferimento in patria (art 1, comma 4, legge n.86/2001) (effetti riflessi)	e	t/c				-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
2	110	Incarichi all'estero per 4 anni	s	c	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
2	110	Incarichi all'estero per 4 anni (effetti riflessi)	e	t/c				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
2	111	Abrogazione stage Difesa	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2	112	Medaglie al valore non coniate in oro	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2	113	Eliminazione trasporto collettivo linee bus	s	c	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
2	114	Riduzione alloggi ASIR	s	c	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
2	116	norma ARQ personale all'estero	s	c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
2	116	norma ARQ personale all'estero - effetti riflessi	e	t				-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
2	117	Riduzione dotazioni organiche personale civile c/o addettanze	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2	117	Riduzione dotazioni organiche personale civile c/o addettanze (effetti riflessi)	e	t/c				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2	118	Riduzione contingenti uffici diretta collaborazione Ministro della Difesa	s	c	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
2	118	Riduzione contingenti uffici diretta collaborazione Ministro della Difesa (effetti riflessi)	e	t/c				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2	119	Norma revisione strumento militare	s	c	-62,3	-89,7	-89,9	-62,3	-89,7	-89,9	-62,3	-89,7	-89,9
2	119	Norma revisione strumento militare - effetti riflessi	e	t/c				-30,2	-43,5	-43,6	-30,2	-43,5	-43,6
2	120-123	vendita alloggi di pregio e non	e	k	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0			
2	120-123	vendita alloggi di pregio e non	s	k							-220,0	-100,0	-100,0
2	124	attribuzione del grado vertice	s	c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2	124	attribuzione del grado vertice - effetti riflessi	e	t/c				0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
2	125	Agenzia industrie Difesa	s	c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
2		POLITICHE AGRICOLE											
2	127-129	contributo al cra	s	c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
2	130	Riduzione agevolazioni gasolio agricoltura (accisa)	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	130	Riduzione agevolazioni gasolio agricoltura (iva)	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	130	Riduzione agevolazioni gasolio agricoltura (imposte dirette)	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	130	Riduzione agevolazioni gasolio agricoltura (irap)	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	130	Riduzione agevolazioni gasolio agricoltura (irap)	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	130	Riduzioni quantità gasolio agevolato	e	t	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
2	131	utilizzo ribassi d'asta su gare piano irriguo	s	k	-6,4	-6,4	-6,4		-4,0	-6,4		-4,0	-6,4
		TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	e	t	74,8	19,4	50,4	74,1	18,7	49,7	160,9	106,2	138,1
		TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	e	ext	334,8	184,8	184,8	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
		TOTALE ENTRATE K	e	k	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		TOTALE ENTRATE Effetti riflessi	e	t/c	0,0	0,0	0,0	-110,5	-253,5	-255,3	-110,5	-253,5	-255,3
		TOTALE ENTRATE Contributive	e	c	0,0	0,0	0,0	247,0	218,0	218,0	247,0	218,0	218,0
		TOTALE SPESE	s		-846,8	-1.091,8	-1.096,3	-726,2	-1.005,2	-1.013,1	-859,4	-1.017,7	-1.024,7
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO			921,6	1.111,2	1.146,7	800,3	1.023,9	1.062,8	1.020,3	1.123,9	1.162,8

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2014 [Nota di lettura n. 64](#)
A.S. 1577: "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche"
- " [Nota di lettura n. 65](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106**)
- " [Nota breve n. 7](#)
Le modifiche del conto economico della PA secondo il SEC 2010
- Ott 2014 [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
Le politiche di settore
- " [Documentazione di finanza pubblica, n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
- " [Nota di lettura, n. 66](#)
A.S. 1637: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1327: "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan"
- Nov 2014 [Nota di lettura n. 68](#)
A.S. 1651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 8](#)
Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici
- " [Nota di lettura n. 69](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106-bis**)
- " [Nota di lettura n. 70](#)
A.S. 1428-B: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2014 [Documento di base n. 54](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (A.S. 1698): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)